GUIDA

MEDICO-LEGALE

GUIDA MEDICO-LEGALE

basata

SULLE LEGGI PENALI VIGENTI NELL' IMPERO AUSTRIACO

AD USO

DEL PERSONALE SANITARIO E GIUDIZIARIO

DEL REGNO LOMBARDO-VENETO

DI

ALESSANDRO TASSANI

DOTTORE IN MEDICINA E CHIRURGIA, MAESTRO IN OSTETRICIA ED OPERATORE,
I. R. MEDICO DI DELEGAZIONE IN COMO,
DECORATO DELLA CROCE D' ORO DEL MERITO COLLA CORONA,
SOCIO CORRISPONDENTE DELL'ACCADEMIA FISIO-MEDICO-STATISTICA DI MILANO, EC.

MILANO

Tipografia e Libreria di Giuseppe Chiusi

CONTRADA DI S. VITTORE E 40 MARTIRI, N.° 1177

1857

PREFAZIONE

Lamentata è la mancanza di un libro, che riassuma le più indispensabili nozioni medico-legali risguardanti la legislazione penale austriaca, e metta specialmente in evidenza ciò che la legge richiede in questa materia dal personale sanitario, e quale sia la di lui posizione in faccia alla legge stessa. Sì fatta mancanza è maggiormente sentita dopo l'attuazione del Codice penale pubblicato colla Sovrana Patente 27 *maggio* 1852, *del nuovo Regolamento di Procedura penale emanato colla Sovrana Patente* 29 *luglio* 1853, *e di altre importanti normali, avvegnacchè queste leggi contengano molte ed essenziali variazioni in confronto delle anteriori, principalmente ne' punti che interessano più davvicino la medicina legale e il personale sanitario.*

Un lavoro atto a riempire la lacuna sarebbe quello dell' onorevole mio amico e collega dott. G. Plaseller, *medico circolare*

in Innsbruck, pubblicata nel 1854 *col titolo* « GERICHTLICH-MEDIZINISCHE MEMORANDA AUS DEM K. K. ÖSTERREICHISCHEN STRAFGESETZE, » *e che mira appunto ad informare il personale sanitario di ciò che risguarda la giustizia punitiva.*

Persuaso dell'utilità di questo pregevolissimo lavoro, ed incoraggiato dallo stesso Autore, che me ne fece dono, pensai a prima giunta di pubblicarlo, voltato nel nostro idioma, tale come fu dato alla luce. Se non che mi avvidi ben tosto, che era d' uopo introdurvi non poche modificazioni ed aggiunte, sia per l' avvenuta emanazione di nuove importantissime disposizioni e decisioni, quali sono l' Ordinanza ministeriale 16 *novembre* 1854, *che determina, a quali Giudizj spetti nel Regno Lombardo-Veneto la procedura d' inquisizione su crimini e delitti, la Norma* 28 *gennajo* 1855 *su la visita giudiziale dei cadaveri, l'Ordinanza ministeriale* 17 *febbrajo* 1855 *su le competenze dei periti sanitarj, ecc., sia ben anco per meglio corrispondere alle locali nostre esigenze.*

Con tale intendimento, anzicchè limitarmi ad una semplice versione, modificai e rifusi in varj punti il lavoro di conformità alle sopravvenute disposizioni di legge ed alle particolari nostre vedute, vi aggiunsi quà e là pel relativo confronto le prescrizioni contenute nelle altre legislazioni della Penisola, e attenendomi però alla scientifica e materiale orditura del lavoro originale, procurai di formare un repertorio possibilmente completo delle nozioni medico-legali risguardanti la vigente legislazione penale (1).

---

(1) *Il Manuale teorico-pratico di medicina legale del prof.* Francesco Freschi, *ristampato nel* 1855 *in Milano, è inservibile, ne' rapporti legisla-*

L' opera è divisa in due parti. Tende la prima a dare al medico una giusta idea della processura penale, e con riguardo alle disposizioni generali del vigente Codice penale si occupa in special modo e minutamente di quei punti della procedura penale che riferisconsi alla medicina forense. Tratta in particolare la seconda di quei paragrafi del Codice penale che formano argomento di indagini medico-legali. In via di appendice, ed a complemento della legislazione penale medico-giudiziaria, aggiunsi i paragrafi della Norma 28 gennajo 1855, che non sono riportati o discussi nel contesto del lavoro, e che specialmente risguardano la parte medico-scientifica delle norme da osservarsi nella visita giudiziale dei cadaveri.

Mia principale intenzione fu quella di agevolare al personale sanitario di queste provincie l' applicazione delle vigenti leggi penali, offrendogli compendiato nel presente libro tutto quanto può interessarlo nelle relative indagini di proprio istituto. Forse vi troveranno anche gli impiegati giudiziarj qualche utile direttiva, qualche opportuno pratico suggerimento in alcune difficili quistioni di medicina forense. Che se al buon volere non corrispose l' opera, confido nullameno nell' indulgenza del savio

---

tivi, ai medici del Regno Lombardo-Veneto, imperocchè vi si citano i paragrafi dell' abolito Codice penale austriaco 3 settembre 1803, e non di quello ora vigente, nè vi si fa menzione alcuna della nuova procedura penale, inaugurata in queste provincie col 15 febbrajo 1855, in forza della Sovrana Patente 29 luglio 1853. Non cessa per questo di essere giovevolissimo ne' rapporti scientifico-pratici della medicina legale, e noi lo raccomandiamo sotto questo riguardo, essendo d' altra parte il nostro lavoro estraneo per sè ad ogni discussione medico-legale puramente scientifica.

lettore, che se non altro vorrà apprezzare la retta intenzione, e mi sarà forse tanto più indulgente, quando sappia, che spinsi il lavoro a compimento coll' animo angosciato per recente irreparabile domestica sventura, e non mi indussi a consegnarlo alla stampa, se non dietro le incoraggianti parole dei colleghi e degli amici.

Como, 30 gennajo 1857.

Dott. A. Tassani.

PARTE PRIMA

risguardante

IL REGOLAMENTO DI PROCEDURA PENALE 29 LUGLIO 1853

CAPITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI.

§ I.

Nessuno può essere sottoposto a pena per crimine, per delitto o per una delle contravvenzioni indicate nel Codice penale generale, ovvero demandate per ispeciali disposizioni alla procedura dei Giudizj penali, se non previo penale processo costrutto in conformità al presente Regolamento, ed in forza di sentenza pronunciata dal Giudice competente. *Regolamento di Procedura penale*, § 1.

La massima generale stabilita in questo paragrafo è conforme all' Art. IV della Sovrana Patente 27 maggio 1852, colla quale fu pubblicato il nuovo Codice penale posto in vigore col giorno 1 settembre 1852. Quell'articolo è del seguente tenore :

Come crimine, delitto o contravvenzione potrà essere trattato e punito a norma del presente Codice penale, e dal giorno della sua attuazione, soltanto ciò che nel Codice stesso viene espressamente dichiarato crimine, delitto o contravvenzione. *Sovrana Patente*, 27 *maggio* 1852, *Art. IV.*

In forza di questo principio è il suddito protetto dagli arbitrarj giudicati, i quali, mentre intaccano la volontà del legislatore, affievoliscono la forza morale-giuridica della legge. Per gli individui soggetti alla giurisdizione militare sussiste l'apposito Codice penale militare, entrato in vigore col giorno 1 luglio 1855 (1).

---

(1) Sovrana Patente 31 gennajo 1855

§ II.

Le azioni punibili si distinguono, nel Codice penale ora vigente, in *crimini, delitti* e *contravvenzioni*. Questa classificazione generale diversifica per varie ragioni da quella che era anteriormente in vigore.

Secondo il Codice penale universale austriaco 3 settembre 1803 attuato nel Regno Lombardo-Veneto col 1 gennajo 1816, distinguevansi le azioni contrarie alla legge in *delitti* e *gravi trasgressioni di polizia*. Chiamavansi *delitti* quelle azioni ed ommissioni contrarie alla legge, le quali hanno propriamente di mira ciò che offende la pubblica sicurezza, e le quali per la gravità dell' offesa o per la qualità più pericolosa delle circostanze erano qualificate per l' inquisizione criminale (Introd. Art. II.); e denominavansi *gravi trasgressioni di polizia* quelle azioni ed ommissioni, che hanno bensì tal mira, ma che o per la natura dell' oggetto, o per la qualità della persona, o per altra circostanza, non erano qualificate per la criminale inquisizione (Introd. Art. III.). Il criterio caratteristico distintivo fra i *delitti* e le *gravi trasgressioni di polizia* consisteva pertanto, rispetto alla forma, nell' essere le dette azioni od ommissioni qualificate o no per la criminale inquisizione, e in base a questa classificazione trattavasi degli uni nella prima parte del Codice penale, e delle altre nella seconda parte. Siffatta distinzione dei *delitti* e delle *gravi trasgressioni di polizia* stabilita dal Codice penale del 1803, e basata sostanzialmente sul maggiore o minor grado di punibilità delle azioni ed ommissioni contrarie alla legge, non era tale da porgere una giusta e determinata idea differenziale tra i primi e le seconde, la quale per altro veniva meglio precisata dalle speciali disposizioni relative a ciascun delitto, od a ciascuna grave trasgressione di polizia.

Il nuovo Codice penale ammette non due ma tre categorie generali di azioni punibili, ossia *crimini, delitti* e *contravvenzioni*, e tratta nella parte prima dei *crimini*, e nella seconda dei *delitti* e delle *contravvenzioni*. Parrebbe a prima vista, che crimini e delitti debbano avere in senso giuridico, come l' hanno filologicamente, maggior affinità tra loro, che non l'abbiano delitti e contravvenzioni, e che queste ultime rappresentino in particolar modo l'equivalente delle gravi trasgressioni di polizia. Confrontando per altro l' originale edizione tedesca, l' unica che deve servire di norma, si rileva che *crimine* equivale pel significato della parola a ciò che nel Codice del 1803 chiamavasi *delitto;* dacchè amendue i concetti si esprimono col vocabolo *Verbrechen. Delitto* invece, secondo il nuovo Codice penale, ha un significato ben diverso da quello che avea nel precedente Codice; nell' edizione tedesca del Codice penale vigente è espresso colla parola *Vergehen,* la quale significa *fallo, errore, mancamento*, ed include un concetto penale meno grave del crimine, e che più si avvicina a quello delle

contravvenzioni. Queste ultime poi comprendono le azioni punibili di minor rilievo, e alle quali è applicabile il minimo grado di penalità. Veggansi in proposito i seguenti paragrafi VI e VII.

§ III.

Il nuovo Codice penale si astiene dal porgere una particolare definizione del crimine, sia perchè ogni definizione in un codice è pericolosa (1), sia perchè nell'applicazione della legge una definizione generica del crimine può di leggieri indurre il giudice in errore, dovendo nell' infinita diversità dei casi riescire ora troppo ristretta ed ora troppo lata. Dichiara per altro quanto segue:

A costituire un crimine si richiede pravità d' intenzione. Vi è poi pravità imputabile d'intenzione non solo allorchè, o prima o nell'atto stesso d'intraprendere o di omettere il fatto, fu direttamente deliberato e determinato il male che va congiunto al crimine, ma anche allorquando con altro reo disegno fu intrapresa od omessa un'azione, dall'intraprendimento o dall' omissione della quale ordinariamente deriva od almeno può facilmente derivare il male che è accaduto. *Codice penale,* § 1.

La prava intenzione, il proposito di delinquere, il dolo, è pertanto l' elemento indispensabile al crimine; esso lo distingue, pei fatti di maggior importanza, dai delitti e dalle contravvenzioni, dacchè se in alcuni delitti ed in alcune contravvenzioni è concorsa la pravità d' intenzione, le azioni subordinate a questo estremo sono però sempre in tali casi di una minore importanza nei rapporti sociali. L' epiteto *prava* anteposto all' intenzione non devesi prendere nel significato *morale*, ma in quello di *contrario* alle leggi; imperocchè le leggi non mirano *esclusivamente* a punire l' *immoralità* delle azioni, ma *direttamente* ad impedire le *lesioni del diritto,* le offese alla sicurezza *generale* ed *individuale.* L' *intenzione* però vuolsi distinguere dal motivo o dalla *causa impellente,* come si distingue il pensiero che nasce dal pensiero già formato; la causa impellente può persino essere in sè medesima, ed isolatamente considerata, lodevole e buona. La legislazione qui si occupa solamente dell' intenzione; essa considera l' individuo entro i confini del bene generale e si tiene lontana dalla causa efficiente o *determinante* il pensiero individuale, avvegnacchè altrimenti

(1) *Mittermaier.* — Intorno alle attuali condizioni della scienza e legislazione penale, ecc. — Gazzetta dei Tribunali, Milano 1853, n. 51.

mancherebbe d'ogni sicura norma nel determinare la punibilità delle azioni. Facciamo questa osservazione, perchè i medici, appoggiati agli studj psicologici, sono abituati ad indagare più profondamente le azioni che diventano oggetto delle loro osservazioni e disamine, e dalla condizione dell' animo, che essi bene conoscono, sanno desumere importantissime indicazioni per la cura psicologica e medica de' proprj ammalati. Nelle indagini puramente giudiziarie però non si possono trascendere i limiti prefissi dal legislatore, ed è d' uopo rammentarsi che le azioni interne dell' umano intelletto non alligate a fatti esteriori, sfuggono alle leggi penali, perchè non avendo efficacia esterna, nè buona, nè dannosa, sulla società, non possono formare oggetto pel legislatore nè di apprensione, nè di proibizione, e non essendovi mezzi di prova, sarebbe inapplicabile la pena (1). Il perchè secondo il Codice penale austriaco: Nessuno può essere chiamato a rendere conto dei pensieri o degli interni suoi divisamenti, quando non ha intrapresa alcun' esterna malvagia azione, o nulla ha omesso che le leggi prescrivono di fare. *Cod. p.*, § 11.

Al concetto della pravità d' intenzione, del dolo, fanno susseguire i criminalisti ed anche i moderni scrittori di medicina legale quello della *colpa,* di punibile negligenza, che *Hye* definisce per la *mancanza di attenzione o di attività in chi commette un' azione* (obbiettivamente) *punibile per sè* (2), deducendo come corollario del § I del Codice penale, che un'azione soltanto colposa non può mai essere imputata come crimine.

Affinchè un' azione punibile si possa qualificare per crimine occorre, oltre la pravità dell' intenzione, che sia realmente indicata come tale dallo stesso Codice penale. Nel § 57 sono nominate ad una ad una le 39 particolari specie di crimini secondo la divisione stabilita nel § 56. L' applicazione di una legge penale per *analogia* non è ammissibile; il caso che devesi sottoporre ad una legge penale dev' essere sempre contenuto nella legge (3).

§ IV.

Nessuno può discolparsi coll' addurre ignoranza della presente legge sui crimini. *Cod. p.*, § 3, giacchè la reità

(1) *Girolamo Petri* — Canoni di diritto, ecc. Roma, 1851

(2) *D. Anton Hye* — Das österr. Strafgesetz, etc. Wien 1852.

(3) Decisione dalla Suprema Corte di Giustizia e Cassazione, 23 gennajo 1852.

risulta dall'indole intrinseca e dalla natura di essi. *Cod. p.*, 3 *sett.* 1803, § 3.

§ V.

Non è necessario a costituire un crimine, che siasi realmente consumato il fatto. Il solo attentato di un misfatto costituisce già il crimine, tosto che il mal intenzionato intraprenda un' azione conducente all' effettiva esecuzione, ma ne viene interrotto il compimento soltanto per impotenza, per ostacoli d' altronde sopravvenuti o per puro caso.

Perciò in tutti i casi, nei quali la legge non fa eccezioni particolari, ogni disposizione data per un crimine in generale si applicherà anche al crimine attentato, ed all'attentato di un misfatto s' infliggerà l' istessa pena, che è comminata al crimine consumato, applicandosi il § 47, lett. *a*). *Cod. p.*, § 8.

Nell'ora citato § 47, lett. *a*) si dichiara come circostanza mitigante: Se l'atto è rimasto nei limiti dell'attentato, a misura che questo è stato più o meno lontano dal compimento del crimine. *Cod. p.*, § *47, lett. a*).

Soltanto l' uso di un mezzo affatto inetto (ossia di natura inservibile a conseguire il progettato scopo) esclude l' imputazione del fatto come attentato di un crimine; l' uso di un mezzo all'incontro, il quale era in sè atto a conseguire quello scopo (per esempio, un veleno reale od un mezzo valevole a produrre l' aborto), ma che non trasse seco lo scopo stesso soltanto perchè venne impiegato in misura troppo scarsa, si deve assolutamente punire come attentato di crimine (1).

Ci siamo limitati a citare il § 8 *Cod. p.*, senza punto occuparci della teoria dell'*attentato*, comecchè su di essa abbiano scritto i giureconsulti opere voluminose spiegando le più svariate opinioni. Basti al medico il sapere, che anche l'attentato del crimine è punibile, ma che vi sono tuttavia alcuni casi, in cui la legislazione austriaca sia per l' attentato sia pure per fatti consumati esonera il delinquente dalla pena, savia disposizione, perchè quando il delinquente, dice *Mittermaier*, vede, che il suo pentimento possa me-

(1) Decisione della Suprema Corte di Giustizia e Cassazione, 17 gennajo 1852.

ritare perdono, ci potrà astenersi dal commettere mali ulteriori, oppure contribuire a togliere le conseguenze dell'azione punibile (1). Il Codice penale austriaco infatti al § 168 assicura l'impunità a colui, che dopo avere appiccato un incendio, si pente ed opera in modo da impedirne ogni danno, ed al § 187 dichiara esente da pena il ladro e l'infedele che spontaneamente rifondono il danno recato, prima che l'Autorità abbia cognizione del reato.

§ VI.

Rispetto ai delitti ed alle contravvenzioni dichiara il nuovo Codice penale quanto segue:

I delitti e le contravvenzioni, che occorrono in questa parte del Codice penale, sono tutte azioni od omissioni che ognuno da sè stesso può ravvisare per illecite; ovvero sono tali che la speciale disposizione a cui fu contravvenuto doveva conoscersi dal reo per ragione del suo stato, del suo mestiere, della sua occupazione o delle sue personali relazioni. L'ignoranza di questo Codice non può quindi scusare in riguardo ai delitti ed alle contravvenzioni in esso occorrenti. *Cod. p.*, § 233.

Il fare ciò che è vietato, o l'omettere cosa che è comandata, costituisce già un delitto od una contravvenzione, in quanto si dichiari tale da questo Codice, ancorchè non vi sia concorsa prava intenzione, nè siane derivato danno o pregiudizio. *Cod. p.*, § 238.

§ VII.

Se la pravità d'intenzione vale in genere a distinguere il crimine dal delitto e dalla contravvenzione, manca invece un *intimo* carattere differenziale tra i delitti e le contravvenzioni. La differenza tra gli uni e le altre è determinata dalla diversa *loro importanza e nociva influenza, Cod. p.*, § 274. Si potrebbe forse supporre, che la competenza a giudicare fosse una caratteristica distintiva tra il delitto e la contravvenzione; ma ciò non puossi legalmente ritenere, dacchè questa diversità di applicazione si riferisce più tosto alla forma che non all'essenza.

---

(1) *Mittermaier.* — Op. e luog. cit.

§ VIII.

Ritornando ora alle disposizioni generali di procedura penale, troviamo opportuno di qui riportare il seguente paragrafo:

Le Autorità che danno opera all' assunzione di un processo penale, debbono in tutte le indagini, verificazioni e decisioni, farsi carico con pari sollecitudine così delle circostanze che servono a convincere l' imputato, come di quelle che stanno a sua difesa. *Proc. p.*, § 3.

L' esercente sanitario chiamato ad emettere il proprio parere avanti ad un Giudizio penale, voglia riconoscere in questo paragrafo l' importanza di cooperare al raggiungimento dello scopo prefisso dall' Autorità giudiziaria, con intemerata sincerità e coscienziose dichiarazioni. Non operano in questi sensi quei medici, i quali tenendosi come stromenti di pace, come officiosi apostoli dell' umanità, pensano che sia preciso loro dovere il paralizzare il braccio della giustizia con incerte dichiarazioni e minuziose conghietture; e così pure non rispondono alla propria missione quegli altri, che spinti da uno zelo soverchio per l' accusa, si studiano di cercare ragioni e cavilli in appoggio del fatto imputato per sempre più avvalorare la preconcetta loro opinione. Comunque a chi è profano nelle scienze legali sembri nel dato caso troppo dura o troppo mite l' applicazione della legge penale, il medico però non deve lasciarsi mai dominare da intempestive prevenzioni nè a favore, nè a pregiudizio dell'accusato, e si guarderà bene, nel caso, per esempio, di sconcerti di salute o di lesioni prodotte in altrui da azioni contrarie alla legge, dall' esporre le risultanze delle proprie indagini sotto un aspetto più mite, o più grave, o in qualsiasi modo diverso da ciò che insegnano la scienza e l' arte. L' applicazione del principio « *in dubio mitius* » a favore del reo, non vale pel medico, il quale in caso di dubbio deve indicare i motivi delle dubbiezze. La coscienza, la legge e la religione, dirò col *Freschi* (1), impongono al medico di tenersi mai sempre nel retto cammino del vero e del giusto. I fatti, pei quali la legge lo interpella, interessano tutti o la pubblica o la privata morale, o la vita o l' onore de' suoi fratelli, o il decoro delle famiglie. Guai se il perito non vi risponde con tutta coscienza ed imparzialità, con iscrupolosa esattezza! Chè egli allora si farebbe reo della più nefanda azione, e nel tradire la giustizia e la verità, sacrificherebbe la vita, le proprietà e l' onore de' suoi fratelli. Dottrina e probità, soggiunge il *Freschi*, sono le doti sostanziali e fondamen-

(1) *Freschi* — Manuale teorico-pratico di Medicina legale, ecc Milano 1855.

tali indispensabili in un perito. Chi va sprovveduto dell' una o dell' altra, o zoppica alquanto in amendue, non può comparire coscienziosamente in faccia alla legge e pronunciare giudizi nei tribunali.

CAPITOLO SECONDO.

DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE IN AFFARI PENALI E DELLA PROCURA DI STATO.

§ IX.

Il medico è chiamato a prestare l' opera sua come perito tanto dai singoli Giudici, quanto dalle Autorità giudiziarie che procedono collegialmente. Occorre il suo intervento ora nell' inquisizione preliminare o nella speciale, ora al finale dibattimento, ed ora in seguito allo stesso sia poi durante il passaggio in giudicato della presa decisione, sia durante l' espiazione della pena. È quindi necessario, che conosca almeno in generale le attribuzioni e la posizione delle Autorità, che abbisognano della sua opera.

Osservazione. — Sotto la generica denominazione di *medico* intendiamo ogni esperto o perito sanitario legalmente abilitato all'esercizio di qualche ramo della medicina e chirurgia, sia desso dottore in medicina e chirurgia, o soltanto nell' uno o nell' altro ramo, od anche semplicemente maestro o patrono in chirurgia. I maestri e sopratutto i patroni in chirurgia sono in queste provincie pochissimi in confronto dei dottori in medicina e chirurgia, e quando non sia ripristinato il corso di chirurgia maggiore e minore presso le nostre università, dovrà necessariamente sempre più assottigliarsi la loro cifra. I nostri periti giudiziarj sono perciò ordinariamente rivestiti del duplice grado di dottori in medicina e chirurgia, il che non si verifica in altre provincie dell'Impero, dove il numero dei patroni in chirurgia supera di gran lunga quello dei medici. — Nel regno delle due Sicilie, ma precipuamente in Napoli, non sono riconosciuti come periti che i dottori laureati tanto in medicina quanto in chirurgia.

Avvertiamo, che nel contesto di questo lavoro chiameremo *medico giudiziario*, o *forense*, quel medico qualunque, che secondo la sfera delle proprie attribuzioni si presta in servizio delle Autorità giudiziarie, anche senza avere per ciò una apposita qualifica, avvegnacchè presso i nostri Giudizj penali non esistano medici e chirurghi giudiziarj espressamente stipendiati in questa qualità, non potendosi come tali considerare, come vedremo più avanti, i medici e chirurghi carcerarj, che sono unicamente incaricati del servizio sanitario delle carceri, e che in altri dominj dell'Impero si chiamano pure medici e chirurghi criminali.

Per l' amministrazione della giustizia esistono le seguenti Autorità:

1.° Le Preture (Giudizi distrettuali), e le Autorità di Polizia.
2.° I Tribunali provinciali (di Circolo o di Comitato).
3.° I Tribunali d' Appello.
4.° La Suprema Corte di Giustizia.

Le Preture eserciteranno le funzioni d'ufficio loro incombenti in affari penali col mezzo di Giudici singoli; i Tribunali come Giudizj collegiali in quanto che la legge non vi faccia eccezioni, *Proc. p.*, § 8. — Presso tutti i Tribunali si delibera previa discussione a maggioranza assoluta di voti. *Proc. p.*, § 21.

§ X.

Eserciteranno le funzioni di Autorità inquirenti nel Regno Lombardo-Veneto:

a) Per tutte le contravvenzioni che nel Codice penale generale sono indicate come tali, o rispetto a quelle di cui il processo e la punizione sono demandate ai Giudizj in forza di prescrizioni speciali, le Preture; ed entro il raggio di polizia delle città capitali e di altri luoghi le Autorità di sicurezza o di polizia, rispetto però solamente alle contravvenzioni ad esse demandate (1). *Proc. p.*, § 9.

b) Pei crimini e delitti, ad eccezione di quelli sotto *c*), ogni Tribunale provinciale, che devesi considerare « quale unico Giudizio inquirente su crimini e delitti per tutta l'estensione del suo circondario giurisdizionale », non avendosi trovato necessario pel Regno Lombardo-Veneto « di delegare le Preture a speciali Giudizj inquirenti ». *Proc. p.*, § 10; e *Ord. Min.* 16 *novembre* 1854, § 1 (2).

Osservazione. « Ogni Pretura forese assumerà nel suo distretto giudiziale, quale Magistratura legalmente delegata in nome del Giudizio inquirente, riguardo a tutti i crimini e delitti, il riconoscimento del fatto e tutte

---

(1) Ordinanza Ministeriale 11 maggio 1854 — Boll. Prov. 1854, Part. I, pag. 197.

(2) Ordinanza Ministeriale 16 novembre 1854 — Bollettino Prov. 1854, pag. 714.

le altre operazioni d'uffizio urgenti dell'inquisizione preliminare, al che in particolar modo appartengono anche i provvedimenti indicati nei §§ 151 e 152 del Regolamento di procedura penale, escluso il conchiuso di aprimento dell'inquisizione speciale (§ 145, *Proc. p.*), e trasmetterà il risultamento di essi per la continuazione della procedura al Tribunale provinciale quale Giudizio inquirente. A quella Corte di Giustizia le Preture foresi invieranno anche le denuncie od i rapporti periodici prescritti nel § 62 del Regolamento di procedura penale, ed ai Tribunali provinciali spettano anche riguardo a queste Preture foresi le facoltà indicate nel § 14 del Regolamento di procedura penale » (*Ord. succit.*, § 2).

« I Tribunali provinciali sono però abilitati per importanti motivi, in caso di crimini, minacciati nella legge colla pena del carcere per cinque anni al più, e in caso di delitto, dopo sentito il Procuratore di Stato e secondo le circostanze in occasione della prima denuncia già pervenuta al Tribunale provinciale, a termini del § 62 del Regolamento di procedura penale, a delegare a quella Pretura forese, che deve assumere l'inquisizione preliminare, o ad altra Pretura forese opportuna del loro circondario, tanto l'aprimento dell'inquisizione speciale da avviarsi di conformità al § 145 del Regolamento di procedura penale, quanto anche il compimento dell'inquisizione speciale, oppure singole operazioni d'ufficio di essa. »

« Tanto all'imputato quanto alla Procura di Stato è aperto il ricorso al Tribunale superiore entro tre giorni (§ 49, *Proc. p.*) contro i conchiusi delle Corti di Giustizia, con cui delegano una Pretura forese a condurre un'inquisizione speciale » (*Ord. succit.*, § 3).

« Nella città stessa, ove risiede il Tribunale provinciale, ed in tutto il circondario della Pretura Urbana ivi simultaneamente sussistente, tutte le operazioni d'ufficio della procedura d'inquisizione su crimini e delitti saranno intraprese dallo stesso Tribunale provinciale con esclusione della Pretura Urbana, secondo le disposizioni dei § 11 e 12 del Regolamento di procedura penale » (*Ord. succit.*, § 4).

c) Riguardo ai crimini

aa) di offesa alla Maestà Sovrana ed ai Membri della Casa Imperiale, e di perturbazione della pubblica tranquillità (§§ 58-66 del Codice penale), il Tribunale provinciale del Dominio, ove ha sede la Luogotenenza, *Proc. p.*, § 10, *lett. a*).

bb) di alto tradimento, sollevazione e ribellione, la Corte speciale di Giustizia in Mantova, istituita coll'Ordin. Ministeriale 22 maggio 1854 (1).

---

(1) Bollettino delle leggi dell'Impero, N. 126; — Bollettino provinciale 1854, parte I, pag 205.

§ XI.

Decidono e *pronunciano sentenze:*

a) per le contravvenzioni, le Preture e le Autorità di Polizia. Queste ultime *come sostituite ai Giudizj penali* devono *attenersi* per le contravvenzioni loro demandate, *alle norme del Regolamento di procedura penale. Proc. p.*, § 9;

b) pei crimini e delitti in generale, previo il dibattimento finale a voce, i Tribunali provinciali; e

c) pei crimini indicati nel precedente §, lett. *c)*, i Tribunali provinciali ivi accennati, *Proc. p.*, § 16, e la Corte speciale di Giustizia in Mantova (*Ord. minister.* 28 *maggio* 1854), secondo le categorie dei crimini rispettivamente assegnati agli uni ed all'altra.

§ XII.

Decidono in prima Istanza negli affari penali gli Uffícj indicati nel § IX sotto 1.°, e le Corti di Giustizia dette di prima Istanza (Tribunali provinciali, di Circolo, di Comitato) *Proc. p.* § 7; in seconda Istanza i Tribunali d'Appello, *Proc. p.*, § 18; e in terza Istanza la Suprema Corte di Giustizia.

Osservazione. Per gli affari competenti alla Corte speciale di Giustizia in Mantova, che estende la sua giurisdizione a tutto il Regno Lombardo-Veneto, la seconda Istanza è delegata al Tribunale d' Appello in Venezia. = La decisione in seconda Istanza per le contravvenzioni demandate alle Autorità di Polizia (§ X), spetta al rispettivo Tribunale d'Appello e quella in terza Istanza alla Suprema Corte di Giustizia. *Proc. p.*, § 9.

§ XIII.

Ad ogni Tribunale Provinciale e di Circolo sarà addetto un Procuratore di Stato, e ad ogni Tribunale d'Appello un Procuratore Superiore coll' occorrente personale sussidiario. *Proc. p.*, § 29. I Giudizj e le Procure di Stato sono fra loro indipendenti. *Proc. p.*, § 34.

La Procura di Stato è chiamata a procacciare in generale, che in tutto il corso della procedura penale si osservi la legge e si eviti ogni ritardo. *Proc. p.*, § 30. Ed appunto con questa mira esercitano i Procuratori di Stato la propria influenza in tutti gli stadj della procedura penale dalla prima

notizia di un' azione punibile sino all' inflizione della pena ed all'eventuale ricorso contro la stessa, e così anche nei casi di desistenza o cessazione dall' ulteriore procedimento.

§ XIV.

I tre capi del Regolamento di procedura penale, risguardanti « il querelante privato, la competenza dei Giudizj penali e la esclusione e ricusa d' Impiegati giudiziarj e Procuratori di Stato » nulla presentano che abbia relazione ai periti sanitarj. Di tanto maggiore interesse è invece pel medico il capo seguente, che tratta della inquisizione per crimini o delitti, essendo riservato un altro apposito capo alla procedura per le contravvenzioni.

CAPITOLO TERZO.

DELLA INQUISIZIONE PER CRIMINI O DELITTI.

§ XV.

La inquisizione ha per iscopo di rilevare il fatto; di scoprirne l'autore, i correi e partecipi o complici, di raccogliere da un lato gl' indizj e le prove della reità, e dall' altro i mezzi per la giustificazione dell' imputato; ed in genere di porre in chiaro tutto ciò che si richiede a che possa prendersi un conchiuso di desistenza, di cessazione o di accusa. *Proc. p.*, § 60.

L'inquisizione devesi incamminare dal competente Giudizio inquirente, tosto che esso è venuto in cognizione di un crimine, o di un delitto, pel quale dee procedersi d'ufficio, *Proc. p.*, § 61, e comincia col riconoscimento del fatto.

A. Riconoscimento del fatto.

§ XVI.

Fatto di un crimine, ecc., chiamasi quel complesso di segni *interni*, non riconoscibili coi sensi, ed *esterni*, cadenti sotto i sensi

che costituiscono il concetto legalmente determinato di un'azione punibile (1).

Il riconoscimento del fatto ha per iscopo di verificare, se un'azione punibile, giunta a cognizione del Giudizio, sia realmente avvenuta, e d'indagarne l'indole secondo tutte le circostanze e conseguenze. In particolare dovrà altresì rilevarsi se ed in quanto il fatto sia stato commesso con prava intenzione, ovvero per colpa; da quali circostanze aggravanti o mitiganti sia stato accompagnato; quali persone possano averne contezza, e di quale entità sia il danno da esso cagionato. *Proc. p.*, § 66.

Avendo già detto nel § III quanto occorreva in punto alla *prava intenzione* ed alla *colpa*, si farà qui un breve cenno del *danno* e delle circostanze *aggravanti e mitiganti.*

§ XVII.

Non potendo dalle deposizioni del danneggiato rilevarsi con sicurezza il danno arrecato da un crimine o delitto, od il lucro per esso cessante, ovvero essendovi fondato motivo di supporre che egli esageri il suo danno, ne sarà verificata la entità, in quanto possa influire sulla imputazione del fatto come azione punibile, sulla commisurazione della pena, o sull'aggiudicazione dell'indennizzo mediante l'esame di persone che abbiano cognizione della cosa sulla quale cade il danno, o per quanto lo permettano le circostanze, col mezzo de' periti. *Proc. p.* § 76.

Il medico, come perito, deve in questo caso occuparsi di due indagini, rilevare cioè il danno derivato direttamente dall'azione punibile alla vita od alla salute del danneggiato, e verificare altresì i danni consecutivi dipendentemente da incapacità al lavoro, deformità, ecc.

§ XVIII.

Circostanze aggravanti sono quelle che fanno comparire maggiormente punibile un'azione, senza perciò commutarla in una specie più grave di reato. In una grave lesione, per esempio, è

---

(1) *Frühwald.* Handbuch der allg. Strafprozess-Ordnung., 1854

circostanza aggravante l' attacco proditorio; verificandosi però la morte del ferito, non si ha già nel senso della legge una circostanza aggravante, ma un fatto di maggiore penale responsabilità, e che cangiando all' azione il genere, la qualifica per crimine di uccisione.

In generale il crimine è tanto più grave, quanto più matura è stata la deliberazione e più studiata la preparazione dei mezzi ad intraprenderlo; quanto maggiore è il danno indi derivato, o il pericolo che vi era congiunto; quanto più erano difficili le precauzioni contro il medesimo, o quanti più doveri si sono con esso violati. *Cod. p.*, § 43.

§ XIX.

Rispetto alle speciali circostanze aggravanti dei crimini (*Cod. p.*, § 44), non che dei delitti e delle contravvenzioni (*Cod. p.*, § 263), può al medico interessare ne' rapporti psicologici di conoscere, se il colpevole ha *ripetuto il medesimo crimine, e fu già altre volte punito per un egual crimine* (*Cod. p.*, § 44, *lett. b)* e *c)*), perchè la circostanza della frequente ripetizione dell' istesso reato può facilmente indurre a sospettare, che la causa di queste ripetizioni dipenda da un *impulso morboso.* Il confronto però e il ponderato esame di tutte le circostanze condurrà alla giusta valutazione delle azioni punibili, e farà distinguere, per esempio, il furto per abitudine dalla così detta kleptomania.

§ XX.

Fra le *circostanze mitiganti* dei crimini ve ne sono alcune che interessano il medico sia pel significato psicologico, sia perchè possono formare oggetto di medico parere, e cioè:

a) se il reo non ha ancora l'età di venti anni; se è debole di mente, o se la sua educazione fu molto trascurata;

b) se la sua condotta prima del crimine è stata incensurabile;

c) se ha commesso il crimine ad istigazione d'un altro o per timore od obbedienza;

d) se si è lasciato trasportare al crimine in istato di una violenta commozione d'animo, proceduta da un sentimento connaturale all'uomo;

e-k : *Cod. p.*, § 46.

Le medesime circostanze mitiganti valgono, in parte con altri termini, anche pei delitti e per le contravvenzioni. *Cod. p.*, § 264.

§ XXI.

a) Si contemplano in questo allinea tre punti diversi, l'età del reo, il suo stato mentale, e il grado di educazione.

L'età dai 14 ai 20 anni costituisce una circostanza mitigante, mentre l'azione non può essere imputata come crimine, quando *l'autore non ha ancora compiuto i 14 anni, Cod. p.*, § 2, sul quale argomento ritorneremo più tardi. È ovvio per sè, che il motivo della mitigazione sarà tanto più forte, quanto più l'età dell'imputato sarà vicina all'impubertà. Può a questo riguardo occorrere il parere del medico, allorchè non si possa con attendibili documenti (la fede di nascita), o con prove testimoniali cerziorare l'età dell' imputato; trattasi in tal caso di determinare, se questi abbia o no raggiunta l'età di 20 anni, o quanto ne sia ancora discosto. Se importante è lo scopo di tale indagine, non meno difficile è però il conseguirlo, avvegnacchè moltissimo diversifichi lo sviluppo ne' diversi individui; eppereiò il quesito non si può sciogliere che in via approssimativa.

Rispetto allo stato mentale, od alla debolezza di mente del reo cadrà in acconcio di parlarne trattando dell'imputabilità.

Il medico ben di rado è interpellato sulla negletta educazione dell' imputato; e d'altra parte sarebbe superfluo l' intrattenere i medici e i giudici sull' influenza esercitata dall' educazione sul tenore di vita. Non devesi però accordare *troppo valore* a questo elemento, come si fa da' suoi propugnatori; chè anzi la legge penale, nutrendo un concetto più elevato del libero sviluppo intellettuale e morale dell' uomo, non ammette questa circostanza mitigante, se non nel caso, in cui l' educazione sia stata *molto* trascurata.

§ XXII.

b) Che la precedente condotta incensurabile del reo debba costituire una circostanza mitigante, è massima sanzionata da tutte le legislazioni, e conforme ai corollarj d'una sana psicologia. Quale peso meriterà l'osservazione fatta da *Böcker* ove dice: « Si considera come circostanza aggravante il sapere, che il reo era cattivo sin da fanciullo e commetteva brutti fatti, mentre questa circostanza lo parificherebbe quasi ad un alienato. Si riguarda invece come circostanza mitigante, se il reo ha sempre tenuto una condotta irreprensibile, nè mostrò mai alcuna predominante passione, mentre si potrebbe trovarlo tanto *più colpevole*, in quanto che

non ebbe verosimilmente a lottare contro vizj organici (1) ». Se questa osservazione dovesse aver valore in faccia alla legge, allora si dovrebbe ad ogni tratto richiamare il parere medico, onde cerziorare, se la perfidia che data sino dall'infanzia debbasi riguardare come circostanza aggravante, o come affezione morale; e se per un solo reato commesso da una persona altronde intemerata sia applicabile una maggior pena, in quanto non sussista nel colpevole un vizio organico che lo abbia irresistibilmente trascinato alla colpa. Le conseguenze legali di tale argomentazione sono per sè tanto evidenti, che qui non occorre aggiungere parola.

§ XXIII.

c) Nel giudicare dell'influenza del timore e dell'altrui autorità sul compimento di un reato, dovrà il medico aver presente, che il *timore* dev' essere stato suscitato da altri, ma non portato al grado di *forza irresistibile*, perchè in questo caso cessa ogni imputabilità, come vedremo al § LXXXV; e che in punto all' influenza dell' altrui autorità od alla cieca obbedienza al volere altrui, vuolsi porre mente al grado di sviluppo psichico-somatico dell' imputato in confronto specialmente di chi lo ha spinto all' azione punibile.

§ XXIV.

d) Sotto questo punto si considerano come circostanze mitiganti *gli affetti* (vedi § LXXXII), in quanto l'azione punibile siasi commessa durante la commozione d'animo e per la violenza di questa. Mentre nei casi di *incolpata tutela* (vedi § LXXXVI) non si parlerà che di affetti deprimenti, qui invece si comprendono anche gli eccitanti, come la collera, il giusto sdegno per un grave torto od affronto, e simili. Il Codice penale prussiano nei §§ 177 e 196 dichiara sussistere una circostanza mitigante quando l'attore è eccitato alla collera, e da questa è trascinato istantaneamente al fatto; anche il Codice austriaco, sebbene non letteralmente, richiede, che questa circostanza mitigante presenti i medesimi caratteri, e cioè:

1.° Che la commozione d' animo sia *violenta*; o tale da sconcertare in grado rilevante le funzioni dell' intelletto o la libera volontà;

2.° Che questa commozione sia proceduta da un *sentimento connaturale all' uomo*, e non simulata, nel che il medico, quando sia chiesto del suo parere, dovrà bene considerare la costituzione individuale dell'attore, il temperamento, le forze fisiche e morali, la qualità del carattere e simili.

(1) *Böcker*. - Memoranda der ger. Medizin. Iserlohe 1854.

3.° Finalmente, che il fatto siasi commesso *sull'istante*, e l' attore siavi stato *trascinato*, onde così eliminare, se non del tutto, almeno in gran parte, l'influenza della *riflessione* e della valutazione delle conseguenze.

Le circostanze mitiganti, delle quali abbiamo tenuto parola, risguardano la *persona* dell' autore; il Codice penale al § 47 contempla pure quelle inerenti alla qualità del *fatto*, che siccome estranee alla sfera del medico giudiziario non possono formare oggetto del nostro esame.

§ XXV.

Riprendendo ora l'argomento relativo alla verificazione del *fatto*, troviamo che il Giudice inquirente, quando occorre un' ispezione per crimine o delitto, deve a tal uopo erigere alla presenza di due testimonj giudiziali un protocollo circostanziato, che sarà firmato da tutte le persone intervenute. *Proc. p.*, § 67.

È un dovere generale di cittadino quello di prestarsi come testimonio giudiziale agli atti d'inquisizione, *Proc. p.*, § 69, ed ognuno è obbligato a comparire dietro fattagli citazione avanti al Giudizio penale, di rispondere alle fattegli domande e di ubbidire a' suoi ordini, *Proc. p.*, § 25.

Sono però esenti dall'obbligo di prestarsi nella qualità di testimonj giudiziali alcune classi di persone, fra le quali trovasi anche il personale sanitario, *che esercita effettivamente la sua professione*, in quanto che le importanti e bene spesso urgenti sue occupazioni non si potrebbero facilmente interrompere, *senza grave pregiudizio dell' interesse pubblico*. *Proc. p.*, § 69.

Rispetto alle contravvenzioni giova osservare che i testimonj giudiziali non sono richiesti nell'assunzione di un'ispezione, com'è previsto dal § 147 del Regolamento di procedura penale e dall'Ord. Minist. 6 maggio 1855, N. 8676.

§ XXVI.

Tutte le Autorità e tutti gli Uffici pubblici sono in dovere di denunciare senza ritardo al Giudizio inquirente nel cui circondario si trovano, qualunque reato da loro scoperto od in altro modo pervenuto a loro notizia, e che non ap-

partenga a quelli, rispetto ai quali si può procedere soltanto sopra querela della parte interessata.

In quanto altre persone sieno obbligate alla denuncia di azioni punibili è determinato dal Codice penale. *Proc. p.*, § 71.

A tenore del § 359 del Codice penale — i medici, i chirurghi, gli speziali, le levatrici ed i visitatori dei morti, sono obbligati di denunciare indilatamente all'Autorità ogni caso di malattia, di ferimenti, di parto o di morte, in cui sorga il sospetto di un crimine, di un delitto od in genere di una violenta lesione recata da altri. *Cod. p.*, § 359.

Il Codice penale del 1803 non contemplava l' obbligo di tali denuncie. Nel caso però, che alle ferite ed altre lesioni di qualche entità fosse succeduta la morte, come pure nei casi di avvelenamento, di morte violenta ed in qualsiasi altro caso di ferita o lesione, che i medici e chirurghi fossero chiamati a curare, dovevano essi, in forza di speciali disposizioni (1), denunciare il fatto all'Autorità competente. Il precitato paragrafo del vigente Codice penale estende saggiamente l' obbligo della denuncia ad ogni caso, in cui sorga il sospetto di crimine, di delitto o di violenta lesione recata da altri. La denuncia devesi fare indilatamente da ogni medico, sia desso curante o no (2). Il Codice di processura criminale sardo, art. 91, prescrive, che « qualora più medici o chirurghi abbiano avuta la cura di una stessa persona, l'obbligo di fare la relativa dichiarazione sarà del primo che l'avrà curata, ed ove abbiano ciò fatto simultaneamente, vi saranno tutti egualmente tenuti. Se però uno di essi avrà adempiuto un tale obbligo, gli altri ne saranno dispensati ».

Il medico denunciante nell' adempiere a questo dovere, incontra dispiaceri e collisioni coll' offeso, che è affidato alla sua cura, e che forse è anche offensore, dissapori e collisioni che ponno danneggiarlo nel pratico suo esercizio. Più grave è il danno derivabile al denunciante nel caso che si trovi al servizio de' comuni nella qualità di medico chirurgo condotto, amovibile in forza dei capitoli vigenti di triennio in triennio. La denuncia porta con sè come naturale conseguenza l' investigazione del ~~fatto, la~~ punizione dell' offensore. La gente del contado, nella grossolana sua

---

(1) Istruzioni per la visita giudiziale dei cadaveri, 1818. — Sovrana Risoluzione, 5 agosto 1835. — Governativa Notificazione, 20 ottobre 1838.

(2) Decisione della Suprema Corte di Giustizia e Cassazione, 26 agosto 1855.

maniera di argomentare, ripete non già dall'azione punibile, ma dalla virtualità della denuncia, l'applicazione dei rigori della legge ond'è colpito chi vi ha trasgredito; essa ne attribuisce quindi tutte le conseguenze al medico chirurgo denunciatore, e tenendo nelle proprie mani la sorte di costui, se ne vendica col dimetterlo dal servizio alla scadenza del triennio, ciò che riesce facilissimo, quando il feritore e i suoi attinenti trovinsi nella posizione di poter influire anche sui voti degli altri comunisti. È questo uno dei molti inconvenienti che presenta il sistema delle condotte triennali in vigore nel Regno Lombardo-Veneto, sistema che dovrebbe essere riformato anche nell'interesse della giustizia punitiva.

L'omissione delle denuncie, che devonsi fare a termini del § 359 del Codice penale, *è punita come contravvenzione con multa da dieci a venti fiorini, Cod. p.,* § 359. Che se la denuncia viene omessa coll'intenzione di sviare l'Autorità inquirente dallo scoprimento del fatto o dell'autore, la punibilità del medico diventa maggiore, quando pure non si possa ammettere, che a norma delle circostanze siasi reso con ciò colpevole di crimine, ovvero della contravvenzione di *prestato ajuto* coll'occultamento, *Cod. p.,* §§ 214 e 317. Il Codice penale sardo all' art. 236, prescrive a questo riguardo quanto segue: « I medici, chirurghi ed ogni altro ufficiale di sanità, che non notificheranno al giudice, ed in difetto al sindaco del luogo, entro le 24 ore, il venefizio, i ferimenti od altra corporale offesa qualunque per cui abbiano prestato i soccorsi dell'arte saranno puniti con multa estensibile a lire cento; e nei casi gravi potrà essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione, ed anche la pena del carcere ».

---

§ XXVII.

Il medico ha pure l'obbligo di denunciare i casi di cattiva preparazione dei medicinali, e ciò a motivo del danno immediato che può derivarne all' ammalato.

Qualora un medicinale venga falsificato o preparato con sostanze che hanno già perduto la loro virtù medica, oppure venga lavorato o conservato in un recipiente sporco, nocivo alla salute per la materia di cui è formato, o per altri miscugli a cui abbia prima servito, l'assistente di farmacia commette una contravvenzione, e la commette altresì il proprietario od il provveditore, in quanto l'uno o l'altro di questi ultimi sia imputabile di aver mancato alla dovuta vigilanza. Ogni medico, a cui nella cura di un ammalato occorre un simile caso, è sotto sua responsabilità in dovere di farne denuncia all'Autorità. *Cod. p.* § 349.

In questo § del Codice penale non è dichiarata la pena pel medico che non adempia all' obbligo impostogli. La determinazione della stessa è demandata all'Autorità politica, quando dall'omissione della denuncia non sia derivata alcuna conseguenza; ma se ne conseguitò una lesione grave o la morte, allora troverebbe applicazione il § 335 del Codice penale, e se una lieve lesione il § 431 del Codice medesimo. Tali denuncie però sono rare, e avvengono soltanto nel caso, in cui è derivato all'infermo un effettivo danno materiale, o quando simili negligenze si ripetano più volte nella stessa spezieria; ordinariamente si limita il medico a far conoscere al farmacista le conseguenze del suo operato, ed a minacciarlo della denuncia preveduta dalla legge.

Ogni medico pertanto, niuno eccettuato, dovrà all'evenienza dei casi produrre le accennate denuncie, non avendo a ciò relazione alcuna le corrispondenti disposizioni *politiche* da osservarsi dai medici stabilmente *impiegati*.

§ XXVIII.

Se il reato lasciò tracce in un luogo o sopra una persona, queste si rileveranno mediante giudiziale ispezione coll' intervento di due testimoni giudiziali (§ 67), e si avrà cura che tali tracce si conservino inalterate fino al loro riconoscimento, per quanto sia fattibile senza danno maggiore. All' ispezione può farsi intervenire anche l' imputato, quando possa da ciò ripromettersi un vantaggio al processo per la ricognizione degli oggetti da ispezionarsi, o per altri schiarimenti che egli potesse dare. *Proc. p.*, § 77.

Per ispezione oculare *(Augenschein)* s'intende quell' operazione d' ufficio, colla quale il giudice cerca di convincersi coi proprj sensi, con o senza il concorso dei periti, della presenza e della natura di alcuni fatti ed indizj influenti a giudicare della *cosa*, e fa registrare officialmente le risultanze delle praticate verificazioni (1).

Quando l'ispezione viene praticata coll'intervento di periti medici, suole dessa chiamarsi *ispezione medico-legale*; e questa ha luogo, allorchè i fatti da osservarsi ed indagarsi non si possono rilevare che dietro positive cognizioni medico-legali.

---

(1) *D. Würth*, Die österr. Strafprozess-Ordnung, etc., Wien 1851.

§ XXIX.

Qualora per la disamina di un oggetto da ispezionarsi si richiedono speciali cognizioni od abilità, si procederà al riconoscimento del fatto coll'intervento di periti, di regola nel numero di due.

Essendovi pericolo nel ritardo, o trattandosi di un caso di poca importanza, basta l'intervento anche di un perito solo. *Proc. p.*, §. 78.

Dal primo allinea di questo § si rileva chiaramente, quale sia la vera missione del perito medico.

Egli è chiamato innanzi tutto a fornire e completare le *cognizioni scientifiche* che mancano al giudice inquirente, e che pure gli abbisognano onde compiere la sua missione. Col dare il parere medico-legale il perito completa l'attitudine legale del Giudizio inquirente a dedurre e rilevare tutto quanto nell'ispezione giudiziale può tornare scientificamente necessario.

Osservazione. Ancorchè il giudice possegga accidentalmente in un dato caso le necessarie cognizioni tecniche, non può tuttavia farle valere come decisive, non avendo conseguito a ciò alcuna regolare abilitazione, ed anche perchè concentrando in una sola persona l'officio del Giudice e del Perito si toglierebbe la possibilità di controllare l'ispezione giudiziale (1), mentre appunto, come lo dimostra *Ney* (2) con lunghi e sottili ragionamenti, i giudici ed i periti sono chiamati dalla reciproca loro posizione a controllarsi a vicenda, onde così statuire una base possibilmente più perfetta alle deliberazioni penali.

Oltre le *cognizioni scientifiche* si richiede talvolta, per istituire le ispezioni giudiziarie, una particolare *abilità* che manca ai profani, ed anche in ciò il perito supplisce al giudice; ispezioni di questo genere, devolute ai periti sanitarj, sono le visite medico-chirurgiche che si praticano sul vivo, le esplorazioni ostetriche, le sezioni cadaveriche, la docimasia biomantica, le svariatissime analisi chimiche e va discorrendo.

Tali *ispezioni*, istituite dal corrispondente personale sanitario dietro inchiesta dell'Autorità giudiziaria, debbonsi considerare *come parte integrante dell'ispezione giudiziale.* Lo stesso *Ney* che energicamente rifiuta ogni dipendenza dal medico, riscontra, sotto questo punto di vista, nella scienza medica e nel medico giudiziario illuminato un appoggio indispensabile all'amministrazione della giustizia. *Gianelli* ha dimostrato con meridiana

---

(1) *Frühwald.* Oper. cit.

(2) *Ney.* Die gerichtl. Erhebungen von Verletzungen etc. Linz. 1852.

evidenza (1) la necessità e l'importanza della cooperazione de' medici nei casi, ove occorrono i loro giudizj, ed osserva poi essere consentaneo all'esperienza il principio, che quelle legislazioni siano le migliori, le quali meglio stabiliscono ed assicurano il grado d' influenza, che può e deve avere il giudizio medico specialmente nei casi criminali e nella ricognizione del fatto (2).

§ XXX.

Il precitato § della procedura penale prescrive, che *il riconoscimento del fatto* sia istituito in concorso de' periti. Avviene da ciò, che i periti medici devonsi adoperare non solo nell' ispezione giudiziale, ma anche in altre operazioni del processo d' inquisizione. Ed infatti occorre il loro intervento, ogni qualvolta l'imputato, l' offeso o i testimonj introducano circostanze, rispetto alle quali il giudice ignora, se dietro i principj di una data scienza od arte a lui sconosciuta possano venire accolte come reali, ovvero allorquando necessita un giudizio basato su cognizioni scientifiche o tecniche in punto alla connessione di fatti o circostanze verificatesi in un determinato caso, od alle conseguenze che se ne possono dedurre (3). Da ciò si rileva facilmente, quali e quanti sieno i casi, in cui il giudice inquirente è costretto a giovarsi dell'opera del medico. Una semplice occhiata ai §§ del Codice penale, risguardanti i crimini, i delitti e le contravvenzioni, basterà a convincere della frequenza di questi casi. Le Gazzette dei Tribunali lo dimostrano a sufficienza coi dati che porgono ogni anno sugli svariatissimi processi penali che si fanno nei diversi dominj dell' Impero.

§ XXXI.

Dalle cose esposte nei precedenti §§ si desume pure, quale debba essere la risposta alla domanda: se i periti siano a considerarsi come *testimonj?* Noi riteniamo che no, sebbene anche oggidì diversi autori sostengano l'opposto.

Se un collaboratore della Gazzetta de' Tribunali di Vienna (4), poco propenso ai medici, vuole che il giudizio tecnico si ponga

---

(1) *Gianelli.* Trattato di medicina pubblica. Padova 1836.
(2) *Idem.* Commenti ai principj medico legali, ecc. Gazzetta Medica di Milano 1852, N. 10.
(3) *Würth.* Oper. citat.
(4) Allg. österr. Gerichts — Zeitung. Wien 1852, N. 27.

nella categoria delle deposizioni testimoniali, se *Bernt* (1) chiama a dirittura testimonio il medico giudiziario, e *Mittermaier* (2) pareggia almeno una parte delle deposizioni medico-legali alle testimoniali, *Ney* (3) invece spiega chiaramente l'officio del testimonio in confronto di quello del perito, ove dice: «Il testimonio non ha che ad esporre, sopra un avvenimento *passato*, *l'accidentale* verificazione da lui fatta. Molto più difficile è la missione dei periti, e sopratutto dei medici ». Per questa ragione non si può al testimone accidentale *sostituirne* un altro, mentre il perito si sceglie. Vi sono, è vero, anche testimonj, che assistono espressamente ad un'azione, onde poterne testificare *l'andamento*, quali sono i *testimonj giudiziali*; i testimonj però non devono mai dare un giudizio, fuorchè nel caso, che si tratti di giudicare di una cosa della vita comune che cada sotto i sensi. Il perito al contrario deve *ogni volta* emettere un giudizio basato sulle premesse raccolte per mezzo dell' ispezione giudiziale e delle proprie indagini, o dategli dal giudice, un giudizio motivato secondo le regole scientifiche e tecniche, — il *parere*. Anche quando il perito medico è chiamato ad *osservare* cose di fatto, ne'costituti, per esempio, nei quali occorre di osservare il contegno degl'imputati, egli interviene sempre allo scopo di fondare su di ciò un *giudizio*, e in tale caso, onde porgere schiarimenti sull'imputabilità dell'individuo osservato. Persino nei rilievi di fatto il medico non fa da testimonio, avvegnacchè quasi ogni linea da lui dettata contiene espressioni che non sono mere osservazioni, ma giudizj. Se a cagione d'esempio il dissettore in un' autossia cadaverica parla di cuore ipertrofico, di polmone epatizzato, questi concetti includono in sè parecchi caratteri, che cumulativamente autorizzano il perito a dedurre la conclusione, che si tratti di *tal* cuore o di *tal* polmone.

Se il perito *in generale* non rappresenta presso un Giudizio la parte di *testimonio*, non si può nemmeno considerarlo come testimonio *tecnico*, quale il vorrebbero, fra gli altri, *Güntner* (4) ed *Hohnbaum* (5), e lo riguarda il codice penale bavarese.

La Gazzetta dei Tribunali di Milano (6) dichiara a questo riguardo, che « il perito medico funge la qualità di un testimonio, colla differenza, che questo attesta un fatto caduto sotto i suoi sensi, e che quello attesta parimenti un fatto che cade sotto i suoi sensi, ma coadjuvato ed istrutto da nozioni scientifiche, cioè da altri fatti di

(1) System. Handbuch der ger. Arzneikunde. Wien 1828

(2) Lehre vom Beweise im deutschen Strafprozesse, 1834.

(3) Die ger. Leichenbeschau, etc. Salzburg. 1850.

(4) Handbuch der ger. Medizin. Regensburg, 1851.

(5) Gerichts-Saal. 1853, fasc° di maggio.

(6) Gazzetta dei Tribunali. Milano 1851, N. 11.

sua anteriore cognizione, quali sono appunto gli studj teorici e pratici della medicina e chirurgia. » Osserva quindi, che se sarebbe un' irregolarità richiedere un testimonio della qualifica del fatto dal medesimo deposto, è pure irregolare l' esigere dal perito medico il giudizio sulla gravità di una ferita; giudizio che in essenza corrisponde alla qualificazione del reato; giudizio che è devoluto esclusivamente al giudice, e che debb' essere l' emanazione fedele del libro del processo. « Se la sentenza del magistrato criminale, continua quella Gazzetta, è l' applicazione della legge al fatto, alle persone ed alle prove, quale ingerenza dovrà mai avere il perito nel giudicare della gravità della ferita? » E dà poi l'ultimo tracollo all' influenza del medico forense, ove, in risposta all'asserzione di chi opina essere il giudizio del medico sulla gravità di una ferita consultivo e non decisivo e restare sempre in facoltà del giudice l'attenervisi o il respingerlo, impugna e nega al medico giudiziario anche questa subordinata attribuzione, facendo osservare, « che la legge non conferisce al medico tale mandato consultivo ».

Tutte queste dichiarazioni, comunque così esplicite, furono discusse e vittoriosamente confutate dal *Gianelli* (1), e noi ci limiteremo a far qui osservare, che bastano di già le ragioni più sopra addotte a convincere, che il perito medico ha una missione ben diversa da quella di un testimonio, riservandoci poi di dimostrare anche più avanti, quali siano le sue attribuzioni nell' esercizio della medicina forense, e come la legge, checchè ne dicano le Gazzette dei Tribunali di Vienna e di Milano, e il loro confratello l' Eco dei Tribunali di Venezia, valuti essenzialmente il *voto* e le *decisioni* del medico in punto alle diverse questioni, sulle quali è chiamato a dare il proprio *parere*, o *giudizio*. (Veggansi i §§ L, LI, LII, LIII, LIV, LV).

§ XXXII.

Le veglianti disposizioni di Procedura penale guarentiscono nel miglior modo il decoro dei periti rispetto alla loro missione, ed impediscono con chiare disposizioni, che si confondano coi testimonj, come si rileva da quanto segue:

1.° È prescritto, che all' ispezione giudiziale, che si fa in concorso dei periti, debbano pure assistere due *testimonj giudiziali*. *Proc. p.*, § 67.

2.° Evvi notabile differenza tra la citazione di un testimonio e quella di un perito. Il § 8 della Norma 28 gennajo 1855 sulla

(1) *Gianelli.* Comménto ai principj medico-legali, ecc. Gazz. Med. di Mil ano 1852, N. 10 e 11.

visita giudiziale dei cadaveri (1) prescrive, che i medici destinati per la visita debbono essere *invitati* per iscritto, e che nelle relative *Note* si indichi *l'oggetto da visitarsi, il luogo ed il tempo della visita, il nome delle persone giudiziarie che vi assisteranno e quello dei periti che avranno ad intraprenderla.* I testimonj *non* s' invitano con *Note*, e le rispettive citazioni sono diversamente formulate.

3.° Si fa pure differenza nella maniera di giuramento, dacchè i periti che non si trovano in impiego stabile, o non hanno già prestato un giuramento generale, devono giurare *prima* d' intraprendere l' ispezione, *Proc. p.*, § 81, e § 6 della Norma summentovata, mentre i testimonj giudiziali vengono ammoniti di dire la verità soltanto col tocco della mano, *Proc. p.* § 68, e § 10 dell' ora citata Norma, e i testimonj del fatto vengono egualmente ammoniti *prima* di essere interrogati, *Proc. p.*, § 122, e, secondo le circostanze, si fanno anche giurare *dopo* l'esame, *Proc. p.*, § 131.

3.° Al perito è permesso di chiedere, che siangli comunicati gli atti, e persino che *vengano sentiti testimonj. Proc. p.*, § 83, e § 12 della ridetta Norma, oggetto sul quale ritorneremo più tardi.

4.° Il Regolamento di procedura penale fa distinzione tra la prova legale fornita dai periti e quella esibita dai testimonj, *Proc. p.*, § 261.

5.° Finalmente le *competenze* accordate ai periti sono *più laute* di quelle pei testimoni. *Proc. p.*, §§ 334, 335 e 337.

Con ciò non vuolsi dire, che anche i medici non possano venire adoperati come testimonj tecnici, il che verificasi, per esempio, quando ad un medico, che abbia in cura un ferito si domandano schiarimenti, senza che per tale interpellanza gli derivi nel caso concreto la qualifica di *perito*, nello stretto senso della parola.

L' essere alcune disposizioni uguali così pei periti come pei testimonj non vale ad infirmare il fin qui detto, avendo gli uni e gli altri in faccia al Giudizio molta somiglianza nei rapporti *formali.*

Bischoff (2) attribuisce al medico giudiziario la triplice funzione, di inquirente perito, di testimonio perito e di giudice perito. *Gianelli* (3), dopo avere indicata la sfera d'azione degli esercenti l'arte

(1) Bollettino dell' Impero, 1855, puntata N. VIII, e Bollettino per la Lombardia, Parte I[a], punt. III.

(2) *Bischoff.* Ueber den wahren Beruf und die Stellung des Gerichtsarztes Deutsche Zeicitschrift, etc. 1853.

(3) *Gianelli.* Trattato di medicina pubblica, già citato, e Commenti ai Principj, ecc,, pure citati.

salutare al cospetto del foro giudiziario, soggiunge che — qualunque tentativo di convertire il medico chiamato a disamine medico-legali da *perito* in *testimonio* è lesivo della dignità dell' arte salutare, e di chi la esercita non solo, ma eziandio dei principj fondamentali proclamati in proposito dalla Legge Carolina e dai Codici sopra essa modellati, qual è, fra gli altri, il Codice penale austriaco. *Werner* nel prezioso suo Commentario del diritto penale (1) dice, che il medico indaga e in modo avente piena forza legale giudica e decide sulla cosa trovata; che i visi reperti e i pareri dei medici assunti a periti non sono semplici *testimonianze*, ma veri atti legali e *decisioni*.

§ XXXIII.

Ritornando al § 78 della Procedura penale, vi troviamo, che *di regola* i periti devono essere nel numero di *due*, e solo quando vi sia pericolo nel *ritardo*, o si tratti di un caso di *poca importanza*, basta anche l'intervento di *un solo* perito. Il vegliante Regolamento di Procedura penale insiste per l'intervento di due periti soprattutto nelle inquisizioni per uccisione, ferimento ed imputabilità. *Proc. p.*, § 88, 92 e 95. Le visite giudiziali dei cadaveri devesi, a termini del § 5 della Norma 18 gennajo 1855, eseguire, da due membri del personale sanitario. Facendosi eccezione a questa norma, per esempio nel caso che per essere molto innoltrata la putrefazione del cadavere, non si potesse far venire un medico con bastante celerità, per la troppa distanza, oppure uno dei medici o chirurghi non comparisse all' ora prefissa, o l' ispezione s' intraprendesse soltanto a motivo di una contravvenzione, e simili, come pure omettendosi di far intervenire un secondo medico o chirurgo, se ne dovrà fare ogni volta particolare motivata annotazione nel protocollo. *Norma* 28 *gennajo* 1855, § 5.

L' assunzione di due periti nell' esame del medesimo oggetto è bene accetta al perito che così divide la responsabilità, al giudice pel più sicuro proprio convincimento, all' imputato per la maggiore sua tranquillità, in quanto che i due periti si coadjuvano a vicenda nell' istituire le indagini e nell' estendere il giudizio, ben inteso allorquando si accordino nelle loro vedute. Non essendovi che *un solo* perito, può avvenire, che giudici meticolosi, di fen-

(1) *Werner*. Handbuch oder Commentäre des prinlichen Rechtes, ecc.

sori diffidenti, imputati che si credono colpiti da soverchio rigore, danneggiati che temono disconosciuta l' importanza del proprio danno, chiedano la revisione della perizia medica ed un *nuovo giudizio*, il quale veramente non è prescritto che nei casi, in cui il parere dei periti contiene vedute *discrepanti*.

Pericolo nel ritardo può verificarsi in quanto all'atto dell'*ispezione*, ma difficilmente in quanto all'emissione del giudizio. Sotto il primo aspetto sarà ovvio un tale imbarazzo nei paesi montuosi, poco popolati, e presso quelle preture foresi, che risiedono in comuni o piccoli borghi, ove non si trovi che un solo medico, o che contano nell'intiera giurisdizione pretoriale due, tre od al più quattro medici condotti o comunali, dispersi sopra una estesa superficie e già sopracaricati di lavoro pel disimpegno delle ordinarie loro incombenze in servizio dei comuni.

Che il caso sia di *molta* o *poca importanza*, spesso non si può giudicarlo che consecutivamente; il caso apparentemente più lieve può diventare talvolta della massima importanza. L' esame della ferita di un dito rivela, per esempio, una lesione insignificante; più tardi succede il tetano ed anche la morte! — La ferita apparentemente *lieve* è divenuta *letale*. L'intervento di uno o due periti dipende dal *preventivo* concetto, che il giudice inquirente si formò intorno al fatto, in base all'avuta denuncia; tale concetto può e deve cangiarsi bene spesso dietro l' ispezione giudiziale, o dietro l'opposto avviso del perito.

Il Regolamento organico di procedura criminale vigente negli Stati Pontificj prescrive nel Lib. III, Tit. I, all'art. 175, che trattandosi di un omicidio o di una morte di cui sia ignota o sospetta la causa, debba il giudice od il cancelliere farsi assistere da due medici o chirurghi, oppure da uno, se sia difficile averne due; negli altri casi basterebbe, a termini dell'art. 171, un solo perito, dato anche qui, che non riesca difficile averne due. Il Codice di processura criminale sardo accenna, nell' Art. 114, che ove si tratti di omicidio o di altro caso di morte, di cui sia ignota o sospetta la causa, il giudice procederà all'esatta descrizione dello stato della persona estinta coll' assistenza di uno o due medici o chirurghi. Il Codice di processura criminale di Parma dichiara genericamente all'Art. 62, che il procuratore ducale, ove occorra, si fa accompagnare nella visita giudiziale da una o due persone, che per arte o professione sono credute capaci di riconoscere la natura e la circostanza del crimine o delitto. Il Codice criminale estense, nel Lib. IV.°, Tit. V.°, prescrive all' Art. V, che venendo a succedere la morte di un ferito, si dovrà avere l' accesso per la visita del cadavere, e per rilevare col sentimento di medici o chirurghi, se la morte sia accaduta o no, a causa della ferita o percossa. Nel Granducato di Baden il giudicare della maggiore o minore importanza dei casi, in cui occorre l'intervento di medici giudiziarj, spetta unicamente agli stessi medici giudiziarj, e devesi, secondo

l'organica istituzione dei fisicati, sentire nei casi dubbj, il medico d' ufficio. Tocca allora al fisicato il determinare, se l'ispezione sia da praticarsi da due periti giudiziarj, ovvero da un solo; da quale, se cioè dal medico o dal chirurgo giudiziario (Ord.[a] del Ministero di Giustizia del Granducato di Baden, 17 luglio 1852).

§ XXXIV.

La scelta dei periti spetta al Giudice inquirente. Se ve ne sono di addetti stabilmente al Giudizio, non ne assumerà altri fuori del caso che siavi pericolo nel ritardo, o che quelli trovinsi impediti per circostanze particolari, o nel caso speciale appajano soggetti ad eccezione. *Proc. p.*, § 79, 1 *allinea.*

I *membri del personale sanitario* da chiamarsi nelle visite giudiziali dei cadaveri *sono di regola:*

a) Il medico giudiziale appositamente destinato dall'Autorità giudiziaria, oppure il medico d'ufficio addetto all'Autorità politica;

b) Il visitatore giurato dei morti del comune, di cui dee farsi luogo alla visita, quando egli sia in pari tempo medico o chirurgo, ed in caso diverso altro medico o chirurgo.

Periti medici diversi dai sovraccennati saranno incaricati della visita soltanto nel caso che vi fosse pericolo nel ritardo, od uno dei sovrindicati fosse per circostanze particolari impedito dal comparire, ovvero in quel caso speciale apparisse sospetto. *Norma* 28 *gennajo* 1855, § 6.

Il diritto della scelta dei periti è vincolato alla posizione del giudice; ei deve dall'un canto aver riguardo al requisito delle necessarie cognizioni ed abilità, e dall' altro all'imparzialità dei periti. Questa scelta però è molto circoscritta in forza dei §§ 80, 112 e 132 del Regolamento di procedura penale, de' quali si tratterà più tardi, ed ancor più pel § 6 della Norma per la visita giudiziale dei cadaveri (1), e pel tenore del secondo periodo dello stesso paragrafo 79 del Regolamento di procedura penale, ove allude ai periti stabilmente addetti al Giudizio:

---

(1) Ord. Minist. 28 gennajo 1855. — Bollett. dell' Impero 1855, Punt. VIII. — Bollett. per gli Atti di Governo per la Lombardia 1855, Parte I, Punt. 3.

Rispetto al personale sanitario si vorrebbero considerare come periti *stabilmente addetti* al Giudizio:

a) I medici distrettuali, che secondo il piano generale di organizzazione provvisoria del servizio sanitario, approvato colla Sovrana Risoluzione 7 settembre 1850, si doveano attivare in ogni distretto, e che a termini del § 69 dell'Ord. Min. 1 ottobre 1850 hanno l'espresso obbligo d'intervenire a tutte le inquisizioni di polizia medica e medico-legali, tanto in oggetti civili che penali, e di concretare il proprio parere (1). In alcuni dominj dell'Impero entrarono questi pubblici funzionarj in attività, in forza del piano di organizzazione politico-amministrativa ivi poco prima introdottosi; ma essendosi da ultimo ripristinato anche in quei dominj, con sole poche modificazioni, il piano già in vigore prima del 1850, si riattivarono pure i posti di medici circolari, e si dovranno per conseguenza modificare anche le rispettive istruzioni dei medici circolari e distrettuali. Nel Regno Lombardo-Veneto le attribuzioni dei medici distrettuali sono limitate alla gratuita sorveglianza della vaccinazione in tutto il distretto; come tali non assumono alcun obbligo in faccia all'Autorità giudiziale. Le Istruzioni del 1818 sulle visite giudiziali dei cadaveri prescrivevano al § 2, che tali visite si dovessero eseguire nella campagna dai medici e chirurghi provinciali e distrettuali, e nella città dai medici e chirurghi municipali. La Norma 28 gennajo 1855 prescrive, al § 6, che le relative ispezioni debbansi fare dal medico giudiziale appositamente destinato dall'Autorità giudiziaria, o dal medico d'ufficio addetto all'Autorità politica; ma in queste provincie le Autorità giudiziarie non hanno finora alcun medico appositamente incaricato di tale servizio; e in quanto poi al medico d'ufficio addetto all'Autorità politica, sia provinciale, sia municipale, devesi osservare, che non sussiste nelle vigenti istruzioni (2) alcun paragrafo, che obblighi esplicitamente il medico provinciale a queste prestazioni, e così pure rispetto al medico municipale, il quale però in forza del § 12 delle proprie istruzioni (3) non potrebbe rifiutarsi a prestare l'opera sua, comunque a dir vero in quel § si alluda ad oggetti sanitarj in genere, senza alcuna speciale indicazione d'incombenti giudiziarj.

b) I medici e chirurghi carcerarj assegnati nel Regno Lombardo-Veneto ai Tribunali provinciali, e altrove denominati medici e chirurghi criminali. Veramente essi non sono che obbligati di aver cura dello stato di salute dei detenuti che trovansi nelle

---

(1) Ord. del Min. dell' Int. 18 dic. 1850. — Bollettino dell' Impero, 1850, N. 132.

(2) Regolamento pei fisici provinciali, 31 ottobre, 1818.

(3) Istruzioni 8 marzo 1845, Gov. Disp. al N. 44694-3472 del 1844.

carceri criminali, e dipendenti dalla Pretura Urbana e dalla Polizia, esistenti nel capoluogo della provincia; le relative loro istruzioni (1) non si aggirano infatti che su tale obbligo. Siccome però nel § 1 di queste istruzioni è dichiarato, che debbano prestare illimitata obbedienza anche agli ordini delle Autorità giudiziarie da cui dipendono, Tribunali cioè e Preture Urbane, si vorrebbe perciò considerarli quali medici e periti giudiziarj, naturalmente addetti al Giudizio. Che la denominazione di medico carcerario corrisponda essenzialmente a quella di medico giudiziario risulta dal § 55 dell'Ord.^a del Ministero della Giustizia, 6 giugno 1854 (2), ove è detto, che il medico del Giudizio (*Gerichtsarzt*) deve visitare ogni imputato preso in arresto inquisizionale, officio che incontrastabilmente è devoluto al medico carcerario. Un obbligo per altro così oneroso, come quello dell' importante servizio medico-legale negli affari giudiziarj, non può ritenersi imposto ai medici chirurghi carcerarj per la sola generica dichiarazione contenuta nel § 1 delle dette istruzioni, e senza una corrispondente equa retribuzione, tale non essendo il limitato annuo assegno che vien loro corrisposto pel servizio carcerario.

Osservazione. Anche in avvenire non si assumeranno veri medici giudiziarj quali *Impiegati dello Stato*, per quanto pure lo si desideri nell'interesse della giustizia punitiva e dei medici. Il Decreto Minist. 11 ottobre 1852 (3) al § 12 dichiara esplicitamente, che « non si fa luogo ad impiego con soldo fisso di un personale sanitario . . . . ma lo si assume a contratto ».

c) I medici e chirurghi assegnati alle Direzioni di Polizia.

d) I medici e chirurghi addetti con istipendio, o per contratto d'appalto, alle Case di pena di maggiore entità.

e) I medici chirurghi ai quali presso le Preture foresi del Regno Lombardo-Veneto è affidato il servizio sanitario delle carceri pretoriali, ma che in realtà non hanno alcun obbligo *speciale* di prestazioni in oggetti medico-legali, nè percepiscono per questo titolo alcun assegno fisso.

f) In Gallizia i chirurghi camerali.

g) Le levatrici, che in alcuni luoghi sono addette ai Giudizj.

h) I chimici particolarmente addetti ad alcuni Tribunali.

Confrontando il piccolo numero di questi esercenti sanitarj col

---

(1) Regolamento pei medici e chirurghi carcerarj in Lombardia, Milano, 26 agosto 1839.

(2) Bollettino provinciale degli Atti di Governo 1854, Parte I, Punt. 13 ^a

(3) Bollettino provinciale, 1852. Decreto del Ministero della Giustizia, 11 ottobre 1852, col quale si pubblica la sistemazione giudiziaria del Regno Lombardo-Veneto.

numero delle Preture e dei casi che ivi si presentano, si scorge tosto l' insufficienza dei periti medici stabilmente impiegati; e i casi, ne' quali il giudice dee far uso del diritto di scegliere i periti, sono poi tanto più frequenti, in quanto che quelli in impiego possono trovarsi impediti sia pe' loro servigi politici, sia per essere adoperati da altri Giudizj.

Che il giudice inquirente non si valga del medico giudiziario stipendiato, quando questi sia soggetto ad eccezione, è pienamente conforme ai sani principj dell' amministrazione della giustizia.

§ XXXV.

Onde il giudice nei preaccennati casi potesse fare buon uso del diritto di scegliere i periti medici sarebbe d' uopo avanti tutto, che fosse in grado di conoscere preventivamente la capacità di un medico nella partita della medicina legale, il che non è sì facile come a prima giunta parrebbe. È agevole cosa il conoscere, chi sia il migliore oriuolajo dei dintorni, ed anche quale sia il medico pratico, che come tale goda e meriti la maggiore fiducia. Ma nello stesso modo, che un esimio zoologo e fisiologo non deve perciò essere in pari tempo reputato chimico, così è pure, che un medico pratico distinto non è tenuto per questa ragione ad essere insiememente buon medico-legale. Scopo del medico pratico è guarire od alleviare le malattie, ed ove sia possibile, anche prevenirle. Nulla gli cale della medicina forense, non avendo alcun obbligo di occuparsi di essa. Questo ramo dell'arte salutare è basato bensì sul complesso delle scienze mediche principali ed ausiliarie, ma è indipendente ed esige uno studio speciale, continuo, che segue i rapidi progressi della scienza, con particolare riguardo alle leggi positive del paese, e richiede esperienza ed esercitazione, le quali possono totalmente mancare al medico pratico. Credesi forse, che si possano formare idonei medici giudiziarj nel semestre, che lo studente nel corso universitario dedica, od anche non dedica, alla medicina legale? Noi domandiamo inoltre, quale medico puramente pratico, quale chirurgo si occuperà di questo faticoso studio, per essere chiamato, forse una sola volta in un anno, ad un' ispezione giudiziaria verso l' ordinario compenso? Fatta astrazione dalle speciali *cognizioni*, dall' *esperienza* ed *esercitazione*, si richieggono nel medico giudiziario tali doti, che sarebbero desiderabili in ogni medico, ma che in lui sono veramente indispensabili. La Norma sulla visita giudiziale dei cadaveri esige, che il medico sia esatto, avveduto e diligente nelle relative sue ispezioni, proceda con ordine e colla più severa coscienziosità, e secondo i dettami e le regole della scienza, e si faccia carico d' ogni circostanza, che valga in qualsivoglia modo a chiarire la specie del fatto, § 12. Chi avrà tanto buon senno, dice il

Freschi (1), da scegliere esperti di questa fatta nel grande novero dei medici, da conoscere e distinguere sempre que' pochi, nei quali primeggiano realmente le doti indispensabili al perito medico? Conveniamo nella sentenza del *Freschi* e del *Barzellotti* (2), che la guida più sicura pel giudice, nella scelta del perito, sarebbe, « oltre la pubblica opinione, la cognizione sufficiente della scienza medico-legale, e dei casi tutti che dessa contempla. E non voleva ed inculcava caldamente il dottissimo *Tiraquello*, che il giudice, onde pronunziare rettamente sui casi medico-legali, fosse nella medicina legale sufficientemente versato? . . . Le cognizioni proprie del giudice potranno divenire la pietra del paragone di quelle del perito. La discordanza fra le une e le altre sarà un titolo pel giudice onde eleggere altri periti; uno sprone per consultare i sapienti dell' arte, i collegi, i magistrati di sanità, onde non resti lesa la giustizia a favore dei rei, o a danno degli innocenti e della società. Se infine il giudice sarà esperto nella medicina legale, il perito sarà più esatto e circospetto nell' esercizio del suo ministero; e se entrambi saranno dotti di questa scienza ed onesti, sarà remotissimo e quasi impossibile il caso, che l' ingiustizia od altre più basse passioni penetrino nel Foro »,

§ XXXVI.

È necessario che il medico forense conosca francamente il tenore e lo spirito delle leggi, avvegnacchè soltanto per tal guisa si arriva ad acquistare una chiara idea dello scopo delle disamine giudiziali, e d'altra parte, senza conoscere lo scopo di un quesito, è impossibile darne la giusta soluzione (3).

Il nuovo Regolamento di procedura penale prescrive inoltre, che il perito medico sappia anche prodursi a discutere pubblicamente. Comunque nei dibattimenti orali non abbia a fare con giurati, ai quali debba esporre le proprie vedute e convinzioni, devesi però trovare al cospetto di un' adunanza, formata di giudici colti, che sanno cos' è la medicina legale, di avvocati perspicaci ed istrutti, ed in generale della parte più colta della società; trovasi esposto, come vedremo più tardi, alle molteplici domande del presidente del dibattimento, de' consiglieri, del procuratore di Stato e dei difensori, e perfino de' propri colleghi, come se dovesse sostenere un altro esame rigoroso di medicina legale. Nes-

---

(1) *Freschi.* Opera citata.

(2) *Barzellotti.* Prolusione alle Lezioni di medicina legale, ecc. Siena 1817. — Questioni di medicina legale, ecc. Milano 1838.

(3) *Ney.* Die gericht. Erheb. von Verletzungen, etc.

suno ha meglio di *Schürmayer* (1) e di *Hohnbaum* (2) descritta la corrispondente posizione del perito medico-legale.

Osservazione. L'istituzione di appositi seminarj ed istituti pei fisici e l'introduzione delle disputazioni medico-legali proposta per le università, gioverebbero assai alla formazione di esperti medici giudiziarj. Nella clinica di Monaco fu già introdotto un corso pratico di medicina legale, ed è desiderabile, che un' eguale istituzione sorga pure nelle nostre università.

Il diritto della scelta dei periti medici dovrebbe talvolta sotto tali circostanze mettere il giudice in imbarazzo; altre volte cessa da sè il diritto, quando il giudice nell'esteso suo circondario non può disporre che di un medico graduato, o d'un semplice chirurgo minore, come avviene di frequente nelle provincie tedesche dell'Impero, ovvero di due esercenti sanitarj, che insieme ne formano uno solo, vogliamo dire di quei casi non rari, in cui rango, posizione, riguardi personali, e la preponderanza scientifica, reale od apparente del primo perito impediscono al secondo di esporre il proprio parere, e lo rendono devoto e ligio al giudizio emesso dal primo. In tali casi il tutto procede a meraviglia tanto nell'inquisizione preliminare, quanto nel dibattimento finale, insino a che debbasi rispondere a quesiti già *aspettati*. Deviando da quest i, sorgono facilmente opinioni discrepanti, in conseguenza delle quali viene modificata la perizia originaria, e rendesi necessario l'intervento di un terzo medico!

Può anche verificarsi l'opposto di quanto si è detto più sopra, e che il medico segua il parere del chirurgo, quando si tratti di specialità, come a dire di giudizj sopra argomenti e casi di chirurgia, dentistica, oculistica ed ostetrica, ed il medico non siasi occupato di questi rami. Innanzi alla legge il giudizio di amendue i periti ha *uguale* valore.

§ XXXVII.

Domandiamo ora ai fatti, quale sia in questa penuria di medici stabilmente impiegati, e frammezzo alle indicate difficoltà, l' esito della scelta dei periti? Nella Gazzetta dei Tribunali di Vienna (3) troviamo una voce, che alza un triste lagno contro la scelta dei periti e contro i loro giudizj. « Chi ebbe occasione, si legge ivi,

(1) *Schürmayer.* Lahrbuch der gericht. Medizin. Erlangen 1850.
(2) *Hohnbaum.* Gerichtssaal. 1855, fasc. di Marzo.
(3) *Gerichts-Zeitung.* Wien 1852, N. 27.

di vedere un buon numero di perizie, avrà potuto convincersi, che moltissime di esse, e specialmente i referti di analisi chimiche, sono così al dissotto della scienza, che a loro insufficienza non può sfuggire nemmeno al profano. Il trattare una perizia come semplice deposizione testimoniale (!) trova in ciò una giustificazione, anche fatta astrazione da ogni altro motivo, ed offre l'unica guarentigia (?) contro le grossolane lesioni di diritto, che vengono occasionate dall'intervento di periti male istrutti, e che non sono in tutti i casi così manifeste da potersi riconoscere dal giudice ». Nessuno ha contraddetto questo passo; in quella gazzetta si pubblicano ogni anno importanti fatti che provano il detto assunto. La Gazzetta medica di Vienna (1) sostiene inoltre, che « non sono rari i giudizj medici, ne' quali non siasi fatto carico del punto principale, e ciò persino in Vienna, che secondo quel periodico sarebbe il centro della dottrina, dell' esperienza e dell' intelligenza. » Uguali lagnanze troviamo pur troppo anche nei nostri giornali ed autori. L' esperienza, scrive il *Freschi* (2), dimostra giornalmente, che nel pratico esercizio della medicina forense ben pochi sono provveduti delle necessarie cognizioni indispensabili a ciò. Molti avvisano essere un affare da nulla, per cui pronunciano giudizj, sputano sentenze per dritto e per traverso intorno a fatti, dei quali non misurarono nè la portata, nè il valore. I lamenti e la censura che facea sessant' anni sono Tortosa intorno all'imperizia dei medici e dei chirurghi chiamati come periti ne' tribunali, potrebbero ripetersi in molta parte pur oggi. Noi non ne indagheremo le cause, ma non possiamo a meno di confessare questa verità, senza che perciò si voglia offendere alcuno. Nè il male è solo da noi; chè anche in Francia *Royer-Collard* e *Martigny* mostrarono recentemente quale e quanto sia pur ivi il bisogno di avere medici e chirurghi veramente istrutti nella medicina forense ».

Queste lagnanze formulate e rappresentate in Austria, in Italia, in Francia da persone autorevoli e perfino nella sede dei nostri superiori dicasteri, dovrebbero persuadere i governi della necessità d' istruire, impiegare e stipendiare *convenientemente* idonei medici giudiziarj, che formino dello studio e dell'esercizio della medicina legale la speciale loro occupazione.

§ XXXVIII.

Prima di abbandonare l' argomento della scelta dei periti, diremo del caso, in cui pel pericolo del ritardo, in paesi posti sulla linea di confine, sia d'uopo valersi di medico estero. Il di lui in-

(1) Wiener. med. Wochenschrift, 1853, N. 45

(2) *Freschi.* Opera cit.

tervento all' ispezione giudiziale ed ai rilievi di fatto non può incontrare alcuna difficoltà, in quanto che ai medici esteri nei luoghi di confine è libero il pratico esercizio della medicina verso reciprocità (1). Rispetto invece all' emissione del giudizio, che in molti casi richiede la piena conoscenza delle leggi del paese, sarebbe almeno opportuno associare al medico estero come secondo perito un medico nazionale.

§ XXXIX.

Il § 79 del Regolamento di procedura penale dice nel secondo allinea:

Non prestandosi un perito alla fattagli citazione, o ricusando di dare il suo parere, egli soggiace alla multa stabilita nei §§ 118 e 230. *Proc. p.*, § 79, *fine.*

Il citato § 118 è del seguente tenore:

Qualora un testimone (perito) non si presti alla fattagli citazione, lo si citerà di nuovo colla comminatoria di una congrua multa nel caso che non compaja, e con quella altresì che sarà emesso contro di lui un ordine di accompagnamento. Se ciò non ostante il testimone (perito) non compare senza addurre validi motivi di scusa, il Giudice inquirente gli infliggerà la multa ed emetterà l' ordine di accompagnamento. In casi urgenti il Giudice potrà staccare quest' ordine contro il testimone (perito) contumace tosto che mancò alla prima chiamata senza giustificarsi.

Le spese di tale accompagnamento in Giudizio debbono rifondersi dal testimone (perito). *Proc. p.*, § 118.

Rifiutandosi un testimone (perito) di fare la deposizione cui è obbligato, il Giudice inquirente ve lo può compulsare con una congrua multa od arresto. *Proc. p.*, § 119.

Del § 230 del Regolamento di procedura penale diremo, ove si tratterà del dibattimento finale a voce.

Il perito può adunque meritare punizione quando non si presti all' avuta citazione, e quando rifiutisi di dare il parere. Sappiamo che ognuno è obbligato a comparire, dietro fattagli cita-

---

(1) Risoluzione Sovrana, 27 settembre 1837.

zione avanti al Giudizio penale, di rispondere alle fattegli domande, e di obbedire a' suoi ordini. . .; *Proc. p.*, § 25; ma dubitiamo che questo principio sia in *tutti i casi* applicabile ai *medici* meramente *pratici* chiesti di una *perizia*. Imperocchè: 1.° Come essi sono esonerati dall' obbligo di prestarsi quali *testimonj giudiziali* (vedi § XXV), in pari modo possono trovarsi impediti per urgenti indilazionabili doveri della loro professione dal prestarsi alla fatta citazione; il medico pratico assume *determinati* obblighi verso i proprj ammalati, ciò che non è verso lo stato, nell'esercizio della medicina legale. Se fu ordinato il massimo rigore per quei medici pratici (1), che rifiutano di prestarsi in generale, quando il bisogno dei malati lo richiede, come ad esempio nel cholera, questa è ben altra cosa, avvegnacchè il medico vi è obbligato in forza del giuramento che prestò in occasione della laurea (2). Che se poi si sostiene, che il medico deve essere trattato come il *testimone*, noi ripetiamo, che un testimonio, il quale accidentalmente ha assistito ad un fatto, non può venire sostituito da un altro, il che non vale rispetto ai periti.

2.° Il rifiuto di dare il parere può per parte del medico essere in alcuni casi giustificato. Come si può esigere che il medico pratico si presti in una sfera che gli è estranea, ed eseguisca lavori tecnici, pei quali gli mancano le speciali cognizioni o l'attitudine? Come mai, per esempio, potrà il medico pratico eseguire, nell'atto della sezione d' un feto, le diverse prove docimastiche, alle quali da anni non ha più pensato, che mai non vide praticamente applicate e per le quali in questi ultimi tempi furono trovati nuovi metodi, che all'epoca de' suoi studj erano affatto sconosciuti? Come potrà decidere, se un individuo sia morto nell'acqua « per annegamento », se non conosce punto le discussioni fatte su quest'argomento e le relative risultanze? Non è tale inchiesta pel medico pratico una tortura morale? Il medico, che non ha fatto uno speciale studio della medicina legale, può in coscienza assumere l'incarico di perito, e la conseguente grave responsabilità, di condurre in inganno i giudici per mancanza di cognizioni e di abilità, e di deludere la giustizia punitiva?

3.° Poichè di regola il medico chiamato alla prima ispezione deve prestarsi anche nel dibattimento finale (veggasi il § 108), come mai vorrà il medico pratico esporsi a compromettere, nel torrente delle domande indirizzategli dai giudici, onore e riputa-

(1) Sovrana Risoluz. 25 agosto 1831 e 18 gennajo 1832.

(2) Tale giuramento è come segue:... *Spondeo et juro Deo, - artem salutarem, quam adeptus sum, in aegrorum solamen, honeste, solerter exerciturum; eadem sollicitudine ac animi aequitate pauperi atque diviti operam medicam laturum...*

tazione per un giudizio mal fondato che venga sottoposto alla critica di esperti medici giudiziarj? Basterà forse in un dato caso leggere un autore di medicina legale per farla poi da medico giudiziario? Noi crediamo, che se il medico o chirurgo pratico è così onorato da mettere in campo tali giustificazioni pel rifiuto a dare il suo parere, il giudice a termini del § 118 del Regolamento di procedura penale, le riconoscerà valide, e non vi troverà titolo di punizione.

4.° Che il medico giudiziario *stabilmente impiegato* sia tenuto ad obbedire ad ogni chiamata del Giudizio penale, non può mettersi in dubbio; noi compiangiamo quello che, servendo solamente per contratto d'appalto, deve nell'esercizio delle proprie funzioni cimentare la vita o la salute. Se anche si accordasse eccezionalmente ai medici giudiziarj, assunti per appalto, il trattamento normale che si concedeva in simili casi ai medici distrettuali secondo il § 10 della normale sulle pensioni (1), non sarebbe ancora, per la tenuità degli assegni accordati ai medici giudiziarj, in ragione dei pericoli e delle perdite.

Osservazione. Si conceda venia allo sviluppo un poco esteso dato a questo argomento; vorrebbesi con ciò mettere un freno alle pretese talvolta soverchie dei giudici verso i medici, pretese che trovano un certo appoggio tanto nelle nostre leggi penali, quanto nelle legislazioni di altri paesi.

5.° I professori universitarj hanno saputo preservarsi dall'essere adoperati come periti, avendo ottenuto il seguente decreto ministeriale (2): « Verificandosi ben di sovente il caso che i Giudizj invitino i professori della facoltà medica a dire il loro parere come periti in processi giudiziarj penali, mentre che nell'interesse della coltura della scienza si deve desiderare, che l'attività dei professori venga rivolta il meno che sia possibile ad altri oggetti, il Ministero della Giustizia, d'intelligenza col Ministero del Culto e dell'Istruzione, trova d'ordinare, che quindi innanzi si eviti di far intervenire i professori della facoltà medica (medico-chirurgica) come periti nei processi giudiziarj penali, in quanto tale intervento non si renda necessario per l'importanza del caso o per altre speciali circostanze, e qualora se ne riconosca la necessità, l'intervento non abbia a durare più di quanto occorre indispensabilmente ».

---

(1) Minist. della Giustizia, 21 ottobre 1855. Bollettino dell'Impero, Punt.ª LXXII.

(2) Bollettino dell'Impero, Punt.ª LXXII dispensata e spedita il 28 ottobre 1855. — Bollettino provinc. 1855, N. 219, pag. 662.

§ XL.

Coloro che in un processo penale non possono sentirsi o farsi giurare come testimoni, non possono assumersi in esso nemmeno come periti, sotto pena, in caso diverso, di legale invalidità del loro operato. *Proc. p.*, § 80.

Non possono quindi *assumersi come periti* quei medici che sono *impiegati dello Stato*, quando debbono rompere il segreto d'ufficio, a meno che non siano stati sciolti da quest' obbligo dalla rispettiva loro superiorità, e quelli che al tempo, in cui devono pronunciare il giudizio, non siano in grado di esporre la verità per condizione fisica o morale, *Proc. p.*, § 112. Si potrà inoltre applicare ai periti anche il seguente § del Regolamento di procedura penale, che dispensa dall' obbligo di fare testimonianze in un processo penale i consanguinei ed affini dell' imputato in linea ascendente e discendente, il suo conjuge, i suoi fratelli, le sue sorelle coi loro conjugi, gli zii e le zie, i nipoti, i primi cugini, i genitori e figli adottivi dell'imputato, chi lo assunse o fu da lui assunto in allievo, il suo tutore od il suo pupillo.

Allorchè queste persone compajono come testimoni (periti), il Giudice inquirente dovrà avvertirle del diritto che hanno di esimersi dal far testimonianza, e la dichiarazione da essi data in proposito sarà assunta nel protocollo. Nel calcolo della prova legale non si potrà aver riguardo ad una deposizione da loro fatta senza rinuncia al diritto che hanno di ricusarla, qualora esse non rinuncino posteriormente a questo beneficio di legge. *Proc. p.*, § 113.

Non possono farsi giurare le persone seguenti:

a) quelle che sono sospette di aver commesso elleno stesse il reato pel quale vengono esaminate, o di avervi preso parte;

b) quelle che si trovano sotto processo od in istato di pena per un crimine qualunque o per un delitto commesso per avidità di lucro, o per una simile contravvenzione;

c) quelle che sono già state punite una volta per falsa testimonianza o falso giuramento;

d) quelle che al tempo del loro esame non hanno per anco compiuto il decimoquarto anno di loro età (1);

e) quelle, dal cui esame viene a risultare (§ 112), che siano affette da notevole debolezza della facoltà percettiva o della memoria, o che al tempo in cui dovrebbero giurare si trovano in tale stato fisico e morale, per cui non si possa attendere che abbiano una chiara conoscenza delle deposizioni da confermarsi;

f) quelle che vivono in inimicizia coll'imputato, in quanto depongano contro di lui;

g) quelle che nel loro esame hanno deposto circostanze essenziali, la cui falsità è constatata, e non possono dimostrare di aver ciò fatto per semplice errore.... *Proc. p.*, § 132.

Osservazione Il nuovo Regolamento di procedura penale non fa alcun cenno del diritto, che il § 120 della Procedura penale del 1850 accordava all'imputato trovantesi negli arresti all'epoca dell'ispezione giudiziale, di eccepire sulla scelta dei periti e di chiedere l'intervento di altri periti.

§ XLI.

E qui cade in acconcio di fare le seguenti domande:

1.° Se taluno con un'azione od omissione punibile ha recato danno al fisico ben essere di un altro, può il medico *curante* adoperarsi come perito? ben inteso che non debba istituire la sezione cadaverica, su di che si parlerà successivamente.

Non esiste in proposito nelle nostre leggi alcuna speciale positiva disposizione. Ammettendo anche, che il medico curante si trovi col suo paziente in maggiore confidenza, che coll'offensore di costui, non si può nullameno ritenerlo nella categoria delle persone indicate nella lettera *f)* e dichiararlo *nemico* dell'offensore. Che se però il medico curante si trovasse in altro dei casi previsti al § 80 del Regolamento di procedura penale, dovrà farne dichiarazione al Giudizio prima di prestarsi ad operazioni peritali, obbligo che d'altronde ha ogni medico il quale venga assunto come perito. Diverse legislazioni tedesche hanno all'uopo adottate particolari disposizioni, e la perizia delle lesioni non mortali si fa in Prussia dal medico circolare anche quando è curante del ferito,

(1) Si intende da sè, che ciò non può riguardare i periti.

ciò vale pure rispetto ai medici dello stato nel Badese; nella Baviera renana il medico curante si eccepisce. Presso di noi non si ha difficoltà ad adoperare come periti i medici *curanti*; non di rado vengono anzi preferiti ad altri medici; e nei casi gravi si invitano almeno come testimonj, onde avere maggiori schiarimenti su la malattia, la cura, ecc. Negli Stati Sardi il giudice procede ordinariamente alle visite giudiziali dei cadaveri coll'assistenza dei medici e chirurghi curanti; l'intervento di questi è sempre prescritto dalla legislazione vigente in Toscana, in occasione delle autossie che si praticano negli ospedali nell'interesse del fisco; negli Stati Pontificj il giudizio sulla qualità delle ferite, quando l'offeso trovasi nello spedale, « deve rendersi dal chirurgo primario, ed in di lui difetto dal chirurgo curante, salve sempre al governo le ulteriori sue particolari osservazioni per mezzo del chirurgo fiscale, quando lo creda espediente »; negli Stati Estensi spetta ai medici e chirurghi curanti il dare il giudizio sui casi di ferimento. Onde possibilmente evitare ogni apparenza di parzialità, sarà tuttavia più conveniente invitare, per l'emissione del giudizio, oltre il medico curante, un altro perito totalmente inecccepibile. Il § 7 della Norma 28 gennajo 1855, trattando dell'intervento del curante, dichiara, che « anche il medico o chirurgo che avesse curato il defunto nella malattia che fosse preceduta alla sua morte, dovrà essere invitato ad assistere alla visita e sentito sulle precedenti circostanze, quando ciò non importi ritardo. Nei casi più importanti si chiederà da lui una storia della malattia. » Ed aggiunge poi: « Nondimeno, per l'imparzialità del giudizio, non si farà intraprendere la visita dal medico curante del defunto, ove ciò sia possibile. » In ogni caso il giudice inquirente, quando ritenga o sospetti, che il perito abbia un diretto e prossimo interesse nell'andamento del processo, riguarderà tale circostanza siccome una fondata eccezione, che si opponga al giuramento, ed eviterà quindi il giuramento a termini del § 131 del Regolamento di procedura penale. Spetta poi al giudice l'indagare, nel caso che per altro motivo non si potesse far senza di un tale perito, se per ragioni personali, *Proc. p.*, § 260, siavi da dubitare dell'imparzialità del giudizio, e di questi suoi dubbj dovrà lo stesso giudice farsi carico nel calcolare la prova per perizia.

2.° Quando il medico giudiziario ed il curante non sono un individuo solo, in quale rapporto stanno amendue fra di loro? Il nostro Regolamento di procedura penale non contiene anche su di ciò le norme recate da alcune altre legislazioni, ed ha su tale argomento dichiarato nulla. Il medico giudiziario è naturalmente chiamato a sorvegliare, o a controllare la cura medica dell' of-

feso. Essendovi divergenze di opinioni in punto alla diagnosi ed al trattamento, si dovrebbe procedere collegialmente come per ogni altro ammalato, avvegnachè in linea medico-pratica non può nè deve farsi alcuna differenza fra il medico giudiziario e il medico puramente pratico, eccetto che l'ultimo fosse soltanto chirurgo e si trattasse di un caso così detto *interno*. Quando siavi divergenza di opinione, e non riesca di toglierla da principio, si dovrà consecutivamente giustificarla in base alle giornaliere annotazioni da tenersi sull'andamento della malattia. In alcuni paesi si fa distinzione tra periti inferiori e superiori; ma *Rüttimann* (1) dice asseverantemente non potersi « parlare nè di periti inferiori nè di periti superiori. Se in un processo intervengono diversi periti, tutti sono uguali, nessuno è superiore; quegli che meglio comprende la quistione, che si esprime più chiaramente, che manifesta maggiore imparzialità e saviezza, sarà il perito superiore ». — Il concetto del signor *Rüttimann*, dice *Mittermayer*, riceve conferma dalla pratica del foro. » — Nessun medico legale, avverte Gandolfi (2), ha diritto di essere creduto a preferenza dell' altro, sia questi chiamato prima o dopo.

§ XLII.

Ai periti che per causa di un loro stabile impiego hanno di già prestato il giuramento in generale il Giudice inquirente rammenterà, prima di dar principio all'atto d'ufficio, la santità del giuramento da loro prestato.

Agli altri periti si farà giurare prima di cominciare l'ispezione che essi vorranno esaminare accuratamente l'oggetto, esporre fedelmente e compiutamente le fatte osservazioni e dare il loro parere secondo la propria migliore saputa e coscienza, e (3) secondo le regole della scienza od arte loro. *Proc. p.*, § 81.

Si presuppone con ciò, che il medico giudiziario, o perito sia al fatto dei progressi della scienza e dell' arte. Talvolta però si

(1) *Rüttimann.* Leggi del Cantone di Zurigo relative all'organizzazione giudiziaria, ecc.

(2) *Gandolfi.* Fondamento di Medicina forense analitica, ecc. Modena, 1854.

(3) Nell' edizione italiana del Regolamento di procedura penale leggesi *o*, ma è un errore di stampa, dovendosi sostituire *e* in corrispondenza al testo tedesco *und*.

fanno dai giudici domande generali che la nostra scienza non è in grado di esaurire; altre fiate il caso concreto è di tale natura, che non porge i dati essenziali per dare al giudice i chiesti schiarimenti. Dovendo in ogni disamina giudiziale lo scoprimento della verità essere lo scopo principale del perito medico, deve questi nel suo rapporto distinguere esattamente ciò che è in grado di decidere con certezza in base ai principj fisio-medici da esso lui addotti, da quello che non può asserire che in via di conghiettura (1). Egli è perciò tenuto, nei casi per lui dubbiosi, e che per difetto di schiarimenti spesso rimangono dubbj, a confessare sinceramente la propria impotenza di emettere un giudizio positivo, e non deve giammai, per la meschina vanità di volere sentenziare su tutto, lasciarsi condurre a false conclusioni; ma, secondo la natura della cosa, darà invece un giudizio che non appaghi che in parte, e, se non è altrimenti possibile, un parere del tutto dubitativo. È pure importante nell'amministrazione della giustizia, e non senza conseguenze, il sapere con certezza, che non si può raggiungere una certezza (2). Vuolsi poi specialmente raccomandare la massima circospezione, allorchè il giudice inquirente è fornito di rilevanti cognizioni medico-legali, o crede di esserlo, e lasciando ciò travedere, pretende di esercitare un'influenza sul giudizio del medico.

§ XLIII.

Gli oggetti sui quali cade l'ispezione saranno visitati ed esaminati dai periti in presenza delle persone del Giudizio, tranne il caso che queste, per riguardi di moralità e decenza, trovassero opportuno di ritirarsi, ovvero, come nelle indagini sui veleni, le occorrenti verificazioni non potessero farsi che mediante continuate osservazioni od esperimenti di lunga durata. *Proc. p.*, § 82.

In questo caso la presenza del giudice sarebbe piuttosto imbarazzante che utile, e mancherebbe affatto di scopo, avvegnacchè non è supponibile, che alcun giudice possegga le cognizioni necessarie per intendere tali operazioni.

Ove per altro le persone del Giudizio si allontanino dal luogo dell'ispezione, si provvederà opportunamente perchè

(1) Norma sulla visita giudiziale dei cadaveri, 28 gennaio 1855, § 24.
(2) *Henke*, Lehre von der Lethalität.

sia guarentita la credibilità delle verificazioni da farsi dai periti. *Proc. p.*, § 82, *fine.*

A questo riguardo non si vede la ragione, per cui il medico giudiziario stabilmente impiegato non meriti la medesima credibilità dell' impiegato giudiziario; e il perito non impiegato meriti la stessa credibilità dietro il giuramento che presta al momento e che vale per lui quanto il giuramento d'ufficio pel giudice, segnatamente quando il perito sia stato liberamente scelto dal giudice inquirente. È un' altra cosa quando si teme, che sia scemata la credibilità delle verificazioni per inettitudine dei periti: tanto maggiore è però anche l' obbligo dello Stato di procurarsi abili medici giudiziarj, de' quali, sebbene operino da *soli*, si possa intieramente fidarsi; imperocchè il giudice non può avere *in tali casi* alcuna guarentigia, ove non sia perito egli stesso.

§ XLIV.

Il Giudice inquirente dirige l'ispezione assunta col mezzo dei periti. Egli indica loro gli oggetti sui quali debbono rivolgere la propria attenzione, e pone le domande, di cui crede necessario la risposta. *Proc. p.*, § 83, *principio.*

Anche il Procuratore di Stato ha diritto d'indicare, all'atto dell'ispezione, gli oggetti ai quali debbono estendersi le operazioni della visita. *Norma* 28 *gennajo* 1855, § 10, *fine.*

Il precitato § 83, sin da quando venne emanato il Regolamento di Procedura penale del 1850, destò nei medici forte risentimento, avvegnacchè si travide in esso una degradante tutela della scienza medica e de' suoi ministri (1). Il fantasma però non è così spaventoso veduto in vicinanza.

1.° La posizione del giudice inquirente e la sua missione rendono assolutamente necessario, che sia a lui lasciata la direzione formale dell'ispezione; ma il significato del vocabolo « *direzione* » è così elastico, così duttile, che difficilmente può sorgere una collisione tra il giudice ed il perito. *Würth* dice, che i periti sono tenuti *in generale* a seguire gli ordini del giudice inquirente, che questi può esigere la tecnica disamina de' singoli oggetti senza indicarne i motivi. Questa direzione svanisce sempre più, quanto più i rilievi dell'ispezione vanno nei dettagli, e cessa totalmente, quando si tratti dei casi indicati nel precedente §, prova manifesta che

(1) Wiener med Wochenschrift. 1851, N. 15.

non è punto necessaria una vera direzione nel rigoroso senso della parola. Come potrà il giudice assumere un' effettiva direzione se egli appunto abbisogna delle cognizioni e dell' abilità di colui che dovrebbe essere diretto, mentre il dirigere fa presupporre maggiore scienza ed esperienza che non in chi è diretto? La Norma 28 gennajo 1855 lascia chiaramente travedere nel § 10, in cosa deve consistere la direzione devoluta al giudice in tali ispezioni. Si dichiara ivi, che la visita devesi fare « in presenza delle persone del Giudizio e dei testimonj giudiziali, » ; che i giudice « farà promettere col tocco di mano ai testimonj giudiziali di prestare piena attenzione a tutto ciò che si farà e si dirà innanzi a loro all'oggetto di poterne al caso far testimonianza in Giudizio, di vigilare che tutto sia fedelmente notato a protocollo, e di osservare fino al dibattimento il silenzio sopra quanto giungerà loro a notizia durante la procedura » ; che « egli dovrà aver cura che la visita possa farsi con tutto comodo, in luogo opportuno, che siano tenuti lontani tutti gli spettatori oziosi, ed i visitatori abbiano piena libertà di azione » , e che si osservino tutte le prescritte formalità nel protocollo della visita. Il giudice inquirente, o chi ne fa le veci, ha inoltre il diritto d' indicare « gli oggetti a cui dee principalmente rivolgersi l' attenzione » , e spetta a lui, com' è ben naturale, il proporre « la domanda di cui crede necessaria la soluzione ». La direzione quindi di cotali ispezioni, demandata al giudice, non risguarda che la parte *legale* delle medesime; la direzione *scientifico-tecnica* delle relative operazioni è devoluta ai periti, ai quali spetta innanzi tutto il giudicare perfino, se sia o no il momento di darvi completamente corso, e in particolar modo, se si possa intraprendere la sezione di un cadavere. Quale sia il vero significato attribuito dalla legge alla parte direttiva riservata al giudice nelle visite giudiziali, risulta evidentemente dal § 13 della ripetuta Norma, ove è dichiarato, che la visita ne' rapporti medici sarà regolata e *diretta* da uno dei medici che la intraprendono, e che a questo spetterà principalmente di dettare a protocollo il viso reperto. Non vi è quindi alcun dubbio, essere in queste indagini devoluta al giudice la direzione *legale* dell' atto, ed al medico la direzione *scientifico-tecnica,* che in tal genere di ispezioni costituisce anche la parte più importante.

Ogni medico giudiziario dovrà quindi insistere, perchè rimanga intatta l' accordatagli scientifica indipendenza e libertà di azione, se pure l'amministrazione della giustizia ha da procedere regolar-

mente, e si voglia che l'ispezione conduca a risultati soddisfacenti e possibilmente completi. *Beer* (1) è d'avviso, che il giudice coll'assistere all'ispezione medica ha il vantaggio di intendere meglio il giudizio medico, di meglio comprendere i fatti, sui quali è basato, il loro coordinamento e la connessione, e che per conseguenza si lascerà tanto meglio guidare dal medico giudiziario. Secondo *Werner* (2) il medico dev' essere, per principio di scienza, pienamente coordinato, ma non subordinato al giudice, tanto nelle indagini quanto nelle decisioni o perizie.

§ XLV.

2.° L'indicazione degli oggetti da osservarsi è *in generale* devoluta al giudice e ciò deve bastargli. L'officio del medico forense si estende ordinariamente più in là di quanto gli viene assegnato dal giudice; il medico non si limita ad osservare i soli oggetti accennati dal giudice, ma spinge autocraticamente le sue indagini più oltre, e raccoglie tutti i dati che possono interessare la giustizia (3).

Osservazione. Ad ogni medico giudiziario esperto si saranno offerti dei casi, ne' quali avrà dovuto egli stesso guidare il giudice sulle tracce del vero oggetto dell'ispezione, anzicchè esservi guidato. Non bisogna riguardare la cosa, quale *dovrebbe* essere, dal verde tappeto della tavola del consiglio, dove vennero studiati tutti gli atti processuali, e si ebbe tempo di riflettere e l'opportunità di raccogliere i voti di un consiglio collegiale, ma più tosto dall' incomodo tavolo necroscopico di un meschino casolare, dallo schifoso giaciglio di un' infanticida, quali *realmente* s' incontrano Quante volte deve il medico nel corso del' ispezione scoprire i dati che interessano il giudice, condurre l'esame sopra determinati oggetti in causa del rivelamento di circostanze necessarie, appunto per la ragione che la scientifica coltura dei medici, come confessa *Ney*, li mette nella posizione di rivelare tali accessorie circostanze e di conoscere la rispettiva loro influenza.

§ XLVI.

3.° Le domande, che si fanno dal giudice, in parte sono già tracciate dalla legge, o ne sorgono spontanee, in parte sono speciali e richieste dal caso concreto, e il formularle costituisce non

---

(1) *Beer.* Einleitung in das Studium und die Praxis der ger. Medizin. Vienna 1851.

(2) *Werner.* Oper. cit,

(3) *Ney.* Die ger. Arzneikunde im Verhältnisse zur Rechtspflege.

di rado uno de' più ardui offiej del giudice inquirente, dichiarando la stessa Gazzetta dei Tribunali di Vienna (1854, N. 32), che, come insegna l'esperienza, si prendono non di rado de' granchi perfino da giudici che contano lunghi servigi. Qual parte tocchi praticamente al perito in questi casi, ce lo dicono un distinto medico-legale e un valente giureconsulto. Avverte *Snetivy*, che « nelle disamine importanti è sempre bene, che il giudice ed il medico prima di compilare la perizia medica si mettano d'accordo in punto ai quesiti da farsi » (1); e *Ney* soggiunge, essere « cosa opportunissima, che i membri della commissione discutano dapprima verbalmente sul caso, si comunichino le fatte osservazioni e si scambiino le loro vedute, dietro di che sorgono spontanei i quesiti da evadersi » (2). Quando nel dare le domande si proceda nell'indicato modo, sarà anche tutelata la dignità del perito a fronte del giudice inquirente che dirige l'ispezione.

§ XLVII.

Ciò avviene ancor più in forza del susseguente tenore del citato § 83 della Procedura penale.

I periti possono chiedere che, sopra punti da indicarsi da essi con precisione, siano loro somministrati, colla scorta degli atti o mediante esame di testimonj, quegli schiarimenti che reputano necessarj a dare il loro parere.

Nei casi in cui i periti ritengono, che per dare un fondato parere sia loro indispensabile d'ispezionare essi medesimi gli atti processuali, anche questi potranno essere loro comunicati, sempre che non si presentino speciali difficoltà in contrario. *Proc. p.*, § 83. Conforme pienamente a questo allinea è il § 20 della Norma 28 gennajo 1855; anche i §§ 101, 114 e 115 della stessa Norma fanno obbligo al Giudizio di somministrare ai periti i dati rischiaranti il fatto, e prescrivono al medico di raccogliere le maggiori informazioni nelle indagini per veneficio e per infanticidio.

L'*assoluta* facoltà d'ispezionare gli atti processuali non si può *scientificamente* ammettere, « fintantochè la scienza del giudice è diversa da quella del medico, e quest'ultimo non ha alcuna parte sulla responsabilità de' fatti contenuti negli atti » (3); essa non è

---

(1) *Snetivy*. Die Körperverletzungen. Linz 1849.
(2) *Ney*. Die ger. Erhebungen, etc.
(3) *Krahmer*. Handbuch der gericht. Medizin. Halle 1851.

nemmeno *prescritta* dal Regolamento di procedura penale; nei casi suindicati la comunicazione degli atti facevasi anche per lo addietro sia nell'inquisizione preliminare, sia nella speciale, avvegnacchè i giudici si accorgevano essi medesimi, che in certi importanti casi oscuri e complicati il medico non avrebbe potuto pronunciare un fondato od almeno verosimile parere senza aver presa notizia di *tutte* le cose rilevate nel processo; anche pel medico, alcune circostanze accessorie, dapprima inconcludenti, considerate in connessione con altri fatti, possono successivamente divenire importanti, spargere luce e sciogliere alcuni dubbj. Così pure, come osserva *Henke*, è impossibile in molti ed importantissimi casi il desumere dai soli dati dell'autossia cadaverica gli elementi necessarj per decidere sulla vera causa della morte. Il rimarco, che il giudizio dei periti dietro la comunicazione degli atti potrebbe riescire incagliato e parziale, svanisce da sè, quando si possono ispezionare *tutti* gli atti. Se non che il medico nella lettura degli atti deve procedere con savia critica, e indicare esattamente di quali atti siasi prevalso, onde il giudice possa istituire le conseguenti ulteriori indagini, ed abbia una norma per giudicare dell'attendibilità del parere (1). Le perizie di superarbitrio non si fanno che in base agli atti.

Vedremo più avanti, quali altre facoltà siano date al medico giudiziario nel caso che debba dare il suo parere sull'*imputabilità* dell'accusato.

§ XLVIII.

Le cose rilevate dai periti debbono registrarsi immediatamente nel protocollo da chi lo tiene. I periti possono dare tosto a protocollo il parere coi motivi sui quali si fonda, oppure riservarsi di presentarlo in iscritto; al quale scopo si assegnerà loro un congruo termine. *Proc. p.*, § 84.

Questo § divide in due parti l'officio dei periti: 1.° la registrazione delle cose rilevate, e 2.° l'emissione del giudizio.

1.° Colla prima parte di esso accordansi le nuove disposizioni sulla visita giudiziale dei cadaveri contenute nei §§ 13, 14, 15 e 16 della Norma 28 gennajo 1855, in forza dei quali si deve all'atto dall'ispezione estendere un solo protocollo, mentrechè la precedente Istruzione del 1818 prescriveva, che si estendessero due protocolli, l'uno dal medico e l'altro dal Giudizio inquirente, prescrizione che per altro non vedevamo praticamente osservata. Se il principio del protocollo, da redigersi secondo determinate formole legali, viene det-

(1) *Ney.* Die gericht. Arzneikunde, etc.

tato dal giudice, il medico deve limitarsi ad indicare i soli rilievi di fatto. Ciò non è così facile come se lo imagina qualche novello medico forense, e l'inettitudine a dettare i fatti rilievi traspare anche troppo spesso dalle frequenti correzioni del protocollo e dallo stile di questo. Soltanto col lungo esercizio si acquista l'occorrente destrezza ed abilità nella dettatura, onde non fare una meschina figura a fronte del giudice abituato a dettare; si eviti però ogni precipitazione, avvertendo che la soverchia diffusione nell'esporre anche le circostanze e i rilievi più minuti e in apparenza inconcludenti può riescire meno dannosa di una concisione soverchia confinante coll' oscurità. Questo protocollo è la base del parere; nè devesi perdere di vista, che, ove occoresse di completare successivamente l'ispezione, *Proc. p.*, § 85, ciò torna ordinariamente del tutto impossibile appunto negli oggetti che sono di medica ispezione; finalmente è miglior consiglio fare più tosto troppo che non troppo poco, onde il difensore non trovi appiglio per impugnare, per esempio, l'integrità dell'autossia cadaverica. Che dovrà poi dirsi di quei visi reperti, che pur troppo ci cadono talvolta sott'occhio, e sono stesi in poche linee con un laconismo veramente meraviglioso, soprattutto ove si tratti di casi, che possono dare argomento a gravi successive dubbiezze, alla revisione del giudizio medico, ed alla riforma del parere dei periti?

Osservazione. Le verificazioni ed i rilievi fatti dai periti sono controllati dal giudice inquirente e dai testimonj giudiziali, perchè, secondo l'avviso di *Frühwald*, questi ultimi possono osservare ciò che cade sotto i sensi tanto come i periti. Se ed in quanto sia ciò da ammettersi lo dimostra il § XXXI di questo lavoro.

§ XLIX.

2.° Nei casi meno importanti, o più lievi, si detta ordinariamente il *parere* nel protocollo dell'ispezione; nei più importanti e gravi, *particolarmente difficili* (Norma 28 gennajo 1855, § 17), lo si presenta invece *successivamente* in iscritto. È inutile parlare delle qualità che deve avere il giudizio medico, perchè i §§ 17 - 25 della Norma 28 gennajo 1855 ne trattano diffusamente e quell'istruzione deve essere nelle mani di ogni medico forense. Si è già detto che i medici adoperati nell'inquisizione preliminare devono presentarsi, dietro analogo invito, anche al dibattimento finale, come è prescritto dal § 26 della precitata Norma. Nel caso pertanto che ricevano tale invito sarà opportuno, che si procurino una copia della relazione dell'ispezione, per leggerla prima della seduta, perocchè la memoria potrebbe facilmente tradirli, ed ogni contraddizione coi rilievi registrati a protocollo comprometterebbe il medico, e, come insegna l'esperienza, potrebbe condurre

a spiacevolissime disputazioni, ciò che non toglie però l' obbligo ai periti di esporre coscienziosamente al finale dibattimento, ed anche in un nuovo giudizio, e spontaneamente, quanto in seguito al primo parere trovassero di variare dietro migliori nozioni e riflessioni, dacchè è sempre doveroso d' impedire in ogni tempo le ingiuste conseguenze di un fallace parere.

§ L.

Il seguente § 85 della Procedura penale tratta della valutazione del referto dei periti per parte del giudice. Prima però di occuparci di quel §, dobbiamo sviluppare due punti, ossia:

1.° entro quali limiti debbasi contenere il relativo scrutinio dell' inquirente, e

2.° in quanto debba il giudice attenersi al medico parere.

1.° Alcuni riguardano come temerità qualsivoglia esame istituito dal giudice intorno al referto dei periti; altri vorrebbero invece accordare al giudice una così illimitata influenza, da metterlo nella condizione del perito. Nel primo caso il medico diverrebbe giudice della propostagli questione (e del medico *giudiziario* non si può fare un medico *giudicante*) (1); nel secondo caso invece lo si parificherebbe ad un testimone (2). Nei rapporti *formali* deve essere concesso al giudice di scrutinare il parere medico; il § 85 del Regolamento di procedura penale, e così pure il § 21 della Norma 28 gennajo 1855, indicano, quali giudizj siano sotto tale riguardo a considerarsi difettosi; ma in punto alla base scientifica o tecnica della perizia, *non* può l'inquirente dare alcun giudizio (3), avvegnacchè un quesito sciolto in base ai principj scientifici o tecnici non può essere sottoposto a verun giudizio non scientifico; e il medico rispetto alle scienze fisiche, le quali nel giudicare del mondo obbiettivo devono servire di norma anche al giudice, trovasi per *principj* al dissopra di quest' ultimo. La missione del medico giudiziario è sotto tale rapporto puramente scientifica, e la sua scienza gli importa di più che non lo scopo da raggiungersi nell' usare di essa (4).

---

(1) *Grünbaum.* Eine Beurtheilung der von Lutz, etc. Zeitschrift für die St. Arzneikunde XX, 53, 54.

(2) *Würth.* Op. cit.

(3) *Ney.* System. Handb. der ger. arz. Wissenschaft. — *L. Krahmer.* Op. cit.

(4) *Krauss.* Ueber die Gränzlinien in dem Berufe des Gerichtsarztes.

§ LI.

2.° Parrebbe, che dalle cose ora dette e dallo scopo finale dell'officio del perito si possa già desumere, in quanto il giudice sia vincolato al parere del medico. La naturale illazione è, che il giudice *devesi* attenere a una tale perizia secondo l'intiero tenore della stessa, « se non si vuole far dipendere la giustizia dall'arbitrio, o dalla propria mancanza di perspicacia, ed annichilarla contraddicendo ai principj del giusto e della moralità » (1). Officio del giudice è per altro il determinare, a quali principj *legali* deggiansi ridurre i fatti verificati dal medico e spiegati secondo il naturale loro significato e la reale loro connessione (*L. Krahmer*, Op. cit.)

Le disposizioni contenute nei §§ 407 della prima parte del Codice penale del 1803, e 365 della seconda parte dello stesso Codice, legavano il giudice al parere dei periti. Nel Regno Lombardo-Veneto però non seguivano i giudici praticamente e dappertutto questo principio. Il Regolamento di procedura penale pubblicato nel 1850 sciolse, nei dominj ove fu attivato, i giudici da questo legame; il § 287 contiene quest' importante determinazione: « Sulla domanda, se un fatto sia da ammettersi come provato, decidono i giudici non già secondo le regole della prova legale, ma secondo la propria libera convinzione acquistata dietro l'esame coscienzioso di tutti i mezzi di prova, ecc.... » Eguale diritto di decisione venne naturalmente accordato anche ai giurati col § 332 dello stesso Regolamento; ed anzi appunto in causa dei giurati fu d'uopo decampare dalle prove legali. Con vero giubilo venne questo nuovo principio accolto da una parte del mondo giuridico, che seppe anche praticamente approfittarne. Comparve poi la decisione della Suprema Corte di Cassazione, 25 agosto 1851, che proclamò come principio generale l'opinione di *Ney* (2), e la stampa affrettossi ad annunziare ai giurisperiti questa vittoria. Da quella decisione si venne a dedurre, che il giudice nel pronunciare le sentenze nei casi di lesioni corporali *non è indispensabilmente vincolato al giudizio dei periti*. Il parere di questi non deve di *regola* servire al giudice se non se d'*informazione* sulla natura della ferita nel riguardo intensivo ed estensivo, sulle conseguenze della stessa, sulla sua relazione con l'azione ledente, e sopra altre circostanze accessorie, ond'egli possa avere il convincimento necessario a decidere la questione della sussistenza del crimine.

Un corifeo però della medicina forense (3) prese l'assunto di

(1) *Schürmayer*. Op. cit.
(2) *Ney*. Die ger. Arzneikunde, etc.
(3) *Gianelli*. Commenti ai Principj, ecc., già citati.

dimostrare che quel decreto della Suprema Corte di Cassazione in Vienna non fu bene interpretato ; e poichè l'argomento venne da lui sviluppato con singolare sottigliezza di ragionamenti, e d'altra parte formò oggetto di animate discussioni in qualche nostro giornale di giurisprudenza (1) e tocca la parte vitale del presente tema, riferiremo qui il caso, sopra il quale venne emanato il ripetuto decreto, aggiungendo le deduzioni del chiarissimo autore e le controsservazioni dell' Eco dei Tribunali di Venezia riportate pure nella Gazzetta dei Tribunali di Milano.

« L'accusato Luigi Schantl aveva inseguito Giuseppe Rök, sospetto di furto, con una pistola carica, con l'acciarino montato: la pistola si sparò da sè e Rök rimase ferito. — Ad onta che i dolori da lui sofferti avessero dovuto essere stati violenti, dacchè in diverse parti del corpo furono rinvenuti 15 pallini, e per 4 mesi e mezzo gli restò impedito il pieno libero uso delle membra offese, *il parere medico dichiarò leggiera la ferita* ».

« Il Tribunale correzionale di Feldbach condannò l' accusato a tenore del § 89 del Codice penale, parte II.ª, specialmente in base al parere medico, nel quale un medico dichiarò le conseguenze non pericolose, e due altri invece le ritennero pericolose alla salute; tale sentenza fu confermata dalla Corte di giustizia di Gratz, quanto alla dichiarazione della reità ».

« Contro tale decisione l' accusato interpose gravame di nullità, per erronea applicazione della legge, e sostenne che il § 89, Cod. p., parte II.ª, non era applicabile ».

La Suprema Corte di Cassazione colla citata sentenza 25 agosto 1851 rigettò il gravame coi seguenti motivi:

« Certamente il § 89 suppone, che le azioni ivi genericamente indicate, per essere punite a tenore di quel paragrafo, debbano avere avuto per conseguenza la morte od il grave ferimento di una persona. Ma la legge nè in questo paragrafo nè nel § 136, Cod. p., parte I.ª, dà una definizione del grave ferimento. Nella pratica dei tribunali suolsi di sovente attenersi soltanto alla decisione dei medici, chiamati in qualità di periti. Però il parere di essi, di regola, non deve servire al giudice se non d'informazione sulla natura della ferita nel riguardo intensivo ed estensivo, sulle conseguenze di essa, sulla sua relazione coll'azione ledente, e su altre circostanze accessorie, perchè egli possa avere il convincimento necessario a decidere la questione della sussistenza del crimine ».

« Nel caso presente, i periti dichiararono soltanto leggiera la ferita ricevuta da Giuseppe Rök. Non occorre entrare nella que-

(1) Gazzetta dei Tribunali di Milano, 1852, N. 11, 27, 42 e 45. — Eco dei Tribunali di Venezia, 1851, N. 152.

stione, se in tale decisione i periti abbiano avuto presente soltanto l'effetto immediato del colpo, e soltanto le sofferenze locali del danneggiato, e non altresì l'estensione della lesione. Basta il sapere, che il giudice, nel pronunciare il suo giudizio, non è indispensabilmente vincolato a questo parere dei periti. Anche il preesistente Tribunale criminale, ad onta di tale decisione dei periti, aveva, quanto al fatto oggettivo, riconosciuta l' esistenza di un grave ferimento ed assoggettato, perciò, ad inquisizione Luigi Schantl; e sospeso il giudizio soltanto, perchè non fu riconosciuta provata la pravità d' intenzione dell' imputato. Risulta che la lesione sofferta da Giuseppe Rök richiedette una cura di più mesi: i periti dichiararono, nel pubblico dibattimento dinanzi al Tribunale correzionale, che il danneggiato deve aver sofferto forti dolori, che dopo un anno e tre mesi era a questi rimasta, per la lesione, una debolezza al braccio sinistro, e che quindi egli aveva ricevuto un rilevante pregiudizio nella sua salute ».

« Se in considerazione di tutte queste circostanze, anche i Tribunali attuali dichiararono grave la ferita di Giuseppe Rök, a senso del § 89, Cod. p., parte II.ª, combinato col § 136, parte I.ª, e quindi assoggettarono alla sanzione del § 89 il fatto imputato all'inquisito, non si può in ciò riconoscere un'erronea applicazione della legge; mentre urterebbe contro il significato naturale e comune delle parole il volere qualificare soltanto come leggiera una lesione, qual'è quella toccata a Giuseppe Rök, nell' effetto e nelle conseguenze da essa prodotte ».

Su questo giudicato fa il *Gianelli* le seguenti osservazioni: « Le ovvie e naturali deduzioni di ciò che si espose sono :

1.° Che nel processo Schantl vi ebbero due giudizj di periti, ed il feritore si appoggiò a quello che aveva dichiarata leggiera la ferita; e

2.° Che perciò la Corte di Cassazione onde respingerne la domanda, *a)* primieramente dichiarò in genere ciò che deve abbracciare il giudizio dei periti, affinchè il giudice possa avere il convincimento necessario a decidere (notisi bene) la *questione della sussistenza del crimine* ; *b)* indi notò, pel caso in discorso che non importava vedere, se nel giudizio per la leggerezza della ferita si calcolarono *soltanto l' immediato effetto del colpo e soltanto le sofferenze locali del danneggiato*, dappoichè non erasi contemplata *altresì l'estensione della lesione*, e ciò bastava perchè non fosse il giudice *indispensabilmente vincolato ad attenersi a* questo *parere dei periti*; *c)* annoverò fra le circostanze per cui i Tribunali si persuasero della gravità della ferita del Rök la conforme dichiarazione dei periti nel pubblico dibattimento.

A queste illazioni del *Gianelli* contrappone l'autore dell'articolo inserito nell'Eco dei Tribunali, che « le ovvie e naturali deduzioni del caso pratico del quale si questiona » sono :

1.° Che nel processo Schantl v' ebbero due giudizj di periti,

l' uno allorchè l' inquisizione facevasi dall'Autorità criminale, l'altro nel pubblico dibattimento innanzi al Tribunale correzionale di Feldbach, e che in ambedue i casi i periti dichiararono leggiere le ferite, e l'Autorità giudiziaria le ammise invece per gravi: che nell'ultimo dei due giudizj, tutti tre i periti reputarono leggiere le ferite, ma due di essi vi aggiunsero la clausola, che però poteano avere conseguenze pericolose alla salute; e finalmente che il feritore, non già all' antagonismo fra le dichiarazioni peritali, ma a quello fra queste e la decisione del giudice, si appigliò per far dichiarare il fatto imputatogli, assoggettabile al § 183, anzichè al § 89, Cod. p., parte II.ª 2.° Che perciò la Corte di Cassazione, onde respingerne la domanda, *a)* primieramente dichiarò in genere essere erronea la pratica di que' tribunali, che sogliono attenersi unicamente alla decisione dei medici chiamati in qualità di periti; affermò invece, che il giudice non è indispensabilmente vincolato ad attenersi al parere dei periti, mentre, di regola, il parere di questi non deve a lui servire se non d'informazione ». — E qui soggiunge l'articolista, che il *Gianelli* errò nel dare gran peso all' aggettivo *questo*, ove è detto che il giudice non è indispensabilmente vincolato ad attenersi a questo parere dei periti, avvegnacchè quell'aggettivo significa null'altro, « che il passaggio dalle considerazioni teoretiche generali a quelle speciali del caso di cui trattavasi, nè possiamo nemmeno imaginarci, come, sanamente ragionando, si voglia dedurre che quell' aggettivo valga a rendere eccezione la regola e regola l' eccezione. » *b).* Passando poscia ad accennare quali siano gli elementi di fatto, che costituiscono questa informazione, annoverò la natura della ferita nel riguardo intensivo ed estensivo, le conseguenze di essa, la sua relazione coll'azione ledente, e le altre circostanze accessorie; e conchiude che questi elementi servono a porgere al giudice il convincimento necessario a decidere la questione della sussistenza del crimine. *c)* Indi notò, pel caso in discorso, che non importava nemmeno credere, se i periti avessero informato su tutti questi elementi di fatto, dacchè il giudice non era obbligato ad attenersi al parere di essi; e che alla mancanza del parere, quanto all'estensione della lesione, supplivano le circostanze dei forti dolori, della debolezza del braccio sinistro, ecc. »

Da tutto ciò conchiude l'Eco dei Tribunali, « che il decidere della sussistenza del crimine, tanto subbiettiva, quanto oggettiva, quali, nel caso di grave ferimento, sarebbero la pravità dell'intenzione e la gravità della lesione, spetta unicamente al giudice, il quale deve sentire per informazione il parere dei periti.

A queste vedute si accosta il *Gandolfi* (1) ove dichiara, non

(1) *Gandolfi.* Op. cit.

doversi « ignorare che niuna legge ha finora attribuito un valore assoluto di prova alle decisioni dei medici chiamati dallo Stato, e che il giudice deve fondare la sua sentenza sul giudizio dei periti, fattone l'attento esame. — Altra cosa, egli osserva, è l'esame medico di una ferita o di una qualunque lesione corporale, istituito per illuminare il giudice; altra cosa è l'esame di un ferimento per istituire il grado d'imputabilità penale assegnabile al suo autore. Altro è il decidere, se sia essenzialmente o accidentalmente mortale una lesione, altro è il decidere, se il feritore sia tenuto d'omicidio. Il medico che si occupa dello stato del ferimento, pei fatti medici o chirurgici che osserva sul cadavere, e dei quali deve fare l'esatta storia, può dire questo solo: che, in grazia di esempio, l'individuo ferito, è morto o non è morto a cagione della ferita che prese ad esame. Il legale che si occupa a riconoscere, se nelle azioni vi sono gli elementi voluti dalla legge per assumere i caratteri di delitto, pei soli fatti legali e quindi senza i lumi che suole desumere dalle ispezioni del perito, esso pure non può affermare, che il delinquente sia o non sia tenuto d'omicidio. Il medico è destinato a qualificare lo stato del ferimento al lume delle cognizioni medico-chirurgiche sperimentali cliniche; il legale è destinato a qualificare la gravezza del ferimento ».

Vedremo ora nel seguente § LII, quale sia e debba essere, a nostro avviso, il valore del giudizio medico, secondo lo spirito del Regolamento di procedura penale.

§ LII.

Onde risolvere la questione relativa al valore ed alla forza del giudizio medico, dobbiamo trasportarci al capo IX della Procedura penale, che tratta delle *prove legali*, e qui riferire ciò che concerne l'argomento.

Comincia quel capitolo così:

Il Giudice dee ponderare esattamente le prove esistenti. Nel giudicare può aversi per vero soltanto ciò che è legalmente provato. *Proc. p.*, 9 258.

Queste prove si raccolgono parte nell'inquisizione preliminare speciale e parte nel dibattimento finale; in quest' ultimo devesi aver riguardo alle une ed alle altre, come è prescritto nel seguente §.

In questo giudizio il Tribunale, cui spetta il decidere, dovrà aver riguardo non solo a tutti i mezzi di prova emersi nel dibattimento, ma anche a quelli, che risulta-

rono dal processo d'inquisizione, per quanto se ne sia fatto uso nel dibattimento, e da questo non ne apparisca distrutta nè indebolita la forza. *Proc. p.*, § 259.

Fra queste prove si annovera anche quella del *parere dei periti*, *Proc. p.*, § 261, e più avanti è determinato quanto segue:

Ciò che nelle forme di legge viene accertato col mezzo di più periti, o secondo le circostanze anche di un perito solo, può ritenersi per legalmente provato. *Proc. p.*, § 263.

Onde tale prova riesca valida, richiedesi soltanto che l'ispezione siasi fatta colle forme di legge, e con queste sia pure emesso il parere medico, mentre per le susseguenti specie di prove sono all' uopo prescritte parecchie condizioni.

Nel vocabolo *può* del § 263 del Regolamento di procedura penale sta lo scioglimento della questione sul valore del giudizio dei periti; questo vocabolo esonera il giudice dall' *obbligo* dell' *assoluta* accettazione di un tale giudizio, senza lasciar adito all'*arbitrio* del giudice, perocchè il principio stabilito col § 260 della Procedura penale per giudicare della forza legale delle prove include anche le condizioni, che dispensano il giudice dall' ammetterle.

Il § 260 comincia così:

Il giudizio sulla forza legale delle prove sarà regolato dalle disposizioni contenute nei susseguenti §§ 261-282; ma nessun mezzo di prova sarà considerato per sè solo, bensì ciascuno combinato con tutte le risultanze della intiera inquisizione e del dibattimento. Tostocchè quindi, continua il §, rendasi dubbiosa nel suo complesso la imparzialità delle testimonianze a motivo di relazioni personali, o la credibilità di qualsivoglia prova per dati contrarj o per la sua inverisimiglianza secondo il corso naturale ed ordinario degli avvenimenti, la prova perde della sua forza, ed essendo per tal modo indebolita, non può più risguardarsi come legale. *Proc. p.*, § 260.

Ove il giudice adduca rispetto ai periti come causa della rejezione del parere medico il dubbio sull' imparzialità delle testimonianze a motivo di relazioni personali, verrebbe a confessare di aver commesso un errore nella scelta dei periti, quando gli fosse stata libera, e su di ciò ci riportiamo a quanto dicemmo nel § XLI. La perizia in tal caso verrebbe eccepita non in linea scientifica ri-

spetto all'intimo suo merito, ma solo rispetto alla persona che l'ha data.

Che se poi all'attendibilità del parere medico si opponga la contraria esperienza fatta da un singolo giudice o da una Corte di giustizia, e quì intendesi alludere anche alle materiali verificazioni praticate dalla stessa Corte, sarà suo dovere l'invitare altri periti o chiedere un nuovo parere per sciogliere i dubbj. Ciò è tanto più necessario, quando il referto medico si presenti inverosimile secondo il corso naturale ed ordinario degli avvenimenti considerati in sè o per sè, ovvero nella corrispondente loro relazione. Se col nuovo referto non si guadagna nulla in punto alla verosimiglianza, il Giudizio dovrà farsi di ciò speciale carico nella decisione.

Crediamo di non andare errati, se in base al buon senso comune e secondo lo spirito di questa legge teniamo *il giudice vincolato al parere*, in ogni caso ben fondato, *dei periti, in quanto non si verifichino le circostanze indicate nel* § 260 *della Procedura penale.* Perciò fu anche d'uopo prescrivere, che il Tribunale nella sua decisione debba indicare il perchè non abbia avuto riguardo ai fatti ed alle prove, o per quali motivi non abbia potuto persuadersi della certezza di un fatto. *Proc. p.*, § 292, *g)*.

§ LIII.

Dopo questa digressione riprendiamo l'interrotto filo del Regolamento di procedura penale, e ritorniamo alla valutazione del parere medico ne' rapporti formali.

Se il Giudice inquirente, il Procuratore di Stato od il Tribunale trovano che il parere dei periti sia oscuro, incompleto, non abbastanza preciso, in contraddizione con sè stesso o con circostanze di fatto già rilevate, ovvero che non siano giuste le conclusioni tratte dalle esposte premesse, oppure se le dichiarazioni dei periti, rispetto alle cose di fatto da essi osservate, discordano fra di loro in modo rilevante, il Giudice inquirente li sentirà in proposito, e non togliendosi con tale mezzo le dubbiezze, ripeterà per quanto è possibile l'ispezione, facendovi intervenire gli stessi od altri periti. *Proc. p.*, § 85, *I.ª parte.*

1.° *Oscuro* è il parere, e non chiaro, se non contiene risposte adequate alle domande, e se può essere interpretato in vario modo.

2.° *Incompleto*, se i quesiti furono sciolti parzialmente, o se le risposte mancano di giusto fondamento.

3.° *Non abbastanza preciso*, quando le idee in esso sviluppate non sono bene definite; ciò non vale pel caso, in cui si dichiari non potersi dare un giudizio positivo e *determinato.*

Non era giusto il principio ammesso col § 17 dell' Istruzione per la visita giudiziale dei cadaveri del 1818, che cioè le opinioni dei periti possono essere discordi soltanto rispetto al giudizio e non rispetto alle cose osservate durante l' autossia, principio basato sul riflesso, che soltanto sul parere, come conseguenza di diverse vedute intellettuali, possono sorgere fondati dubbj, e non già sulle cose rilevate, alla ricognizione delle quali bastano i sensi. Per la così detta esterna ricognizione delle cose occorre la tecnica attitudine, ed ogni espressione tecnica include in sè, come abbiamo altrove indicato, un giudizio che presuppone di più che non la materiale verificazione del profano. Persino nel determinare il colore, la consistenza od altre proprietà apparentemente ovvie di certi oggetti che si esaminano, ponno essere discordi le opinioni dei periti. Il § 13 della Norma 28 gennajo 1855 ammette invece la discrepanza di opinione anche rispetto ai rilievi di fatto, e prescrive in questo caso, che siano dedotti a protocollo i diversi rilievi di ciascuno dei due periti, ed, ove sia possibile, si faccia venire alla visita giudiziaria un terzo perito.

Il giudice in questi casi dovrà sentire i periti, fermare la loro attenzione sugli insorti dubbj e sulle scoperte mende, ed ove i suoi sforzi riescano a nulla e non possa ottenere un corrispondente giudizio, devesi ripetere, quando sia fattibile, l'ispezione, come è anche prescritto dal § 21 dell'ora citata Norma. Si è già avvertito, che nelle ispezioni mediche, potendo per ogni breve intervallo cangiarsi il quadro originario, e scomparendo bene spesso l' oggetto dell'ispezione che talvolta viene da essa medesima distrutto, torna sovente impossibile rinnovare la visita, il perchè vuolsi usare tanto maggiore attenzione, esattezza e circospezione nella visita originaria.

Quando si possa ripetere l'ispezione, resta libero al giudice inquirente di far intervenire i periti adoperati nella prima visita od altri, e dipenderà dal complesso di tutte le circostanze il decidere, se sia il caso di valersi più tosto dei primi che dei secondi.

§ LIV.

Che se i periti sono di un' opinione diversa per riguardo al parere, il Giudice inquirente potrà, a norma delle circostanze, o sentirli di nuovo, o far intervenire un terzo perito, oppure procurarsi il parere di altri periti. Se i periti

sono medici o chimici, si chiederà in tali casi il parere della Facoltà medica dell' Università più vicina. Ciò potrà farsi anche allorquando il Tribunale, attesa l' importanza del crimine, trova necessario per lo scoprimento del vero di riportare il parere di una Facoltà. *Proc. p.*, § 85, *fine.*

Qui sono indicati i casi, in cui rendesi necessaria una nuova perizia o la revisione del primo giudizio *(Obergutachten)*. Quando i medici o i chimici non sono d' accordo nelle loro vedute circa il parere da emettere, il loro giudizio riesce allora *divergente.* Una ulteriore perizia può essere richiesta durante l' inquisizione preliminare dal Relatore d' accordo col Procuratore di Stato, e col capo del Giudizio, e, chiusa l' inquisizione, da quest' ultimo o dal Tribunale. Se il parere medico non *vincolasse* il giudice, non vi sarebbe l'*obbligo* di richiedere un parere collegiale, ma potrebbe il Tribunale seguire quell'opinione peritale, che secondo il proprio subbiettivo intendimento gli sembri più giusta. Può avverarsi il caso, che il nuovo giudizio non accolga veruna delle opinioni precedentemente espresse, ma pronunci un parere diverso. A quale dovrà allora attenersi il Tribunale? Generalmente al parere collegiale, dovendosi in via presuntiva ritenere, che quest' ultimo sia meglio elaborato e più attendibile.

Ma anche in ciò possono darsi delle eccezioni, avvegnachè « non ogni e qualunque raunanza di persone possa dirsi inspirata dallo Spirito Santo, e la verità resti ben sovente nella minorità. Quale pena sarebbe pel giudice il dover seguire, con pregiudizio dell' inquisito, un parere che non approva e formulato da un'accidentale maggioranza, e non potersi attenere all' opposto giudizio della minorità, pronunciato spesse volte dalle maggiori capacità, conforme alla propria convinzione, e più favorevole all' inquisito? (1)

Per quanto la nostra procedura penale abbia seguíto i metodi migliori di procedura vigenti negli altri paesi tedeschi, non volle però deviare dalla pratica già in corso di devolvere alla *Facoltà medica dell'Università più vicina* la revisione de' giudizj medici o chimici, sistema che nei paesi tedeschi, fuori dell' Austria, non si osserva che nell' Annover.

Osservazione. Nel Granducato di Baden il superarbitrio de' pareri del medico giudiziario è demandato al medico giudiziario superiore od al referente medico del Tribunale superiore, e in terza istanza al Collegio me-

---

(1) Randbemerkungen zum Manuscripte vom St. A. Subst. *Speckbacher.*

dico. In Baviera la gradazione è dal medico giudiziario al Comitato medico e da questo alla Deputazione medica superiore di Monaco. In Prussia l'officio del medico giudiziario è devoluto al medico circolare; nel circondario governativo al consigliere medico governativo; sopra questi giudica il Collegio medico della provincia, ed in cima a tutti la Deputazione scientifica sanitaria di Berlino.

Non dispregevole è la proposta del dott. Landgraf di Bayreuth, di formare in ogni città, ove si tengono finali dibattimenti a voce, appositi comitati medici, i quali abbiano ad esaminare e ponderare tutti i rapporti e giudizj medici in iscritto, emessi nelle inquisizioni penali ed officialmente loro consegnati, e debbano discutere di essi collegialmente ed emettere conclusionalmente un' opinione, la quale venga poi sostenuta avanti al pubblico Tribunale da un referente eletto dallo stesso comitato (1). Se noi non possiamo convenire nell'opportunità di questa proposta considerata nella sua integrità, avvegnachè il volere, che il comitato medico esamini *tutti* i referti medici, costituirebbe un inutile incaglio al sollecito andamento delle procedure, quando i rapporti e giudizj medici già emessi sono corrsipondenti allo scopo, la ravvisiamo però convenevolissima sotto l'aspetto, che questi comitati, occupandosi specialmente degli studj e delle questioni medico-legali, sarebbero utilissimi al migliore andamento delle investigazioni giudiziarie, ogni volta che nel corso delle medesime occorressero *nuove* perizie o revisioni di pareri già pronunciati, e qualsiasi altra operazione nella sfera della medicina forense.

È pure da notarsi, che all'emissione di nuovi pareri o giudizj sono chiamate dal Regolamento di procedura penale soltanto le Facoltà mediche delle vere Università, e non i Corpi insegnanti medico-chirurgici delle così dette Università di secondo rango, come Gratz, Innsbruck (2). Con ciò non si vuol dire, che questi non possano venire richiesti di un tecnico giudizio, ma solamente che non sono autorizzati a pronunciare un giudizio di supcrarbitrio *(Obergutachten)*, il perchè ogni difensore, quando il suo cliente ne soffrisse danno, potrà insistere presso il Tribunale, onde ottenere un giudizio dalla competente Facoltà medica.

In vista dell' *importanza del crimine* considerato per sè, possono i Tribunali chiedere il parere della Facoltà medica anche quando i giudizj medici siano concordi; ma ciò è riservato soltanto ai Tribunali; avvegnacchè altrimenti le Facoltà ne verrebbero troppo spesso richieste da giudici inquirenti meticolosi.

---

(1) Aerztliches Intelligenzblatt. Monaco 1854, N. 7.
(2) Decreto Aulico, 8 maggio 1829, N. 2400.

§ LV.

Il discusso § 85 della Procedura penale segna il passaggio dalle disposizioni sui *periti in generale* a quella sui *periti medici in particolare.* I seguenti §§ si occupano esclusivamente di oggetti, che appartengono al territorio della medicina legale e formano i temi più importanti della stessa. Dividonsi in due parti, ossia nei §§ che risguardano le ispezioni medico-legali de' *cadaveri*, e in quelli che riferisconsi alle disamine di *persone vive.* Per verificare o rilevare i fatti risguardanti i cadaveri occorre del resto qualche volta di esaminare anche persone vive; necessita, per esempio, l'esame della madre nell' infanticidio.

I. Disamine medico-legali su persone morte.

§ LVI.

Se alla morte di taluno nasce il sospetto che sia stata cagionata da un crimine o delitto, si dovrà procedere, prima dell' inumazione, alla visita ed alla sezione del cadavere. *Proc. p.*, § 86, *principio.*

L'Istruzione per le visite giudiziali dei cadaveri del 1818 ordinava al § 3 l'autossia cadaverica in una serie di casi, ne' quali non vi era il menomo sospetto di crimine o di delitto. Non era poca bene spesso la meraviglia delle persone, quando in *comprovati* casi di accidentale disgrazia doveasi *sezionare* alcuno de' loro attinenti o congiunti. Il recente Regolamento di procedura penale, limitando la visita de' cadaveri ai soli casi, in cui nasca il sospetto, che la morte sia stata cagionata da un crimine o da un delitto, verrà certamente a diminuire il numero delle sezioni cadaveriche, il quale d'altra parte nelle nostre provincie era già circoscritto in conseguenza delle disposizioni contenute negli Art. 4 e 6 della Notif. 20 ottobre 1838 dell' I. R. Governo di Milano, che esprimono la necessità della visita giudiziaria dei cadaveri nei soli casi che diano sospetto di morte violenta o di delitto.

Conforme alle disposizioni generali di procedura penale è pure il § 2 della Norma 28 gennajo 1855, dove è dichiarato, che la visita giudiziale, cioè l'ispezione e la sezione del cadavere deve precedere l'inumazione in ogni caso di morte non naturale, quando dalle circostanze non apparisca già con certezza, che tale morte sia prodotta dal caso o da un suicidio e non già da un' azione punibile. *Norma* 28 *gennajo* 1855, § 2, I.° *allinea.*

Non devesi per altro negare, che talvolta queste ispezioni servirono a destare nell' Autorità giudiziaria un sospetto che prima non sussisteva, e che la sconsigliata omissione d'un'autossia cadaverica può essere causa, che sfuggano le traccie di gravi delittuose azioni. Ancor più improvvido è l'aggiornare un' ispezione giudiziale, quando sussiste già il sospetto di un fatto delittuoso. Non dimenticherò mai il caso della sezione cadaverica di un individuo, che voleasi fosse morto di malattia naturale, mentre vi era una dichiarazione che accennava l'esistenza di qualche traccia di violenza, e d'altra parte mancava la prescritta attestazione del medico sulla causa della morte, avvegnacchè si era proceduto alla tumulazione prescindendo dalla visita medica. Per risparmiare, io credo, le spese della visita giudiziale, si richiamarono varie informazioni e notizie nella lusinga di sventare l'insorto sospetto; ma alla fine, diciotto giorni dopo la morte di quell' individuo, avvenuta durante il maggiore calor estivo, si accolse il partito di praticare l' autossia, e quale fu allora la meraviglia dell'Autorità giudiziaria, quando venne a conoscere, che quel cadavere presentava nientemeno che 25 ferite da punta e da taglio, fatte a corpo vivo, tre delle quali penetravano in cavità, perforavano cuore, polmoni, vasi maggiori, ventricolo, ecc.

Nel § 3 della Norma 28 gennajo 1855 sono indicati i casi, nei quali devesi praticare l' ispezione giudiziaria, e noi riteniamo, che ove si applichi rigorosamente la legge nei sensi dello stesso, e non si voglia tradire il pubblico servizio per una male intesa economia, si eviteranno senz' altro sconci uguali a quello or ora narrato. Il detto § è del seguente tenore:

Sotto la precedente suaccennata condizione le visite giudiziali dei cadaveri sono particolarmente necessarie nei seguenti casi:

1.° Quando alcuno sia morto in tempo più o meno lungo dopo aver sofferto una violenza esterna, come per esempio urto, percossa, ferita, ecc., recati con istromenti ottusi od acuti, taglienti, pungenti, od armi da sparo, oppure dopo esser caduto da una considerevole altezza, e simili.

2.° Quando taluno ebbe a morire dopo aver preso un cibo, una bevanda, medicina, od anche soltanto dopo l'uso esterno di unguenti, bagni, acque cosmetiche, polveri pei capelli, ecc., con violenti sintomi comparsi all' improvviso, che facciano sospettare un avvelenamento.

3.° Per tutte le persone trovate morte, che portino già esternamente segni tali, o siano rinvenute sotto tali circo-

stanze da indurre la verisimiglianza che la loro morte non sia stata naturale.

4.° Per le singole parti di corpo umano che si rinvengono in qualsiasi luogo.

5.° Per tutti i neonati trovati morti e per quei bambini morti, rispetto ai quali non è infondato il sospetto di procurato aborto o di morte violenta.

6.° Quando alcuno sia morto dopo essere stato curato da ciarlatani e persone non autorizzate all'esercizio dell' arte medica.

7.° Quando insorga sospetto di una precedente cura sbagliata per opera di un medico, chirurgo od ostetrico.

8.° In tutti i casi di morti provenienti da azioni od omissioni, le quali, o già per le loro conseguenze naturali facilmente discernibili per ognuno, o in virtù di prescrizioni, appositamente notificate, o per la condizione, o l'impiego, la professione, il mestiere o l'occupazione, o in generale per le particolari circostanze di chi n' è l' autore, possa essere da questo riconosciuta atta a produrre od accrescere un pericolo per l' altrui vita, salute o sicurezza personale.

Tali casi si verificano particolarmente quando la morte sia derivata da una delle seguenti colpe:

a) dall' essersi ommesso di custodire armi da fuoco cariche;

b) dall'essersi tenuti incautamente carboni accesi in locali chiusi;

c) da imprevidenza nel fare fumigazioni coll'uso di zolfo, e nell'applicazione di narcotici (mezzi producenti anestesia);

d) dalla trascuranza delle speciali prescrizioni su la produzione, la custodia, lo smercio, il trasporto e l'uso di oggetti pirotecnici, preparati e capsule fulminanti, di zolfanelli accensibili per attrito od in altro modo, e di ogni altra materia, che mediante confricazione facilmente si accende, di polvere ardente e di materie esplodenti (cotone fulminante);

e) dal non essersi usate le prescrizioni prescritte nell' esercizio di miniere, fabbriche, industrie ed altre imprese;

f) dall' essersi omesso di esporre i prescritti segnali di avviso;

g) dalla rovina di un edificio o di un'armatura;

h) dall'omessa o trascurata custodia di un animale pernicioso o nocivo;

i) dall'uso di cibi o bevande malsane, appositamente falsificate, oppure preparate o conservate in vasellami nocivi alla salute;

k) da maltrattamenti nella domestica disciplina;

l) dalla omissione della dovuta sorveglianza di fanciulli o di altre persone che non sono capaci di guardarsi esse medesime da pericoli;

m) da inavvertenza o troppa celerità nel guidare o cavalcare;

n) dall'essersi lasciati cadere oggetti da abitazioni, finestre, balconi, ecc., o dall'essersi omesso di assicurare gli oggetti ivi posti o sospesi. Ciò vale eziandio pei casi in cui una persona ha sofferto pregiudizio nella salute per alcuno dei motivi sopraccennati, e muore qualche tempo dopo; come pure quando riguardo ad un defunto siavi motivo di sospettare che le persone, alle quali per dovere di natura o per impegno assunto, incumbeva l'obbligo di averne cura durante la malattia, gli abbiano lasciato mancare del tutto la necessaria assistenza medica, potendosi procurarla; finalmente in tutti i casi in cui viene asserito un suicidio, quando precedenti verificazioni di polizia e la ispezione esterna del cadavere non dimostrino con sicurezza, essere stata la morte realmente prodotta da suicidio. *Norma* 5 *gennajo* 1855, § 3.

§ LVII.

Quando le verificazioni di polizia e l'ispezione esterna del cadavere non lasciano dubbio sulla realtà del suicidio, il caso non forma oggetto di visita giudiziale (1). Il decidere però, se si tratti di suicidio o di morte procurata da altrui, riesce talvolta impossibile, essendo perfino più che mai difficile l'indagine diretta a

(1) Sovrana patente, 17 gennajo 1850.

stabilire la maggiore possibile verosimiglianza. Il perchè gli scrittori di medicina legale si studiarono quasi tutti di determinare nelle varie maniere di morte i dati, secondo i quali si possa conoscere, se si tratti dell'uno o dell'altro caso.

Senza l'intervento dell'Autorità giudiziaria si pratica la sezione dei suicidi: *a)* per incarico dell' Autorità politica, quando il suicida era al servizio dello Stato, onde rilevare, se sia stato imputabile del suicidio, e ciò in riguardo al trattamento normale della di lui vedova (1); *b)* quando lo desiderino i congiunti, per ottenere dal clero la pompa solenne nella tumulazione, voltacchè il suicida non sia dichiarato imputabile. È inutile tener qui parola delle sezioni patologiche che si fanno per altri scopi, e delle autossie che vengono ordinate in altri casi dall' Autorità politica, alle quali però non hanno relazione alcuna il Regolamento di procedura penale nè la Norma per la visita giudiziale dei cadaveri

§ LVIII.

Qualora questo (il cadavere) fosse già sepolto, si dovrà a tale uopo dissotterrarlo, purchè, secondo le circostanze, se ne possa attendere ancora un importante risultato. *Proc. p*, § 86, *fine.*

Uguale è il tenore del II.° allinea del § 8 della Norma 28 gennajo 1855, che prescrive oltracciò di fare la disumazione « colle precauzioni necessarie per la salute delle persone che prendono parte alla visita giudiziale. »

Nel Regolamento provvisorio di procedura penale del 1850, stato attivato in alcuni dominj dell'Impero, aveasi aggiunto il seguente periodo; « e non lo sconsiglino i riguardi dovuti alla salute delle persone che prendono parte alla visita giudiziale del cadavere. » A ragione si è ommesso questo periodo nel vegliante Regolamento; chè sebbene sia pure necessario usare ogni precauzione nei casi d'innoltrata putrefazione o nella sezione cadaverica d' individui morti per contagio, la visita di tali cadaveri non sembra però essere cotanto dannosa alla salute dei dissettori, che si debba perciò tralasciarne la sezione: avvegnacchè vi hanno mezzi atti a render innocue le putride esalazioni, come sono il cloruro di calce, il masticare tabacco, l'istituire la sezione all'aria aperta, l' uso del collodio nel caso che sianvi graffiature od altre piccole ferite sulle dita, e d' altra parte le discipline additate al § 37 della Norma 28 gennajo 1855 diminuiscono assai i motivi di ti-

(1) Ordinanza dal Ministero di Finanza, 30 agosto 1852.

more per la salute dei dissettori. Quel § è del seguente tenore: Se si dovesse intraprendere l'ispezione di un cadavere già seppellito, e putrefatto in grado considerevole, onde diminuire l'incomodo ai membri della Commissione converrà aprire la sepoltura alcune ore prima di levarnelo, indi si estrarrà la cassa, e levatone via il coperchio la si esporrà per qualche tempo all' aria libera, e potendo farlo senza danno dell' ispezione, si praticheranno punture all' addome ed al torace onde aprire un' uscita ai gas raccolti in queste cavità. Dispersi in gran parte tali gas, si verserà sopra il cadavere una soluzione di cloruro di calce, lo si farà porre al posto destinato, il quale parimenti dovrà essere bagnato colla soluzione di cloro; si leveranno via gli abiti nel modo più opportuno, indi s' intraprenderà l' esame esterno e la sezione del cadavere versandovi sopra ripetutamente dell'acqua clorata. Nel disseppellimento di un cadavere per sospetto di veneficio si dovranno osservare le speciali discipline e cautele prescritte col § 109 della succitata Norma.

Il decidere se colla sezione di siffatti cadaveri si possa ancora raggiungere il desiderato scopo, devesi lasciarlo alla coscienziosità ed alle considerazioni scientifiche del medico forense, d'accordo col giudice inquirente. A proposito dei varj gradi di putrefazione dichiara il § 36 della Norma 28 gennajo 1855, che « soltanto nel primo grado di essa si può dare un giudizio sicuro e giustamente fondato; mentre quanto più è inoltrata la putrefazione tanto più difficile riesce il giudicare, se le alterazioni trovate negli organi si debbano attribuire a precedenti processi patologici o ad una lesione, oppure all' influenza della già incominciata putrefazione, o sibbene a quest'ultima soltanto. — Pure in questo caso eziandio si potranno giudicare con discreta sicurezza le ferite anche penetranti fino agli organi interni quando si confronti lo stato del seno che costituisce la ferita, o dei tessuti immediatamente adjacenti con quello del rimanente organo leso; ed in caso di versamenti sanguigni se si rifletta alla presenza di coaguli ed alla circostanza che nella putrefazione molto avanzata possono aver luogo con facilità dei trasudamenti di liquidi

sanguinolenti senza che v'abbia preceduto una lesione. — Similmente possono essere verificati spesso a putrefazione molto avanzata gli avvelenamenti per sostanze minerali, e le fratture delle ossa si riconoscono in qualunque tempo.

Non sono rari i casi, ne' quali, persino dopo anni, si poterono appunto colla visita e sezione de' cadaveri raccogliere importanti dati, non solo rispetto a lesioni di ossa, ma ben anco rispetto a veneficj. Quali importanti schiarimenti si possano in questi casi ricavare dall'ispezione giudiziaria, lo dimostrò *Orfila* con *Marc* e *Boys de Loury* nel processo della vedova Houet di Parigi, stata dissepolta 11 anni dopo la morte, processo che terminò colla condanna dei due autori dell'assassinio; e prima e dopo *Orfila* lo dimostrarono altri reputatissimi cultori della medicina legale, e da ultimo il *Miller* nel suo lavoro sullo scheletro umano considerato ne' rapporti che ha colla medicina forense (1). Ove non si possano ottenere dati positivi, sono non di rado di molto valore i negativi.

§ LIX.

Prima di passare alla sezione del cadavere, lo si descriverà esattamente, e se ne porrà fuori di dubbio la identità coll' esame di persone che conobbero il defunto, e col sentire l'imputato se fosse già noto. Ove abbisogni, si farà che queste persone diano un' esatta descrizione del defunto, prima della ricognizione. Che se lo stesso è affatto sconosciuto, si renderà nota l'esatta descrizione del cadavere per mezzo di pubblici fogli. *Proc. p.*, § 87.

Analogo a questo è il § 11 della Norma 28 gennajo 1855.

§ LX.

La visita e la sezione del cadavere si faranno col mezzo di due medici, all'uno dei quali può sostituirsi anche soltanto un chirurgo, osservando le particolari prescrizioni emanate in proposito. *Proc. p.*, § 88, *principio*.

---

(1) *Henke's* Zeitschrift, 1852, N. 3.

È ovvio per sè, che nelle sezioni giudiziarie debba occorrere l' opera di due periti. Anche il § 5 della Norma su citata prescrive, che le visite giudiziali de' cadaveri siano fatte da due membri del personale sanitario; veggasi ciò che si è detto su questo argomento al § XXXIII. — Il Regolamento di procedura penale determina inoltre, che almeno uno dei due periti sia medico, disposizione opportunissima per quei dominj dell'Impero, ove il numero dei medici essendo proporzionalmente inferiore a quello dei chirurghi, e riescendo più facile di trovare disponibili questi ultimi che non i primi, si affidavano non di rado le sezioni giudiziarie a semplici patroni in chirurgia.

L'officio di amendue i periti è determinato dal § 13 della ripetuta Norma, che è del seguente tenore: Nei rapporti medici la visita sarà regolata e diretta da quello, fra i medici che la intraprendono, che è in pari tempo medico giudiziario o d' ufficio; se vi furono impiegati due altri medici, dal più anziano; e se la visita si eseguisce da un medico e da un chirurgo, dal primo. A questo spetterà principalmente di dettare a protocollo il viso reperto, e ciò durante la visita, ed in nessun caso dopo finita l'ispezione, nell' ordine, in cui si fanno le osservazioni. Il secondo perito provvederà i necessarj stromenti, procederà egli stesso alla sezione del cadavere, e finita che sia, lo assetterà di nuovo, apporrà poscia egli pure la sua conferma al viso reperto, e qualora creda di dover esporre le circostanze di fatto osservate in modo diverso dal primo perito, darà a protocollo il divergente suo parere. *Norma* 28 *gennajo* 1855, § 15.

Nel praticare tali ispezioni deggiono amendue i periti procurare di giovarsi a vicenda colle rispettive loro cognizioni scientifiche e tecniche; e segnatamente nelle più minute indagini necroscopiche deciderà, non il rango, ma la maggiore abilità ed esercitazione, chi debba tenere il coltello.

§ LXI.

Il medico curante del defunto nella malattia che ne avesse preceduta la morte sarà invitato ad assistere alla visita del cadavere, sempre che ciò possa farsi senza ritardo. *Proc. p.*, § 88, *fine*.

Del medesimo tenore è a un dipresso il § 7 della Norma 28 gennajo 1855, che oltracciò prescrive di sentire il curante sulle circostanze pregresse e di chiedergli nei casi più importanti la storia delle malattie, avvertendo per altro di non adoperarlo, ove appena sia possibile, come dissettore, e ciò per guarentire l' imparzialità del parere, e giusta quanto abbiamo già dedotto nel § XLI.

L' intervento del medico o chirurgo curante è di somma utilità nelle relative indagini necroscopiche, avvegnacchè egli può somministrare i necessarj lumi sull' andamento della malattia della persona offesa, sulla cura usata, e sui sintomi che accompagnarono la morte, delle quali circostanze dovrà farsi menzione nel viso reperto. La storia della malattia da presentarsi dal medico sarà bene dettagliata, e si dovrà leggere prima della sezione alla presenza di tutte le persone che vi sono destinate, e la si unirà poscia alla relazione dei periti. Di quale e quanto vantaggio sia la presenza del curante all'atto dell'autossia, o per lo meno la conoscenza della storia della malattia, lo sanno que' medici periti, ai quali tocca di rivedere certi rapporti medico-legali, che si riferiscono a sezioni cadaveriche istituite senza l' intervento del curante e senza alcuna informazione sul decorso della malattia. Si tratta, per esempio, di morte avvenuta non come conseguenza diretta di una lesione, ma pel concorso di una causa sopraggiunta alla lesione e da questa indipendente. Privi i dissettori d'ogni notizia sull'andamento della malattia, non hanno fermato l'attenzione sopra alcuni dati, che sebbene in altro caso inconcludenti, sarebbero invece nel caso concreto di qualche e fors' anche di molta importanza per trovarsi in relazione colla vera causa prossima della morte; dati altronde, che, sfuggiti nell' atto della sezione, sono al solito perduti per sempre, anche quando le successive informazioni sul decorso della malattia renderebbero necessario il constatarli. Ed ecco per tal modo mancare gli elementi positivi che dovrebbero servire di base al giudizio che si emette dietro il viso reperto; ecco contraddittorietà tra la perizia originaria sulla natura della lesione ed il successivo parere sulla causa della morte, contraddittorietà che induce il giudice a sentire il parere di altri medici, i quali poi pel difetto di necessarj dati incontrano le maggiori difficolta nel risolvere le proposte questioni. Si dirà forse, che se le sezioni si praticassero colla dovuta diligenza e minuziosità, non potrebbe rimanere inavvertito alcun dato materiale interessante l' ispezione, e ciò indipendentemente dalla storia dell'ultima malattia e dagli schiarimenti forniti dal curante; ma noi dobbiamo osservare, che anche nel non facile caso, in cui all'atto dell'autossia non isfugga alcun dato materiale, è però sempre necessario il conoscere preventivamente i punti, sui quali devesi particolarmente fermare l'attenzione, onde poterli colla massima cura esaminare e chiarire.

La Norma 28 gennajo 1855 prescrive perciò assai provvidamente quanto segue:

Prima ancora che incominci la visita, dovrà essere partecipato ai medici giudiziali, se non lo si avesse già fatto nella lettera d' invito ad essi diretta, il nome, l' età, la professione ed il genere di vita dell'individuo da visitarsi, come pure la causa della morte, qualora fosse già nota, il tempo in cui agì questa causa, e quello della morte che le tenne dietro, come pure ogni altra cosa che fosse avvenuta in questo intervallo; si renderà loro noto, in caso si tratti di ferite, lo strumento che fu adoperato o che comunque le occasionò, il modo con cui fu usato, e come esso agì, come pure la positura e l'atteggiamento delle persone che vi presero parte. Si dovrà inoltre renderli informati se il defunto restò fino al suo ultimo istante sul sito ove avvenne il fatto o l'accidente, s'egli siasi da per sè recato altrove, ovvero se con l' altrui assistenza, e di qual genere, vi sia stato condotto, o se sia stato trasportato soltanto dopo la morte al luogo ove si rinvenne, in che modo ciò sia avvenuto, e cos'altro sia successo in tale circostanza, se fu prestato ajuto all'infelice ancor vivo, da chi, e quando; in che questo ajuto abbia consistito, quali sintomi siansi osservati; se per richiamare in vita il già trovato morto, o morto dopo, siano stati fatti tentativi, quali, da chi e per quanto tempo. *Norma* 28 *gennajo* 1855, § 29.

Tutte queste circostanze accessorie che mettono in chiaro lo stato della cosa dovranno essere dal medico che le rilevava, dettate a protocollo, avvertendo di notare per qual modo siano giunte a di lui cognizione. Lo stesso avverrà quanto alle deposizioni del medico che curò il defunto nell' ultima sua malattia, se per avventura ei fosse presente; ovvero se questi avesse portato seco una storia del morbo, la medesima dovrà essere preletta ancora prima dell' atto proprio della visita, e quindi annessa al protocollo, nel quale la si dovrà citare. *Norma succit.* § 30.

L' intervento del curante è specialmente prescritto dal § 99 della ripetuta Norma nei casi di veneficio; egli dev' essere inter-

rogato rispetto al decorso della malattia ed ai rimedj adoperati; e se la preceduta malattia fosse stata alquanto lunga se ne esigerà da lui una storia. Questi lumi sono tanto più necessarj, dacchè nell' investigare i sintomi della preceduta malattia non basta, giusta il consecutivo § 100, il limitarsi a verificare soltanto in generale i sintomi indicanti un avvelenamento qualunque, ma questi devono essere indagati in modo che da essi possa determinarsi, se l' avvelenamento fu prodotto da sostanze caustiche, narcotiche, narcotico-acri, o settiche.

§ LXII.

Il § 89 del Regolamento di procedura penale è uno de'più importanti, e per esaminarlo più completamente sarà bene dividerlo in due parti, *generale* e *speciale*. Trattasi qui del *tenore del giudizio* da pronunciarsi in base ad un' autossia cadaverica, e delle *domande* alle quali devesi rispondere; giacchè il Regolamento di procedura penale nell'additare cosa debbasi esaminare, non fa in altri termini che prescrivere quali quesiti siano da proporsi e da sciogliere.

Per quanto *Siebenhaar* sia contrario, a che la legge abbia a dar norme sulla formulazione delle domande, perchè ciò non fa che inceppare il perito nel rispondere, e le risposte, comunque più eguali nella forma, non possono riescire sostanzialmente giuste; per quanto *Snetivy* si spinga più oltre e sostenga, che ciò conduce a trita materialità e rende incompleti i giudizj medici, avvegnacchè si fa credere al medico, che tutto sia finito col rispondere a queste domande, ed egli creda non doversi fare nel caso concreto più profonde indagini; per quanto finalmente anche *Casper* (1) rigetti ogni legale formulazione di domande, dacchè, per esempio, nei casi di morte la domanda principale è pur sempre, se la morte sia stata o no la conseguenza delle ferite trovate nel cadavere; vuolsi nullameno osservare:

1.° Che l'ultimo allinea di questo § del Regolamento di procedura penale, come vedremo più innanzi, eccita senz' altro il giudice inquirente a fare ulteriori domande individuali.

2.° Che, siccome abbiamo altrove avvertito, deve in generale il perito spingersi colle sue indagini più in là di quello, che il giudice inquirente sia in grado di additargli, e deve inoltre fermare l'attenzione dello stesso giudice sopra ogni dato che prometta qualche lume.

3.° Non ogni giudice inquirente, ned ogni perito ha quel grado di cognizioni medico-legali da poter fare a meno di qualsivoglia

(1) Gerichtl. Leichenöffnungen. Erstes Hundert

positivo appoggio o norma nel chiedere o compilare un giudizio così importante.

4.° Le domande contemplate dal Regolamento di procedura penale stanno in connessione ed armonia con quelle del Codice penale risguardanti i casi di morte e le lesioni corporali e con quelle contemplate dalla Norma 28 gennajo 1855 sulla visita giudiziale dei cadaveri.

5.° Finalmente queste domande o disamine escono spontanee dalla cosa, e in generale è difficile sostituirvene altre. Officio del medico giudiziario nei casi di morte è sempre quello di adoperarsi per mettere in luce il nesso causale d'un'azione punibile colla seguita morte d' un individuo.

Il Regolamento di procedura penale prescrive nella parte prima o *generale* del § 89 :

Il parere dei medici dovrà dichiarare *quale* sia stata nel caso concreto la causa *prossima* dell'avvenuta morte, e da *che* questa causa sia stata *prodotta*. *Proc. p.*, § 89.

Questo allinea, al quale corrisponde pure il primo allinea del § 22 della Norma 28 gennajo 1855, divide il concetto della causa che produsse la morte, distinguendo *a)* la causa *prossima*, ossia quel processo organico, pel quale si distrugge la vita, o, secondo *Schürmayer*, la *causa fisiologica della morte*, che però non sempre si può scoprire sul tavolo dell' autossia cadaverica, e *b)* la causa di *questa* causa, secondo *Schürmayer*, causa *fisica* della morte. Quando, a cagion d'esempio, avvenga la morte per la lesione dell'arteria femorale comune, la causa prossima o fisiologica della morte è il generale sfinimento per l'emorragia; la causa fisica o la condizione indispensabile della morte è invece la ferita da taglio o da punta dell'arteria. La differenza fra queste due cause è così evidente, che niun medico si troverà imbarazzato nello spiegarla al giudice, pel quale poi tale distinzione può avere pregio e significato soltanto siccome motivazione del parere medico sulla letalità di una lesione (1).

Siccome dall'epoca del ferimento sino a quella della morte può passare un diverso periodo di tempo, e può verificarsi una serie di patologiche alterazioni, così è dovere del medico forense di seguire nel proprio parere le fasi di queste alterazioni, e di esporne il nesso dal momento del fatto sino all'estinzione della vita.

Dobbiamo quì avvertire di non iscambiare le cause *fisiologiche* e *fisiche* della morte colle cause *dirette* ed *indirette*. Diventa causa *diretta* di morte quell'alterazione organica, che nell' ulteriore suo fisiologico decorso, senza l' intervento di alcuna causa intermediaria, conduce ad una delle cause prossime o fisiologiche di morte,

---

(1) Gerichts-Zeitung. Wien 1853, N. 103.

ossia alla morte; *indiretta* invece è quella, che uccide in conseguenza di ulteriore *causa intermediaria*. Parleremo di queste cause intermediarie nel § LXIV.

§ LXIII.

Premesse queste idee generali sul parere dei medici, segue ora la parte seconda o *speciale* del § 89 del Regolamento di procedura, pienamente conforme nel suo tenore al § 22 della Norma 18 gennajo 1855.

Secondo la qualità del caso si dovrà quindi particolarmente mettere in chiaro:

I.° Se giusta le emergenti circostanze abbia a ritenersi con certezza, oppure con verosimiglianza essere la morte avvenuta:

a) in conseguenza delle lesioni rilevate, o

b) già prima di tali lesioni, ovvero

c) in conseguenza o pel concorso di una causa sopraggiunta alla lesione e da essa indipendente. *Proc. p.*, § 89, *continuazione.*

Più per le difficoltà che s' incontrano nel pronunciare quest' giudizj medici, che non per la tendenza informativa degli stessi, l' Autorità giudiziaria non esige dai medici verun giudizio apodittico, ma si accontenta della motivazione scatente dal complesso delle circostanze, *se* cioè *si possa ammettere*, con certezza o con verisimiglianza, che la morte

1.° *b*) sia avvenuta *prima* delle rilevate lesioni. Tutti i libri di medicina legale contengono i criterj, secondo i quali si deve giudicare, se una ferita sia stata recata a corpo vivo o sul cadavere, nel qual ultimo caso, a tutto rigore, non merita più di essere chiamata ferita. Questi criterj sono estranei alla sfera della legislazione, e si possono a ragione qui omettere, avvegnachè il presente lavoro presume già nel lettore una generale educazione scientifica medico-legale. Nel caso in cui alcune ferite siano state recate avanti la morte, ed altre dopo la morte dell' individuo, le due specie di ferite devonsi prendere in separato esame, facendone due diversi gruppi. Il § 46 della Norma 28 gennajo 1855 dichiara esplicitamente a questo riguardo quanto segue: Tutte le lesioni trovate in un cadavere dovranno essere giudicate anche in quanto esse fossero state praticate avanti o dopo a morte, per cui in ogni lesione bisognerà aver particolare riguardo a quelle alterazioni che possono essere prodotte sol-

tanto dall'attività vitale, come sarebbero: suffusioni di sangue o grandi emorragie, il boccheggiare (divaricamento) dei margini di una ferita, dei tessuti divisi, aventi diverso grado di contrattilità, i fenomeni dell' incominciata reazione, ecc.

2.° *a)* Quando è dimostrato, che le ferite furono recate *prima* della morte, si domanda, se la morte sia a riguardarsi come conseguenza delle ferite, e precisamente di esse sole, esclusivamente e per sè. Troppo facile è però l' argomentazione del *post hoc, propter hoc*, che appunto in questo caso è assai pericolosa; vi sono medici, che in ogni caso di morte vi sanno subito assegnare una causa, e che fra due eventualità trovano colla massima facilità il nesso causale; queste precipitate conclusioni per altro conducono talvolta più tardi a mortificanti disinganni, e le loro conseguenze si possono bene spesso appena calcolare. La risposta a questa domanda non si darà quindi che dietro il maturo e ponderato esame di tutto quanto si potè rilevare direttamente o per mezzo altrui; nè si darà mai per positiva una cosa, quando sussista il benchè menomo dubbio.

3.° *c)* Si contempla sotto *c)* il caso, nel quale vi sieno le ferite, ma la morte non sia stata prodotta dalle stesse, ma da altre circostanze sopraggiunte dappoi, od in cui la morte debbasi attribuire tanto alle ferite quanto alle dette circostanze. Quale parte abbiano avuta nel produrre la morte le une e le altre, è tema difficile, e che talvolta non può evadersi dal medico giudiziario. Si premette qui inoltre, che queste circostanze, divenute unica causa o causa concomitante della morte, non siansi manifestate in conseguenza delle ferite, ma ne siano del tutto indipendenti, e costituiscano le così dette circostanze *estrinseche*; questa premessa è necessaria, come si vedrà in avanti a motivo dell' idea data dell'omicidio nel § 134 del Codice penale.

§ LXIV.

Dichiarandosi, che le lesioni rilevate furono causa della morte, si determinerà inoltre:

II.° Se l'azione posta a carico dell'imputato sia divenuta la causa della morte per la sua natura in generale, o per una speciale costituzione fisica, od uno stato particolare della persona lesa, oppure per circostanze estrinseche accidentali. *Proc. p.*, § 89, *continuazione*. Eguale è il tenore del corrispondente allinea del § 22 della Norma 28 gennajo 1855.

Anche l'adottata classificazione delle lesioni letali venne espressa in questo modo in causa del tenore del precitato § sull' *omicidio.* Quando le lesioni ispezionate si dichiarano *mortali*, cioè tali che abbiano effettivamente prodotta la morte, devesi *determinare*, *perchè* l'azione punibile abbia cagionato conseguenze mortali, ossia *perchè* le lesioni prodotte da tale fatto sono *mortali.* Qui incontriamo quattro categorie di lesioni, ovvero volendo esprimerci secondo i principj ammessi per lo addietro, quattro diversi gradi di letalità delle stesse. Il medico giudiziario deve, cioè, dimostrare:

1.° Se le lesioni siano in sè e per sè letali a motivo della natura generale dell'azione ledente. Tali sono le specie di ferimenti ammesse dall'Istruzione pel Regolamento penale *Teresiano*, e chiamate: *a) assolutamente letali*, (*vulnera absolute lethalia*), e *b) letali in sè e per sè*, ossia per lor natura (*vulnera per se, et ex sua natura lethalia*), come a dire per ischiacciamento del cranio, ferite del cuore, spaccatura di vasi maggiori e simili. *Puccinotti* (1), e, prima di lui e con esso lui, parecchi altri reputatissimi dottrinanti stabilirono il principio, che non si possa dichiarare mortale una lesione se non dopo la sezione del cadavere. *Gandolfi* (2) dichiara, che non può dirsi ferita *assolutamente mortale* se non quella che per effetto immediato e proprio cagiona immancabilmente la morte della persona ferita.

2.° Se siano divenute letali per l' individuale costituzione fisica dell'offeso, (*lesiones individualiter lethales*, secondo *Plouquet*), e sotto questo riguardo devonsi considerare l' età, il sesso, la costituzione, il temperamento, i vizj congeniti di conformazione e simili.

3.° Se le abbia rese mortali uno stato particolare del ferito, come per esempio la gravidanza, le malattie, l'ubbriachezza e simili.

4.° Se ciò sia avvenuto per *accidentali circostanze estrinseche* (*per accidens extraneum lethales, Wildberg*), sia che queste sussistessero al momento del fatto, ovvero siano sopraggiunte più tardi. I punti 2, 3 e 4 risguardano le *cause intermediarie*, di cui tratta il precedente § 62.

Ove il parere non si estenda a tutte le circostanze importanti per la decisione, il Giudice inquirente porrà su di esse speciali domande ai periti. *Proc. p.*, § 89, *fine.* Così è pure l'ultimo allinea del § 22 della Norma 28 gennajo 1855.

---

(1) *Puccinotti.* Trattato delle ferite, e Lezioni di medicina legale. Manuale, ecc., 1853.

(2) *Gandolfi.* Fondamenti di medicina forense analitica, ecc., Modena, 1854.

Queste domande varieranno assaissimo, secondo che la morte sarà stata prodotta da ferimenti propriamente detti, da mezzi meccanici o chimici, dalla sottrazione degli elementi esterni o fisici assolutamente o relativamente necessarj alla conservazione della vita, da veleni, o da psichiche influenze; i periti trovano sovente l'opportunità di far risaltare nel caso concreto le circostanze più importanti anche senza esplicite domande; il difficile sta nel discernere *come* meglio si possa raggiungere lo scopo, e *quale* sia il modo più conveniente di sciogliere la questione, sia che vi abbia dato impulso il giudice, ovvero il medico.

§ LXV.

Quando siavi sospetto d' infanticidio, oltre alle cose da rilevarsi giusta le precedenti norme, s'indagherà pure se il bambino sia nato vivo, e se fosse in istato di continuare a vivere fuori dell'alvo materno. *Proc. p.*, § 90.

L' esame di questo § si farà nella seconda parte di questo lavoro, ove si tratta specialmente del crimine dell'infanticidio.

§ LXVI.

Presentandosi sospetto d'avvelenamento, si faranno intervenire alla verificazione del fatto, oltre i medici (§ 88), ove sia possibile, anche due chimici. L'analisi dei veleni può per altro essere fatta, secondo le circostanze, anche dai chimici soli, in un locale a ciò specialmente adatto (§ 82). *Proc. p.*, § 91.

A tenore di questo § e del conforme § 98 della Norma 28 gennajo 1855, devono i chimici nei casi di veneficio intervenire possibilmente alla verificazione del fatto. Ove quindi si abbia sospetto di avvelenamento, si dovrà invitarli anche prima della sezione cadaverica, ed anzi alla prima ispezione, potendo essere di non poca importanza in tali casi il loro intervento.

L'analisi chimica delle sostanze sospette si fa ora coll'intervento dei medici ed ora no. Quando l' analisi sia praticata nello stesso giorno e luogo dell' ispezione devono assistervi anche i medici; che se invece, com'è d' ordinario, richiegga minute indagini, apparecchi chimici, e maggiore dispendio di tempo, *potrà essere intrapresa secondo le circostanze dai soli chimici in un locale particolarmente opportuno,* Norma 28 gennajo 1855, § 110. Conoscendosi, quali e quanti esperimenti deggionsi istituire colle sostanze da analizzarsi, quale serie di chimici processi e dispendio

di tempo occorrono in ciascuno di tali esperimenti, e riflettendo d'altra parte, che in queste operazioni non può il medico forense essere così versato da trovarsi in grado di *sorvegliare* il chimico di professione, ne viene spontanea la conseguenza, che basterà, che i medici prendano in tali casi ad esame la somma dei risultati chimici, ed in base a questi forniscano le ulteriori prove, dopochè siansi sciolte dai chimici le insorte dubbiezze, illustrati i punti oscuri e categoricamente evase le necessarie domande preliminari. Anche il chimico merita piena fede quando ha prestato il giuramento, ed è pur d'uopo accordargliela, giacchè, come si è avvertito, è impossibile una vera controlleria sia per parte del medico, sia ancor meno per parte del giudice.

§ LXVII.

I periti chimici si possono *scegliere* soltanto nei *grandi* luoghi; nel contado, ove talvolta nella sede della Pretura non vi è alcuna farmacia, o non se ne trova che una nell'intiera giurisdizione pretoriale, e dove il farmacista può mancare dell'attitudine ad intraprendere minuziose analisi chimiche qualitative e tanto meno quantitative, è necessario attenersi, nelle sezioni dei cadaveri d'individui morti per avvelenamento o con sospetto di veneficio, alle discipline tracciate nei §§ 98-111 della Norma 28 gennajo 1855, e trasmettere le sostanze da analizzarsi al Tribunale criminale per l'esame da istituirsi da esperti chimici. Se il Tribunale non ha a propria disposizione chimici stipendiati, e deve fare una scelta, sarà bene che si rivolga a tal uopo al medico giudiziario o d'ufficio, il quale potrà essere in grado di additargli i chimici da scegliersi, avvegnacchè il giudice conosca ordinariamente i farmacisti come tali, ma nulla possa sapere della loro attitudine come chimici.

II.° Disamine medico-legali sulle persone vive.

§ LXVIII.

Il Regolamento di procedura penale contiene tassative e determinate disposizioni soltanto su due sorta di disamine da praticarsi sulle persone vive, e cioè: *A.* sulle disamine nei casi di *offese corporali*, e *B.* sulla ricognizione dell' *imputabilità* o *responsabilità*. Le prime costituiscono il maggior numero de' casi, nei quali occorre l'opera del medico giudiziario, e comprendono anche quelle, in cui il premeditato omicidio o veneficio si risolve in attentato; l'altra non forma se non eccezionalmente oggetto di perizia nelle procedure penali.

A. Disamine nei casi di offese corporali.

Prima di procedere alla discussione del § 92 del Regolamento di procedura penale, dobbiamo premettere alcuni principj generali.

1. Dal tenore del detto § 92 e del § 152 del Codice penale, si deduce, che l' espressione *offesa corporale* (*körperliche Beschädigung*) venne scelta per indicare un concetto penale puramente *giuridico*; la presenza di un'offesa corporale forma una questione, la decisione della quale spetta esclusivamente al giudice; il vocabolo *lesione (Verletzung)* all'incontro è oramai divenuto un concetto basato solamente sui principj medico-chirurgici; il giudizio della lesione è cosa del medico giudiziario, ed egli è autorizzato ed anzi obbligato a pronunciarlo in forza del § 92 su citato. L' avere diviso il concetto dell' offesa o lesione, composto finora di elementi *legali* e *tecnico-medici*, nella sua parte *giuridica* « *offesa* », e *tecnico-medica* « *lesione* », agevolò essenzialmente l'officio del giudice e del medico, e devesi considerare come un importante progresso della nostra legislazione.

L'edizione tedesca del Codice penale, l'unica che vale di norma, lascia chiaramente travedere questa differenza in alcuni §§, e procura dappertutto di osservarla, ciò che non le riesce in via assoluta, comunque non sarebbe stato difficile arrivarvi. L' edizione italiana ha invece confuso, come prima, la *lesione* e l' *offesa*, adoperando per amendue la parola *lesione*. Urta specialmente la confusione di questi due diversi concetti nella spositura del § 152 del Codice penale, che dà l' idea generale del crimine della grave offesa corporale, ed è come segue: « Commette il crimine della grave lesione corporale chi non già coll'intenzione di dar la morte ad una persona, ma con altra nemica intenzione agisce contro di essa in modo tale, che gliene avvenga un'alterazione nella salute od incapacità di attendere alle occupazioni del proprio stato per venti giorni almeno, uno sconcerto della mente ed una grave lesione. Ciò è quanto dire: « commette il crimine della *grave lesione corporale* chi, sotto le accennate circostanze, agisce contro di una persona in modo tale da cagionare (fra le altre possibili conseguenze) una *grave lesione*. Chi non vede la sconvenevolezza dell' esposizione di questo concetto? Non sarebbe stato meglio e conforme al testo tedesco il dire, che commette il crimine della grave *offesa* corporale chi sotto le dette circostanze agisce in modo da produrre, fra le altre possibili conseguenze, una grave *lesione*? Mentre con ciò si sarebbe evitata un' oziosa ripetizione di parole, si avrebbe pure attribuito all' espressione « offesa corporale » il significato legale e complesso che ha nel testo tedesco, e che comprendendo ogni specie di mali derivabili da forze esterne, abbraccia pure le gravi lesioni corporali che non costituiscono, è vero

la categoria più vasta e più numerosa, ma non la sola, e si avrebbe altresì evitato lo sconcio di esprimere con una stessa parola due diversi concetti, l'uno giuridico, e l'altro tecnico-medico. Nello stesso modo, che *omicidio* ed *uccisione* sono concetti puramente legali, o se si vuole titoli di determinati crimini, senza che ne' rapporti scientifico-medici vi si possa scoprire una differenza, così parimenti per una determinata serie di azioni punibili venne stabilito il concetto o titolo di offesa corporale, che nella edizione italiana si volle denominare lesione. « Chiamasi *danno* (*Schade*) qualunque svantaggio arrecato alle sostanze, ai diritti o alla persona di alcuno » (Codice civile § 1293). La parola *danneggiamento*, ossia *offesa (Beschädigung)* derivata da *danno (Schade)* rappresenterebbe il concetto generico o complesso. Danneggiamento od *offesa corporale (körperliche Beschädigung)* è la pregiudicevole alterazione cagionata al corpo di un individuo protetto dalla legge, senza che se ne abbia la facoltà. Ogni *lesione corporale* in senso medico è, sotto le condizioni indicate dalla legge, un' *offesa corporale* in senso legale. Ogni *offesa* invece non è *lesione*, come dimostreremo al punto 3.°

2.° Il Codice penale del 1803 aveva inoltre adoperato il vocabolo lesione od offesa in doppio significato, esprimendo con esso ora l'azione ledente, ed ora l'effetto prodotto dalla stessa nel corpo dell'offeso. Anche l'attuale Codice penale non si è del tutto svincolato da questa maniera di esprimersi, indicando per esempio nel § 155 sotto il vocabolo *lesione* ora l'una ora l'altro. Per *lesione* (*Verletzung*) noi intendiamo sempre l' *effetto* esercitato da una azione punibile, in una determinata modalità, sul corpo del *danneggiato*.

3.° L'applicazione del concetto *lesione* ai mali organici, dinamici e psichici, che vennero cagionati da forze esterne, non si accorda collo spirito della legge. Possono certamente darsi tali conseguenze di azioni punibili, il giudizio delle quali sia di spettanza medica, senzacchè sussistano lesioni; il Codice penale fa distinzione, sotto l'aspetto medico, di ferite, di mali trattamenti, di altri sconcerti di salute, di alterazioni mentali; sotto l'aspetto legale sono tutte per esso *offese corporali.* Adopreremo quindi la parola lesione nel suo senso *più stretto* e conformemente all' uso generale che se ne fa parlando, ed useremo invece la denominazione *offesa corporale* là dove sarà da esprimersi l'idea più complessa stabilita dal testo originale del nuovo Codice penale.

Lesione è per noi qualsiasi offesa fatta da esterna violenza alla salute ed alla vita di un individuo; ed abbraccia le ferite, le contusioni, le commozioni, le lussazioni, le storte, le fratture o fessure delle ossa, le ustioni, i congelamenti. Questo concetto corrisponde precisamente a quello che in addietro attribuivasi in medicina legale a *ferita,* vocabolo, che gli antesignani delle scuole di medicina legale nelle Università di Pavia e di Padova riconobbero im-

proprio ad esprimere, e a cui l'uno di essi, il chiarissimo professore consigliere protomedico *Gianelli* (1), ha proposto, che fosse appunto a sostituirsi la parola *lesioni*, chiamando invece *ferite* le specie di lesioni così denotate dai chirurghi. La legislazione austriaca col nuovo Codice penale e Regolamento di procedura penale ha in ciò assecondato i voti de' nostri corifei, coll'avere applicato il vocabolo generico di *lesione* a quei casi che anteriormente comprendevansi sotto le promiscue denominazioni di *ferimento* e di *altre lesioni corporali*. *Gandolfi* (2) applica ai ferimenti la denominazione di lesioni violente, ed esprime il desiderio, che il nome specifico delle lesioni violente corporali non sia confuso col nome generico delle medesime. *Freschi* (3) attribuisce ancora alla parola *ferita* in senso medico-legale il significato che aveva una volta anche presso di noi, quando abbracciava ogni maniera di violenze e di offese esercitate sul corpo umano. Il Codice penale sardo, ed il napoletano, a somiglianza del Codice penale francese, adoperano per esprimere le varie foggie di lesioni, le parole *ferite* e *percosse*. Il Codice penale toscano usa l'espressione *lesione personale*. La legislazione penale degli Stati pontificj si attiene alla parola *ferita*. Nel Codice penale di Parma si adoperano le parole — *ferimenti, contusioni, lacerazioni, e offese simili*, espressione quest' ultima ambigua per sè e di un senso troppo lato, e che, come osserva il *Freschi*, dovrebbe essere rettificata (4).

Il Codice penale austriaco distingue, secondo le rispettive *conseguenze*, quattro categorie di offese corporali, delle quali si parlerà partitamente nella seconda parte, cioè:

1.° offese corporali, che *non* hanno cagionato visibili segni e conseguenze;

2.° quelle, nelle quali si sono manifestati visibili segni e conseguenze, senza che si possa riconoscervi una *grave* offesa corporale;

3.° la vera *grave* offesa corporale, e

4.° quelle che produssero la *morte* dell'offeso.

Secondo poi l'*intenzione* dell'offensore, distinguonsi le offese in quelle fatte

1.° *senza* intenzione,

2.° con intenzione *ostile* in generale,

3.° coll'intenzione di arrecare una *grave lesione*, e finalmente

4.° coll'intenzione di *uccidere*.

---

(1) *Gianelli*. Su le lesioni e ferite considerate sotto l'aspetto medico-legale. — Gazzetta Medica. Milano, 1852, N. 1.

(2) *Gandolfi*. Op. cit.

(3) *Freschi*. Op. cit.

(4) *Idem*. Op. cit.

§ LXIX.

Premesse queste osservazioni, passeremo ora al Regolamento di procedura penale, che rispetto alle offese corporali contiene le seguenti disposizioni:

Anche quando trattisi di lesioni (offese) corporali si farà eseguire la visita dell'offeso col mezzo di due periti (§ 88), i quali dopo di avere descritte esattamente le lesioni, dovranno altresì dichiarare in ispecialità, quali delle lesioni esistenti siano a riguardarsi per sè sole, ovvero nel loro complesso, assolutamente o per le circostanze speciali del caso, come leggiere, gravi o pericolose alla vita; quali conseguenze sogliano comunemente produrre, e quali abbiano esse prodotte nel presente caso speciale, e così pure con quali mezzi o strumenti ed in quale modo esse lesioni siansi arrecate. *Proc. p.*, § 92.

Abbiamo già additati nel § XXXIII i vantaggi derivanti dalla pratica di assumere di regola in tali ispezioni due periti; questa massima, oltrecchè non può a meno di riescire accetta ai medici assunti come periti, giova a distogliere il Giudice inquirente da alcuni arbitrii.

I medici chiamati a rilevare il fatto di offese corporali, deggiono adempiere a due officj: 1.° alla descrizione esatta delle lesioni, e 2.° alla redazione di un coscienzioso parere.

1.° Devono pertanto i periti esaminare diligentemente le lesioni che trovano, e descriverle esattamente nel numero, nella direzione, estensione, ecc., per modo, che un perito, il quale non abbia assistito all'ispezione, possa in base a tale descrizione pronunciare anch'egli un corrispondente giudizio, come lo stesso medico incaricato dell' ispezione.

§ LXX.

2.° Nel *parere* deggiono i periti sviluppare e mettere in evidenza tre punti principali, ossiano: *a)* il *grado* delle lesioni, *b)* le loro *conseguenze*, e *c)* i *mezzi* o *stromenti*, il *modo*, onde furono recate e l'*epoca* dell' inflizione.

Il *grado* d' ogni singola lesione vuol essere dai periti considerato secondo i principj scientificj, e secondo il proprio *significato medico-chirurgico*. Sotto questo riguardo si distinsero le lesioni, come per lo addietro, in *leggiere*, *gravi* e *pericolose*; e fu necessario conservare questa distinzione, perchè lo stesso Codice pe-

nale parla di lesioni leggiere, gravi e pericolose, come si vedrà in seguito.

Furonvi alcuni medici, i quali osservarono che si risparmierebbe ai periti qualche imbarazzo, lasciando al giudice il dichiarare se abbia o no avuto luogo una grave lesione, e non interrogando il perito che sul danno e sulle conseguenze derivabili o derivate nel caso concreto, e su quei momenti o dati, che si possono conoscere soltanto dietro medica disamina (1). Altri fecero voti, perchè la legge abbia almeno a rischiarare i periti sulla natura delle lesioni, e a definire cosa debbasi intendere per lesione grave e leggiera. Se la legge tracciasse almeno alcune linee di larghe indicazioni, alcuni lati confini, dacchè il farlo in modo assoluto è impossibile, riescirebbe senza dubbio meno arduo al medico giudiziario il decidere, a quale categoria una data lesione appartenga. Così esprimevasi il dott. *Tarchini-Bonfanti*, allorquando, prima della pubblicazione del nuovo Codice penale, erasi fatto a dimostrare l' insufficienza della legislazione austriaca in punto alle ferite considerate sotto l' aspetto legale (2), opinione che venne combattuta dal prof. consigliere *Gianelli* (3), e più ancora dal dott. *Orsolato* (4), ma che ebbe il suffragio del giornalismo giudiziario (5), e riportò poco dopo il crisma legislativo, dacchè nel nuovo Codice penale si è tentato, col § 152, di tracciare se non altro il concetto della grave lesione.

Sostennero d'altra parte i giureconsulti come conseguenza della ben nota decisione 25 agosto 1851 (vedi § LI), potersi anche far senza di indicare nel parere medico, se la lesione sia *leggiera* o *grave*.

A termini per altro del § 92 del Regolamento di procedura penale devono i medici (6), secondo la natura delle cose, *pronunciare* il loro giudizio sulle preaccennate qualità delle lesioni, sia che vengano loro fatte le corrispondenti domande o no; quel pa-

---

(1) *Dlauhy*. Ueber die Bedeutung der schweren Verletzungen. Gerichts-zeitung. Wien, 1851, Beilage zu N. 165.

(2) *Tarchini-Bonfanti*. Insufficienza dell' odierna legislazione austriaca circa le ferite. Gazzetta Medica di Milano, — 1851, N. 48, — 1852, N. 6 e N. 13.

(3) *Gianelli*. Su le lesioni e ferite, ecc., luogo cit.

(4) *Orsolato* dott. *Giuseppe*. Annali universali di Medicina. Milano 1852, Vol. CXXIX, con riferimento al suo trattato su la Medicina legale delle ferite in relazione alla legislazione austriaca — Milano 1845.

(5) Gazzetta dei Tribunali. — Milano, 1852, N. 11 e 27. — Eco dei Tribunali. Venezia 1851, N. 145.

(6) *Dlauhy*. Allg. österr. Gerichtszeitung 1851. — Beilage zu N. 165.

ragrafo costituisce l'*Istruzione* pei periti rispetto alle disamine medico-legali nei casi di ferite, ed essi sono tenuti ad attenervisi non meno che alla Norma sulla visita giudiziale dei cadaveri.

§ LXXI.

Dacchè il concetto di lesione *leggiera* o *grave* fu spogliato del significato *legale*, e nón ha ora per noi che un *significato medico-chirurgico*, patologico, e dacchè eziandio l'espressione *pericolosa* non può essere intesa in altro senso, si è anche semplificato ed agevolato lo spiegare, che sia la lesione leggiera o grave.

Il medico forense non ha più a chiedere, cosa intenda il giudice per *lesione grave*, ma deve solo dichiarare a quest'ultimo, perchè giudichi grave o leggiera una data *lesione*, ed il giudice in base a tale dichiarazione col soccorso degli altri indizj legali deve determinare, se si tratti di un' *offesa* corporale grave o non grave in senso legale.

Si è stabilito il principio, che il concetto *grave lesione* si debba interpretare secondo il proprio significato volgare, perchè la spiegazione di termini legali oscuri, come era anteriormente quello della *lesione grave*, devesi fare secondo l'uso del linguaggio comune (1), e la Suprema Corte di Giustizia (2), in base appunto al significato naturale, *comune*, delle parole *grave lesione*, ha decretato di non avere riguardo ad un contrario parere medico.

Fatta astrazione, che quando fu emanata quella decisione dalla Suprema Corte di Giustizia vigeva ancora il Codice penale del 1803, riteniamo, che un parere medico, ben fondato ed esplicito, deve nel qualificare una lesione *grave* od *importante*, *leggiera* od *insignificante*, accordarsi colla corrispondente espressione volgare; spetta alla scienza di ridurre i proprj principj, per mezzo di chiare spiegazioni, alla portata del linguaggio comune.

In linea *scientifico-medica* si dicono *gravi* quelle lesioni, che *direttamente* o per le *naturali* loro *conseguenze* cagionano considerevoli alterazioni nelle funzioni naturali, l'inservibilità o la perdita dell'*organo offeso*, in quanto desso sia necessario all'integrità del corpo umano, ovvero sono collegate con grave pregiudizio della salute o della vita dell'offeso.

Chiamansi *leggiere* quelle lesioni che traggono con sè meno importanti conseguenze, e non includono il benchè menomo dei

---

(1) *Massari*. Gerichtszeitung. Wien. 1851, N. 141.

(2) Decisione della Suprema Corte di Giustizia, 25 agosto 1831.

caratteri attribuiti alle lesioni gravi. « La natura delle lesioni non dipende dalla più pronta o più lenta guarigione delle medesime, ma dalla vera loro indole e condizione originaria » (Decisione della Suprema Corte di Cassazione, 9 settembre 1852).

Sebbene però si osservino rigorosamente questi principj, vi hanno singoli casi, ne' quali è difficile al medico di stabilire la linea di demarcazione tra lesione *grave* e *leggiera*. « È facile distinguere la luce dall' oscurità, ma è difficile il dire, se il crepuscolo sia luce od oscurità, quando non si possa constatare l'una o l' altra » (1). Osserveremo soltanto, che nel determinare tecnicamente il *grado* della lesione non si deve aver punto riguardo all' accidentale sconcerto di attitudine dell'offeso al lavoro o ad esercitare la sua professione, e nemmeno a consecutive deformità, giacchè su questo proposito vengono formulate dal giudice e dirette ai periti *separate domande*.

Cosa siano le lesioni *pericolose*, quelle cioè che mettono in pericolo la vita dell' offeso, gli è chiaro per sè e non abbisogna di ulteriore spiegazione. Il giudizio sul pericolo si desume in parte dalla teoria, ed in parte dalla propria ed altrui esperienza fatta *nel caso concreto*; la *prova* del pericolo deve risultare dalle circostanze di fatto della stessa lesione, altrimenti il giudizio mancherebbe di ogni fondamento.

Il concetto del *pericolo* di una lesione abbraccia in sè e per sè anche quello di lesione *grave*; ogni lesione pericolosa vuolsi dichiarare grave, ancorchè non abbia lasciato durevoli conseguenze.

§ LXXII.

Il parere medico deve oltracciò determinare, se l'indicato grado d' importanza delle lesioni sussista *in sè* o *per sè*, rispetto ad ognuna od a quale di esse, ovvero per più delle medesime o per tutte, giacchè si dà sovente il caso, che molte lesioni, ognuna delle quali per sè è leggiera, acquistano maggiore importanza pel loro complesso o per la simultanea loro influenza, e diventano ben anco pericolose. Devesi inoltre indicare, se le lesioni siano dell' accennato grado *assolutamente*, o per le *circostanze speciali del caso*, e sono a prendersi in considerazione i dati, sui quali si giudicò del grado di letalità delle lesioni *mortali*, separando anche qui i fenomeni accidentali da quelli che dipendono direttamente dalla lesione.

Parecchi scrittori di medicina legale, fra i quali *Remer*, *Mayer*, *Puccinotti*, vogliono, che nel misurare i gradi delle lesioni deb-

---

(1) Dr. *Franz*, *Casper's* Vierteljahrschrift I Bd. 1 Heft.

basi aver riguardo unicamente alla loro *insanabilità* o *sanabilità*. Dal dire una lesione « *mortale individualmente* o *mortale accidentalmente*, ne segue, che la stessa lesione è mortale e non mortale ad un tempo, il che ripugna al buon senso. Al contrario, dicendo *insanabile per accidente, insanabile per individualità*, la lesione cessa dall'essere mortale di sua natura, quantunque seguita dalla morte, e le cause di questa vanno tutte in modificazioni della pena. Secondo *Puccinotti* (1) le ferite sono *sanabili*, od *insanabili*; le prime poi sono sanabili *compiutamente* ed *incompiutamente*, e la sanabilità incompiuta può dipendere dalla *natura della ferita*, dalla *costituzione organica dell' individuo*, o da *accidenti*. Le insanabili distinguonsi pure in quelle che lo sono *assolutamente, individualmente* od *accidentalmente*.

La maggior parte però degli autori, come a dire *Ploucquet, Gerdy, Orfila, Briant, Barzellotti, Freschi*, ammettono la classificazione delle ferite mortali, distinguendo la mortalità in *assoluta, accidentale* e *individuale* (2), ovvero chiamandole *essenzialmente* ed *accidentalmente letali* (3).

Altri poi, e fra questi *Chaussier, Gandolfi*, si mostrano particolarmente avversi a qualsivoglia sistematica classificazione e distinzione delle ferite. Dovendo nullameno ammettere una classazione di esse, viene, per esempio il *Gandolfi* (4) a distinguerle in *leggiere, assolutamente mortali, mortali*, ed in *quelle, che in astratto ed assolutamente considerate non si possono dire mortali*, essendochè spesso risanano, ma che talvolta possono anche avere, più o meno prontamente, un esito infausto, per circostanze *accidentali intrinseche* od *estrinseche*. Questa è la sola distinzione, che a di lui avviso riceva un saldo appoggio dalla natura, dalla teorica e dalla pratica dell'arte; egli stesso però osserva, che con ciò non intende dichiarare, che siano disacconci i termini « ferita *grave, leggiera, accompagnata con pericolo della vita* ecc. » usati in medicina legale, sostenendo tuttavia, che il giudizio medico non deve servire a teorie preconcette, e quindi non essere accomodato a quelle.

§ LXXIII.

Oltre il *grado* delle lesioni deggiono i periti indicarne gli *effetti* e le *conseguenze*. Troviamo a questo riguardo stabilito un

(1) *Puccinotti*. Trattato delle ferite, ecc. Lezioni di Medicina legale. Macerata, 1835.

(2) *Freschi*. Op. cit.

(3) *Barzellotti*. Questioni di Medicina legale. Milano 1840.

(4) *Gandolfi*. Fondamenti di Medicina forense analitica, ec. *Modena*, 1854.

nuovo principio nell' ora vigente Regolamento di procedura penale. Fin qui le lesioni si dovevano sempre giudicare *in concreto*. In via di eccezione si facevano dai giudici domande generali. Il nuovo Regolamento esige dapprima, che si esponga *in astratto, quali conseguenze sogliano comunemente produrre tali lesioni*, e qui devesi intendere, nel caso che la lesione sia abbandonata a sè stessa ed alla forza medicatrice della natura, senza il soccorso dell' arte, o senza che si contribuisca a rendere possibili gli effetti della natura.

Questa determinazione non può avere altro scopo che di dare al giudice le maggiori possibili informazioni, e di rendere tanto più convincenti le prove addotte dai periti, ed agevolare maggiormente l' emissione del giudizio, dovendo da tale informazione risultare, cosa debbasi attribuire alle lesioni e cosa alle altre circostanze.

Dopo l'esposizione in *astratto* deve il perito passare alle conseguenze avutesi nel caso concreto, in quanto che la discussione delle stesse non sia stata necessaria a basare il parere rispetto all' importanza ed al grado delle lesioni. Deggionsi qui accennare anche le conseguenze derivate all'offeso in riguardo alla sua inettitudine al lavoro ed alla sua sociale posizione, quando il medico sia come tale chiamato ad emettere il relativo suo giudizio. S'intende finalmente da sè, che il giudizio devesi estendere anche a quelle conseguenze, che potrebbero presumibilmente verificarsi in avvenire.

Osservazione. La legislazione napoletana prescrive, che nelle percosse e ferite con pericolo di vita e di storpio si debbano fare altre perizie, oltre quella che si eseguisce sul principio dell' investigazione, onde con esse certificare l'esito del pericolo. La seconda perizia si dovrebbe eseguire nel vigesimo giorno dopo quello delle offese, e sussistendo ancora il pericolo in detto giorno, si procederà alla terza perizia nel quarantesimo giorno: così l'una come l'altra si eseguiranno prima dei termini stabiliti, quando antecedentemente cessi il pericolo, o accada lo storpio, la mutilazione o la morte dell' offeso.

§ LXXIV.

L'indicazione per ultimo dei *mezzi* e degli *strumenti*, della maggiore o minore violenza, e della maniera, con cui vennero prodotte le lesioni ispezionate, non che dell' *epoca* della inflizione, è nella ricognizione del fatto tanto più importante, in quanto che secondo le loro differenze varia d' assai la misura della condanna per crimine (vedi per esempio il § 155 del Codice penale), e tali circostanze conducono non di rado sulle traccie dell' offensore, e fanno conoscere l' intenzione dello stesso. Rispetto agli strumenti prescrive il § 33 della Norma 28 gennajo 1855, quanto segue:

Gli strumenti presentati, che si asserisce aver servito al ferimento, dovranno essere diligentemente descritti secondo la loro qualità e forma, accennando se vi sia una marca di fabbrica, e quale, e si misurerà la loro lunghezza e larghezza col passetto. Se la larghezza d'un istrumento diminuisce nel suo decorso, si determinerà in particolare il punto della massima, della media e della minima larghezza, notando esattamente la distanza di queste dal manico o dalla punta. Così pure si noterà lo spessore del dorso d'un istrumento, se esso non fosse uniforme, e si verificherà poi il suo peso mediante una bilancia. Inoltre si osserverà il taglio o la punta se aguzza od ottusa, se ne numereranno esattamente le tacche esistenti, e si descriveranno le macchie di sangue, ove non siavi dubbio sulla loro natura; che se tali macchie fossero dubbie, si dovrà egualmente notarlo, evitando di levarle e badando che conservino la loro forma primitiva. Nel § 40 della stessa Norma è poi indicato il modo, col quale devesi fare il confronto degli strumenti colle lesioni che vengono ispezionate.

I novelli medici forensi siano più che mai circospetti e scrupolosi nelle corrispondenti loro indagini, e guardinsi bene da un precipitato giudizio sugli strumenti feritori, avvegnacchè appunto sotto questo riguardo si possono prendere spiacevolissimi abbagli, bastevoli a compromettere la riputazione del medico giudiziario; ciò dicasi pure rispetto all'indicazione dell'epoca, in cui furono prodotte le lesioni.

§ LXXV.

Se occorre di far visitare una donna, invece di medici o chirurghi, ne potranno essere incaricati anche ostetrici, o nei casi meno importanti, levatrici. *Proc. p.*, § 94.

Nelle grandi città si possono incontrare levatrici bene istrutte, e quelle specialmente, le quali sono addette ai Tribunali di maggiore importanza, ponno avere acquistato pel loro ramo una certa pratica anche nelle emergenze medico-legali. Prese però le levatrici, quali sono in generale, e particolarmente nel contado, non vedremmo volentieri affidata ad *esse soltanto* la visita di una donna in oggetti medico-legali. Anche coloro, che meglio di altri deggiono conoscere la capacità delle nostre levatrici, non si pronunciano favorevoli per esse. Persino nei casi meno importanti,

ne' quali vengono incaricate dell' esplorazione, devonsi prima, dice *Beer* (1), istruire dal medico giudiziario su l' oggetto e lo scopo della visita. *Mayrhofen* osserva a questo proposito, che siccome tutte le disamine che vengono richieste dal giudice, riferibilmente alla condizione delle parti sessuali della donna, sono di molta importanza, ne viene da sè, che una levatrice non possa comparire avanti un Giudizio penale come perita, se non in via eccezionale (2).

Devesi consigliare al giudice inquirente di usare delle disposizioni contenute in questo § con tanto maggiore riserbo, in quanto che ben sovente si desume appunto da queste visite, se il caso sia o no importante, e chi non è medico può di molto ingannarsi nel preventivo suo giudizio.

Non abbiamo nulla ad opporre, che le levatrici vengano adoperate come *secondo* perito, nel che si possono istruire, guidare e controllare dal medico giudiziario; in tal caso sarà poi bene richiedere sempre *dapprima* il parere della levatrice, perchè altrimenti potrebbe essa seguire ciecamente l'opinione espressa dal medico giudiziario.

Anche l'ostetricia e le scienze ausiliarie della stessa fanno progressi; ma chi vorrà sostenere, che le levatrici tengano dietro a tali progressi? Col manuale o catechismo ad uso delle levatrici non si può praticamente saperne abbastanza avanti ad un Giudizio penale; e quando si tratta di dettare il parere, può il giudice trovarsi imbarazzato a cavare un costrutto dalle dichiarazioni della levatrice.

Perfino nella visita di donne condannate a colpi di verga si dovrebbe dare alle levatrici un'apposita istruzione, perchè questo oggetto è da esse trattato troppo superficialmente.

Osservazione. Dovendo ogni ostetrico essere medico o chirurgo, l'espressione « *invece di medici o chirurghi* », può riferirsi unicamente alle *levatrici*, e la si doveva quindi mettere anche nel testo italiano dopo la parola « *levatrici* », » chiudendo colla detta espressione il §. Con ciò si sarebbe evitata l'erronea interpretazione, a cui si è dato luogo, che cioè sussistano ostetricanti, i quali contemporaneamente non siano medici o chirurghi, caso assolutamente impossibile nei dominj dell'Impero Austriaco, perchè non si può avere l'abilitazione all'esercizio dell' ostetricia senza il grado di medico o di chirurgo. Per ostetrico, nel senso del § precitato, vuolsi intendere quel medico o chirurgo, che si occupa effettivamente e più particolarmente del pratico esercizio di questo ramo. Si avverte del resto, ad opportuna notizia dei giudici, che se nessuno può essere ostetricante senza avere nello stesso tempo la qualifica o di medico o di chi-

(1) *Beer*. Op. cit.

(2) *Mayrhofen*. Lehrbuch der Geburtshilfe für Hebammen. Innsbruck, 1854.

rurgo, si trovano però specialmente nelle città parecchi medici, i quali non sono nè ostetricanti, nè chirurghi, avvegnacchè i dottori in medicina, ove si eccettuino i graduati medici militari che escono dall' I. R. Accademia Giuseppina, non sono *obbligati* nell'Impero Austriaco a fare gli esami rigorosi anche in chirurgia ed ostetricia, mentre invece i semplici chirurghi devono contemporaneamente conseguire anche il diploma in ostetricia.

B. Disamine o indagini sull' imputabilità.

§ LXXVI.

Il modo non comune onde fu compiuta un' azione punibile, l' insolito contegno osservato dall'agente o dall'imputato, o le eventuali deposizioni testimoniali fanno nascere il dubbio, che l'incolpato non si trovasse in quello stato mentale e morale, che lo mettesse in grado di agire con libera volontà e di conoscere le conseguenze delle proprie azioni (1). Non si tratta qui dell' imputazione del *fatto*, ma dell'imputazione di esso a *penale responsabilità*, ossia della vera o *legale* imputazione, *imputatio juris*.

Nascendo dubbio, se l'imputato abbia l'uso della ragione, oppure sia affetto da una malattia di mente o d'animo, per la quale potrebb' essere tolta o diminuita la sua imputabilità, si farà esaminare il suo stato mentale e morale di regola col mezzo di due medici. *Proc. p.*, § 95, *principio.*

Dobbiamo qui osservare quanto segue:

1.° Il possesso della volontà, la *libertà* di agire, è la condizione indispensabile di tutte le azioni civili e penali. La nostra vita sociale è tutta basata su questo principio. Il difetto della libertà di azione devesi mai sempre in dati casi comprovare. Siffatta indagine non è quindi da praticarsi in ogni imputato, come ebbe taluno a proporre, ma soltanto in quelli, ne' quali si sospetti la mancanza d' imputabilità.

2.° Nel precedente Codice penale, parte I, § 363, furono i medici e chirurghi dichiarati periti competenti a *giudicare* e *decidere* sullo stato mentale dell' imputato. Il nuovo Regolamento di procedura penale valutando l'importanza di quest' oggetto prescrive, che l'esame venga praticato da *due medici*, vuolsi intendere, da due *medici graduati*, ossia dottori in medicina, avvegnacchè questo giudizio richiede ben sovente tali studj filosofici, e soprattutto psicologici, quali non si possono esigere da semplici chirurghi.

---

(1) Decisione della Suprema Corte di Cassazione, 12 agosto 1852.

Osservazione. La sezione psichiatrica del Congresso de'naturalisti e medici in Tubinga voleva, che le decisioni dei medici giudiziarj sui casi dubbj d'imputabilità fossero controllate dai *presidi* de' manicomj. Nè la teoria, nè la pratica esperienza ci autorizzano a pronunciare questo voto di sfiducia verso i medici in punto ai giudizj di che si tratta, od a dichiarare i giudizj sull'imputabilità un monopolio de' medici de' manicomj. Poichè dall'un canto chi vuole avere fama di medico colto e specialmente di medico giudiziario, deve necessariamente essere anche psichiatro, e dall'altro canto i direttori de'manicomj hanno più a fare con maniaci già *dichiarati* che non con casi *dubbj*, i quali appunto diventano oggetto di parere medico-legale, e si osservano più tosto *fuori* che non *entro* tali stabilimenti. Deve essere sempre in facoltà del Giudizio penale di scegliere, in casi speciali, ed eccezionalmente, fra i medici, quelli che dirigono i manicomj; ma il giudice non può di questa pratica eventuale formare una regola. Il piccolo numero di cotali medici in alcuni dominj dell' Impero, e il riflesso delle spese, sarebbero già per sè un ostacolo alla loro chiamata.

3.° Nel pronunciare il giudizio sull'imputabilità legale, deve il medico attenersi alla teoria legale, e servirsi della terminologia usata dalla legge, fermo il diritto di descrivere nello stesso tempo lo stato dell'ammalato a sensi della scienza. La legge non si vale di termini *scientifici*, ma ha adottato per la comune loro intelligenza quelli comunemente usati. Quando si parla di *ragione*, non devesi intendere quella facoltà dell' uomo, colla quale si giudica del mondo intellettuale: ma in questo caso il concetto ragione equivale al complesso di tutte le facoltà intellettuali superiori, intelligenza cioè, raziocinio e libera volontà (1).

4.° Rispetto ai controversi *gradi* di imputabilità la legge riconosce la *piena mancanza* di essa, che annulla il crimine ed una *diminuita* imputabilità, che è pel giudice una circostanza mitigante. La vera demarcazione di questi due stati è non di rado impossibile, sebbene sia della maggiore importanza. Il completo difetto d' imputabilità si conosce a un dipresso anche dal profano, e i medici si fanno intervenire soltanto per adempire alla forma della legge; appunto nei casi *dubbj* occorre l'opera del medico, onde colla preponderanza della propria scienza induca l' intima convinzione anche nel giudice: e precisamente in tali casi deve il giudice *affidarsi* al parere dei periti (2). Sulla necessità del parere medico nei casi dubbj d' imputabilità la pensano ben diversamente il medico *Urbano Coste* (3) e l'avvocato *Regnault* (4).

---

(1) *Frühwald.* Op. cit.

(2) *Hye.* Op. cit.

(3) Journal universel des Sciences médicales. T. XLIII, pag. 53, luglio 1826.

(4) Du degré de compétence des médecins etc., Paris 1830.

Dice il primo, che se la legge vuole che si consultino i medici, è certamente « per un rispetto all'usanza, e non v'ha nessuna asserzione più gratuita che la presunzione della capacità speciale dei medici in questa materia. Non v'ha persona di sano criterio che non siavi competente al pari di *Pinel* e di *Esquirol*, e che non abbia anzi in confronto di questi il vantaggio di essere estraneo a qualsiasi prevenzione scientifica ». *Regnault*, dopo avere accennato, come in questo genere di studj siano discrepanti le vedute de' più illustri psicologi ed alienisti, conchiude essere insufficienti i lumi attuali della scienza a togliere i dubbj sull'imputabilità, ossia sull'esistenza d'un'alienazione mentale, e che « per trovarsi al livello dell'attuale stato di questo ramo scientifico basta il solo buon senso ». *Georget* (1) ha valorosamente sostenuta la competenza del medico in cotali questioni. « Chi mai, dice egli, crederà, che colui il quale conosce perfettamente un oggetto, sia meno idoneo di chi non l'ha mai veduto a riconoscerlo e distinguerlo da altri oggetti, coi quali lo si potrebbe confondere? » Ma il medico in questi casi « deve chiarire (2) nel miglior modo possibile la condizione psicologica dell'imputato, deve studiarsi di far passare le proprie convinzioni nell' animo dei giudici, adoperando in questo assunto modi facili, piani e sopra tutto alieni da certo frasario tecnico, non intelligibile nè dai giudici, nè molto meno dai giurati, ai quali soltanto s' aspetta di poi il giudizio di cui sono responsabili in faccia alla loro coscienza. » Se nelle questioni d'imputabilità controvertibile per presunta alienazione di mente si spingeranno le investigazioni psicologiche colla necessaria accuratezza e perspicacia, e queste saranno praticate da persone dell'arte, che per la specialità de' loro studj vi abbiano particolare attitudine, non più si rinnoveranno i lagrimevoli casi di condanne fulminate sul capo d'infelici privi del lume della ragione, e che invece si giudicarono colpevoli di reati per solito atroci.

5.° Il Regolamento di procedura penale ha ammessa la distinzione di malattie della *mente* e dell' *animo*. È inutile ricordare, che per *mente* o *spirito* non vuolsi prendere il metafisico significato di queste parole, ma ciò che s'intende per intelletto. Non potendosi ammettere un' assoluta separazione tra intelletto ed animo, s' intenderà per malattia mentale quella, in cui l'intelletto è *prevalentemente* sconcertato, e per malattia dell'animo quella, in cui l' intelletto non è interessato che in via secondaria, e gli affetti invece, fra questi la volontà, sono *particolarmente* sconcertati.

---

(1) Archives générales de médicine, T. XVIII, pag 499.

(2) Dott. *Giovanni Zanini*. L' alienazione mentale allegata invano a discolpa di crimini di sangue. Appendice psichiatrica della Gazzetta Medica di Milano, 1856, N. 31.

§ LXXVII.

I medici faranno una relazione sul risultamento delle proprie osservazioni, collegando tutti i fatti influenti a giudicare dello stato della mente e dell'animo dell'imputato, ed analizzandoli secondo la loro importanza tanto da soli come nella connessione loro.

Qualora ritengano esservi uno sconcerto delle facoltà dell'anima, determineranno la natura, la qualità ed il grado della malattia e daranno, tanto in base degli atti, quanto dietro le proprie osservazioni, il loro giudizio sull'influenza che la malattia abbia esercitato ed eserciti tuttora, di continuo o ad intervalli, sulle idee, sugli impulsi, sulle determinazioni e sulle azioni dell'imputato, aggiungendo se ed in quale grado questo stato di perturbamento delle facoltà dell'anima esistesse di già al tempo in cui il fatto venne commesso. *Proc. p.*, § 95, *fine.*

1.° In quanto ai rilievi necessarj per pronunciare il giudizio il Regolamento rimanda i periti in parte agli *atti* ed in parte alle *proprie osservazioni.* Circa i *primi* spetta al medico il proporne l'eventuale completamento coll'esame degli attinenti dell'imputato, e di testimonj, od il raccogliere nuovi schiarimenti dietro colloquj personali. Quando non si possano fare proprie osservazioni, e il medico sia ristretto all' esame degli atti, come per esempio nelle consultazioni medico-legali, allora è della massima importanza il prendere in particolare considerazione il così detto protocollo dei gesti, e le osservazioni commissionali sulla fisonomia, sul contegno dell' imputato sia durante i costituti, sia fuori. L'osservazione dell' imputato per mezzo di visite, ed anche senza di lui saputa, deve nei casi dubbiosi essere concessa per lungo tempo; così pure sarà molto utile, che i medici assistano a costituti ed esami dell'imputato.

2.° In quanto al parere da emettersi, vuolsi aver presente che onde un' azione criminosa possa subbiettivamente imputarsi a taluno, deve essere stata intrapresa con *coscienza,* ovvero colla piena facoltà di discernerne le conseguenze, e di spontanea *libera volontà,* e siasi compiuta con determinata *risoluzione,* senza di che non si avrebbe almeno un'azione *dolosa,* ma soltanto *colposa.*

Osservazione. Per escludere l'*imputabilità* non è necessario, che il fatto sia stato commesso senza coscienza ed intenzione; anche in un'azione intrapresa con *prava* intenzione nel momento del fatto, si può escludere

totalmente o parzialmente l'imputabilità, quando l'imputato abbia agito sotto l'influenza di tali circostanze, che sebbene non gli abbiano tolta la coscienza, hanno però del tutto od in parte abolita la di lui libera azione (Decisione della Corte di Cassazione 19 agosto 1851).

Il medico giudiziario deve anche qui guardarsi dallo scambiare il concetto *legale* della libertà col metafisico o morale; colui che obbedisce irresistibilmente ad una cattiva passione, per esempio la vendetta, la libidine, per una causa (*dolo*) che sta in lui stesso, *non* è certamente *libero*, ma non perciò non imputabile, appunto perchè questa mancanza di libertà è opera del suo volere (1).

Quando nel parere si conferma la sussistenza di uno sconcerto delle facoltà dell'anima,

a) è d'uopo dimostrarne l'influenza sugli accennati elementi necessarj nell'imputabilità, comprovare cioè l'influenza esercitata sulla coscienza dall'offuscamento dell'intelletto, delle idee, sulla libera volontà dagli sconcerti degli affetti, degli impulsi, non che sull'effettiva risoluzione e sul fatto che vi tenne dietro da amendue questi elementi;

b) devesi dimostrare, se quest'influenza abbia agito di continuo, ad intervalli, o solo temporariamente, di che si parlerà più avanti, e se continui tuttora;

c) se tale sconcerto sussistesse già prima del fatto, o siasi manifestato quasi contemporaneamente; ed infine

d) in *quale grado* il detto sconcerto esistesse nel momento del fatto. —

Osservazione. Della massima importanza è l'indagine sulla condizione della mente prima del fatto. Tale indagine conduce molte volte per sè sola a mettere in evidenza la questione dell'imputabilità. Non si lascino però i medici fuorviare, nelle loro investigazioni, da preconcette teorie. Erroneo, a cagion d'esempio, sarebbe il negare l'irresponsabilità pel solo motivo, che l'imputato prima di compiere l'azione pensò ad ogni accorgimento che ne assicurasse l'effetto. Vi hanno medici e giudici di molta dottrina che respinsero l'idea di alienazione mentale solo per aver trovato, nell'esame degli atti compiuti dall'imputato, le prove d'intendimenti da prima pensati. Ma ideologi e psicologi reputatissimi comprovarono l'erroneità di questa opinione. — Come si possano collegare fra loro premeditazione e pazzia, lo chiarì il prof. *Platner* in un articolo inserito nell'Appendice Psichiatrica della Gazzetta Medica di Milano (2).

(1) *Hye*. Op. cit.

(2) Della premeditazione nella pazzia, del prof. *Camillo Platner*. Appendice Psichiatrica della Gazzetta Medica di Milano, 1852, N. 14.

§ LXXVIII.

Indagando per quali paragrafi del Codice penale siasi messo nel Regolamento di procedura penale il surriferito § 95, troviamo avervi relazione i §§ 2, 46 e 264 del Codice penale, risguardanti le *circostanze mitiganti*, e di cui è cenno nel § XX.

Accennammo di già nel § III, che la legge dichiara necessaria al compimento d'un crimine la *prava intenzione*.

Quindi non è da imputarsi a crimine l'azione od omissione:

a) quando l'autore è totalmente privo dell'uso della ragione;

b) quando egli sia soggetto a ricorrenti alienazioni mentali ed abbia commesso il fatto nel tempo in cui durava l'alienazione, o

c) lo abbia commesso in istato di piena ubbriachezza, contratta senza il proponimento diretto al crimine (§§ 236 e 523), od in istato di altro turbamento di sensi, in cui non era conscio della propria azione;

d) quando l'autore non ha ancora compiuto il decimo quarto anno di sua età (§§ 237 e 269);

e) quando vi concorse un tal errore che non lasciò luogo a riconoscere nell'azione un crimine;

f) quando il male è derivato dal caso, da negligenza o da ignoranza delle conseguenze dell'azione;

g) quando il fatto avvenne per forza irresistibile, o nell'esercizio del diritto d'incolpata tutela. *Cod. p.*, § 2.

Osservazione. Ove piaccia fare confronto riportiamo qui le analoghe disposizioni penali vigenti in altri paesi d'Italia, e in Francia.

Codice penale sardo. « Art. 99. Non vi ha reato se l'imputato trovavasi in istato d'assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore quando commise l'azione, ovvero se vi fu tratto da una forza alla quale non potè resistere.

Art. 100. Allorchè la pazzia, l'imbecillità ed il furore o la forza non si riconoscessero di quel grado da rendere non imputabile affatto l'azione, i magistrati e i tribunali potranno punire l'imputato, secondo le circostanze dei casi, col carcere estensibile anche ad anni dieci o coll'ergastolo. »

Codice penale di Napoli. « Art. 61 e 62. Non esiste reato quando co-

lui che lo ha commesso era nello stato di demenza o di furore nel tempo in cui l'azione fu eseguita, o vi è stato costretto da una forza cui non ha potuto resistere.

Art. 63. Niun reato può essere scusato nè la pena mitigata che nel caso e nelle circostanze in cui la legge dichiari il fatto scusabile o permetta di applicare una pena meno rigorosa.

Art. 64. I fanciulli minori di anni nove sono esenti da ogni pena. Ne sono egualmente esenti i minori di anni quattordici compiuti quando si decida che abbiano agito senza discernimento, ecc.

Codice penale toscano, Tit. III. « Art. 34. Le violazioni della legge penale non sono imputabili quando chi le commise non ebbe coscienza dei suoi atti e libertà d'azione.

Art. 35. Le violazioni colpose della legge penale non sono imputabili che quando la legge medesima le ha espressamente minacciate di pena.

Art. 36. I fanciulli che non hanno compiuto il duodecimo anno non sono imputabili, ecc.

Art. 37. § 1. Quando un delitto è stato commesso da un minore che abbia compiuto il duodecimo anno, e non il decimoquarto, il tribunale dichiara se l'agente operò con o senza discernimento. — § 2. Se l'agente operò senza discernimento, il tribunale lo assolve ed ordina o che sieno richiamati i parenti ad invigilare sulla condotta di lui, o nei casi i più gravi, che sia collocato in una casa di correzione per un tempo che non ecceda tre anni »

Legislazione Pontificia. — Regolamento sui delitti e sulle pene, 1832, Tit. VI. Art. 26. « Non sono da imputarsi a delitto le commissioni ed omissioni contrarie alle leggi: § 1. Se seguirono nello stato di pazzia saltuaria, nel tempo dell'alienazione di mente e nel tempo di pazzia continua. — § 2. Se nell'azione concorse un errore sostanziale che non lasci luogo a riconoscere nell'azione un delitto. — § 3. Se l'azione fu conseguenza d'un' assoluta necessità. — § 4. Se l'azione fu l'effetto dell'accidente o del caso, cosicchè l' autore non potesse prevedere nè conoscere le circostanze ed il fine della sua azione. »

Codice penale di Parma. Art. 62. « Non vanno soggette a pena le trasgressioni della legge: Se l'imputato trovavasi quando commise l'azione in istato di assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore; se non aveva ancora compiuto il decimo anno; se una forza esterna od irresistibile lo spinse all'atto non ostante il dissenso della sua volontà.

Art. 63. Allorchè la pazzia, l'imbecillità, il furore o la forza non fossero, giusta il retto e fondato giudizio dei tribunali, a quel grado da rendere non imputabile l'azione, potrà questa tuttavia essere punita, secondo le circostanze dei casi], colla prigionia o colla custodia in una casa di correzione. »

Senza entrare in dettagli, prescrive il Codice penale francese all'art. 64: Non havvi nè crimine nè delitto, allorchè l'imputato trovavasi in istato di demenza quando commise l' azione, ovvero se vi fu tratto da una forza

alla quale non potè resistere. La parola *demenza*, giusta lo spirito della legge francese vuol essere presa nel più ampio significato « (1), dovendosi comprendere in essa l'idiotismo, l'imbecillità, la mania, la monomania, la pazzia volgarmente detta, insomma qualunque perturbazione delle facoltà intellettuali, la quale toglie all'uomo la conoscenza dell'atto » 2). I Codici di Baviera, di Würtemberg, di Annover, enumerano le diverse specie di malattia mentale, che ponno escludere l'imputabilità, e circoscrivono per conseguenza a tali specie il potere discrezionale del giudice nell'applicazione del principio; mentre quelli di Prussia, d'Inghilterra ed alcuni degli Stati Uniti contemplano, come fa la legislazione austriaca, qualunque stato che impedisca all'agente di far uso della sua ragione.

§ LXXIX.

Fra i motivi, che escludono la prava intenzione, vogliamo considerare più da vicino quelli che cadono nella sfera del medico giudiziario. Nei punti *a), b), c)* parla la legge di *totale* privazione della *ragione*, di *ricorrenti* alienazioni mentali e turbamento dei sensi, in cui l'autore non è conscio della propria azione. La legge che ha poco a scegliere in tali espressioni, non poteva adottare una terminologia scientifica degli sconcerti mentali, avvegnacchè la terminologia cangia secondo lo stato della scienza, e generalmente quasi ogni psicologo, ogni psichiatro, ogni alienista introduce nuove divisioni e nomenclature.

Principio fondamentale di tutti tre gli accennati stati è il completo *totale* sconcerto della coscienza o della volontà; la distinzione è basata sulla *durata.*

§ LXXX.

a) Abbiamo avvertito, che per *ragione* devesi intendere il complesso delle più elevate facoltà intellettuali, e non il solo intelletto, la facoltà di discernere presa in più lato senso; la totale privazione della ragione si riferisce quindi tanto all'intelletto quanto alla libera volontà, e qui sono da noverarsi tutte le malattie della *mente* e *dell'animo* (3), in qualunque modo esse chiaminsi dagli autori, tosto che siano *permanenti*, non occorrendo per ciò, che continuino sino alla morte dell'alienato; « permanente è anche ciò

---

(1) *Freschi.* Op. cit.

(2) Giornale per le scienze politico-legali, T. III, fasc. 10. Dell'imputabilità e cause che la escludono.

(3) Gerichtszeitung. Wien, 1853, N. 123.

che dura lungo tempo; permanente è l'opposto di momentaneo, passaggero od alternante » (1). Per conseguenza la sanabilità di cotali affezioni non impedisce di collocarle in questo posto.

Oltre gli indicati sconcerti mentali cadono sotto la lettera *a)* del § 2 del Codice penale: i due stadj d'infanzia della vita umana, ossiano l'età infantile, nella quale non è sviluppata la ragione, (veggasi più avanti il § LXXXIV), e l'età decrepita, *in quanto che* le superiori facoltà intellettuali siano svanite; *senectus est veluti altera pueritia,* o come dice Farinaccio: *senes sunt diminuti sensu et intellectu, ita quod repuerascere incipiant;* ma perchè il vecchio sia dichiarato non imputabile è d'uopo, che sia giunto « a quello stadio di morale torpore che toglie l'intelligenza in modo da escludere ne' suoi atti cognizione e volontà. » (2). Cadonvi pure i sordo-muti dalla nascita, privi affatto d'istruzione, e, secondo l'opinione di alcuni interpreti del nostro Codice penale, anche que selvaggi che vegetano senza lo sviluppo degli istinti *umani,* e seguono solamente gli istinti dei bruti.

Vuolsi pur notare, che siccome qui si parla sempre della totale mancanza della ragione, il solo indebolimento o l'ottusità dell'intelletto, la stolidità, non toglie il crimine, ma costituisce una circostanza mitigante, e come tale figura particolarmente nel § 46 del Codice penale (vedi il § XX). Allorquando un tale stato confina colla vera imbecillità, il giudicarne con esattezza riesce assai difficile; l'imbecillità e la stupidità propriamente dette spettano invece alle psicopatíe, e rendono assolutamente non imputabile.

§ LXXXI.

b) All' espressione *ricorrenti alienazioni mentali* crediamo di poter dare un significato più ampio di quello che ordinariamente vi si attribuisce; intendiamo per essa quello stato, nel quale è tolta la coscienza e la libera volontà, sia desso prodotto da causa psichica, sia da causa fisica, non per altro continuo, ma ricorrente, e cioè a periodi, a tipo, o con irregolari lucidi intervalli.

La legge toglie la responsabilità delle azioni soltanto per l'effettiva durata di questo stato, ma non pel tempo dell'intermissione o dei lucidi intervalli. La legge accolse in ciò l'opinione di coloro che tengono il lucido intervallo per una temporaria *cessazione* dello sconcerto mentale. Ove il medico sia dell'opposto avviso, e

(1) *Jagemann.* Beiträge zur Erläuterung der neuen Strafgesetzgebungen. I. Bd.

(2) Giornale per le scienze politico-legali. T. III, l. cit.

ritenga che per lucido intervallo debbasi intendere il periodo di tempo che passa fra due accessi di un'alterazione mentale, durante il quale periodo di tempo la malattia *continua essenzialmente a sussistere*, ma non si *annuncia con sintomi esterni*, il che equivarrebbe non già ad un'*intermissione* della malattia, ma solo ad una *remissione*, dovrà allora darne in concreto la prova. Riuscendogli con ciò di convincere il giudice, potrà sempre col proprio parere dimostrare la *diminuita* imputabilità delle azioni commesse durante il lucido intervallo.

Sono quì da annoverarsi quelle alienazioni mentali, che possono essere intermittenti, non però l'idiotismo, l'imbecillità e la demenza che, « legandosi ad una permanente alterazione degli organi del pensiero (1) » devono necessariamente essere continue.

La diversità delle opinioni sul valore medico-legale dei lucidi intervalli, espresse dai migliori giureconsulti e medici, fra i quali *Reil, Hofbauer, Henke, Schürmayer, Mark, Mittermayer, Billod*, ecc., deve persuadere il medico giudiziario ad essere cauto nell'emettere in questi casi il suo parere, ad esaminare minutamente le relazioni e circostanze individuali dell'imputato, ed a non perdere di vista nessuna di quelle cautele, che sono raccomandate da parecchi de' succitati scrittori, rammentando specialmente, che se la legge ammette l' intermissione o temporaria cessazione di uno sconcerto mentale, la questione del perito si risolve però sempre sostanzialmente nel dover determinare, se l'imputato durante l'azione era o non era pazzo.

§ LXXXII.

c) Anche per *turbamento de' sensi* vuolsi intendere uno sconcerto eguale a quello che si trova nelle alienazioni mentali, e ne troviamo la ragione nelle seguenti parole del §: « *in cui l'autore* non *era* conscio *delle proprie azioni* ». La totale cessazione della coscienza è pertanto anche in questo caso la condizione della mancanza d'imputabilità. Possiamo quindi dedurne, che turbamento de' sensi ed alienazione mentale non sono fra loro in opposizione, ma esprimono una sola e medesima cosa. Il punto *b)* si distingue dal punto *c)* soltanto in ciò, che nel primo si parla della periodica riproduzione dello stato di cui si tratta; mentre nel secondo basta, che tale morbosa condizione si manifesti temporariamente una sola volta, e passi rapidamente.

Nel turbamento de' sensi, o per meglio dire *smarrimento momentaneo* della ragione, *alienazione momentanea* della mente,

(1) *Billod*. Annales medico-psychologiques, fasc.° di luglio 1852.

considera *Hofbauer* tre gradi, ossiano un semplice *perturbamento* dell'animo, lo *scompigliamento* o *sconcerto* dell'animo, e l'*alienazione momentanea* della mente; nel primo grado l'individuo, colpito da una forte impressione fisica o morale, rimane in una completa inerzia od inazione credendosi impotente a reagire colla sua volontà all'impressione ricevuta; nel secondo grado comprende la sua posizione, la contempla e misura tutta quanta, ma non ha o non si sente tanto liberi i sensi da potervi riparare adequatamente; nel terzo grado, rimane per guisa impressionato nell'animo che a dirittura perde il libero esercizio dei sensi, e smarrisce la ragione. « Questa triplice situazione diversa dell'animo, o ammette, o esclude, o scema la responsabilità degli atti commessi durante un tale stato, secondo i casi o le circostanze diverse (1) ». Secondo la legislazione austriaca, il solo terzo grado di momentaneo smarrimento della ragione può togliere l'imputabilità di un crimine.

§ LXXXIII.

Il Codice penale parla esplicitamente dello sconcerto mentale, prodotto dallo stato di piena ubbriachezza, che viene accennato come un *esempio di turbamento de' sensi.* Lo stato d'ubbriachezza dev'essere *completo,* ed aver tolta del tutto la coscienza nel compiere una *determinata azione*, qualunque sia la causa che l'ha prodotta, cioè l'uso di bevande spiritose, i vapori narcotici, l'inspirazione, la confricazione di sostanze narcotizzanti ed altri mezzi. Basta questo grado di privazione della coscienza, giacchè il Codice non può alludere a quello stato di totale mancanza di coscienza, in cui l'ubbriaco non sa più distinguere nè persone, nè cose, nè muovere a proprio arbitrio alcuna parte del corpo, e che incomincia quando l'ubbriaco è preso dal sonno. L'ubbriachezza inoltre dev'essere stata *accidentale,* cioè contratta senza il proponimento di compiere un determinato crimine. In caso diverso « cessa ogni motivo di scusa, essendo evidente, che l'uomo che ha premeditato il misfatto, e che cerca nell'ubbriachezza o la necessaria audacia per commetterlo, od i mezzi per soffocare i rimorsi, o per prepararsi una scusa, viene a macchiarsi di una colpa maggiore, giacchè dimostra una più insistente perversità di risoluzione ed un disegno più freddamente preconcetto, alimentato e condotto ad esecuzione (2).

---

(1) *Freschi.* Op. cit.

(2) Giornale per le scienze politico-legali. Milano 1852, T. III., fascicolo 10.

Sebbene azioni, per sè criminose, non possano essere considerate come tali, quando vengono commesse in istato di ubbriachezza accidentale (§ 2, *lett. c*), in questo caso l' ubbriachezza sarà tuttavia punita quale contravvenzione. *Cod. p.*, § 236. Vedi il § CCXXX.

§ LXXXIV.

d) Troviamo indicate nel Codice penale quattro speciali categorie di età, secondo le quali vengono diversamente punite le azioni contrarie alla legge.

1.° L'età sotto i 10 anni.

I reati commessi da fanciulli, che non hanno compiuto i dieci anni di età, sono da rimettersi soltanto alla correzione domestica. *Cod. p.*, § 237, *principio*.

2.° L'età dai 10 ai 14 anni.

Ma dai dieci anni compiuti fino ai quattordici anni pure compiuti, i reati non imputabili a crimini unicamente per l'impubertà dell'autore (§ 2, *lett. d*), si puniscono come contravvenzioni. (§ 269 e 270). *Cod. p.*, § 237, *fine*.

Sino all'età dei quattordici anni sono gli autori secondo lo spirito della legge impuberi, che non possono commettere alcun crimine; sulla loro punizione ritorneremo più tardi.

3.° Dai 14 ai 20 anni. Questa età, come abbiamo veduto al § XXI, costituisce ancora un motivo di mitigazione; i colpi di bastone non si possono applicare che dai 18 anni in su; fino a tale età si applicano in certi casi i colpi di verghe. *Cod. p.*, § 24.

4.° L'età al disopra dei 20 anni. La pena di morte non si può infliggere se non dopo raggiunta questa età. *Cod. p.*, § 52, e *Proc. p.*, § 285. Il Codice penale ha in questo modo avuto il debito riguardo al progressivo sviluppo dell' umano intelletto tanto nel qualificare le azioni, quanto nella maniera e durata della punizione, avendo diviso l'intiera epoca del detto sviluppo in determinati periodi.

Nei rapporti fisiologici e psicologici non si possono assegnare precisi confini pei varj periodi dell' età, dacchè i progressi dello sviluppo morale e fisico non lasciano d' anno in anno alcuna linea di demarcazione; la legge però doveva usare di cifre, per non dare motivi ad una quantità di dubbj e lasciare un' incertezza legale.

§ LXXXV.

I punti *e)*, *f)* non offrono alcuna occasione ad indagini medico-legali, e si possono passare sotto silenzio. Tanto più importante sembra invece il punto *g)* del § 2.

g) Si è dato vario significato alla *forza irresistibile*, distinguendola specialmente in *interna* ed *esterna*. Si intende per la prima quella, che in causa di uno sconcerto delle facoltà dell'anima toglie totalmente il libero volere, e con esso la libertà (1). L'uomo si trova allora trascinato a commettere un' azione da un interno violento impulso, contro il quale la sua volontà non ha mezzo di resistere per quanti sforzi faccia onde riescirvi (2); questo interno sentimento, questa forza cui non si può resistere, fu appellata da *Puccinotti, tendenza irresistibile*, da *Pinel*, *mania senza delirio*, da *Foderé*, *furore maniaco*, e volgarmente chiamasi *pazzia ragionante*. Abbiamo per altro già annoverato sotto i punti *a)*, *b)*, *c)* tutti gli sconcerti mentali e morali che tolgono la libera volontà, e perciò non resta a dire che della forza irresistibile esterna, seguendo così l'opinione di coloro, che riferiscono al punto *g)* la sola coazione *esterna*, al che ci autorizzerebbe anche la stessa legge che collocò la *forza irresistibile* a lato dell'*incolpata tutela*.

La coazione può essere *fisica* o *morale*: quella si verifica, quando taluno è costretto ad esercitare un'azione obbiettivamente contraria alle leggi da una maggiore forza corporale; questa, se vi è trascinato dalla minaccia di un male maggiore di quello derivabile dalla punizione del fatto, ovvero da un *estremo bisogno*, come nel pericolo di morire di fame, annegato, ecc.

§ LXXXVI.

Si ammetterà per altro il caso d' incolpata tutela allora soltanto che dalla qualità delle persone, dal tempo, dal luogo, dal modo dell' attacco o da altre circostanze si possa conchiudere con fondamento che l'autore del fatto si tenne nei limiti della necessaria difesa, respingendo da sè o da altri un ingiusto attacco alla vita, alla libertà od alla sostanza; — o che egli ha ecceduto i limiti di una tale difesa per solo effetto di sbigottimento, timore o spavento. — Tale eccesso per altro potrà reprimersi, secondo le circo-

(1) *Hye*. Op. cit.

(2) *Freschi*. Op. cit.

stanze, come azione punibile per colpa a tenore delle disposizioni della seconda parte di questo Codice penale (§§ 335 e 431), *Cod. p.*, § 2, *fine*.

Il Codice penale del 1803 avea posto il § dell' incolpata tutela nel capitolo su l' omicidio e l' uccisione, e il medico è ordinariamente chiamato a dare il proprio giudizio intorno a lesioni che in un tale fatto ebbero o no esito mortale. La frase per altro d' *incolpata tutela* ha ottenuto un più esteso significato, sia perchè fu ora introdotta nelle disposizioni generali del Codice penale, sia ben anco per la spiegazione che se ne dà nel § 2 dello stesso.

Nell'esercizio della necessaria difesa deve l'assalito opporre a chi fa un attacco alla vita, alla sicurezza corporale, alla libertà od alla sostanza quella difesa soltanto che è obbiettivamente necessaria, e gli sembri tale secondo la propria maniera di vedere e condizione morale; l'attaccato si trova allora in uno stato di morale coazione, che lo spinge ad arrecare all'assalitore un male a scanso del proprio male. Il fatto deve consistere nella stessa difesa, e non succedere dappoi per vendetta, contraccambio e simili.

Lo stesso tenore di questo § dimostra, da che sia a desumersi il fatto, e cosa debba il medico giudiziario considerare in tali casi, la costituzione cioè dell' assalito, il tempo, il luogo, la maniera dell' attacco, se proditoriamente, e con quali stromenti, armi, ecc., e così pure tutte le altre circostanze che si possono scoprire. I rilievi del perito e del giudice devono completarsi; nell'un caso sarà il giudice in grado di fare il più, e il medico come tale il meno; in altro caso può accadere l'opposto.

L' assalito può oltrepassare la misura della difesa nell' esercizio dell' incolpata tutela. Avvenendo ciò in causa di commozioni di animo *deprimenti* destate dall'attacco, come sbigottimento, abbandono ed irriflessione, timore o spavento, il che tutto deve risultare dal ponderato esame delle suaccennate circostanze, si ammetterà il caso di necessaria difesa; non però quando siansi oltrepassati i confini della difesa per odio, rabbia, vendetta e simili (1). Dipende dal giudice il riconoscere, dietro l'esame delle circostanze, se questi eccessi di difesa siano a punirsi o no come azioni *colpose*. Giustamente la legge collocò « l'eccesso della necessaria difesa tra i delitti o tra le contravvenzioni, mentre pel Codice penale del 1803 l' eccesso non cambiava il titolo, ma veniva in pratica considerato semplicemente come una circostanza mitigante (2). E infatti, in caso d' imminente pericolo alle sostanze o alla vita,

(1) *Hye.* Op. cit.

(2) Giornale per le scienze politico-legali. T. III, fasc.° II, Milano 1852.

come potrà ripetersi dal minacciato un esatto calcolo di tutte le circostanze, che ponno rendere legittima la difesa?... Se però fosse provata la concorrenza di circostanze tali che persuadessero, che il pericolo potevasi evitare senza ricorrere ad un estremo rimedio, la difesa peccherebbe di eccesso, ma sarebbe egualmente esclusa l'imputabilità *criminosa* per effetto della violenta agitazione causata dall'ingiusto attacco, che toglieva di circoscrivere nei giusti limiti la difesa. In questi casi concorre e violenza morale ed errore sulle conseguenze del male minacciato.»

§ LXXXVII.

Dopo questa necessaria discussione sul § 2 del Codice penale, ritorniamo ora al Regolamento di procedura penale, che dalle disposizioni relative all'esame delle lesioni corporali e dell'imputabilità, passa ai rilievi da praticarsi rispetto a documenti, carte di pubblico credito, appiccato incendio ed altre lesioni della proprietà. Riguardo a questi ultimi deve il giudice inquirente rilevare contemporaneamente, se per avventura siasi verificato un pericolo anche per la vita, la salute o la sicurezza corporale delle persone. *Proc. p.*, § 101.

Successivamente è prescritto:

Tutti gli stromenti ed altri oggetti trovati nel riconoscimento del fatto, coi quali o sui quali fu commesso il reato, e che ne provengono o furono lasciati nel luogo del fatto, come anche gli oggetti che dovranno riconoscersi dall'imputato o dai testimoni, o potrebbero servire di prova, saranno riportati in un elenco, esattamente descritti e presi in giudiziale deposito, ovvero se ciò non fosse fattibile, si porranno possibilmente almeno sotto custodia giudiziale o sequestro. *Proc. p.*, § 102.

Può occorrere la cooperazione dei periti medici, ove si tratti di veleni ed oggetti contenenti veleno. Prescrive a questo riguardo l'Ordinanza ministeriale 16 giugno 1854 quanto segue: « Nella custodia di veleni e di oggetti contenenti veleno si osserveranno le precauzioni dichiarate necessarie dal perito assunto per farne l'esame. In ogni caso poi si apporrà ai recipienti ed involti in cui si trovano simili oggetti una chiara indicazione del loro contenuto nocivo, e si chiuderanno col sug-

gello d'Ufficio » (1). Più dettagliate prescrizioni sulla raccolta e sulla custodia di cotali oggetti, nei casi di avvelenamento, trovansi nei §§ 98 e 99 della Norma sulla visita giudiziale dei cadaveri, 28 gennajo 1855.

B. Perquisizione domiciliare e personale.

§ LXXXVIII.

Fra le consecutive disposizioni della procedura penale risguardanti la perquisizione domiciliare e personale, il sequestro e l'aprimento di lettere ed altri scritti, la sola perquisizione domiciliare e personale può interessare il medico forense, dovendo egli talvolta assistervi, onde in base alla scienza poter riconoscere, fra gli oggetti esistenti nella casa ove si fa la perquisizione e che potrebbero sfuggire al profano, ciò che importa all'investigazione, e debbasi mettere sotto sequestro.

Quando siavi fondamento di sospettare che in una casa od altra località si tenga nascosta una persona sospetta di un crimine o delitto, o vi si trovino oggetti che possano essere d'importanza per un processo penale, è permessa la perquisizione del domicilio ed anche la perquisizione sugli abiti e sulla persona di coloro, sui quali cade fondato sospetto che neghino contro il vero il possesso di tali oggetti ad essi richiesti, o di coloro che ne ricusano la consegna. *Proc. p.*, § **104.**

Nelle perquisizioni domiciliari e personali si eviterà costantemente ogni inutile pubblicità ed ogni perturbazione non assolutamente necessaria della quiete domestica; si avranno tutti i possibili riguardi per la fama della persona presso la quale si eseguiscono, e si useranno modi convenevoli e decenti. *Proc. p.*, § 107, *principio.*

---

(1) Ord. del Min. della Giustizia, 16 giugno 1854, § 109. — Bollett. dell'Impero, 1854. Punt. LIX.

C. Esame dei testimoni e del danneggiato.

§ LXXXIX.

1.° Valendo pei testimoni le eguali disposizioni che valgono pei periti, rimandiamo il lettore a ciò che in proposito si è detto trattando di questi ultimi. Ora non resta a parlare che del modo di citazione in affari penali, come cioè debba questa seguire rispetto a certe categorie di testimoni. Le citazioni dirette ad impiegati ed inservienti di certi rami di servizio debbono intimarsi col mezzo degli immediati loro Superiori, senza che per altro occorra dirigere a questi ultimi speciali accompagnatorie. Ma essendovi pericolo nel ritardo, anche tali impiegati ed inservienti potranno citarsi direttamente dandone in pari tempo notizia ai loro Superiori. *Proc. p.*, § 117.

Comunque sembri, essersi qui dimenticato il personale sanitario, non crediamo però, che sia andato fuori di vigore la seguente Ordinanza del Ministero della Giustizia: «Importando nei rapporti di polizia sanitaria, che nel citare medici, chirurghi, levatrici approvate e farmacisti in oggetti giudiziarj siano in tempo debito le rispettive pubbliche autorità messe nella posizione di poter adottare un provvedimento per la sostituzione degli individui sanitarj, tolti con ciò per più lungo tempo al vero loro officio, viene di concerto col Ministero dell' Interno prescritto quanto segue:»

« Il personale sanitario che trovasi direttamente in servizio dello stato e gli individui che ne fanno le veci, devonsi di regola negli affari penali citare o per mezzo de' loro Superiori, secondo le norme per la citazione degli Impiegati ed inservienti degli uffici esecutivi prescritte coll' Ordinanza del Ministero della Giustizia 3 maggio 1851 (Bollett. dell' Impero, Punt. XXXII, N. 108, 1851). Soltanto ne' casi urgenti, e quando siavi pericolo nel ritardo, potranno le Autorità giudiziarie citare direttamente gli indicati individui, dandone in pari tempo notizia ai loro Superiori ».

«In egual modo sono di regola da intimarsi in affari penali le citazioni del personale sanitario in servizio dei comuni, per mezzo cioè di chi presiede al comune, a cui parimenti, nel caso eccezionale di diretta citazione del mentovato personale fatta per ispeciale urgenza, si darà contemporaneamente conforme notizia. »

« Trattandosi di levatrici approvate e di farmacisti, che non trovansi addetti ad alcun servizio regio o comunale, si deve nell' eguale maniera informarne i rispettivi Superiori medici. »

«Le Autorità giudiziarie, e quindi anche le Procure di Stato

devono rilasciare al più presto possibile le citazioni del personale sanitario, onde si possano in tempo adottare i provvedimenti sanitario-politici che si reputano del caso, e si possano altresì notificare alle dette Autorità gli ostacoli insormontabili, pei quali gli individui citati non possano comparire all' epoca prescritta (1). »

2.° Omettendo le ulteriori disposizioni sull'esame dei testimoni, riporteremo quì le domande, che debbonsi fare al danneggiato, potendo alcuna volta essere utilissimo al perito il conoscerne le risposte per fondare il proprio giudizio.

Il danneggiato mediante l' azione punibile sarà specialmente interrogato :

a) in che cosa consista l' oggetto ed il vero importare del danno sofferto e del lucro cessante ;

b) in quale modo sia stato recato il danno ;

c) che cosa abbia egli fatto dal canto suo per impedirlo ;

d) quale indennizzazione abbia egli a ripetere secondo le disposizioni del diritto civile (§§ 1323-1332 del Codice civile generale), e che cosa sappia indicare per conseguirla.

Lo si avvertirà inoltre ch'egli dovrà confermare con giuramento l' importare del danno sofferto o del lucro cessante, come pure dell'indennizzazione che per ciò gli compete (§ 76). *Proc. p.*, § 127.

Quì terminerebbero le disposizioni risguardanti l'*inquisizione preliminare* nei crimini e nei delitti in generale. Segue ora il capitolo che tratta dell'inquisizione contro una determinata persona.

Dell' inquisizione speciale.

§ XC.

1.° *Della imputazione legale.*

Come imputato di crimine o delitto può trattarsi soltanto colui, contro il quale sussistono legali motivi di sospetto (indizj). *Proc. p.*, § 134.

---

(1) Ord. del Ministero della Giustizia, 20 dicembre 1851. Bollettino dell'Impero, 1851; pag. 660. — Ord. del Min. dell'Interno, 18 novembre 1851.

Indizj legali sono quelle circostanze che danno a riconoscere una connessione tale fra una persona ed un reato, che dietro imparziale ponderazione si renda verisimile aver la medesima commesso il reato, o presavi parte. *Proc. p.*, § 135.

La divisione degli indizj in prossimi e remoti, generali e speciali, è messe che lasciamo allo studio dei giureperiti; noi qui non addurremo che un esempio d'indizj speciali prossimi citato dallo stesso Regolamento di procedura penale.

B. Riguardo ai crimini d' infanticidio, di esposizione di un infante, o del procurato aborto sorge un indizio legale prossimo contro quella donna, a carico di cui siasi stabilita la prova legale, oppure sulla cui persona siansi scoperte a giudizio dei periti sicure tracce, che abbia da breve tempo partorito od abortito quando ne manchi il feto. *Proc. p.*, § 139.

Perchè possa incamminarsi la inquisizione contro una determinata persona, gli indizj legali debbono essere provati, od almeno confermati dalla deposizione, pel resto degna di fede, anche di un testimone solo, in quanto si riferisca all' esecuzione stessa del fatto, oppure ad azioni o circostanze dell'imputato con essa necessariamente congiunte. *Proc. p.*, § 144.

§ XCI.

2.° Le disposizioni risguardanti *la citazione, l'accompagnamento* e *l'arresto dell'imputato* non offrono alcun interesse pel medico, e perciò non ce ne occuperemo. Di maggiore importanza per lui sono quelle relative al trattamento degli inquisiti.

§ XCII.

3.° *Del trattamento degli arrestati sotto inquisizione.*

Avviene non di rado che il medico addetto al Giudizio, e presso di noi precisamente il medico carcerario, debba visitare l' arrestato sotto inquisizione; egli è chiamato inoltre ad emettere il proprio parere in caso di riattamento o di costruzione delle rispettive carceri; deve quindi conoscere, quali requisiti debbano

avere sì fatti locali. La mitezza dell' attuale legislazione ha sotto questo riguardo stabilito i seguenti principj:

Tanto nella custodia preventiva, quanto nell' arresto inquisizionale gli imputati dovranno trattarsi coi possibili riguardi per la persona e per l' onore loro. Le prigioni inquisizionali avranno aria e luce sufficienti, e per lo meno tanto spazio quanto basti al detenuto per potervi camminare. Debbono poi essere asciutte, pulite e tali che la salute dell' arrestato non sia esposta ad alcun pericolo, e che in massima, tranne le precauzioni adottate in generale per la sicurezza e disciplina della casa, egli non vada soggetto ad altre limitazioni che a quelle necessarie per assicurarsi della sua persona, ed impedire concerti pregiudizievoli all' esito del processo. *Proc. p.*, § 163.

In punto alla visita medica dei detenuti l' Ord. ministeriale 16 giugno 1854 (1) prescrive quanto segue:

Il medico del Giudizio (medico carcerario) visiterà ogni imputato preso in arresto inquisizionale per un crimine o delitto, osservando le particolari norme vigenti a tale riguardo, farà un rapporto sul suo stato fisico e sulle lesioni, difetti od altri segni notevoli che in lui si scorgessero e lo consegnerà al Giudice inquirente.

I difetti fisici e gli altri contrassegni particolari si noteranno anche nella descrizione personale, riferendosi a questo rapporto. *Ord. min. succ.*, § 55.

E circa la *pulizia e salubrità delle case di detenzione* contiene la stessa Ordinanza le seguenti disposizioni:

Il custode delle carceri ed i carcerieri sono risponsabili della continua conservazione della pulizia nella casa di detenzione. Le prigioni, gli anditi, le scale ed altre località della casa debbono pulirsi e vi si dee dar aria ogni giorno; i pavimenti e gli attrezzi debbono lavarsi ogni qualvolta ciò sia necessario. Inoltre è mestieri aver cura della mondezza

(1) Bollett. dell'Impero, 1854. Puntata LIX.

nel corpo degli arrestati, e particolarmente far sì che si nettino allorchè vengono ricevuti in arresto. *Ord. min.*, § 67.

Agli arrestati si concederà di tempo in tempo, per quanto lo permette la qualità della casa di detenzione, di respirare aria libera, di far moto, entro le mura della medesima, osservando le debite precauzioni per impedire la fuga ed i concerti, ed avendo riguardo soprattutto a coloro ai quali il medico trova particolarmente necessario di lasciar respirare aria libera. *Ord. min.*, § 68.

I detenuti sotto inquisizione possono provvedere al mantenimento loro sia coi proprj beni, sia coi soccorsi di altre persone (*Ord. min.*, § 80). Ai detenuti privi di mezzi si dà a spese dell' erario un vitto *semplice*, ma *sano*; per letto un *paglericcio*, un *guanciale di paglia* ed una *coperta grossa, così detta schiavina*. (*Ord. min.*, § 81).

§ XCIII.

Ogni arrestato sarà custodito, per quanto è possibile, da solo in una prigione particolare. Ove non sia fattibile una tale custodia separata, il Giudice avrà cura che non si rinchiudano insieme nella medesima stanza d'arresto persone di sesso differente; nè implicate nello stesso crimine o delitto; nè imputati soltanto di delitto con imputati di crimine, malfattori inesperti o di età giovanile con quelli già esperti o di età matura. In tale distribuzione degli arrestati inquisiti il Giudice avrà altresì riguardo al grado di loro coltura ed alla specie dei crimini e dei delitti posti a loro carico. *Proc. p.*, §. 160.

Non può ammettersi la spontanea detenzione per parte di conjugi e figli di detenuti. È rimesso al criterio del Capo del Giudizio il decidere in quanto i bambini lattanti possano lasciarsi presso la madre in arresto, *Ord. min.*, § 50. Il medico carcerario, previa visita della madre e del lattante, deve su di ciò emettere il proprio parere, facendosi carico di accennare le dannose conseguenze che potrebbero derivare all' una ed all'altro dall' improvviso slattamento.

Pei detenuti ammalati debbono riservarsi in ogni casa di arresto particolari camere spaziose, chiare e situate possibil-

mente dalla parte esposta al sole, e nel loro ordinamento si avrà bensì il riguardo dovuto pei bisogni di persone ammalate, ma si osserveranno pure le norme generali relative alla costruzione e condizione delle prigioni. *Ord. min.*, § 44.

Sull' ordinamento delle infermerie veggansi le particolari disposizioni contenute nei §§ 17, 18, 19 e 20 del Regolamento pel servizio carcerario nel Regno Lombardo-Veneto (1).

Se un detenuto si ammala, od una donna arrestata è vicina al parto, oppure il medico dichiara che un detenuto ammalato si trova in pericolo di morte, il custode delle carceri dovrà indilatamente farne rapporto al Capo del Giudizio.

È rimesso alla discrezione del Capo del Giudizio il decidere se agli arrestati che si tengono in ferri debbano questi levarsi in caso di malattia. *Ord. min.*, § 79.

§ XCIV.

Se l' arrestato desidera la visita di un medico o di un sacerdote della sua confessione di propria scelta, oppure se parenti o persone che stanno con lui in relazioni di affari, o colle quali egli desiderasse di consigliarsi, vogliono visitarlo, ne può essere data la permissione sotto l' osservanza delle discipline della casa d'arresto. Eccettuati i colloquj col difensore (§ 215), tali visite possono avvenire soltanto alla presenza di un Impiegato giudiziario, ed i discorsi coi visitatori non possono tenersi che in una lingua da esso intesa. *Proc. p.*, § 166.

Tali limitazioni non si ravviserebbero necessarie, quando siano chiamati il medico giurato addetto al Giudizio, o carcerario, o la levatrice pure addetta al Giudizio, giacchè il loro giuramento serve di eguale guarentigia, come per gli Impiegati giudiziarj, contro ogni abuso delle corrispondenti concessioni. Devesi naturalmente presupporre, che siasi fatto obbligo al personale sanitario di non immischiarsi in nulla di ciò che non risguardi la salute degli arrestati; e tanto meno d' ingerirsi in cose private, o di abusare

(1) Bollettino prov. per la Lombardia. Punt. XXX.

dell'accesso alle carceri, e di osservare il più rigoroso silenzio su tutte le sue incombenze d'ufficio, obbligo espressamente imposto ai medici e chirurghi carcerarj in Lombardia col Regolamento 26 agosto 1839.

L'intervento di un individuo di sorveglianza alle visite che si praticano dal personale sanitario nelle case di detenzione è per altro conforme allo spirito del surriferito §, che fa solo eccezione rispetto ai *colloquj* del detenuto col *difensore*, a meno che non si ammetta, che l'epiteto « *tali* » anteposto a visite si riferisca solamente alla terza categoria di visitatori, che è da ultimo indicata, quella cioè de' parenti, compagni di affari, ecc. La precitata Ord. min. 16 giugno 1854 esclude la presenza del custode o di un carceriere, solamente allorquando entrino in una prigione, ove trovasi un arrestato, persone aventi ingerenza nella custodia o sorveglianza dei detenuti (§ 75); e parlando poi delle incombenze dell' ecclesiastico carcerario, eccettua dalla regola generale il solo caso della confessione, ma anche in questo caso prescrive, che si usino le necessarie cautele contro la fuga dei detenuti, e contro i concerti che potrebbero rendere vano lo scopo del processo (§ 76). Secondo queste esplicite dichiarazioni sembra non esservi dubbio, che anche alle visite del personale sanitario debba assistere un individuo di sorveglianza, sebbene il medico, il chirurgo, l' ostetricante possano ricevere dall'ammalato tali dichiarazioni sullo stato di salute, che al pari della confessione non devonsi udire da alcun altro individuo, e sulle quali l'esercente sanitario, in forza del giuramento prestato nel giorno della sua promozione, è tenuto a serbare il segreto. L'assistenza per altro, che prestasi nelle visite mediche dal personale di custodia, non mira, secondo lo scopo della legge, che ad impedire ogni atto il quale possa turbare la tranquillità e sicurezza delle carceri, e persino la vita del medico, del chirurgo, dell'ostetricante addetti al servizio carcerario.

§ XCV.

All'arrestato non si porranno ferri che quando egli abbia fatto tentativi di fuga, o quando non si possa in altro modo custodirlo, ovvero ciò appaja necessario, perchè trattisi di arrestati particolarmente pericolosi alla sicurezza altrui, specialmente a quella dei carcerieri.

Sull'argomento dell'applicazione dei ferri ritorneremo più tardi.

Rimangono in vigore le attuali norme per la punizione disciplinare degli inquisiti in arresto, che si rendono colpevoli di un contegno ricalcitrante, impetuoso, offensivo,

provocante od in altra guisa contrario ai regolamenti. *Proc. p.*, § 168.

La punzione disciplinare si fa coll'apposizione dei ferri, col digiuno, assegno di un giaciglio duro, isolamento e reclusione solitaria in cella oscura, *Ord. min. succ.* § 90, e col castigo corporale fino a venti colpi di bastone contro uomini adulti, o venti colpi di verghe contro giovani al dissotto dei diciotto anni, o donne, *Ord. min.* § 91. Veggasi più avanti il § CXXXIV.

La reclusione solitaria in cella oscura e l'isolamento durante l'arresto inquisizionale non dovrebbero in nessun caso avere una durata maggiore di quella stabilita pei condannati alla pena del carcere coi detti inasprimenti. Veggansi i §§ CXXVII e CXXVII. Un imputato di omicidio, allorchè *dopo 50 giorni d'isolamento* veniva condotto dal carcere al consesso inquirente, si tolse non ha guari miseramente la vita gettandosi dal ballatojo pel quale transitava.

Rispetto al castigo corporale da applicarsi come pena disciplinare nelle case di pena e negli istituti carcerarj dei Giudizj ai condannati ed agli arrestati sotto inquisizione, prescrive la Sovrana Risoluzione 4 maggio 1852 (1), che debbasi in ogni caso far precedere la visita e il giudizio di un medico o chirurgo.

§ XCVI.

In punto alle carceri dobbiamo qui aggiungere, che nel § 171 della Procedura penale è prescritta la visita periodica delle stesse per parte delle Autorità giudiziarie e politiche, ossia dei rispettivi Capi. Questo § non accenna per altro ad alcuna ingerenza dei medici incaricati del pubblico servizio dello Stato, e paralizzerebbe quindi le provvide disposizioni contenute nei §§ 3 e 15 del Regolamento pei fisici o medici provinciali (2), che fanno obbligo ai detti funzionarj di estendere nei giri d'ufficio le loro ispezioni anche alle case di correzione, alle carceri, ecc., circoscrivendo, com'è ben naturale, le loro indagini ai soli argomenti, che hanno diretta relazione colle viste sanitarie. Analoghe disposizioni si contengono nella legge sulla organizzazione provvisoria sanitaria,

(1) Pubblicata col Decreto Minist. 6 maggio 1852. — Bollettino provinciale 1852, pag. 486.

(2) Diramato in Lombardia colla Circ. gov. 7 luglio 1819, N. 15459-1448.

emanata colla Sovrana Risoluzione 7 settembre 1850 (1), e che prescrive ai consiglieri medici circolari ed ai medici distrettuali la personale sorveglianza di tutti gli istituti, che vanno sorvegliati ne' rapporti di polizia medica, fra i quali debbonsi certamente collocare le case di detenzione, di correzione, ecc. Ma questa legge non venne per anco messa in vigore nel Regno Lombardo-Veneto, nè verrà in avvenire attuata nella sua integrità, essendosi anzi recentemente confermata (2) l' istituzione dei posti de' medici provinciali; il che induce a ritenere, che debbano pure star ferme le istruzioni sin qui vigenti per questi funzionarj, che portano, come abbiamo detto, fra gli altri obblighi anche quello di visitare nei giri d' ufficio le case di correzione, le prigioni e simili. In qual modo debbasi praticare tale visita ce lo addita il § 15 delle Istruzioni già vigenti in altri dominj dell' Impero pei medici circolari, medici e chirurghi criminali, e in Tirolo pei medici distrettuali, e che qui si riporta: « Il medico distrettuale ne' suoi giri annuali, ed avendo occasione anche più volte nell'anno, deve visitare le pubbliche prigioni, previa però intelligenza col rispettivo Capo, possibilmente nel tempo della distribuzione del vitto, e verificare, se le carceri siano sane ed asciutte, ariose in estate, riscaldabili d' inverno; se si tengano con la dovuta nettezza; se la biancheria da letto e della persona sia pulita, senza immondizia, e venga frequentemente cangiata; se le lenzuola sono conformi a ciò che è prescritto, i paglericci bene riempiuti, e più particolarmente, se su i detenuti non sianvi traccie di scabie; se i locali carcerarj vengano bene ventilati, se i vasi per le urine e le feci si esportino a tempo debito e tengansi puliti, se i detenuti ricevano il conveniente vitto nella prescritta quantità, all'ora stabilita, e di qualità che non lasci luogo a lagnanze; se nei casi di malattia si presti la necessaria assistenza e la cura medica. Ogni inconveniente che si notasse in proposito dovrà essere esposto nei rispettivi rapporti sanitarj ».

§ XCVII.

4.° *Del costituto dell' imputato.*

Basterà qui indicare, che al costituto dell' imputato di crimine o delitto devono assistere due *testimoni giudiziali*, Proc. p., § 172, quali erano prescritti anche in addietro, sotto il nome di *assessori*, e che è dovere dei giudici inquirenti di non fare promesse, nè dare

(1) Bollettino gen. dell'Impero, 1850, Punt. N. 132.

(2) Sovrana Risol. 27 ottobre 1855, Disp. del Min. dell' Interno, 4 dicembre 1855, N. 11471.

false lusinghe, nè usare minacce o mezzi coattivi, o qualsivoglia altro mezzo, anche con buona intenzione, per indurre l'imputato ad una confessione o ad altre determinate deposizioni, *Proc. p.*, § 177.

Abbiamo già accennato nel § LXXVII, che il medico giudiziario, per riconoscere lo stato psichico dell' accusato, deve talvolta chiedere di assistere al di lui costituto. Il contegno del giudice nel caso di *simulazione* dell' imputato dev' essere come segue:

Qualora l' imputato ricusi di rispondere o in generale od a determinate domande, ovvero si finga sordo, muto, demente od imbecille, ed in questi ultimi casi il giudice inquirente o per le proprie osservazioni o per quanto raccolse da testimoni o periti sia persuaso della simulazione, avvertirà l' imputato che il suo contegno non può impedire, ma soltanto prolungare la inquisizione, e che per tal modo potrebbe anche privarsi degli eventuali mezzi di sua difesa. *Proc. p.*, § 182.

Le punizioni stabilite col § 363 della I.ª parte del Codice penale del 1803, per tale simulazione, si dovettero naturalmente eliminare dietro gli umani principj dell'attuale Regolamento di procedura penale.

Del chiudimento del processo d' inquisizione.

§ XCVIII.

Il processo d' inquisizione sarà chiuso dal Giudice inquirente, quando dalle assunte verificazioni risulta non sussistere alcun fatto costituente azione punibile; — ovvero quando sono dissipati tutti gli indizj a carico dell'imputato; — oppure quando da ulteriori investigazioni non possono ripromettersi maggiori schiarimenti nè in relazione al fatto nè riguardo all' autore. *Proc. p.*, § 186.

Lasciate da parte le contemplate eccezioni, accenneremo che:

Prima che si chiuda la inquisizione ogni imputato sarà sentito ancora una volta intorno a ciò ch' egli abbia tuttavia ad addurre in sua difesa. *Proc. p.*, § 190, 1.° *allinea.*

Tosto che il Giudice ha chiusa l' inquisizione, dee rimetterne tutti gli atti al Tribunale di prima Istanza. *Proc. p.*, § 191.

CAPITOLO QUARTO.

DELLE PERTRATTAZIONI E DEI CONCHIUSI DEL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA SOPRA IL PROCESSO D'INQUISIZIONE CHIUSO, DEL RICORSO CONTRO IL CONCHIUSO E DEL DIBATTIMENTO FINALE A VOCE.

§ XCIX.

Giunti che siano gli atti d'inquisizione al Tribunale, tiene esso, di concerto col Procuratore di Stato, il consiglio sulla inquisizione, e delibera su di essa, *Proc. p.*, §§ 192 e 193. Il conchiuso può essere di vario tenore, cioè: o

a) che si desista dall' inquisizione preliminare (conchiuso di desistenza); o

b) che si cessi a favore dell' inquisito da ogni ulteriore procedimento (conchiuso di cessazione); o

c) che l'inquisito abbia a mettersi in istato di accusa (conchiuso di accusa). *Proc. p.*, § 196.

§ C.

Il conchiuso di accusa può essere preso allora soltanto che colui, contro il quale ebbe luogo la inquisizione, risulti legalmente imputato di un determinato crimine o delitto . . . .

Il Tribunale citerà come testimoni e periti soltanto quelle persone, le cui deposizioni, secondo le risultanze della inquisizione, possono influire essenzialmente sulla futura decisione . . . . *Proc. p.*, § 200, 2.° *alliena.*

Quando il fatto dell' azione punibile è fuori d'ogni dubbio per aversi sorpreso l'autore sul fatto, o per sua confessione, « il Tribunale citerà al dibattimento quei soli testimoni e periti, che ritiene indispensabile di sentire per procurarsi ulteriori schiarimenti. *Proc. p.*, § 200, 3.° *alliena.*

§ CI.

Ogni ricorso contro i conchiusi del Tribunale, sia rispetto ai fatti, sia rispetto alle sentenze, devesi interporre presso il Tribunale d'Appello, *Proc. p.*, § 202; è all'imputato permesso ricorrere alla Suprema Corte di Giustizia, quando il Tribunale d'Appello non confermò il conchiuso di prima Istanza, o lo riformò a favore dell'imputato, *Proc. p.*, § 211. La Procura di Stato può però ricorrere alla terza Istanza, quando l'Appello riformò a favore dell'imputato la decisione di prima Istanza.

§ CII.

I seguenti §§ del Regolamento di procedura penale trattano dei preparativi pel dibattimento, e precisamente della destinazione del difensore, *Proc. p.*, § 213, delle persone abilitate ad assumere una difesa, *Proc. p.*, § 214, e delle facoltà accordate al difensore ed all'imputato. Sotto questo riguardo è fra le altre cose prescritto:

Dei protocolli delle ispezioni oculari, dei pareri dei periti, e dei documenti originali che costituiscono l'oggetto del reato, si daranno loro, a richiesta, gratuitamente le copie. *Proc. p.*, § 215, *fine.*

Dopocchè il giudizio dei periti ha felicemente superato il primo cimento dello scrutinio per parte dell'inquirente e del Tribunale, viene ora sottoposto ad un'ulteriore acuta censura. Difensori ed imputati ponno rivolgersi ad altri medici per far esaminare il parere ne' rapporti materiali, ed in quanto lo esiga il vantaggio dell'accusato, procureranno di scoprire nella perizia ogni piccola menda, raccoglieranno ogni possibile controprova, e cercheranno di indebolire, pel bene del cliente, ogni frase dubitativa, « *sembra, potrebbe* » ecc., non infrequente in tali perizie. È questo pel medico giudiziario un nuovo eccitamento ad usare tutta la diligenza nello stendere la perizia, ma è in pari tempo uno spauracchio pei medici, che non hanno uno speciale esercizio in oggetti medico-legali, e che per conseguenza presteranno in questi casi sempre più mal volentieri l'opera loro.

§ CIII.

Secondo l'importanza del crimine, il Procuratore di Stato presenterà *un atto di accusa in iscritto*, esponendo succintamente in esso il fatto, le prove e gli indizj, ed unendovi l'elenco dei testimonj

e dei periti da citarsi, *Proc.p.*, § 217, ovvero presenterà il detto elenco, esponendo *a voce* l'accusa all'atto del dibattimento, *Proc. p.* § 218.

Giunto l'atto di accusa in iscritto, o presentato l'elenco dei testimoni (§§ 217 e 218), il Capo del Tribunale di prima Istanza fisserà tosto la giornata del dibattimento...... La citazione dei testimoni e periti seguirà in modo che fra l'intimazione ed il giorno del dibattimento scorra, ove sia fattibile, un intervallo di tre giorni, e che in questo frattempo i citati possano comparire. *Proc. p.*, § 219.

Riguardo al modo di citazione ci riportiamo a ciò che si è detto nel § LXXXIX.

Insistendo l'imputato, il suo difensore od il Procuratore di Stato, perchè siano citati *altri* periti, oltre quelli citati al dibattimento dal Tribunale, è in facoltà di quest'ultimo di assecondare l'inchiesta o respingerla.

§ CIV.

I susseguenti §§ del Regolamento di procedura penale trattano propriamente del dibattimento e determinano:

1.° Al dibattimento debbono essere presenti, dal principio alla fine, il Capo del Tribunale di prima Istanza o il membro di esso, al quale egli ne ha affidata la Presidenza, come pure i Giudici che hanno a pronunciare la sentenza, il Protocollista, il Procuratore di Stato od il querelante privato, ed anche il difensore nei casi, in cui la legge prescrive che l'accusato debba averlo. *Proc. p.*, § 222.

Troviamo necessario di rivolgere alla parte formale del dibattimento maggiore attenzione, di quello che si crederebbe, affinchè il medico impari a conoscere l'intiero procedimento della stessa, e non si lasci confondere per circostanze, che gli riescano inaspettate, ma che sono volute dalle disposizioni relative alla procedura penale.

§ CV.

2.° Il dibattimento avviene con pubblicità, sebbene limitata; riportiamo quì il corrispondente intiero §, per dimostrare, che la legge ha voluto accordare il diritto di intervenirvi a tutti coloro,

che hanno effettivamente serio interesse pratico, o scientifico, di osservare l'andamento dei dibattimenti giudiziarj.
Al dibattimento finale può ammettersi un limitato numero di uditori.

Vi hanno accesso, per quanto lo spazio lo permette, tutti gli Impiegati giudiziarj di concetto, i difensori compresi negli elenchi dei Tribunali d'Appello, gli Impiegati amministrativi ed altri funzionarj superiori incaricati della sorveglianza alla pubblica sicurezza o della conservazione della tranquillità e dell'ordine pubblico; quelli che insegnano pubblicamente le scienze politico-legali; finalmente i danneggiati e quelle persone di confidenza, di cui l'accusato od il danneggiato chieda in ispecialità l'ammissione, ma il cui numero non può eccedere per ciascuno quello di cinque, e che si ammetteranno allora soltanto che il Tribunale non trovi contro di esse motivi personali di esclusione.
Oltre a costoro, è rimesso alla discrezione del Presidente del dibattimento di concedere l'accesso a persone adulte, di civile condizione e di sesso maschile. *Proc. p.*, § 223.

Ci duole di non vedere compreso fra quelli che sono per sè autorizzati ad assistere ai dibattimenti il *personale medico* specialmente tenuto a prestarsi in *oggetti giudiziarj*. Siamo persuasi, che ogni Presidente accorderà una volta per sempre l'accesso ai membri del detto personale che lo chiedano; ma avremmo trovato conforme al decoro ed alla missione loro l'annoverarli per legge fra le persone in ciò privilegiate! Difficilmente può esservi infatti una scuola migliore pel medico giudiziario, che non l'aula dei dibattimenti, dove si legge ogni sorta di reperti e giudizj medico-legali, buoni e cattivi, i quali ultimi vengono in parte riformati e in vario modo sviluppati ed illustrati, in parte combattuti e difesi. Fatta astrazione dei dibattimenti, in cui occorrono perizie mediche, l'aula dei dibattimenti è sempre pel medico giudiziario un'ottima occasione per la necessaria continuazione de' suoi studj antropo-psicologici! Vogliano i medici giudiziarj, che ne hanno l'opportunità, approfittare premurosamente di questo mezzo di pratiche osservazioni.

Se per altro il Tribunale ordina una seduta segreta per riguardi alla moralità, od al pudore del danneggiato o dei testimoni, od alla pubblica sicurezza o decenza, o perchè, trattandosi di delitti di offese all'onore, l'accusato e l'offeso

concordemente la domandino; in questi casi sono esclusi tutti gli uditori tranne quelli nominati al § 222, il danneggiato e le persone di confidenza scelte dalle parti stesse. In qualunque stadio del dibattimento può ordinarsi che la seduta sia segreta. Contro il relativo conchiuso, come pure contro il rifiuto dell'accesso a singole persone non si ammette alcun rimedio di legge. *Proc. p.*, § 224.

§ CVI.

3.° Il Presidente dirige il dibattimento, esamina l'accusato ed i testimoni, fissa l'ordine in cui sono ammessi a parlare quelli che domandano la parola, ed in cui debbono sentirsi i testimoni e periti, e dee farsi la lettura degli atti dell'inquisizione, che egli stesso od il Giudizio trova necessaria (§ 241), e darsi corso ad altre prove. *Proc. p.*, § 225.

Oltracciò è accordata al Presidente una estesa facoltà disciplinare rispetto alla durata del dibattimento.

§ CVII.

4.° Il dibattimento comincia coll'annuncio della causa fatto dal Protocollista. Indi il Presidente ricorderà, « che è dovere di chiunque compare in Giudizio di contenersi col rispetto e colla moderazione dovuti al Tribunale . . . . . » Ai difensori si fa uno speciale analogo avvertimento. *Proc. p.*, § 228.

Dopo ciò si chiameranno i testimoni e periti citati, ed il Presidente rammenterà ai testimoni che hanno giurato già nel corso dell'inquisizione (131), come pure ai periti che hanno giurato in generale (§ 81), la santità del prestato giuramento: ammonirà tutti gli altri che essi avranno a confermare anche col giuramento le proprie deposizioni; e farà quindi ritirare i testimoni e periti nella stanza ad essi destinata (§ 236). *Proc. p.*, § 229.

Troviamo disdicevole che sia assegnata una sola stanza pei testimoni e pei periti; non è decoroso pel medico giudiziario il dover passare talvolta ore intiere, e persino metà della giornata, in

compagnia di testimoni, che non di rado appartengono alla feccia della popolazione, e privi affatto di educazione si abbandonano nella detta stanza ai triviali loro colloquj, oppure il doversi rivolgere al favore di un Impiegato, se vuol ottenere un altro locale di aspettazione. La legge avrebbe potuto fare anche in ciò una differenza fra testimoni e periti, come l'ha fatta chiaramente in varj altri punti. Veggasi il § XXXII.

§ CVIII.

5.° Se testimoni o periti, ad onta della citazione loro diretta, non si presentano al dibattimento, il Giudizio può ordinare che vi siano immediatamente accompagnati. Non essendo ciò possibile, il Giudizio, sentiti il Procuratore di Stato e l'accusato ed il suo difensore, decide se il dibattimento abbia ad essere differito o continuato, e se in quest'ultimo caso si possa limitarsi a leggere le deposizioni, che i non comparsi avessero già fatte prima.

Il contumace sarà condannato ad una multa da cinque a cinquanta fiorini. Che se il dibattimento fu aggiornato, dovrà sottostare inoltre alle spese della seduta andata deserta per non essersi egli presentato. Per assicurarsi poi della sua comparsa alla nuova seduta, si potrà anche staccare contro di lui un mandato di accompagnamento. *Proc. p.*, § 250.

Basato su queste disposizioni è il § 26 della Norma 28 gennajo 1855, che prescrive quanto segue:

I medici che si prestarono alla visita giudiziaria di un cadavere, sono obbligati, dietro regolare citazione, di comparire al dibattimento finale del Giudizio penale, e di restar presenti alle sedute, dopo che furono esaminati, fino a che il Presidente li licenzia o li prega di ritirarsi. Essi hanno altresì a rispondere secondo la loro scienza e coscienza alle domande proposte tanto dal Presidente, quanto anche dal Procuratore di Stato e dagli altri membri del Giudizio, come pure dal querelante privato, dall'accusato, dal danneggiato e dai loro rappresentanti, dopo che questi abbiano a tal uopo ottenuta la parola dal Presidente, ove

però il medesimo non respinga una domanda come inconveniente.

L' inobbedienza ad una tale citazione per parte dei periti avrebbe per conseguenza il loro immediato accompagnamento in Giudizio, e, se questo non fosse possibile, una multa da cinque fino a cinquanta fiorini, oltre al risarcimento delle spese della seduta andata deserta, ed un mandato d'accompagnamento per la loro prossima sicura comparsa. *Norma succit.*, § 26.

Contro la suddetta condanna il testimone o perito potrà ricorrere al Giudizio stesso che lo ha condannato, entro otto giorni da quello in cui gli fu intimata la decisione. S' egli può provare che non gli fu debitamente consegnata in proprie mani la citazione, o che un ostacolo impreveduto ed insuperabile gli ha tolto di presentarsi, potrà essere esonerato intieramente dalla pena contro di lui pronunciata. Si potrà far luogo ad una riduzione della pena inflitta o delle spese imposte, s' egli è in grado di far constare che la pena o la condanna nelle spese non sono proporzionate alla sua trascuranza. Contro siffatte decisioni del Tribunale di prima Istanza non si ammette rimedio di legge. *Proc. p.*, § 231.

Uguale è il tenore del § 26 della succitata Norma pel caso che i periti medici ricorrano contro la suddetta condanna. Veggasi il § XXXIX.

§. CIX.

6.° Ritirati che siansi i testimoni ed i periti, si espone l'accusa, *Proc. p.*, § 232, e poi si tiene il costituto dell' accusato.

Se l'accusato ripete quindi la confessione già fatta durante la procedura inquisizionale (§ 188), oppure in genere fa nel suo racconto una confessione della propria reità, che abbia tutti i requisiti di una prova legale (§§ 264-266), si procederà all' esame anche dei testimoni e periti citati, solo in quanto l'accusato stesso od il Procuratore di Stato o domandino espressamente, od il Tribunale lo ritenga assolutamente necessario per conseguire l'occorrente conferma

della confessione, e schiarire le circostanze che sono di rilievo per la decisione; e si passerà quindi tosto alle conclusioni del Procuratore di Stato e delle parti (§§ 253-255). *Proc. p.*, § 233.

Se l'accusato nega intieramente od in parte il reato postogli a carico, oppure ricusa di rispondere all' eccitamento fattogli di raccontare egli stesso come sia avvenuta la cosa, si passerà all'esame dei testimoni e periti citati. Ciò si farà pure quando fra più coaccusati anche uno solo persista nella negativa. *Proc. p.*, § 234.

§ CX.

7.° I testimoni ed i periti saranno chiamati ad uno ad uno dalla stanza loro assegnata, e di regola sentiti in presenza dell' accusato colle norme prescritte pel loro esame durante l'inquisizione, ma separatamente gli uni dagli altri ed in modo tale che, fuori del caso del confronto, un testimone non per anco esaminato non possa mai essere presente all' esame degli altri testimoni, e così pure un perito non per anco assunto non possa essere presente alle dichiarazioni degli altri periti. È tuttavia in facoltà del Presidente di far rimanere i periti nella sala di udienza durante l'esame così dell' accusato come dei testimoni, s'egli lo ritiene opportuno per la indagine della verità. *Proc. p.*, § 236, *principio.*

Questo caso si verifica ordinariamente, quando poco prima del dibattimento si fanno intervenire nuovi periti, e questi non hanno tempo ed opportunità di leggere e scorrere gli atti. Secondo il Regolamento di procedura penale del 1850 dovevano i periti rimanere nella sala di udienza dopo il loro esame, fintanto che il Presidente non li licenziava od ordinava che si ritirassero. Ai medici giudiziarj, che trovano sin dapprincipio interesse in tali dibattimenti, e desiderano di rimanere sino alla fine, non riesce quindi bene accetta la seguente disposizione del nuovo Regolamento di procedura penale.

Fatta la deposizione, ogni testimone e perito dovrà di regola ritirarsi, fuori del caso che il Presidente, d' ufficio

od in forza del conchiuso del Tribunale preso sopra proposta del Procuratore di Stato o di una parte, ordini espressamente che essi rimangano per chiarire la cosa o per essere confrontati con altri testimoni, ovvero li faccia in seguito richiamare. *Proc. p.*, § 236 *fine.*

Riteniamo utile per l'istruzione dei medici adoperati in oggetti giudiziarj, ed anche talvolta necessario nell'interesse della causa, che essi rimangano ulteriormente nella sala d'udienza, e crediamo, che i periti debbano ogni volta nelle successive discussioni aver di mira, che le loro opinioni e vedute siansi giustamente e pienamente intese.

Come si potrà rettamente giudicare di un quadro, che non si scopre che in parte? Il « richiamo » dei periti in caso di bisogno giova ben poco. Imperocchè quante volte non ha luogo il richiamo pel solo motivo, che al *non perito* sfugge o sembra non importante il momento, che sarebbe invero influente pel *perito* nel dare il proprio giudizio!

Dispiacente è poi ai periti medici il dover sedere coi testimoni ed accanto a loro sul medesimo banco. Meritano perciò ringraziamento quei Tribunali, che nei dibattimenti a voce fanno predisporre alcune sedie con tavolino, onde il medico possa fare annotazioni durante il dibattimento, ed anche, ove occorra, dare un'occhiata ai libri.

I periti, testimoni e coimputati che hanno fatto qualche deposizione intorno alla persona dell'accusato, saranno interpellati espressamente, se l'accusato presente sia colui del quale hanno parlato.

Alla fine dell' esame di ciascuno di loro, si interrogherà in particolare l'accusato, se e che cosa egli abbia ad opporre alla deposizioue da lui sentita, come pure gli si potranno in generale fare interrogazioni nel corso del dibattimento ogni volta che apparisca necessario a schiarimento di qualche circostanza. *Proc. p.*, § 237.

I periti . . . . non ancora giurati dovranno confermare con giuramento la deposizione loro ... a termini del § 81,... sempre che non vi osti alcun impedimento legale (§§ 80 e 132).

Le persone nominate al § 113 hanno diritto di esimersi dal deporre anche nel caso che nel processo d'inquisizione siansi prestate a deporre e giurare. *Proc. p.*, § 239, Vedasi il nostro § XL.

Risultando dal dibattimento che un testimonio o perito abbia deposto il falso, il Tribunale, sentito il Procuratore di Stato, può farlo tosto arrestare, ed avviare contro di lui il procedimento penale. *Proc. p.*, § 240.

§ CVI.

8.° Il Presidente farà leggere gli atti della inquisizione destinati alla lettura giusta il § 225. Sopra proposta del Procuratore di Stato o di alcuna delle parti si leggeranno in ispecialità i protocolli d'esame di que' testimoni e periti che, sentiti nel processo d'inquisizione, sono morti nel frattempo o divenuti d'ignota dimora, oppure di quelli che per l'età loro, per qualche malattia od imperfezione corporale, per la lontananza della loro dimora, o per altri rilevanti motivi non sia stato conveniente di far comparire all'udienza; così pure delle persone indicate nel § 113 che si rifiutano di ripetere le deposizioni fatte e confermate con giuramento nell' inquisizione; ovvero quando il Procuratore di Stato o il querelante privato, e l'accusato si accordino intorno alla lettura. Nel difetto di tale accordo decide il Tribunale (§ 227). Se le dichiarazioni dei testimoni o periti differiscono in punti essenziali da quelle fatte nel corso della inquisizione, il Presidente può far leggere queste ultime dagli atti inquisizionali anche senza proposta del Procuratore di Stato o della parte.

Il Presidente fa presentare all'accusato, ed in quanto sia necessario anche ai periti, gli oggetti che si riferiscono al reato, e possono servire al convincimento, dopo averli fatti previamente da loro descrivere (§ 128), e li eccita a dichiarare se li riconoscono. *Proc. p.*, § 241.

È in facoltà del Presidente di far citare nel corso del dibattimento, ed occorrendo di far accompagnare all'udienza, e di sentire in esame testimoni e periti non per anco assunti, quando per ciò che avviene nel dibattimento possano ripromettersene schiarimenti sopra fatti importanti e controversi. Egli può anche richiedere nuovi pareri, o pro-

cacciare altri mezzi di prova, assumere insieme col Tribunale un' ispezione oculare, o delegare a tal uopo un membro del Tribunale stesso, che ne farà poi rapporto. Esaminati questi nuovi testimoni o periti, e sentite amendue le parti, il Tribunale deciderà se debbasi farli giurare. *Proc. p.*, § 242.

§ CXII.

9.° Sono abilitati a fare interrogazioni ad ogni persona da esaminarsi, oltre il Presidente, anche gli altri membri del Tribunale, il Procuratore di Stato, il querelante privato, l'accusato ed il danneggiato, come pure i loro patrocinatori, quando abbiano a tal uopo ottenuta la parola del Presidente. Questi respingerà per altro ogni domanda che gli si presenti inopportuna. *Proc. p.*, § 243.

Dobbiamo notare, che talvolta vengono fatte dai difensori domande, alle quali i medici non possono rispondere; l' egida del Presidente non arriva dappertutto; non sempre si può conoscere all'istante, se una domanda sia adattata; si ponno anche fare domande preliminari, lo scopo delle quali non si scuopre che dietro le successive domande. Vuolsi inoltre aggiungere, che a norma delle circostanze dev' essere permesso ai periti, specialmente se citati poco prima o durante il dibattimento, di rivolgere domande all' accusato, al danneggiato, ai testimoni, ad altri periti; bisognerà per altro guardarsi dal cattivo uso, a cui trascorrono periti scienziati, o medici particolarmente colti ed eruditi, di sottoporre, diremmo quasi, ad un esame scolastico i loro colleghi meno eruditi o meno eloquenti, cercando con ciò di procurarsi nuove glorie colla confusione e coll'avvilimento altrui.

§ CXIII.

10.° Tanto l'accusato, quanto anche il querelante privato ed il danneggiato, come pure i patrocinatori loro, sono abilitati a far valere tutto ciò che può essere utile per giudicare della credibilità di un testimone o perito, ovvero per confutarne le asserzioni. *Proc. p.*, § 244, *principio.*

È in questa occasione che si appalesa nel modo più brillante la vera sapienza medico-legale, quando il perito confuta all' improv-

viso le obbiezioni, che l'avversario ha già da lungo tempo preparate; o se, appena sopracchiamato, rovistando con un rapido sguardo i giudizj già emessi, riesce a sciogliere i dubbj insorti, a rettificare erronee opinioni, e a dare ben anche all'intiero dibattimento un'altra direzione.

Le domande e le risposte date *direttamente* possono con facilità condurre ad oltrepassare i confini delle sociali convenienze o del doveroso rispetto verso il Tribunale; perciò il Regolamento di procedura penale dà in simili casi diritto al Tribunale di applicare ai colpevoli proporzionate pene disciplinari, *Proc. p.*, § 244, e queste « si porranno ad effetto subito dopo il dibattimento, senza che sia ammissibile alcun rimedio di legge in contrario. *Proc. p.*, § 246.

§ CXIV.

11.° I seguenti §§ del Regolamento di procedura penale trattano dell'interruzione e delle condizioni per l'aggiornamento del dibattimento, e contengono alcune speciali disposizioni, che non risguardano menomamente il medico giudiziario, e si possono omettere. Passeremo quindi alla *chiusura del dibattimento*.

Tosto che l'affare è messo abbastanza in chiaro per poter proferire una fondata sentenza, si porrà fine al dibattimento, e si passerà a sentire le conclusioni del Procuratore di Stato e delle parti.

Prima di tutti avrà la parola il Procuratore di Stato per riassumere in breve i risultamenti delle prove, e fare le sue proposte finali.

Consecutivamente spetta la parola al querelante privato, quando vi sia, poi al danneggiato od al suo rappresentante, da ultimo all'accusato ed al suo difensore.

In queste conclusioni si eviterà qualsiasi digressione estranea all'oggetto, come pure ogni inutile prolissità e ripetizione. *Proc. p.*, § 253.

Per proferire la sentenza il Tribunale si ritira senza il Procuratore di Stato. *Proc. p.*, § 256.

§ CXV.

12.° Sopra ogni dibattimento finale si terrà un protocollo. Rispetto ai periti, contiene i seguenti dati:

a) quali periti siansi assunti, e di quali atti siasi data lettura;

b) se ai periti siasi fatto prestare il giuramento o perchè siasi ommesso;

c) finalmente le loro deposizioni in quanto differiscano da quelle fatte durante la inquisizione o contengano aggiunte. — Ove sia possibile il Protocollista prenderà stenograficamente le prime note. *Proc. p.*, § 257.

CAPITOLO QUINTO.

DELLA DECISIONE DOPO CHIUSO IL DIBATTIMENTO FINALE E DEL RICORSO CONTRO LE RELATIVE DECISIONI.

§ CXVI.

Nel § LII prendemmo già in esame le disposizioni del capo undesimo del Regolamento di procedura penale, che tratta delle prove legali, considerandole nella parte che può interessare il medico giudiziario. Passeremo ora quindi direttamente al capo duodecimo, risguardante le decisioni dopo chiuso il dibattimento finale.

Il Tribunale può:

A. dichiarare colpevole l'accusato,

B. sciogherlo dall' accusa,

C. dichiararlo innocente, o per ultimo

D. cessare dal procedere senza proferire sentenza.

§ CXVII.

A. Raggiuntasi la prova legale, che l' accusato è reo di un'azione punibile, si prenuncierà contro di lui una *sentenza di condanna. Proc. p.*, § 283.

Fra i diversi punti che deve contenere la sentenza, interessano al medico giudiziario i seguenti: la *pena*, alla quale è condannato il reo, e le *spese processuali*, in quanto risguardino il compenso del perito. Di queste si parlerà più tardi; rispetto invece alla pena toglieremo dal Codice penale ed esporremo qui ciò che occorre di sapere, o per lo meno può tornare utile al medico forense in genere, e soprattutto al medico carcerario nell'esercizio delle proprie incombenze. Non tutti i condannati si consegnano ad appositi luoghi di pena; le condanne per contravvenzioni vengono espiate nel luogo stesso dell' inquisizione; quelle per delitti e crimini si scontano nelle carceri tribunalizie in tutto od insino al

momento della traduzione del condannato nella stabilita casa di pena; avviene anche talvolta, che i condannati, per insufficienza delle case di pena, debbonsi rinviare alle carceri del giudizio inquirente, e nel Regno Lombardo-Veneto anche alle carceri delle Preture. Ogni medico giudiziario o carcerario può quindi trovarsi nella posizione di doversi occupare dei *condannati*.

Parleremo prima delle pene stabilite pei *crimini*, e poscia di quelle stabilite pei *delitti* e per le *contravvenzioni*.

1.° DELLA PUNIZIONE DEI CRIMINI.

§ CXVIII.

La pena dei crimini è la morte del reo o la sua detenzione in carcere. *Cod. p.*, § 12.

A. *Della pena di morte.*

§ CXIX.

La pena di morte si eseguisce col capestro. *Cod. p.*, 13.

Non è qui il luogo di discutere sulle ragioni vittoriosamente accampate da *Hye* (1) per giustificare il bisogno di conservare nel nuovo Codice penale la pena di morte, stata da lui considerata ne' rapporti di giustizia, di consentaneità ai tempi e d'indispensabilità *secondo la speciale esperienza fatta in Austria*. Toccheremo soltanto due punti relativi alla pena di morte, l'uno sulla pubblicità dell'esecuzione, e l'altro sulle conseguenze della decapitazione, intorno ai quali non dividiamo l'opinione dell' illustre commentatore.

Ritiene *Hye*, che le gravi dubbiezze già da tempo messe in campo contro l'assoluta pubblicità dell'esecuzione della pena di morte, siano pure ampiamente confermate dalle osservazioni fatte nei nostri paesi, e fa quindi plauso alla legge prussiana 14 aprile 1851 sulle esecuzioni segrete alla presenza di testimonj legali. Recentemente accolse questo principio il Würtemberg (2), e il progetto del nuovo Codice penale bavarese vi è pure favorevole. Noi crediamo però, colla Gazzetta di Cassel, che l'esecuzione della pena di morte « non debbasi avvolgere nelle tenebre, ma com-

(1) *Hye*. Op. cit.
(2) Legge del 17 giugno 1855.

piersi in faccia della società, la quale viene per quest'atto difesa; riteniamo inoltre, che l'istituzione prussiana non è punto accetta all'opinione del popolo, che in questo caso rappresenta effettivamente la pubblica morale », e pensiamo, essere da preferirsi l'esecuzione pubblica, perchè il popolo connette alla pena capitale l'idea della pubblicità, e perchè v' ha una ben naturale diffidenza ed avversione per le esecuzioni segrete » (1). Non si deve credere, che l'effetto della pubblica esecuzione si limiti al popolo che vi assiste; le notizie della stessa si diffondono prontamente per mezzo de' testimonj oculari e della stampa; chi sa, in quante famiglie producono simili dettagli una morale ed utile impressione? Che se verrà un tempo, in cui non sia più per occorrere l'esempio della *pubblica* esecuzione, allora *non* occorrerà nemmeno, a nostro avviso, la *stessa pena di morte*, la quale e per l'onore e pel bene dell'umanità si potrà forse cancellare dalle pagine dei nostri Codici.

§ CXX.

Quel chiarissimo autore fa inoltre osservare, che ammesso il principio essere più conveniente quella pena di morte, la quale riesce *più sicura, più pronta* e *possibilmente non dolorosa*, si eleveranno nei rapporti fisiologico-medici, minori eccezioni contro *l'appiccamento*, che non rispetto agli altri modi di esecuzione, avendo anche *Sömmering* considerato l'appiccamento come la *più dolce* maniera di morte.

Gross lo chiama un metodo sicuro e pronto senza però darne alcune prove, e preferisce perfino lo strangolamento, come lo si usa in Ispagna. Il lessicon criminale di *Jagemann* (Erlangen 1853) ha pure trascritto nell'articolo, *forca*, l'opinione di *Hye*. Anche in Italia vi furono recentemente alcuni che si pronunciarono per lo strangolamento. La questione su tale argomento non è ancora decisa; e per poco si voglia addentrarvisi, si giungerà facilmente a convincersi che posta la necessità di conservare fra le istituzioni *umane* questo avanzo di brutalità, che dicono *pena di morte* (2), all'appiccamento si dovrebbe preferire altra maniera di pena capitale più rapida, più sicura e meno dolorosa.

La sicurezza del risultato di questo modo di esecuzione dipende troppo dall'individuale costituzione del condannato e soprattutto del di lui collo, dalla triste abilità del carnefice e dal metodo se-

---

(1) Gerichtszeitung. Wien 1852, N. 38.

(2) *Strambio*. Gazzetta Medica Lombarda. Milano 1855. Serie III.ª, T. III, p. 248.

guito nell' appiccamento. Non sono rari i casi di orrendi martirj sofferti dai giustiziati per appiccamento, i quali talvolta, dopo essere stati tolti dalla forca immediatamente dopo l'esecuzione, diedero ancora segni di vita, che cessarono totalmente soltanto dopo parecchie ore. Chi non conosce la sorte di Anna Green, che rimasta appiccata per mezz' ora, continuò ancora a respirare quando già era nella bara, e, comunque per affrettare il fine dei suoi patimenti venisse percossa nel pctto e nel ventre, ritornò e si mantenne in vita ed ebbe poscia parecchi figli? È pure noto il recente caso di quell' uomo di 25 anni, stato appiccato in Torino nel marzo 1853, il quale era ancor vivo mentre già stava per essere sepolto, e protrasse quest' ultimo soffio di vita per ben cinque ore.

Nessuno vorrà credere che l' inflizione della pena di morte abbia ad essere qualche cosa di più che la semplice privazione della vita (1). Ora domandiamo noi, se dietro le accennate circostanze si possa ammettere, che la morte per appiccamento si concilj coll'enunciato principio, se, cioè, possa dirsi scevra d'ogni dolore, e non aggravi la pena di morte? L' argomento fu recentemente discusso dalla Reale Accademia medico-chirurgica di Torino, e non sarà senza interesse il riassumere le osservazioni e deduzioni fatte in proposito.

Il Ministero di grazia e di giustizia in Torino invitò nel 1853 quell'Accademia ad esternare il proprio giudizio intorno a quello tra i varj modi di esecuzione capitale, « che abbreviasse, per quanto fosse possibile, le angoscie del condannato, rimuovesse il pericolo della ripetizione di casi uguali a quello verificatosi nel detto anno in Torino, ed ove non si credesse di sostituire altra maniera alla finora praticata, si indicasse il modo di assicurare il compimento delle esecuzioni mediante un concorso meno diretto ed immediato dell'azione del carnefice. » La Commissione nominata dall' Accademia, composta de' signori *De-Michelis, Berruti, De-Maria, Garbiglietti, Freschi* e *Sella*, propose che fosse mantenuto il genere di morte per strangolamento, e che ad evitare lo spettacolo ributtante dell'azione diretta del carnefice sull'appeso, fosse prolungato l'appiccamento semplice oltre sei ore, come si pratica in Inghilterra. L' Accademia opinò invece a maggioranza di voti, perchè si cambiasse il genere di morte ed allo strangolamento si sostituisse la decapitazione.

---

(1) Annali universali di Medicina del D. C. A. *Calderini*. Milano 1854. Vol. CXLIX.

I professori *Berruti* e *De-Maria* (1) pubblicarono i motivi del loro voto. Ammesso il principio, che la pena di morte debba essere scevra di dolori, opinano, che ciò si verifichi appunto nello strangolamento. Ritengono che la morte avvenga per asfissia o per apoplessia, o per ambedue, e talvolta per la lussazione delle vertebre cervicali. In questi casi la morte è istantanea; negli altri, se tale non è, avviene però nel frattempo la perdita di coscienza. Allo stato in cui è ridotto lo strangolato non si può paragonare, a loro avviso, l'apoplessia spontanea, in cui si hanno segni di sofferimento; essi riguardano come automatici gli atti di contrazione, di storcimento, di erezione.

Appoggiati a parecchi esperimenti istituiti sui bruti e a fatti fisiologici oppongono i dottori *L. Battalia* e *F. De-Filippi* (2), che innanzi che il giustiziato sia côlto dalla congestione apoplettica e dell'asfissia, cioè nell'intervallo che corre tra l'applicazione del laccio e questi stati, deve certamente soffrire torture fisiche e morali, massime se l'apoplessia e l'asfissia, le quali non sono mai istantanee, siano maggiormente ritardate per la struttura robusta e muscolosa del collo o per imperizia nell'applicazione del laccio. Indagando poi se la decapitazione possa credersi dolorosa ed aggravante la pena di morte, osservano che l'apparecchio conosciuto per la decapitazione è sempre meno incerto dell'opera manuale del carnefice, e gli inconvenienti talvolta lamentati per la decapitazione sono più probabili per lo strangolamento. La scienza in oggi ci autorizza ad ammettere, come già abbiamo veduto, che alla decapitazione non siano superstiti la sensibilità e la coscienza nella parte divisa dalla mente. La perdita della coscienza avviene per l'istantanea cessazione dello stimolo del sangue arterioso sul cervello, per lo sgorgo del fluido cerebro-spinale e per la considerevole perdita di sangue dalle vene recise. Le contrazioni convulsive e i movimenti che si notano nel capo mozzato non indicano residuo di coscienza, ma sono unicamente moti riflessi, non spontanei, nè coordinati: le osservazioni fatte in questi ultimi tempi sulla testa de' decapitati non avvalorano una contraria sentenza. Se dopo la decapitazione cessano la sensibilità e la coscienza, si potrà dire che non siavi dolore nell'atto che la si compie? Il tempo del dolore, quando pur ve ne sia, non può misurarsi in causa della celerità, colla quale si effettua la decapitazione. Un taglio istantaneo fatto in qualunque altra parte, non produce nell' istante dell' esecuzione un dolore; questo si prova successiva-

---

(1) *Berruti* e *De-Maria*. Sul modo da preferirsi nell'applicazione della pena di morte. Torino 1853.

(2) *L. Battalia* e *F. De-Filippi*. Sul modo di applicare la pena di morte. Torino 1853.

mente. Vi ha quindi ragione a credere, che la decapitazione non sia dolorosa, perchè nel rapidissimo istante del troncamento del capo i nervi non hanno il tempo di sentir dolore, e d'altra parte subito dopo l'atto della decapitazione cessa la sensibilità e la coscienza. Che se pure vi fosse dolore, non sarà mai paragonabile all'angoscia morale di chi è appeso ad un laccio e non sia prontamente soccorso nell'iperemia apoplettica.

A queste ragioni altre ne aggiunsero i dottori *Borelli* e *Zambianchi* (1), desunte dall'esame delle manualità del carnefice e dai guasti rinvenuti nei cadaveri dei giustiziati. Se si tratta, come dicono essi, dello strangolamento, come si effettua in Piemonte, col quale si possono ottenere la lussazione delle vertebre cervicali e lo stracciamento persino del midollo spinale, allora bisogna convenire, che tutto ciò non si consegue che con pratiche lunghe, rinnovate e dolorose, e che l'opera del carnefice è incerta o almeno difficile, e costituendo il perno essenziale dello strozzamento non può a meno di essere feroce e ributtante. Ove poi si tratti dell'appiccamento per semplice sospensione, in cui la morte dovrebbe derivare dall'asfissia od apoplessia o da amendue simultaneamente, fanno osservare, che sì l'una che l'altra talvolta non si ottengono; che in ogni caso non avvengono istantaneamente nè sollecitamente, ma a gradi, e non si possono perciò ritenere immuni da dolore non meno morale che fisico; che con questo metodo non si ottiene che ben di rado la lussazione delle vertebre cervicali, e tanto meno della prima sulla seconda, che è la più probabilmente mortale; e che avvenendo la semplice lussazione, questa non implica di necessità nè la morte, nè la morte subitanea. Ritengono quindi, che dovendo fatalmente scegliere fra la decapitazione e l'appiccamento debbasi dare la preferenza alla decapitazione colla ghigliottina, come il modo di esecuzione meno infelice, che non lascia dubbiezza nè sulla sicurezza, nè sulla sollecitudine, nè sull'indolenza della morte, e permette di ridurre al minimo le manualità dell'esecutore, ed al massimo il perfezionamento della macchina micidiale.

Le obbiezioni fatte dai dottori *Borelli* e *Zambianchi* al metodo dello strangolamento quale si effettua in Piemonte, possono servire di risposta ad alcune delle osservazioni mosse dal dott. *Tarchini-Bonfanti* nel rendere conto delle memorie pubblicate dai professori *Berruti* e *De-Maria*, e dottori *Battalia* e *De-Filippi* (2). Avrebbe voluto il *Tarchini*, che l'Accademia di Torino non avesse ristretti i proprj studj all'alternativa del laccio o della mannaja, e

---

(1) *Borelli* e *Zambianchi*. Sulla pena di morte nelle sue relazioni colla fisiologia e col diritto. Torino 1854. Annali Universali di Medicina, l. cit.

(2) Gazzetta Medica Lombarda Milano 1853. Serie III.ª T. IV, p. 248.

si fosse occupata del modo di appiccamento come si pratica nell'Impero Austriaco, ove si tenta almeno di raggiungere la condizione ritenuta comunemente capace di attutire issofatto la sensibilità, cioè la lussazione della prima su la seconda vertebra cervicale. Avverte il *Tarchini*, che se si trovasse modo di ottenere sempre e sicuramente una tale lussazione, cesserebbe forse ogni controversia in così fatto argomento; che le osservazioni d'appiccamento, nelle quali non accadde la lussazione, furono quasi tutte fatte in casi ove non venne tentata; e che quelle numerose praticate ultimamente in Milano non possono aver peso nell' argomento, perchè il paziente a di lui credere non era posto nelle circostanze le più favorevoli per ottenerla: e conchiude col rimarcare, che se ripugna vedere il carnefice inveire con le sue mani su la vittima, è però innegabile, che la sensibilità degli astanti debb' essere trascurata a petto degli strazj del paziente; tanto più che le esecuzioni si fanno pubblicamente appunto nella vista d' incutere terrore, e chi ha l' animo gentile rifugge da sì miserevoli spettacoli. Ma l'appiccamento combinato colla lussazione della prima sulla seconda vertebra è un metodo incerto e troppo dipendente, come dicemmo, dall' individuale struttura del sentenziato e dalla maestria del carnefice, e l' egregio dott. *Tarchini* converrà certamente nel nostro avviso, che la lussazione della prima sulla seconda vertebra non è affare che si possa facilmente sbrigare, e soprattutto quando il collo del condannato sia fornito di robusta e torosa muscolatura e di legamenti tenaci, dato pure che il carnefice abbia vigoria e destrezza di mano e conosca appuntino la ragione pratica de' proprj maneggi. La morte in tale caso non sarà nè pronta, nè scevra di dolori; è vero, che chi sente orrore pei maneggi del carnefice e pei tormenti del giustiziato, non deve cercare di assistervi; ma ciò non toglie, che l'infelice sentenziato a morte subisca degli strazj che costituiscono un vero inasprimento della pena, a cui la legge lo ha condannato, e che secondo i principj della nostra legislazione dev'essere nulla più che la privazione della vita.

Non dolorosa può essere la morte per appiccamento, allorquando nello stringere il collo perda il delinquente la coscienza per un accesso apoplettico. È dimostrato, che i tormenti della morte non sono diminuiti, come si credeva, da alcune sensazioni voluttuose, avvegnacchè la perdita di sperma trovatasi in qualche appiccato a tronco eretto non fu che una conseguenza della pressione esercitata sulle vescicole seminali dai visceri addominali divenuti pesanti per congestione de' vasi sanguigni (1). Onde la morte succeda *prontamente* e *con sicurezza* dietro la compressione della

(1) *Tschokke*. Zeitschrift für Staatsarzneikunde 1853, T. 1.

trachea, è necessario, che secondo il metodo d' appiccamento in corso si serri strettamente il nodo del laccio nello stesso momento che si toglie l'appoggio dissotto ai piedi del delinquente, in modo che la trachea venga completamente schiacciata; ciò accade per *la simultanea azione di più forze*, ossia pel proprio peso del corpo del delinquente privato d' appoggio, per la pressione del capo contro il petto operata dal carnefice, e per lo stiramento in basso delle estremità inferiori del condannato, operato dall' assistente del carnefice, mentre questi deve nello stesso tempo guidare il nodo per maniera, che non iscorra al disopra della laringe, ma stringa sotto di questa. Se tutto ciò non si fa con tutta la forza, nel medesimo istante, la morte sarà tutt'altro che pronta e sicura, e si prolungheranno d' assai i tormenti del moribondo, inasprendosi inutilmente anche in questo caso la pena di morte.

Nei giudizj statarj per violazione delle istituzioni contro la peste, e per eccitamento di un soldato alla diserzione, la pena di morte consiste nella fucilazione.

B. *Della pena del carcere.*

§ CXXII.

Il medico addetto ad un Giudizio penale od al servizio carcerario deve quì aver presente, che si tratta di *arresto penale* e *non inquisizionale*. Carcere ed arresto sono luoghi di detenzione diversi dall'arresto inquisizionale.

La pena del carcere si distingue in *due* gradi, secondo la differenza del rigore. Il primo grado si dinota colla parola *carcere* senza aggiunta: il secondo coll' indicazione di *carcere duro. Cod. p.*, § 14.

Osservazione. Un delinquente, che secondo la legge devesi condannare al carcere *duro*, non si può condannare al *semplice* carcere pel motivo della sua *costituzione fisica*, perchè in questo modo una malattia sopraggiunta all' inquisito all' epoca della condanna sarebbe causa di una continua mitigazione di pena; nell' *infermeria* però esistente nella casa di pena si provvederà, a che il condannato non senta durante la malattia tutto il rigore della pena (1).

---

(1) Decreto Aulico 16 febbrajo 1816, N. 1211.

§ CXXIII.

Il condannato al primo grado di carcere è tenuto bensì senza ferri, ma allo stretto, e quanto al vitto è trattato secondo le norme speciali già stabilite o da stabilirsi in avvenire per le case di pena di simili condannati. *Cod. p.*, § 15, *principio*.

Il medico giudiziario o carcerario deve quindi tenersi informato di queste speciali disposizioni, molto diverse ne' varj luoghi di pena in ciò che risguarda il vitto, i giacigli, e specialmente l' assistenza medica in caso di malattia.

Il Regolamento pel servizio in appalto delle carceri giudiziali (1) attivato nel Regno Lombardo-Veneto col 1 novembre 1852, prescrive al § 47, che il vitto dei condannati, quando sono sani, abbia di regola a consistere giornalmente in una razione di pane ed in una vivanda, ossia minestra calda; i §§ 48, 49, 50, 51 e 52 contengono le norme particolari relative alla qualità e quantità tanto del pane, quanto della minestra. La razione di pane per gli uomini è di once metriche 6,5, così ridotta presso le nostre carceri dalle once met. 7,625 in forza di decreto dell' I. R. Tribunale d'Appello in Milano 16 ottobre 1854; quello per le donne e per gl' impuberi è di once metriche 5,5: il pane dev' essere di tutta farina di frumento depurata da un dieci per cento di crusca. La minestra giornaliera dev' essere del peso di once metriche 7,625, di cui once metriche 5,083 di sostanza solida, ed once 2,542 di liquida: la sostanza solida della minestra consiste per metà in riso o paste, e metà in fagiuoli, o patate, o verze, o rape, o cappucci, ed ha per condimento o lardo crudo od olio di oliva soffritto con cipolle, prezzemolo, qualche erba aromatica, oltre pepe e sale in sufficiente quantità: la minestra di paste e fagiuoli, o di paste ed erbaggi, si dà al più due giorni per settimana, e solo in quei luoghi che più mancano di riso è permesso qualche giorno di più l'uso delle paste, od anche di surrogare l'orzo al riso. Nei casi in cui il medico ritenga, che il detenuto esiga a motivo della fisica costituzione una nutrizione più generosa, e specialmente ove si tratti di donne gravide e madri lattanti, può accordarsi quella maggiore quantità di pane e di minestra che il medico stesso dichiari necessaria (§ 55). Il vitto ordinario pei malati è stabilito in quattro diverse diete, da regolarsi secondo le prescrizioni dei me-

---

(1) Bollettino provinc. per la Lombardia, 1852, Punt.ª XXX.

dici e chirurghi (§ 53): la dieta 1.ª a tutto vitto, comprende once metriche 1,700 di pane bianco, 1,100 di pane bianco da convertirsi in pappa per seconda minestra, 0,800 di riso crudo per la minestra della mattina, 1,000 di carne cotta senz'osso, e 3,300 di vino rosso; la dieta 2.ª a tre quarti di vitto, tutte le cose sopradette diminuite d'un quarto rispettivamente; la dieta 3.ª a metà di vitto, comprende la metà delle cose stabilite per la 1.ª dieta; e la dieta 4.ª ad un quarto di vitto, è costituita da once metriche 1,700 di pane bianco da convertirsi in pappa, e due ova fresche: tutto questo oltre i così detti cibi leggeri da comporsi come e tutte le volte che ordineranno i medici, od isolatamente, o per supplemento delle diete stabilite. Qualora il medico od il chirurgo lo credano necessario, si possono ordinare per gli ammalati bibite o vivande affatto diverse da quelle prestabilite, ovvero si può accrescerne la quantità (§ 55). I detenuti in servizio delle infermerie hanno la prima dieta da ammalato, sostituita però al pane bianco quella quantità di pane bruno che è accordata ai racchiusi sani (§ 57).

Rispetto ai giacigli prescrive lo stesso Regolamento, che ogni condannato abbia un pagliericcio, un guanciale empito di paglia, un lenzuolo ed una o più coperte di canapa o di lana secondo la stagione, o il bisogno dell'individuo. Ove non vi siano giacitoj infissi o letti di ferro, il fondo da letto dev'essere composto di due cavalletti e due tavole colorati ad olio. Le donne ricevono due lenzuola ed un letto di ferro od un fondo da letto come sopra composto (§ 13). I fondi da letto non occorrono in quelle carceri che hanno pavimento di legno. — Agli ammalati è concesso un letto completo con materasso, capezzale e guanciale riempiti di lana, ecc. (§ 17).

L'assistenza medica o chirurgica dei condannati è devoluta al personale sanitario che ne è espressamente incaricato dall'Autorità giudiziaria. Quando o per la condizione delle carceri, o per la qualità della malattia, o per qualunque altra ragione, non sia d'uopo far curare l'ammalato fuori delle carceri, lo si ricovera ordinariamente nell'infermeria carceraria, ed ivi si provvede alla di lui cura. Il medico ed il chirurgo scrivono sulla relativa tabella cubiculare il nome del malato, il carattere e l'andamento della malattia, le prescrizioni dietetiche, farmaceutiche, ecc., osservando nell'esercizio delle proprie incombenze le relative norme additate nel succitato Regolamento carcerario, non che il Regolamento 26 agosto 1834 rispetto al Lombardo, e le Istruzioni 27 dicembre 1828 rispetto al Veneto.

Non gli si permette nessun convegno, se non in presenza del custode del carcere, e nessun colloquio in una lingua che non sia da quest'ultimo compresa. *Cod. p.*, § 15, *fine.*

§ CXXIII.

Il condannato al secondo grado di carcere vien tenuto con ferri ai piedi. Non gli è permesso alcun colloquio con persone che non hanno un' immediata relazione alla sua custodia se non in casi affatto particolari ed importanti. *Cod. p.*, § 16.

È necessario, che i medici incaricati del servizio carcerario o addetti alle case di pena conoscano pure il modo di *applicazione dei ferri* prescritto col Decreto Aulico 13 luglio 1834 (1), e che si fa come segue: 1.° Per impedire, che le gambe, e principalmente le noci dei piedi, abbiano a soffrire, si porrà di sotto ai ferri dei condannati un involto, che formi alla parte inferiore una prominenza, ed oltre a ciò i ceppi, per lo meno quelli pesanti, non dovranno essere rettangolari, ma l'orlo superiore ed inferiore dovrà essere piegato all' infuori. Se il ceppo è ribadito ad un piede solo, sarà permesso a sollievo del condannato di sospendere con un legaccio ad un bottone dei calzoni o della gonnella la catena che parte dal ceppo, ed anche da tutti e due nel caso che fossero messi ad amendue i piedi.

2.° È permesso di porre ai condannati ferri di peso diverso, avuto riguardo al loro sesso, età e fisica complessione, di modo che i ceppi *semplici* del peso da 17 lotti ad 1 libbra di Vienna e 12 lotti, ed i ceppi *doppj* da 1 libbra e 7 lotti sino ad 1 libbra e 27 lotti compresavi la catena, si adoperino per giovinetti, donne ed uomini di debole complessione, ed invece si pongano ad uomini robusti ceppi *semplici* del peso da 1 libbra e 28 lotti sino a 2 libbre, e ceppi doppj del peso di 4 libbre, compresavi la catena.

3.° Ai condannati che si impiegano in lavori, pei quali non è compatibile di tener loro inceppati amendue i piedi, si potrà levare il ceppo da un piede, ma soltanto pel tempo in cui dura il lavoro. I ferri vengono ribaditi a freddo ai piedi del condannato da un carceriere a ciò appositamente addestrato, ed all'occorrenza si levano col tagliare e limare il chiodo ribadito. I condannati li portano continuamente, e soltanto nel caso che il *medico*

---

(1) Sovrana Risoluz. 3 luglio 1834. — Decreto Aulico 13 luglio d. an. N. 14868, richiamato col Decreto dei Ministri dell'Interno e della Giustizia 22 novembre 1855. — Bollettino dell'Impero, Punt. XLIII, Bollettino prov. Punt. 12, N. 201.

trovi *necessario* di farli togliere per riguardi di salute, si lascia il condannato senza ceppi, finchè siasi ristabilito in salute, il che devesi constatare dal medico visitandolo d'otto in otto giorni.

§ CXXIV.

Il reo viene condannato alla pena del carcere per tutta la sua vita o per un certo tempo. Di regola la minima durata del carcere temporario è di sei mesi, la massima di venti anni. *Cod. p.*, § 17.

Alla pena del carcere va sempre congiunto l'obbligo del lavoro. Ogni condannato dee quindi eseguire quel lavoro che è portato dai regolamenti del luogo di pena.

Nella distribuzione di questi lavori si avrà il possibile riguardo al grado della pena del carcere, alla qualità della precedente occupazione ed alla coltura dei condannati. *Cod. p.*, § 18.

Appunto nell' assegnare il lavoro a certi condannati richiedesi non di raro il parere medico in punto alla fisica attitudine del condannato, sia per parte di chi presiede allo stabilimento, sia sopra domanda dello stesso condannato, ed ogni medico trovatosi in contatto coi condannati avrà potuto scorgere, che una buona parte dei condannati che invocano la visita medica non fa che simulare. Il medico incaricato di questo ramo di servizio non deve in questi casi contenersi come il medico privato, il quale può prescrivere a' suoi ammalati particolari quel regime di vita che trova più conveniente. La privazione della libertà esercita quasi sempre un'azione deprimente sia sull' animo, sia pure sulla fisica condizione del condannato, specialmente se questi non è di tempra robusta e pienamente sano, e serve con ciò a deteriorare ogni volta le malattie preesistenti. La soverchia compassione e il non conoscere le finzioni compromette la severità della pena e paralizza il braccio della giustizia.

§ CXXV.

La pena del carcere può anche essere inasprita :

a) col digiuno;

b) coll'assegnamento d' un giaciglio duro;

c) coll' isolamento;

d) colla reclusione solitaria in cella oscura;

e) con colpi di bastoni o di verghe;

f) col bando dopo scontata la pena. *Cod. p.*, § 19.

Ove si eccettui il modo d'inasprimento indicato sotto *f*) gli altri possono formare argomento di medico esame e parere.

§ CXXVI.

a) La pena del primo e del secondo grado di carcere può essere inasprita col digiuno, in modo che per alcuni giorni si diano al condannato per nutrimento solo pane ed acqua; locchè per altro può avvenire per non più di tre giorni per settimana e soltanto in giorni non continui. *Cod. p.*, § 20.

b) L'inasprimento del giaciglio duro consiste nel limitare il condannato all'uso di un nudo tavolato, ma soltanto in giorni non continui e non più di tre volte per settimana. *Cod. p.*, § 21.

Questi due modi d'inasprimento sono specialmente indicati per quegli individui ne' quali in causa dei crimini così detti sessuali è improntata una grossolana natura sensuale, o la mollezza dei quali resta appunto castigata colla privazione de' consueti allettamenti sensuali. Il *digiuno* si applica con ottimo risultato ai giovani ed agli ingordi (1); in alcuni individui però non è possibile determinare *a priori* il vantaggio e il danno fisico o morale derivabile da quest' inasprimento; dopo averlo applicato una o due volte si potrà nullameno conoscere, se ed in quanto esso convenga.

§ CXXVII.

c) L'isolamento non può durare senza interruzione per oltre un mese, e può ripetersi dappoi coll'intervallo non minore di un mese; ma anche nel suo isolamento il condannato deve ricevere ogni giorno almeno due volte la visita di uno degli individui cui è affidata la sorveglianza

---

(1) *Hye*. Oper. cit.

del luogo di pena, e gli si deve assegnare una conveniente occupazione. *Cod. p.*, § 22.

d) La reclusione in una cella oscura non può durare più di tre giorni continui, nè ripetersi che dopo l'intervallo di una settimana, e non può estendersi oltre alla durata totale di giorni trenta nel corso di un anno. *Cod. p.*, § 23.

La legislazione stabilendo questi due modi d'inasprimento ha cercato di rendere ragione alle attuali opinioni sulle riforme carcerarie, e di evitare così i danni e i pericoli, che si rimproverano ai nuovi sistemi di punizione, assunto veramente difficile ove si rifletta al vero ultimo scopo delle progettate riforme.

Principj fondamentali del sistema penitenziario sono la solitudine ed il silenzio. Questi due principj si osservano strettamente nella scuola di *Filadelfia*, tipo di molte altre, che ne sono semplici modificazioni e deviazioni. Il rigore del silenzio non s'intende applicato ai detenuti se non rispetto ai loro compagni di colpa; cessa ogni qualvolta le persone, alle quali è affidato il grave ministero di correggere il condannato, danno opera colla voce e coll'esempio a coltivare ne' detenuti pacifiche abitudini di lavori, di economia, di morale, di religione, che, terminata la condanna del carcere, siano di norma invariabile nella loro vita futura (1). La scuola di *Auburn* prescrive l'isolamento in tempo di notte, ma permette, che i carcerati siano raccolti di giorno a lavorare in comune coll'imposizione di un rigoroso silenzio, non esclusi i castighi se venga rotto. La scuola *media* od *ecclettica* non vorrebbe applicata la silenziosa aggregazione auburniana che alle sole prigionie più lunghe, e suole preparare dapprima il condannato colla solitudine della cella, cui lo ritorna ad intervalli, e innanzi che arrivi il tempo della scarcerazione. Il sistema cellare filadelfiano, spogliato però dell'assoluto rigore ed austerità pensilvanica, ottenne pochi anni or sono una splendida e clamorosa approvazione dal suffragio legislativo della Camera francese; la viva formola del sistema attivato in Francia non sarebbe la separazione assoluta, il *solitary confinement*, ma la separazione continua, e come si dice in America la seclusione dei condannati, sempre collo scopo d'impedire la mutua corruzione dei carcerati. Secondo questo sistema venne istituita nel 1850 la prigione di Mazas, nella quale si ebbero nel 1.° triennio i seguenti risultati: 1.° diminuzione nel numero delle malattie e dei decessi comparativa-

(1) *Fornasini.* Della riforma delle carceri, ecc. Brescia 1852.

mente con altra delle prigioni in comune; 2.° maggior frequenza di alienazioni mentali; 3.° aumento assai considerevole di suicidi (1). La prigione di Mazas ha una popolazione media di 7000 detenuti all' anno, di 1000 al giorno.

L'isolamento ammesso dal Codice penale austriaco va pure associato al lavoro, e sotto questo riguardo si accosterebbe al sistema filadelfiano; la limitazione però della sua durata, se da una parte allontana i danni e i pericoli rimproverati alla scuola di Filadelfia, esclude pure in gran parte i vantaggi che si ottengono dal vero sistema penitenziario, diretto ad infondere nei carcerati nuove abitudini di temperanza, di attività, di economia, di religione, a redimerli dall' infamia e riabilitarli al consorzio degli uomini. Col mettere nuovamente il detenuto, dopo il breve periodo di un mese al più, in comunione cogli altri suoi compagni di colpa, lo si espone alla facile contingenza, che dimentichi gli avuti ammaestramenti, lasci tosto rivivere le primiere cattive inclinazioni, e per tal modo si perdono i frutti delle prodigate cure filantropiche. La carcerazione ed anche la reclusione solitaria semplice o in cella oscura, quali inasprimenti del carcere, mirano più tosto, secondo lo spirito della legislazione austriaca, a prendere sicurezza del reo, e a far servire il di lui castigo di spauracchio agli altri, e di freno a lui stesso: talvolta l'isolamento avrebbe anche per iscopo di ridurre il colpevole a interrogare la propria coscienza e a cercare la calma nel ravvedimento del commesso reato. Con questi principj, pare, si accordino le massime sanzionate colla Sovrana Risoluzione 24 agosto 1849 rispetto al sistema dell' isolamento, da attivarsi tosto che fossero allestiti i necessarj locali, soltanto pei detenuti sotto inquisizione e per quei delinquenti che sono condannati tutt' al più ad un anno di carcere.

Facciamo voti, perchè i medici addetti al servizio delle carceri e delle case di pena istituiscano accurate indagini circa l'influenza esercitata sui detenuti tanto dall'isolamento quanto dalla reclusione solitaria in cella oscura, e rendano di pubblica ragione le risultanze delle proprie osservazioni, onde si possano all' appoggio dei fatti conoscere anche da noi le conseguenze dell' isolamento. Il dott. *Fornasini* (2) di Brescia, dietro gli studj specialmente istituiti sulle riforme carcerarie e in base all' esperienza acquistata coll'avere espressamente visitate le prigioni di molte parti d' Europa, avrebbe già sciolta la questione, col dichiarare un vero

(1) Gaz. med. de Paris, N.° 47, 1853. — Annali Universali di Medicina Vol. CXLVIII. Milano, 1854.

(2) *Fornasini*. Op. cit.

anacronismo l' imprigionamento collettivo, pronunciandosi pel sistema cellulare filadelfiano, come quello che, mentre soddisfa a tutti gli intendimenti della carcerazione, riesce innocuo alla salute, quando seguansi le norme atte a temperarne gli effetti.

Ne' rapporti *giuridici* hanno dichiarato *Hye* e *Frühwald*, che la reclusione solitaria in una cella oscura è particolarmente efficace come punizione disciplinare e temuta soprattutto dalle persone *giovani*. I medici sanno benissimo, come questo mezzo corrisponda ne' manicomj. — Sarebbe desiderabile, che tali condannati fossero ogni giorno visitati dal medico carcerario, ciò che facilmente sarà concesso od anche richiesto da chi presiede allo stabilimento.

Pei condannati in età minore di 18 anni e per que' giovani sgraziati che, sebbene non colpiti da formali condanne, meritano un castigo per le prave loro tendenze esistono alcune apposite case di pena e reclusione. Tali sono in Lombardia le case di Pizzighettone e di Cassano.

Allo scopo di migliorare la condizione morale e l' intelligenza de' condannati tende in modo eminente il pio istituto dei liberati dal carcere sorto in Milano pel filantropico pensiero del sacerdote *Spagliardi*. In questo istituto, diretto dallo stesso *Spagliardi*, si raccolgono i delinquenti, che, uscendo dal carcere dopo avere scontata la pena, sarebbero di nuovo abbandonati senza appoggio in mezzo ad una società che li respinge, e si troverebbero costretti o dal bisogno, o da depravati provetti, a battere di nuovo quel sentiero, che in carcere dovevano apprendere a sfuggire (1).

Un altro provvedimento, che sarà certamente fecondo de' migliori risultati, si è quello, che mira ad introdurre e generalizzare nelle case di pena la benefica ingerenza delle Suore della Carità e di altre simili corporazioni religiose. Alla direzione ed amministrazione delle Suore di Carità assistite dalle Autorità politica ed ecclesiastica, sono già sottoposte in Austria la casa di pena in Stein, e l' istituto claustrale di pena e correzione nell'isola di Giudecca destinato per le detenute e le forzate del Lombardo-Veneto, del Litorale, della Dalmazia, e quando occorra, anche del Tirolo meridionale; e verranno successivamente affidate la casa de' lavori forzati in Schwatz, quella per le detenute della Stiria in Lankowitz, quella in Garsten pei detenuti dell' Austria Superiore e del Salisburghese. Alle Suore di Nostra Signora del buon Pastore verrà affidata la direzione delle case di pena in Suben nell'Austria Superiore, e degli istituti di pena in Neudorf (2).

---

(1) Giornale per le scienze politico-legali. Milano 1852. T. III, fasc. 10

(2) Gazzetta Ufficiale di Milano 1856, N. 147.

§ CXXVIII.

e) Con colpi di verghe si esaspera la pena nei giovani al di sotto dei diciotto anni e nelle donne, con colpi di bastone negli uomini adulti. Ogni castigo non può eccedere il numero di trenta colpi, è applicabile soltanto ai recidivi, nè mai altrimenti che dietro dichiarazione del medico sulla sua innocuità allo stato di salute del condannato e non più d'una volta durante la pena, nè potrà mai eseguirsi in pubblico. *Cod. p.*, § 24.

La legislazione austriaca, come la virtemberghese, trovò necessario di riattivare le punizioni corporali, nei *crimini* come *inasprimento* di pena, nei *delitti* e nelle *contravvenzioni* in sostituzione dell'arresto, *Cod. p.*, § 248, e come *punizione disciplinare* negli *ergastoli* e *case di pena* (1). L' *esperienza* deve aver costretto quei due governi a mettere in vigore un modo di punizione generalmente così detestato, e che era stato abolito da pochi anni; le clausole del corrispondente § dimostrano, quanti ostacoli siansi in ciò affacciati, e come abbiasi d' altra parte cercato di riconciliare l'umanità che ne era offesa.

Qui non parleremo che della punizione corporale come *inasprimento* del carcere.

Mentre la legge virtemberghese non fa differenza del modo di applicazione del castigo corporale per riguardo al sesso del condannato, e solo determina, rispetto all'età, che il numero dei colpi sia non maggiore di 30 negli individui sotto i 16 anni, e che, ove si tratti di più di 15 colpi, si dieno in due riprese, la nostra legge prescrive, pei giovani sotto i 18 anni e per le donne i colpi di verghe, e per gli uomini adulti i colpi di bastone. Il medico addetto o chiamato al servizio delle carceri o de' luoghi di pena ha il triste obbligo d'informarsi esattamente degli stromenti in uso, del modo di adoperarli nei castighi corporali, e delle qualità degli individui che applicano i colpi di verga o di bastone; senza queste notizie il di lui parere non può riescire conforme allo scopo, avvegnacchè egli debba ogni volta indicare il numero dei colpi, che si possono infliggere senza nocumento dello stato di salute generale e *momentaneo* dell' individuo. Il massimo numero è di 30, nel Würtemberg di 50!

---

(1) Sovrana Risoluz. 4 maggio 1852. Minist. di Giust. 6 maggio d. a.

Ordinariamente la visita corporale di chi deve essere castigato non è praticata colla dovuta attenzione. A scanso però d'ogni inconveniente derivabile dalla negligenza dei visitatori, ovvero da inscienza nel caso che l'ispezione si pratichi da levatrici, vuolsi caldamente raccomandare a chi fa la visita, di non accontentarsi di poche superficiali domande dirette al condannato sul suo stato di salute e sugli accidentali suoi fisici malori, ma d'intraprendere ogni volta una diligente disamina, e considerare tale atto come un oggetto di grande importanza.

§ CXXIX.

Essendo pochissimi i trattati di medicina legale che contengano su di ciò qualche dettaglio, accenneremo quì, oltre le momentanee malattie effettivamente sussistenti e i maggiori difetti organici, quelle condizioni, che secondo *Fridreich* meritano particolare attenzione in queste disamine, e vietano l'applicazione del castigo corporale. Tali sono la disposizione alle emorragie, l'abito apoplettico, la scrofola, il gozzo voluminoso, le nevrosi, e specialmente l'epilessia, la catalessi e le convulsioni, la disposizione alle ernie ed ai prolassi, le eruzioni cutanee ed ulcere ostinate, le abnormità dei testicoli e del cordone spermatico, le gravi deformità del torace, della colonna dorsale e del bacino, la viziatura di singole membra prodotte dell'artrite. S'intende da sè, che la gestazione, l'allattamento, la menstruazione e i prodromi di essa escludono ogni pena corporale. Il § 93 della già citata Ord. minist. 16 giugno 1854 prescrive, che « alle donne il castigo corporale non può infliggersi durante la menstruazione e quando nella visita medica si scorgano segni di gravidanza ».

Il medico, incaricato della visita di chi deve essere assoggettato a castigo corporale, si farà carico tanto delle conseguenze necessarie o probabili che un tale castigo esercita sull'organismo, quanto delle conseguenze locali derivabili agli organi più vicini, e ne calcolerà le differenze secondo che si applichi il bastone o la verga. Il primo, per dirne alcun che di speciale, produce per la stessa natura dello stromento una forte commozione della parte colpita, offende col percuotere sempre i medesimi punti anche i tessuti più profondi, e cagiona, dopo un maggior numero di colpi, non solo forti contusioni, ma ben anco infiammazioni violente coi loro diversi esiti, e quando l'esecuzione siasi fatta con pieno vigore virile, può persino produrre la commozione del midollo spinale colle irrimediabili sue conseguenze, la paralisi, per esempio, degli arti inferiori, ecc. Meno profonda è l'azione delle vergate, le quali, per l'elasticità e la sottigliezza delle verghe, sono assai do-

lorose, ledono più facilmente la cute, producono striscie rosse od effettive effusioni di sangue, ma sono meno pericolose del bastone.

La regione del corpo più adattata per questi colpi è quella delle natiche, che offre parecchi strati di grossi muscoli, i quali servono come di cuscino alle sottoposte ossa; i vasi e nervi maggiori sono ivi profondi, e il temporario sconcerto delle loro funzioni non reca alcun danno alla vita ed alla salute.

La legge virtemberghese prescrive, che all' applicazione del castigo corporale assista un individuo sanitario: noi vorremmo, che nessuno fosse costretto a vedere un tale spettacolo; ma riteniamo che sarebbe da raccomandarsi caldamente ai giudici ed ai capi dei luoghi di pena di farvi intervenire, anche nei nostri Stati, il medico od il chirurgo addetto allo stabilimento, onde non manchi la loro opera in ogni contingibile emergenza, immediatamente prima, o durante, o subito dopo la punizione corporale.

Osservazione. *Haas* ha fatto il quesito, « se il medico giudiziario o politico, tenuto, per la propria missione, a togliere o per lo meno a mitigare i mali fisici, ed anche i morali quando è sconcertata la mente, possa considerarsi autorizzato nel disimpegno delle sue incombenze a giudicare dell' attitudine degl' individui a sopportare pene corporali ne' soli rapporti della materiale loro organizzazione, senza riguardo ai pericoli, che possono derivare con tutta probabilità al futuro stato morale di colui che viene così duramente castigato, e che spesso è ancora più aspramente colpito dalle morali conseguenze del sofferto cattivo trattamento (1). » Secondo il Codice penale austriaco il medico deve dichiarare, se la punizione corporale sia *innocua* allo stato del condannato; è chiaro per sè, che vuolsi con ciò aver riguardo allo stato fisico e morale della salute; il medico dovrà quindi esporre su questo proposito le ponderate sue considerazioni. Ma nello stesso modo, che egli non è chiamato a dare un giudizio sulle future conseguenze sociali, psichiche e morali, derivabili al condannato dal bando, dal carcere, dalla perdita della nobiltà, dell' onore, ecc., così pure egli non può nel suo parere sull' attitudine a sopportare la pena corporale farsi carico di questi lontani pericoli, di queste contingibilità. Non conveniamo quindi nemmeno nel seguente passo dello stesso autore: « Ogni medico, adoperato in pubblico servizio, che abbia umani sentimenti e coscienza, non confesserà forse, che tali considerazioni possono produrre le più gravi collisioni de' suoi doveri nella posizione di pubblico funzionario e di medico pratico? Chè pel solo motivo di avere spesso occasione di studiare a fondo la natura umana con tutti i suoi difetti, tra-

(1) Anthrop-psych. Würdigung. etc. Blätter für ger. Anthrop, von *Firdreich* 1851.

viamenti e passioni, non può per anco avere il diritto di sprezzarla, ed insensibile oramai per abitudine a' suoi sofferimenti, di riguardarla e trattarla con ischerno. »

Le prestazioni del medico adoperato in pubblico servizio e quelle del medico pratico hanno sotto questo rapporto l'eguale scopo; il pubblico funzionario esamina come medico pratico, se siano o no a temersi cattive conseguenze per la salute del condannato. Nel primo caso la punizione non ha luogo, e il medico ha adempiuto al proprio dovere coll'avere prevenute le contingibili conseguenze; nell'altro caso deve lasciare che accada ciò che non può impedire, e solo avrà cura di togliere le sinistre conseguenze dell'inflitta punizione.

Non crediamo poi, che a verun medico, per avere giudicato dell'attitudine di un individuo a sostenere la pena corporale, sia mai venuto in capo di tenersi per ciò in diritto di riguardare e trattare con disprezzo l'umana natura; chè invece il medico appunto in tali casi è chiamato dallo Stato a difendere il fragile suo prossimo dall'arbitrio e da corporali danneggiamenti, ed anche in ciò presta salutare servigio all'umanità.

§ CXXX.

Ogni condanna per crimine produce in forza della legge diversi effetti; fra questi gli indicati sotto la lettera *b*) del § 26 del Codice penale possono anche riferirsi al personale sanitario. Tali sono:

b) La perdita di tutti i titoli pubblici, di tutti i gradi e di tutte le dignità accademiche e del diritto di riacquistarli o di conseguirne dei nuovi senza la concessione dell' Imperatore. *Cod. p.*, § 26, *lett. b*).

Sotto la denominazione di persone rivestite di grado accademico si intendono i *dottori* delle quattro facoltà laureati in una Università dell'Impero (1). Rispetto ai *medici*, si deggiono, secondo *Hye*, per le vigenti istituzioni delle Università austriache, riguardare come *gradi accademici* il *dottorato* ed il *magistero*; il così detto *patronato* in chirurgia e l'abilitazione al libero esercizio della ostetricia, dentistica, ecc., senza il magistero, non costituiscono mai un grado accademico. Fatta astrazione delle altre dignità accademiche, per esempio il rettorato, il decanato, ecc., si domanda

(1) Minist. dell'Int. 7 marzo 1850.

ora, se il medico od il maestro in chirurgia condannato per crimine, oltre perdere il grado accademico, e con esso il diploma, perda pure il diritto del libero pratico esercizio?

Col diploma ottiene il medico od il maestro in chirurgia: 1.° il grado di dottore o di maestro, e 2.° l'autorizzazione al libero esercizio pratico. Sostengono taluni, che la seconda costituendo il ramo professionale, *l' arte*, donde l' esercente ritrae guadagno, non si perda col perdere il diploma, perchè: 1.° Coll' avere collocati i gradi accademici insieme ai titoli pubblici, il legislatore avrebbe fatto conoscere, che s' intende per essi il solo titolo. 2.° Il dottore sarebbe in ciò a peggiore condizione del patrono, perchè questo non perde il suo mestiere, pel motivo che secondo il § 30 del Codice penale *la perdita dell' arte o del mestiere non è per legge una conseguenza connessa al crimine.* 3.° Impiegati, maestri, giudici, avvocati, notaj, ecc., perdono i loro impieghi, le loro abilitazioni, e trovansi nella stessa infelice posizione di rimanere senza pane, ma « tutti questi hanno una professione che venne loro affidata in riguardo alla loro integrità, mentre la confidenza del medico è fondata unicamente sulla di lui abilità ». Così esprimevasi la Gazzetta dei Tribunali di Vienna al N. 89 del 1853, e fu il notajo *Francesco De Mörl*, che tributò questo bell'omaggio al personale sanitario.

Dal canto nostro non troviamo di accogliere questa mite interpretazione della lett. *b*) del § 26 del Codice penale, e riteniamo invece, che perdendo il diploma che dà il titolo di dottore, si perda pure il diritto della libera pratica. Checchè ne dica il *Mörl*, noi siamo d'avviso, che il § 30 non è punto applicabile ai medici e chirurghi graduati, dottori o maestri, avvegnacchè questo § si riferisca soltanto a quei mestieri, pe' quali vale il sistema della licenza per l' esercizio de' medesimi. Pei chirurghi invece che non sono maestri, il diploma è un requisito necessario pel conseguimento dell'autorizzazione al pratico esercizio; ma non basta il diploma; il chirurgo deve inoltre possedere un' officina chirurgica od avere un assegno fisso per parte della superiorità o d' un comune (1). In quest' ultimo caso, essendo condannato per crimine, perde anche lo stipendio erariale o comunale, perchè secondo la lettera *d*) del § 26 del Codice penale tali condanne portano la perdita d' ogni impiego o servizio pubblico, e conseguentemente, giusta le norme vigenti nei dominj dell'Impero, nei quali il pratico esercizio dei patroni è vincolato al possesso d' un' officina od alla decorrenza d' un fisso assegno, perde eziandio la libera pratica.

(1) Decreto Aulico 23 aprile 1827, N. 11840.

Rispetto alla distinzione che il sig. *Mörl* fa tra medici ed avvocati, ecc., basata sul requisito dell' onoratezza, lasciamo che decida chi ha buon senso e conosce la formola del giuramento per la promozione al dottorato in medicina e chirurgia, od al grado di maestro in chirurgia. Non vediamo poi, per quale ragione la professione del medico debbasi dallo Stato considerare meno onorifica, meno importante, meno dignitosa di quella d'un giuridico, d' un notajo, ecc.

Sta pure in appoggio della nostra opinione la disposizione, secondo la quale a coloro, che superarono una condanna per crimine, non è permesso, senza speciale Sovrana Risoluzione, di ottenere la promozione al dottorato; laonde il candidato in medicina non può, senza di quella, conseguire il diritto dell' esercizio pratico (1).

2.° *Della punizione dei delitti e delle contravvenzioni.*

§ CXXXI.

Le pene dei delitti e delle contravvenzioni, di cui nel presente Codice, sono:

a) la multa;
b) la perdita di merci, generi, ed attrezzi;
c) la perdita di diritti e licenze;
d) l' arresto;
e) Il castigo corporale;
f) lo sfratto da un luogo; o
g) da un dominio; ovvero
h) da tutti i dominj dell' Impero austriaco. *Cod. p.*, § 240.

Le quì enumerate specie di pena possono essere anche inasprite. Si ha in generale inasprimento col cumulo di singole pene, ma può aver luogo soltanto nei casi e nella misura stabiliti da questo Codice. *Cod. p.*, § 250.

---

(1) Sovrana Risoluz. 14 ottobre 1845. — Commiss. aul. degli Studj, 10 gennajo 1843, N. 346.

§ CXXXII.

La perdita di diritti e di licenze si pronuncia contro persone graduate, contro esercenti arti o mestieri, ecc. Questa punizione viene inflitta o per un tempo determinato o per sempre. *Cod. p.*, § 242.

La pena rispetto alle persone *graduate*, quali sono per esempio i dottori in medicina, consiste nel farle *cessare dal pratico esercizio.* Nei casi di delitti e contravvenzioni non si applica però questa pena, se non quando importanti motivi, inerenti ai riguardi che devonsi avere per la pubblica sicurezza, inducono a vietare, che il condannato continui ulteriormente nella pericolosa sua sfera d'azione; la sicurezza del pubblico non può sagrificarsi al vantaggio privato d'una famiglia, come nel caso, in cui il medico avesse commesso un delitto consistente nell'abuso dell'arte sua.

La condanna della *perdita di un mestiere*, per esempio nei farmacisti aventi officina, toglie totalmente l'esercizio dell'arte o del mestiere, se questo è meramente *personale*; se invece il diritto di esercizio dell'officina non è personale, ma alienabile, il condannato perde soltanto il diritto d'*esercizio,* ma non quello di alienare l'officina, *Cod. p.*, § 243.

§ CXXXIII.

La pena dell'arresto ha due gradi: il primo si dinota colla parola *arresto* senza aggiunta. In tal caso il condannato viene rinchiuso senza ferri in una prigione, e gli è permesso di scegliersi un' occupazione, qualora sia in grado di provvedere al suo mantenimento coi proprj mezzi o col soccorso de' suoi. *Cod. p.*, § 244.

L'arresto del secondo grado s'indica colle parole *arresto rigoroso.* Anche in questo il condannato è tenuto senza ferri: ma in quanto al vitto ed al lavoro è trattato come porta la regola propria delle case di pena destinate per simili condannati secondo le norme speciali già stabilite o da stabilirsi in avvenire.

Non gli si permette nessun convegno, se non in presenza del custode della prigione, e nessun colloquio in una lingua che non sia da quest' ultimo compresa. *Cod. p.*, § 245.

La pena dell'arresto in casa, *Cod. p.*, § 246, non ha alcuna relazione coi doveri del medico addetto al servizio carcerario.

Di regola la minima durata dell' arresto è di ventiquattro ore, e la massima di sei mesi. *Cod. p.*, § 247.

§ CXXXIV.

Il castigo corporale come pena principale può applicarsi soltanto in sostituzione della pena d'arresto (§ 260, lett. *b*), unicamente pei delitti e per le contravvenzioni accennate espressamente nel Codice penale, ed è applicabile esclusivamente alle persone di servizio, ai lavoranti, artigiani, garzoni ed a quelle persone, che, vivendo della loro mercede giornaliera o settimanale, sarebbero pregiudicate nei mezzi di sussistenza propria o dei loro attinenti da un arresto di anche pochi giorni. — Questa pena consiste in colpi di verghe pei giovani al di sotto dei diciotto anni e per le donne, in colpi di bastone per gli uomini adulti, e non può eccedere il numero di venti colpi. — Può essere eseguita soltanto dietro dichiarazione del medico sulla sua innocuità allo stato di salute del condannato, non più d'una volta durante la pena, e non mai in pubblico. *Cod. p.*, § 248.

Il castigo corporale si applica pure come *punizione disciplinare*, sino al numero di 30 colpi al più, quando per la condizione dell'animo e l'educazione dell'individuo da punirsi siasi preventivamente riconosciuta infruttuosa ogni altra punizione, ma ciò nei soli casi di gravi mancanze disciplinari. Nelle carceri criminali questo castigo non si può infliggere che dietro decisione del Tribunale; negli altri luoghi di pena dietro ordine di chi vi presiede; sino a dieci colpi di verghe basterà che ne dia poscia av-

viso alla competente Superiorità; quando il numero dei colpi sia maggiore, dovrà riportarne prima l'autorizzazione (1).

Osservazione. Nel Würtemberg può il preside delle case di lavoro politiche ordinare il castigo corporale, soltanto allorchè il disordine da punirsi non sia immediatamente diretto alla di lui persona. L'esecuzione poi di questo castigo non può affidarsi che ad inservienti *non interessati.*

§ CXXXV.

Alla pena dell' arresto si possono anche unire uno o simultaneamente più fra gli inasprimenti quì sotto indicati:

a) il digiuno;

b) il lavoro più gravoso;

c) l' assegnamento di un giaciglio più duro;

d) l' isolamento;

e) la reclusione solitaria in cella oscura;

f) il castigo corporale. *Cod. p.*, § 253.

CXXXVI.

Se l' inasprimento del digiuno è aggiunto all' arresto di primo grado, il vitto del condannato si limita a quello prescritto per l'arresto di secondo grado (§ 245). Venendo poi aggiunto all' arresto di secondo grado, si limita il vitto del condannato a pane ed acqua per alcuni giorni, i quali per altro non potranno essere più di due in una settimana, *Cod. p.*, § 254.

L' assegno di un giaciglio duro al condannato può aver luogo soltanto in giorni non continui e non più spesso di due volte per settimana (§ 21). *Cod. p.*, § 255.

(1) Sovrana Risoluzione 4 maggio 1852.

§ CXXXVII.

L'isolamento (§ 22) non deve durare, senza interruzione, per oltre quattordici giorni e può ripetersi soltanto dopo l'intervallo non minore di un mese. *Cod. p.*, § 256.

La reclusione solitaria in cella oscura (§ 23) non può durare, senza interruzione, per oltre ventiquattro ore, nè ripetersi che dopo l'intervallo di una settimana, e non più di dieci volte durante la pena. *Cod. p.*, § 257.

§ CXXXVIII.

La pena corporale come inasprimento può applicarsi ai soli individui, e soltanto colle limitazioni contenute nel § 248. *Cod. p.*, § 258.

L'inasprimento dell'arresto mediante castigo corporale si può applicare anche nei casi di contravvenzioni di finanza, di conformità alla disposizione del § 66 della legge penale sulle contravvenzioni di finanza, 11 luglio 1835, ma a tenore del surriferito § 258 del Codice penale soltanto contro recidivi, e soltanto sotto l'osservanza delle accennate restrizioni contenute nel § 248 dello stesso Codice penale (1).

3.° *Della punizione degli impuberi.*

§ CXXXIX.

I reati commessi da fanciulli, che non hanno compiuto i dieci anni di età, sono da rimettersi soltanto alla correzione domestica; ma dai dieci anni compiuti fino ai quattordici anni pure compiuti, i reati non imputabili a crimini unicamente per l'impubertà dell'autore (§ 2, lett. *d*), sono puniti come contravvenzioni. *Cod. p.*, § 237.

---

(1) Ordinanza del Ministero della Giustizia, 11 ottobre 1856 — Boll. prov. Punt. II, N. 191. — Boll. dell'Impero, 1856. Punt. XLVII.

Gli impuberi possono rendersi colpevoli in due modi:

a) con azioni punibili che di lor natura sarebbero crimini, ma che, per essere state commesse da impuberi, vengono punite soltanto come contravvenzioni a sensi del § 237;

b) con azioni punibili, che sono per sè stesse delitti o contravvenzioni. *Cod. p.*, § 269.

Gli impuberi che hanno commesso reati della prima specie, sono puniti colla reclusione in un separato luogo di custodia, da un giorno fino a sei mesi secondo la qualità delle circostanze. Questa pena può essere inasprita giusta il § 253. *Cod. p.*, § 270. (Vedi il § CXXXV).

L'inasprimento coll'isolamento non può aver luogo, perchè questo è in sè e per sè stabilito come *pena.*

§ CXL.

Fanno prova della mitezza della legge, anche sotto questo aspetto, le disposizioni contenute nel seguente § del Codice penale sulle circostanze, alle quali devesi aver riguardo.

Nel determinare la durata e l' inasprimento della pena si ha riguardo alle seguenti circostanze:

a) alla gravità e natura del reato;

b) all'età del colpevole, secondo che più o meno s'accosta alla pubertà;

c) alla sua indole, secondo la spontaneità dell'atto rilevata tanto dall'atto stesso, quanto dalla precedente condotta, e secondo le sue inclinazioni più nocive, la sua perversità ed incorreggibilità. *Cod. p.*, § 271.

A tale punizione degli impuberi va sempre congiunta, oltre un lavoro proporzionato alle loro forze, un' opportuna istruzione col mezzo di un sacerdote in cura d'anime o di un catechista. *Cod. p.*, § 272.

I reati della seconda specie, commessi da impuberi, sono in generale lasciati alla correzione domestica; in mancanza di questa o verificandosi circostanze speciali, spetta all'Autorità di pubblica sicurezza il castigare e provvedere. *Cod. p.*, § 273.

§ CXLI.

Abbiamo lasciato il Regolamento di procedura penale al § 283 che tratta della sentenza di condanna, ed ora torneremo allo stesso seguendo l'ordine dei §§.

B. Qualora a giudizio del Tribunale non siasi raggiunta la prova legale della reità, senza che per altro tutti gli indizj insorti contro l'accusato abbiano interamente perduta la loro forza, si pronuncerà la sentenza: « *che l'accusato viene sciolto dall' accusa per insufficienza di prove* ». *Proc. p.*, § 287.

Non è affare del medico il discutere sull'assoluzione *ab instantia*; il fatto è, che la legge accolse nuovamente questa formola; e che essa ha trovato ancora de' propugnatori. Chiuderemo il § riportando il seguente periodo tolto da un accreditato organo delle scienze legali: « È desiderabile, che nel pronunciare le sentenze di scioglimento dall'accusa per insufficienza di prove non si proceda con leggerezza, perchè tali sentenze lasciano sempre nella pubblica opinione una macchia a carico dell'imputato » (1).

§ CXLII.

C. Se all'incontro tutti gli indizj insorti contro l'accusato hanno perduto intieramente la loro forza, ovvero l'azione posta a suo carico non costituisce il crimine o il delitto, pel quale fu messo in istato d'accusa; — oppure se risulta che l'accusato non è imputabile dell'azione da lui commessa, si pronuncerà le sentenza: « *che l'accusato viene assolto dall' imputatogli reato, e dichiarato innocente.* » *Proc. p.*, § 288.

§ CXLIII.

D. I casi, che vengono definiti col *conchiuso di cessazione*, *Proc.*, *p.*, § 289, sono affatto estranei alla sfera medica, il perchè si ommette di noverarli.

---

(1) Gerichtzeitung. Wien, 1853, n. 112.

§ CXLIV.

Subito dopo pronunciata la decisione, si deve pubblicarla in presenza dell'accusato, *Proc. p.*, § 291, ed al più tardi entro 24 ore si deve darne una copia anche all' imputato. Si è già accennato nel § LII, che la sentenza deve contenere anche i *motivi della decisione*. — Le sentenze di morte si devono innoltrare al Tribunale d' Appello e per mezzo della Suprema Corte di Giustizia al Sovrano.

§ CXLV.

Contro ogni decisione proferita dal Tribunale di prima Istanza sul dibattimento è ammesso il ricorso, con effetto sospensivo, al Tribunale d'Appello, e contro le decisioni di quest' ultimo, secondo le circostanze, anche alla Corte Suprema di Giustizia. *Proc. p.*, § 295.

Le corrispondenti singole disposizioni non riguardano menomamente i periti, e perciò si ommettono.

CAPITOLO SESTO.

DELLA ESECUZIONE DELLE DECISIONI DEI GIUDIZJ PENALI.

§ CXLVI.

Un arrestato dichiarato con sentenza innocente, o sciolto dall'accusa per insufficienza di prove, od in cui riguardo venga preso un conchiuso di cessazione sarà posto in libertà subito dopo il passaggio della relativa decisione in giudicato, benchè fosse giorno di domenica od altra festa. *Proc. p.*, § 316.

Ogni sentenza di condanna sarà eseguita, senza intervento del Procuratore di Stato, dal Giudizio penale innanzi a cui il processo fu trattato in prima Istanza, e di regola subito dopo il suo passaggio in cosa giudicata. *Proc. p.*, § 318.

§ CXLVII.

Avendo già tenuto parola di quest'argomento nel capitolo che tratta della *pena*, resta quì poco a dirne nella sfera concernente l'opera del medico. Necessita la visita dell'accusato e degli accusati nei seguenti casi:

Se al tempo in cui debb'eseguirsi una sentenza di condanna, la persona, che ne è colpita, trovasi affetta da una malattia mentale o da grave morbo fisico, od è incinta, l'esecuzione sarà di regola differita fino a che cessi un tale stato. Allora soltanto può la sentenza essere posta in esecuzione anche contro una donna incinta, quando la continuazione del suo arresto fino al parto le riescirebbe più grave dell' inflittale pena. *Proc. p.*, § 319.

§ CXLVIII.

a) Nell'esecuzione della pena di mòrte prescrivono alcune legislazioni la presenza del medico; la procedura penale austriaca non contiene in proposito alcuna determinazione.

b) Le pene importanti detenzione non maggiore di un anno possono scontarsi presso il Giudizio penale che ha proferito la sentenza in prima Istanza.

I condannati a detenzione maggiore di un anno subiranno la pena nei luoghi a ciò destinati da norme speciali . . . *Proc. p.*, § 324.

c) Se la sentenza di condanna porta un castigo corporale da infliggersi al condannato, l'esecuzione avrà luogo subito al principio della pena ed ancora presso il Giudizio penale, quando possa farsi senza danno alla salute del condannato; ed in caso diverso durante la pena, tosto che sia cessato quest'ostacolo. Compita nel resto la pena, non può essere più applicato il castigo corporale. *Proc. p.*, § 325.

CAPITOLO SETTIMO.

DELLE SPESE DELLA PROCEDURA PENALE E DELLE RAGIONI DI DIRITTO PRIVATO.

A. *Competenze dei periti.*

§ CXLIX.

Fra le spese di procedura penale, per le quali può aver luogo l'indennizzo per parte dell' imputato, si annoverano le *competenze dei periti*. Queste spese vengono anticipate dallo Stato sotto riserva del rimborso giusta le relative prescrizioni, *Proc. p.*, § 332. Le *competenze dei periti* comprendono in parte i compensi per le disamine da istituirsi e pei giudizj da emettersi, ed in parte i compensi per le spese di viaggio.

I periti che sono al servizio dello Stato o di un Comune, o che trovansi addetti stabilmente in tale qualità ad un Giudizio, non potranno pretendere compenso per il parere, ma solo il risarcimento delle anticipazioni necessariamente fatte per darlo, e debitamente comprovate. Gli altri periti ricevono, oltre a tale risarcimento, anche una competenza da determinarsi dal Giudizio, ponderate accuratamente tutte le circostanze, e che sarà da due a venti fiorini nel caso che pel parere si esigano speciali cognizioni scientifiche, tecniche od artistiche, o speciali abilità; e da uno a cinque fiorini negli altri casi. *Proc. p.*, § 335.

A schiarimento e completamento delle disposizioni risguardanti le competenze devolute ai membri del personale sanitario, che per affari giudiziarj prestano l' opera loro in oggetti relativi alla medicina, giova qui riportare la relativa Ord.ª ministeriale 17 febbrajo 1855 (1), la quale, a dir vero, oltre le competenze per operazioni ed ispezioni strettamente legali, in procedure penali, contempla anche quelle per le prestazioni mediche nei casi di procedura civile, e quelle per ogni altra operazione medica, chirurgica ed ostetrica, richiesta dalle Autorità giudiziarie, indipendentemente dagli scopi della legislazione penale. Ma poichè la parziale citazione dell' Ordinanza potrebbe renderne oscura la pratica interpretazione ed applicazione, e d' altra parte non può a meno di

riescire opportuno al personale sanitario l'avere sott'occhi riunite tutte le norme contenute nella suddetta Ordinanza, si è preferito di riportarla quì per intiero, comunque in alcune parti non riguardi strettamente il tema della penale procedura. Eccola:

« I Ministri dell' Interno, della Giustizia e delle Finanze hanno trovato di emettere le seguenti disposizioni per l'onorario da darsi ai membri del personale sanitario, che per affari giudiziarj prestano l' opera loro in oggetti relativi alla medicina, qualora non abbiano già un corrispettivo fisso per simili affari ed operazioni o non siano impiegati con stipendio.

§ 1.° La quì unita Tariffa N. I.ª servirà di norma per le operazioni di medicina per iscopi giudiziarj in istretto senso nelle procedure civili e penali.

§ 2.° Per altre operazioni di medicina, chirurgia ed ostetricia che si rendessero necessarie presso le Autorità giudiziali, si determinerà l'onorario a termini della Tariffa N. II.ª

§ 3.° Per operazioni straordinarie, che non sono comprese nominativamente nelle Tariffe, si porrà in conto l'importo del corrispondente onorario esponendo e comprovando esattamente l' occorsa emergenza, ma in ogni singolo caso si dovrà riportare la decisione del Tribunale d'Appello.

§ 4.° L'onorario dovuto secondo le annesse Tariffe ai membri del personale sanitario verrà corrisposto direttamente dall'Erario, anche nel caso che il medesimo abbia a ripeterne la rifusione da terze persone.

§ 5.° Qualora si eseguiscano operazioni di medicina per iscopi giudiziarj da uno dei membri del personale sanitario fuori del luogo di sua dimora, esso avrà diritto non solo all'onorario corrispondente secondo le Tariffe I.ª e II.ª all'opera da lui prestata, ma ben anche ad un compenso per le spese di vitto e di trasporto.

I medici che si trovano al servizio dello Stato, ricevono come spesa di vitto e di trasporto per le operazioni d' ufficio da essi eseguite fuori del luogo di loro residenza, le diete e le spese di viaggio che loro competono generalmente in tali casi a tenore delle vigenti prescrizioni. Gli altri medici poi porranno in conto la dieta di 3 fiorini e 12 carantani, ed i chirurghi quella di un fiorino e 36 carantani, come pure le competenze di viaggio, a cui hanno diritto gl' Impiegati giudiziarj della corrispondente classe di diete, allorchè intraprendono viaggi d' ufficio fuori del loro circondario giurisdizionale ».

---

(1) Bollett. dell'Impero, 1855, N. 3. — Bollett. prov. per la Lombardia, 1855, Parte I. Punt. 4.

I.

Tariffa delle competenze

per operazioni mediche strettamente giudiziali.

Codice civile generale	*In affari di diritto civile.*	*Fior.*	*Car.*
§ 100	Per decidere dell'impotenza al debito conjugale:		
	a) per l'ispezione . , . . »	2	—
	b) per ogni visita ulteriore occorrente a tal uopo . . . . . . »	—	30
	c) per il parere in iscritto . . »	1	—
§§ 273, 283, 567	Per l'investigazione relativa ad un mentecatto od imbecille, cioè:		
	a) per istabilire la mentecattagine od imbecillità		
	b) per istabilire se si possa guarire.	2-4	
	c) per istabilire i lucidi intervalli .		
	Per ogni occorrente visita ulteriore . »	1	—
	Per il parere in iscritto, secondo che è più o meno circostanziato . . »	2-5	—
§ 926	Per l'ispezione di animali asseriti affetti da determinate malattie che importano evizione.		
	a) Trattandosi di pecore ed altri piccoli animali per 1-5 capi . . . »	—	30
	per 5-10 » . . . »	—	45
	e così via;		
	b) trattandosi di animali bovini e cavalli, per ogni capo . . . . »	1	—
§§ 1325, 1328	Per la visita di lesioni corporali, allorchè debba farsi fuori della procedura penale»	2	—
	Per ogni visita ulteriore . . . . »	—	30
	Per la presentazione di un apposito parere »	2	—

Nella procedura penale.

Codice penale	*A. Crimini.*	*Fior.*	*Car.*
§§ 125, 127, 128	Per l'ispezione trattandosi di stupro o di oltraggio al pudore . . . . »	1	—
§§ 129, 132 al IV.°	Per l'ispezione trattandosi di libidine contro natura, o di ruffianesimo mediante seduzione di una persona innocente . »	1	—
§§ 134, 143, 161	Per la sezione giudiziaria (aprimento di un cadavere) . . . . . »	3	—
	Per la stesa di un apposito parere . »	2	—
	Per la sezione giudiziaria di un neonato colla prova dei polmoni. »	4	—
	Nei casi in cui l'investigazione deve farsi sopra cadaveri in putrefazione si corrisponderanno *oltre* la suddetta competenza altri . . . . . . »	2	—
	Per una investigazione chimica trattandosi di avvelenamenti, oltre la rifusione a tenore della tariffa pei medicinali, per i reagenti di cui si è fatto uso . »	6-10	—
	Al medico per la direzione e sorveglianza dell'investigazione e per la stesa del relativo parere . . . . . »	3-5	—
	Per la susseguente disamina dello stromento micidiale o di altri oggetti relativi al commesso omicidio od uccisione . »	2	—
	Pel caso che questi ultimi fossero veleni, oltre la rifusione del prezzo dei reagenti »	4	—
§§ 144 - 148	Per l'investigazione sul corpo della madre, trattandosi del sospetto di procurato aborto . . . . »	2	—
§§ 149 - 151	Per le investigazioni occorrenti nel caso di esposizione d'un infante:		
	a) allorchè l'esposto è tuttora in vita »	2	—
	b) allorchè già morto . . . . »	4	—
§§ 152 - 157 160	Per l'ispezione di chi ha riportato una grave lesione corporale od è stato ferito in duello . . . . . »	2	—
	Per ogni occorrente visita successiva . »	—	30
	Per la presentazione di un apposito parere »	2	—
	Ispezione di un arrestato riguardo al suo stato fisico (difetti), ecc. . . »	—	10

B. Delitti e contravvenzioni.

Codice penale		Fior.	Car.
§§ 235-237	*a)* Per l'ispezione di una lesione corporale leggiera . . . . . »	1	—
	b) Per l'ispezione di una lesione corporale grave . . . . . »	2	—
	c) Per l'ispezione nel caso di uccisione (Sezione giudiziaria) le competenze sovresposte pei §§ 134-143		
§§ 339 - 340	Per l'ispezione di una puerpera per occultazione del parto . . . »	1	—
	Per l'ispezione di un aborto . . »	1	—
	Nel caso che fosse necessaria la sezione del feto o neonato, compreso il relativo parere . . . . . »	3	—
§ 345	Investigazione di medicinali proibiti (trattandosi della vendita fatta da chi è autorizzato alla vendita di medicinali) . »	1	—
§ 349	Per l'investigazione di una medicina preparata male o falsamente (eccetto il caso che occorresse un esame chimico) »	1	—
§ 353	Investigazione di medicinali scambiati »	1	—
§ 354	Investigazione allorchè si tratta del commercio non autorizzato di medicamenti:		
	a) di singoli o di alcuni medicamenti senza riguardo alla qualità . . . »	1	—
	b) di molti medicamenti e di intiere provviste dei medesimi . . . »	1-3	—
§§ 356 - 358	Investigazione trattandosi della colpa di un medico o di un chirurgo, le competenze indicate pel § 335.		
§ 360	Investigazione per la trascurata assistenza di un ammalato . . . . »	1	—
§ 364	Investigazione di un veleno, allorchè viene trovato presso merciajuoli stabili o girovaghi;		
	a) allorchè basta la semplice ispezione »	—	30
	b) allorchè occorre una investigazione ulteriore . . . . . »	1-2	—
§ 379	Investigazione di una balia o levatrice affetta da male venereo o da qualche altra malattia contagiosa . . . . »	1	—
§ 387	Investigazione di un animale rabbioso o sospetto tale . . . . . »	2	—
§ 391	Investigazione d'un animale d'indole maligna »	1	—

Codice penale		Fior.	Car.
§ 399	Investigazione della carne presso coloro che ne fanno vendita . . . »	1	—
§§ 400 - 401	Investigazione di animali ammalati, allorchè siavi un' epizoozia, le competenze già esposte nel § 926 del Codice civile generale.		
§§ 403, 405	Investigazione di bevande . . . . »	1	—
§§ 406 - 408	Investigazione di vasellami di stagno, oppure di preparazione o conservazione di cibi o bevande in modo nocivo alla salute, comprese le occorrenti indagini chimiche . . . . . »	1	—
§ 409	Investigazione per mutilazioni volontarie, come per le lesioni corporali gravi o leggiere.		
§§ 411 - 430	Investigazione per risse ed altri casi indicati nei contrapposti paragrafi, secondo le arrecate lesioni gravi o leggiere e secondo il numero delle persone lese, come sopra.		
§ 431	Investigazione di casi indicati al § 431, secondo gli importi esposti pei paragrafi precedenti.		

Appendice.

	Fior.	Car.
1. Per un certificato di malattia chiesto dal Giudizio »	1	—
2. Per l'intervento ad un dibattimento innanzi al Giudizio o ad una seduta giudiziaria, per dare schiarimenti:		
a) per una mezza giornata . . . . . »	3	—
b) per una giornata intiera . . . . . »	5	—
c) per ogni susseguente mezza giornata . . . »	2	—
3. Per la sezione giudiziaria del cadavere di un animale:		
a) piuttosto grande . . . . »	3	—
b) piuttosto piccolo . . . . »	1	30

Allorchè queste operazioni vengono eseguite da un chirurgo, esso non ha diritto che alla metà delle esposte competenze.

Se i membri del personale sanitario, che vengono adoperati in

qualità di periti dai Giudizj, debbono allontanarsi dal luogo di loro dimora per eseguire l'operazione loro demandata, hanno diritto non solo alle surriferite competenze, ma ben anche alla dieta ed alle spese di viaggio determinate dalle vigenti leggi ed ordinanze.

Osservazione. Facendosi intervenire ad una sezione cadaverica o simile visita giudiziaria più periti, si deve corrispondere a ciascuno di essi, secondo la propria categoria, l'intiero compenso di tariffa tanto per la sezione, la visita, ecc., quanto pel parere, voltacchè tale compenso debba a termini delle veglianti norme aver luogo. Il Ministero della Giustizia dichiarò a questo riguardo con Decreto 6 novembre 1856 (1), che « qualora a termini del Regolamento del processo penale, per una sezione cadaverica, o per altra consimile ispezione giudiziaria, vengono adoperati più periti, che non siano già espressamente destinati a tali operazioni come medici carcerarj, e percepiscano per le stesse un corrispettivo, si dovrà accordare a ciascuno de' periti intervenuti l'intiera competenza stabilita nella tariffa tanto per la sezione quanto pel parere, e ciò a seconda del rispettivo carattere loro. Non si fa luogo però nelle sezioni giudiziali ad alcun indennizzo per consumo di ferri. » È poi dichiarato nel medesimo Decreto, che « qualora intervengano all'ispezione due medici laureati, come deve avvenire di regola, ed è persino espressamente ordinato in certi casi dalle veglianti prescrizioni, non si potrà denegare a niuno di loro la competenza, che a termine di tariffa gli spetta secondo il suo carattere di medico, a meno che non sia un medico carcerario all'uopo stipendiato. » Tale declaratoria venne emessa in seguito al dubbio elevatosi, se nel caso che la sezione giudiziale sia eseguita da *due medici*, debba *uno* di questi essere trattato come *chirurgo*, e percepire come tale soltanto la metà della competenza di fiorini tre?

Secondo il letterale tenore della tariffa parrebbe non doversi accordare le competenze pel parere peritale, se non quando lo si presenta in atto separato. Ammettendo questa interpretazione, i periti non verrebbero a percepire alcun compenso pei giudizj che dettano a protocollo immediatamente dopo le corrispondenti ispezioni, e che molte volte sono minuziosi e dettagliati quanto le perizie e i pareri separati, e rivelano la maggiore prontezza e franchezza dei periti negli affari medico-legali. Ove quindi si rifletta all'entità della prestazione peritale, al maggior pregio del lavoro in riguardo all'estemporanea sua dettatura, al risparmio di lungaggini e nuove protocollazioni, sembra non essere il caso di denegare il compenso ai periti, che, invece di presentare il parere separatamente, lo dettano a dirittura a protocollo; avvegnacchè onde non perdere una

(1) Decreto 6 novembre 1856, n. 23546.

competenza alla quale hanno certamente diritto, potrebbero forse ogni volta riserbarsi di presentare il parere in atto separato, cagionando con ciò un inutile ritardo nell' andamento dell'investigazione, ed accrescendo senza bisogno la manipolazione interna del Giudizio inquirente. È vero, che nel § 17 della Norma 28 gennajo 1855 è dichiarato, che i periti possono presentare più tardi il parere in iscritto, *particolarmente in casi difficili*, lo che include l' idea nello stesso paragrafo enunciata, che deggiano nei casi ordinarj stendere il parere e darlo tosto a protocollo, compita l' ispezione. Ma poichè la difficoltà del caso è bene spesso relativa, così non potrebbero mancare appigli per avvalorare la convenienza di presentare il parere separatamente. Il già citato Decreto ministeriale 6 novembre 1856 tolse di mezzo ogni dubbiezza su quest' argomento col dichiarare, che « ai medici spettano in ogni caso le competenze pel parere, non potendo dalla circostanza che il parere venga dato per iscritto, o dettato a protocollo, derivarne una differenza quanto al loro diritto. »

II.

Tariffa delle competenze

per le operazioni mediche, chirurgiche ed ostetriche eseguite per incarico dato dalle Autorità giudiziarie.

		Fior.	Car.
1.°	Per una visita o per un' investigazione dello stato di salute o della costituzione fisica, per ogni singolo individuo: al medico	—	10
	al chirurgo	—	5
	alla levatrice	—	5
2.°	Se un individuo del personale sanitario cura od esamina contemporaneamente in una sola volta più di 6 persone in un solo stabilimento, si daranno per ogni persona oltre il numero di 6, al medico soltanto	—	5
	al chirurgo	—	2 1/2
	alla levatrice	—	2 1/2
3.°	Per un salasso	—	12
4.°	Per l'applicazione di una ventosa secca . .	—	6

	Fior.	Car.
5.° Per l'applicazione di una ventosa scarificata .	» —	12
6.° Per l' applicazione di mignatte non si paga che per ciascuna di esse l' importo corrispondente al *prezzo locale*		
7.° Per l' applicazione di un vescicante . .	» —	10
8.° Per l' applicazione del mezzereon . . .	» —	15
9.° Per l'applicazione di un setone . . .	» —	24
10.° Per l'aprimento di un fonticolo . . .	» —	16
11.° Per l' applicazione di un clistere od altra injezione in una delle cavità del corpo umano .	» —	8
12.° Per l'applicazione della siringa *a*) per donne	» —	20
b) per uomini	» —	30
13.° Per l' estrazione di corpi estranei da una delle cavità naturali del corpo umano	» —	36
14.° Per l' estrazione di un polipo dal naso od altro simile	» 1	—
15.° Per l'estrazione di un dente	» —	12
16.° Per la limatura di un dente	» —	8
17.° Per l' esame e la fasciatura di una ferita, di un' ulcera, di una contusione, di un tumore e simili	» —	10
18.° Per la cucitura cruenta di una ferita . .	» —	20
19.° Per la legatura di un vaso leso	» 2	—
20.° Per l'aprimento di un ascesso, di un tumore glandulare e simili	» —	16
21.° Per ridurre una lussazione	» 1	36
22.° Per rimettere in luogo un osso rotto . . .	» 3	—
23.° Per rinnovare la fasciatura di una lussazione o di una frattura	» —	10
24.° Per l'amputazione di un braccio, di una coscia, di una mano o di un piede	» 10	—
25.° Per l' amputazione di un dito del piede o della mano.	» 2	—
26.° Per l'amputazione di una mammella . . .	» 5	—
27.° Per la riduzione di un' ernia intestinale mediante il taxis	» 1	—
28.° Per l'operazione cruenta di un'ernia strozzata	» 10	—
29.° Per l'applicazione di un cinto o di un sospensorio	» —	10
30.° Per la riduzione di un prolasso del retto, della vagina o dell' utero	» —	30
31.° Per la paracentesi dell' addome	» 2	—
32.° Per la puntura di un idrocele	» 1	—
33.° Per taglio cesareo sopra donna viva o morta	» 5	—
34.° Per l'esplorazione delle parti sessuali di una donna onde conoscere la gravidanza, il parto precesso, le malattie da cui sono affette e simili in generale fuori dell'atto del parto	» —	10
35.° Per un parto facile	» 3	—

		Fior.	Car.
36.°	Per un parto difficile (mediante rivolgimento od applicazione di forcipe) . . . . »	5	—
37.°	Per un parto gemello . . . . . . »	8	—
38.°	Per il distacco della placenta divenuto specialmente necessario, o di un uovo immaturo o di una mola »	5	—
39.°	Per l'assistenza ad un aborto . . . . »	1	—
40.°	Per l'emostasia manuale di una violenta metrorragia . . . . »	1	30
41.°	Per l'assaggio dei cibi e del pane, al medico . »	—	10
	» » al chirurgo »	—	5
42.°	Per lo stesso assaggio, allorchè si fa in occasione di visita agli ammalati, al medico . . . »	—	6
	» al chirurgo . . . »	—	4

Avvertenze.

1.° Nella competenza per una visita si comprendono l'esame dell'ammalato, l'ordinazione e la prescrizione di ricette, come pure le piccole esplorazioni manuali ed istrumentali, od una fasciatura affatto facile e semplice, purchè per quest'ultima non siavi esposta nella Tariffa una competenza speciale.

2.° Per una visita di notte, cioè dalle 10 pomeridiane sino alle 5 antimeridiane, è permesso di porre in conto il doppio della tassa stabilita per la visita.

3.° Ad eccezione delle investigazioni indicate ai N. 1, 2, 41 e 42 della Tariffa, si dovrà accordare per tutte le altre operazioni, oltre le competenze per esse assegnate, anche la tassa per la visita.

4.° I relativi importi esposti nella Tariffa sono soltanto per l'atto d'intraprendere e compiere l'operazione, nella quale però si comprende ciò che occorre per arrestare l'emorragia, l'apposizione della prima fasciatura e simili.

5.° Queste operazioni verranno retribuite ai membri del personale sanitario nel loro intiero importo senza distinzione delle altre qualità dell'operatore.

6.° Gli ingredienti necessarj per le operazioni indicate ai N. 7-11 della Tariffa, come pure i bendaggi, gli istromenti ed altri utensili che si possono adoperare soltanto una volta, o che restano necessariamente agli ammalati pel loro uso ulteriore, si devono somministrare al personale sanitario, o si dee darne un compenso a parte.

7.° Le spese per l'ordinaria buona conservazione degli stromenti, come per esempio, l'affilatura dei coltelli e simili, non si possono porre in conto.

8.° Nei casi, in cui per ordine dell'Autorità giudiziaria deve intervenire un secondo perito, anche questo riceve le competenze indicate nella Tariffa per le relative operazioni, purchè disposizioni speciali non istabiliscano altrimenti.

9.° L'assistenza d'altra specie, che fosse stata necessaria in qualche operazione e meritasse d'essere retribuita, dovrà comprovarsi tale dall' operatore colla proposta d'un corrispondente onorario, che verrà subordinata per la decisione all' Autorità competente.

10.° Le visite ed altre funzioni che occorressero in certe operazioni per predisporre o curare ulteriormente l'ammalato, verranno poste in conto e retribuite secondo i rispettivi importi di Tariffa.

11.° Trattandosi di ustioni o scottature, o di ferite od ulceri molto grandi, che si estendono sopra varie parti del corpo, si porrà in conto ogni braccio, ogni coscia e simili come una parte distinta assegnando un equo importo per le occorrenti fasciature.

12.° Negli importi assegnati nella Tariffa per operazioni ostetriche sono comprese le esplorazioni delle parti genitali femminili, che sono necessarie immediatamente prima e dopo l'operazione.

13.° Riguardo alla cura della madre e del neonato occorrente dopo che fu intieramente compiuto il parto, in quanto che la medesima appartiene alle funzioni del medico o della levatrice, si accorderà l'onorario indicato nei varj passi della Tariffa, ed in loro mancanza secondo il disposto del § 3 della premessa Ordinanza.

14.° Si ammetteranno gli importi delle competenze indicate ai N. 35 e 36 della Tariffa II.ª solo allorchè la puerpera abbia vissuto almeno per 9 giorni, giacchè venendo essa a morte prima di questo tempo senza che se ne possa incolpare l'operatore, questi non riceverà che la metà delle relative competenze.

S' intende poi da sè, che se la morte fosse imputabile al medico, questi perde il diritto a qualunque onorario.

15.° Le levatrici che talvolta si prestano a piccole operazioni di flebotomia, come sarebbe l'applicazione di sanguisughe, di clisteri, di siringhe e simili, ricevono le rispettive tasse stabilite nella Tariffa. »

Osservazione. La competenza di carantani 10 per la prescritta visita di un detenuto riguardo alla di lui fisica costituzione « non può essere ricusata ai medici, che non sono assunti appositamente per tali incombenze come medici carcerarj ritraendone un corrispettivo, e che sono tenuti a visitare i detenuti al loro ingresso nelle carceri » (1).

(1) Decreto ministeriale succitato, 6 novembre 1856, n. 23546.

Le disposizioni contenute nel surriferito § 335 del Regolamento di procedura penale, e nell' Ord.[a] ministeriale qui riportata, diedero argomento, nella pratica applicazione, a diverse consulte, rimostranze e declaratorie, in quanto che le Autorità giudiziarie, e forse ancor più gli Uffici contabili, i quali in sostanza non avrebbero che la materiale revisione delle cifre, interpretarono in vario modo la parte, che risguarda il diritto de' singoli periti alle rispettive loro promerenze e la misura di queste.

Il Regolamento di procedura penale fa cenno di periti che non possono pretendere compenso per il loro parere, e di periti che vi hanno diritto. Mette nella prima categoria quelli che sono al servizio dello Stato o di un Comune, o che trovansi addetti in tale qualità ad un Giudizio, e colloca nella seconda categoria tutti gli altri periti. L'Ordinanza ministeriale ammette il diritto di compenso a favore dei membri del personale sanitario, che per affari giudiziarj prestano l'opera loro in oggetti relativi alla medicina, qualora per *simili affari ed operazioni* non siano vincolati ad un contratto di locazione d'opera (*beställt*), o siano già impiegati con stipendio (*mit Gehalten angestellt*). È vero, che nel testo italiano la frase « *simili affari ed operazioni* » venne applicata solamente ai medici aventi un corrispettivo fisso e non anche a quelli stabilmente impiegati; ma la traduzione non è fedele alla edizione originale tedesca, l'unica che deve servire di norma. Secondo il testo tedesco la clausola dello speciale obbligo di prestarsi gratuitamente in *simili affari ed operazioni* devesi applicare non solo ai membri del personale sanitario che hanno un corrispettivo fisso, come sarebbero i medici e chirurghi assunti dai Tribunali per contratto di locazione, ma ben anco ai medici e chirurghi impiegati con stipendio, quali sono verbigrazia i consiglieri medici, i medici provinciali, i medici e chirurghi carcerarj, e quelli che per qualche titolo siano stabilmente stipendiati da fondi regi e comunali. E siccome nelle nostre provincie non evvi personale sanitario, che sia stabilmente impiegato od assunto contro un fisso corrispettivo annuo *coll' obbligo di prestarsi in tali oggetti ed operazioni*, ne deriva ben ovvia la conseguenza, che tutti i membri del nostro personale sanitario hanno diritto alle promerenze sancite dalle vigenti norme, quando sono chiamati a prestare l'opera loro in affari ed operazioni di medicina forense. Quando pei medici aventi stipendio o qualsivoglia assegno fisso a carico regio o comunale si vogliano ritenere obbligatorie siffatte prestazioni, sarà d'uopo comprendere tale obbligo nelle rispettive loro istruzioni, onde ognuno conosca la vera estensione de' proprj doveri ed oneri; ma fin tanto che non siasi ciò fatto, si può francamente sostenere, che questi periti hanno pieno diritto a compenso. I Giudizj penali hanno la facoltà di obbligare i medici a prestarsi come periti; ma non possono in verun modo pretendere che si prestino gratuitamente,

quando, come è nel caso concreto, non sussiste pei medici alcun obbligo di gratuite prestazioni in cotali oggetti ed operazioni.

Osservazione. Il Ministero della Giustizia, di concerto col Ministero dell'Interno, ebbe a dichiarare (1), che i medici di distretto ed altri impiegati nel pubblico servizio, quando sono chiamati a prestarsi in oggetti di medicina legale, non sono tenuti ad assumere tali incarichi gratuitamente, ciò che non può attendersi da loro in vista della frequenza, varietà ed estensione delle funzioni in discorso, e soggiunge che alle nominate persone compete l'onorario per le loro prestazioni medico-legali secondo la recente tariffa, pubblicata coll'Ord. 17 febbrajo 1855, in quanto non percepiscano per tali prestazioni un apposito corrispettivo. Equa e pienamente conforme alle nostre vedute sarebbe sin qui la citata declaratoria stata provocata dall'essersi in alcuni casi erroneamente intese ed applicate le norme sulle competenze del personale sanitario. Ma quel Decreto ministeriale, alludendo successivamente ai membri del personale sanitario in servizio dello Stato, dichiara, che questi venendo assunti « ad operazioni di medicina legale fuori del loro domicilio, hanno al pari dei medici privati pieno diritto all'onorario accennato nel primo allinea del § 5 dell'Ord. 17 febbrajo 1855, imperocchè la distinzione fatta nel secondo allinea dello stesso § fra medici che si trovano al servizio dello Stato e medici privati non si riferisce che alle diete ed alle competenze di viaggio loro spettanti. » Questa seconda parte distrugge totalmente, rispetto al personale sanitario in servizio dello Stato, gli effetti delle favorevoli dichiarazioni fatte pei medici di distretto ed altri impiegati in pubblico servizio. Lo stesso Ministero della Giustizia, dietro i concerti presi col Ministero delle Finanze, ebbe poi a dichiarare tassativamente pel personale medico-chirurgico incaricato del servizio carcerario (2), che: « ai medici e chirurghi carcerarj, che sono effettivi impiegati dello Stato e ne percepiscono soldo, non compete alcun ulteriore compenso per le loro prestazioni peritali, e che perciò agli stessi non torna applicabile la tariffa dell'Ord. ministeriale 17 febbrajo 1855, e solo aggiunge che « in casi degni di speciale riguardo e fino alla definitiva sistemazione del personale sanitario, presso i Tribunali provinciali si potranno proporre delle adequate rimunerazioni straordinarie a favore di quelle persone addette al servizio sanitario e provvedute pur anche di soldo e di determinati compensi, che per lungo tempo e con indefesso zelo avessero prestata l'opera loro nel ramo strettamente medico-legale con insolita perdita di tempo e conseguente pregiudizio nel loro esercizio privato, qualora tali prestazioni siano in manifesta sproporzione coi loro ordinarj emolumenti. » — Il temperamento di accordare rimunerazioni annuncia per sè un difetto

(1) Decreto 19 novembre 1855, N. 24027.
(2) Disp. min. 31 gennajo 1856, N. 2058.

di organizzazione di servizio, difetto che punto non reclamerebbe questo provvedimento transitorio, quando si volesse interpretare la legge secondo il vero suo spirito, ossia nel modo già da noi indicato. Questi riflessi sono applicabili anche alle declaratorie contenute nel più volte citato Decreto ministeriale 6 novembre 1856, e risguardanti le competenze del personale sanitario delle carceri, dei maestri di pubbliche scuole ed altri impiegati, assunti come periti in oggetti penali, ma che non percepiscono per tali prestazioni alcun corrispettivo fisso, ned hanno per proprio istituto o in conseguenza del loro impiego verun obbligo esplicito di prestarsi nella qualità di periti giudiziali.

Anche nel calcolare la misura delle competenze devolute ai membri del personale sanitario si diedero alle veglianti norme diverse interpretazioni, travolgendone talvolta il senso in maniera affatto disdicevole al decoro del corpo sanitario e delle stesse Magistrature giudiziarie. Sappiamo di un Ufficio contabile, il quale falcidia a suo piacimento le competenze dei periti già liquidate dall'Autorità giudiziaria, che sola può con cognizione di causa pronunciare sul merito delle operazioni peritali: sappiamo perfino, che un Ufficio contabile voleva nientemeno che escludere le competenze di trasferta devolute al Giudice, pretendendo che questi dovesse per l'accesso approfittare del mezzo di trasporto accordato e compensato al perito!!! Decida il lettore sulla convenevolezza e moralità di siffatta liquidazione, ammesso pure, che nel caso concreto non dovesse il perito, come è consigliato col § 27 della Norma 13 febbrajo 1855, recarsi sul sito prima del tempo prefisso per intraprendere la visita giudiziaria.

Osservazione. Sul quesito, « se al Consesso giudiziale per ispezioni fuori del luogo del Giudizio, qualora vi intervenga anche un medico perito, spetti tuttavia l'indennità di viaggio, o se in tal caso debba approfittare del legno del medico, » il Ministero della Giustizia, di concerto col Dicastero supremo di controlleria dei conti, dichiarò, col ripetuto Decreto ministeriale 6 novembre 1856, quanto segue: « L'Ordinanza 17 febbrajo 1855, n. 33, Boll. dell'Impero, colla quale al § 5 venne accordata un'indennità di viaggio ai medici che eseguiscono operazioni d'ufficio fuori del luogo di loro dimora, non ha punto alterato le prescrizioni relative al diritto che il Consesso giudiziale ha per sè medesimo di conseguire l'abbuono delle spese di viaggio. Ne consegue, che al Consesso giudiziale per operazioni d'ufficio fuori del luogo del Giudizio compete in ogni caso l'indennità di viaggio, quando anche siavi intervenuto un medico-perito. Se poi nel caso che venga assunto un sol medico, questi debba prender posto nella vettura del delegato giudiziale, dipenderà dalla circostanza, se stia a disposizione una carrozza avente posto sufficiente pel delegato giudiziale, pel di lui attuaro e pel medico, e se si possa combinare la

simultanea partenza del perito e del Consesso giudiziario. Il decidere intorno a ciò spetta unicamente al Giudizio delegante. »

È giusto il curare la dovuta economia in una categoria di spese, le quali per la massima parte restano a carico del regio erario; ma è improvvido e contrario alla mente del legislatore ogni sovverchio zelo di liquidazione, che offenda la morale e il decoro dei magistrati e de' funzionarj assunti in pubblico servizio. — Chi scrive non è mosso menomamente da viste di personale interesse, od irritato da denegati lucri; nulla chiedendo, non potrà mai avere la mortificazione di un rifiuto. Forte di questo principio, non niega però l'opera sua *gratuita,* ogni volta ne sia richiesto e trovasi in grado di prestarla, pago di provare col fatto, come possa tacere il vantaggio individuale a fronte dell'amore per la scienza, e fermo nelle proteste, che, quale interprete del voto dei colleghi, sottopone francamente al giudizio degli assennati lettori.

§ CL.

Le competenze devolute ai periti per le loro prestazioni ed operazioni medico-legali si pagheranno subito dopo prestata l'opera loro; quando ciò sia possibile, o si faranno loro pervenire esenti da spese.

Nella citazione per iscritto eglino saranno avvertiti d' insinuare la domanda per le competenze non più tardi di 14 giorni da quello, in cui diedero il loro parere, sotto comminatoria di esserne altrimenti decaduti. *Proc. p.*, § 337.

Osservazione. Le quitanze dei periti che non sono al servizio dello Stato o dei Comuni, rilasciate pel bonifico delle spese di viaggio e per le altre loro competenze, sono esenti da bollo. Le quitanze di quelli che servono lo Stato ed i Comuni soggiacciono al bollo (1) per l'importo delle competenze ad essi devolute in oggetti di procedura penale, escluso però l'importo delle competenze di trasferta. Tutti i medici, incaricati di ispezioni sanitarie in affari giudiziarj, devono tenere un regolare e completo giornale delle visite degli ammalati e delle relative operazioni d' ufficio, che devonsi confermare, presso le maggiori Autorità giudiziarie aventi apposite amministrazioni carcerarie, da chi presiede all' amministrazione

(1) Minist. di Fin. 27 settembre 1853.

stessa, presso gli altri Giudizj ed Uffici, dal capo dell'Ufficio o dall'Impiegato che ha l'incarico della sorveglianza: l'osservanza di questa prescrizione fu dichiarata come condizione indispensabile pel conseguimento dell'indennizzo di questi servigi sanitarj (1). Scopo di siffatti giornali è di ottenere per tale mezzo una norma attendibile per fissare un equo compenso al personale sanitario adoperato in pubblico servizio. I giornali medici si devono quindi tenere specialmente in quei luoghi, dove non è ancora introdotto un assegno *pauschale* od una rimunerazione, o vuolsi aumentare l'assegno in corso, ed anche in tutti i casi, in cui si tratta di una occupazione straordinaria, onde avere una giusta base per la misura del compenso (2).

B. Ragioni di diritto privato.

§ CLI.

Durante il processo inquisizionale deve il Tribunale rilevare d'ufficio il *danno* derivato dalle azioni punibili e le altre conseguenze di diritto privato, osservando però nel decidere sulle ragioni di privato diritto alcune norme, *Proc. p.*, § 352, che quì non occorre riportare.

Resta libero al danneggiato di far valere le sue ragioni di privato diritto nella via civile, se crede di poter domandare un' indennizzazione maggiore o diversa da quella aggiudicatagli dalla sentenza di condanna; oppure se il Giudizio penale ha proferito una sentenza di innocenza o di scioglimento dall' accusa per insufficienza di prove, ovvero ha preso un conchiuso di desistenza o di cessazione. *Proc. p.*, § 364.

§ CLII.

Il maggior numero dei casi, nei quali il medico è richiesto giudizialmente del parere sul danno arrecato, pel corrispondente risarcimento da farsi da chi lo ha prodotto, si riferisce alle conse-

---

(1) Minist. di Giust. 8 ottobre 1853, N. 17028.

(2) Minist. di Giust. 5 maggio 1854, N. 4230.

guenze delle offese corporali: epperciò riporteremo qui i relativi §§ del Codice *civile.*

1.° Chi ad altrui reca danno nel corpo, deve somministrare al danneggiato le spese della cura, risarcirlo del guadagno mancatogli; e se viene il danneggiato renduto incapace al lavoro, deve compensarlo anche per la mancanza del futuro guadagno, ed eziandio, se sia domandato, pei dolori sofferti, da valutarsi in proporzione delle provate circostanze. *Cod. civ. univ. austr.*, § 1325.

Mentre il Codice penale, come vedremo più avanti, parla d'incapacità ad attendere alle *occupazioni del proprio stato* in conseguenza di offese corporali, il Codice civile, a proposito della quistione del risarcimento, contempla la capacità di *attendere al lavoro*, ossia il *guadagno* perduto in seguito alla riportata offesa, e che si va a perdere in avvenire; laonde il medico, quando la perizia sia di sua competenza, dovrà rispondere ai quesiti, se il danneggiato in causa dell'offesa sia totalmente o parzialmente, costantemente o temporariamente, incapace al lavoro. A tal uopo è necessaria, oltre la visita che si fa al danneggiato subito dopo riportata l'offesa, una seconda visita consecutivamente alla guarigione delle ferite se ve ne erano, o dopo il risanamento di chi ebbe alterata la salute, od in generale dopo più lungo tempo, sia per riconoscere, se ed in quanto la residuata incapacità ad esercitare il mestiere debbasi attribuire alla stessa azione punibile, ovvero dipenda da circostanze accidentali, sia per avere un più sicuro criterio per arguire dallo stato pregresso la futura condizione della capacità od incapacità al lavoro.

2.° Se la persona danneggiata è stata dall'offesa renduta deforme, si deve, principalmente se sia di sesso femminino, aver riguardo a questa circostanza in tanto in quanto ne derivi un pregiudizio al suo futuro ben essere. *Cod. civ. univ. austr.*, § 1326.

Sebbene la *deformità*, ossia « ogni *disgustosa* alterazione delle forme dell'uomo in singole od in più parti appariscenti o secondarie » soglia essere oggetto di medica ispezione come circostanza aggravante di una lesione corporale, lo è però assai di rado in punto al risarcimento di danno; avvegnacchè una deformità, che debbesi prima dichiarare tale dal medico, non appartiene punto a quei difetti, ai quali intende alludere il qui riferito § del Codice civile.

3.º Se dall'offesa corporale ne risulta la morte, debbono soddisfarsi non solo tutte le spese, ma è ben anche dovuto il risarcimento alla moglie e ai figli dell'ucciso di ciò che in conseguenza hanno perduto. *Cod. civ. univ. austr.*, § 1327.

Il Codice civile universale austriaco contiene molte speciali disposizioni sul risarcimento de' danni cagionati da animali, § 1320, dalla caduta di oggetti male appesi, e simili, § 1318; ma le relative indagini non interessano il medico, fuorchè nel caso che ne siano derivate offese corporali, e allora si procede come per le lesioni in genere.

§ CLIII.

Gli ulteriori due capitoli del Regolamento di procedura penale sulla *riassunzione* del processo penale, e sulla procedura contro *assenti* e *fuggitivi*, sono totalmente estranei alla sfera del medico; epperciò qui si ommettono.

CAPITOLO OTTAVO

DELLA PROCEDURA STATARIA.

§ CLIV.

Toccheremo brevemente questo capitolo, poche essendo le cose in esso contenute che meritino di essere conosciute dal medico.

Alla procedura stataria può farsi luogo, quando si manifestino trame di alto tradimento in modo specialmente pericoloso, oppure sia scoppiata o minacci di scoppiare una ribellione, *Proc. p.*, § 396; ovvero allorquando in uno o più distretti si aumentino straordinariamente i crimini di omicidio, rapina, appiccato incendio, o di pubblica violenza, mediante devastazione dell'altrui proprietà. *Proc. p.*, § 397.

Il dichiararne la necessità, e il farla cessare spetta all' Autorità politica; l' attuazione di questa procedura devesi portare a pubblica notizia, *Proc. p.*, § 398; la procedura stataria spetta al rispettivo Tribunale provinciale o di Circolo.

§ CLV.

Avanti al Tribunale statario saranno tratte soltanto persone côlte sul fatto, o contro le quali abbiansi indizj tanto urgenti da potersi con fondamento attendere che sarà senza indugio raggiunta contro di esse la prova della reità. Si avrà cura che siano specialmente presi i caporioni, gli eccitatori ed altri rei principali. *Proc. p.*, § 403.

Anche nella procedura stataria varranno le norme prescritte per l'ordinaria procedura penale rispetto al riconoscimento del fatto, al raccogliere le prove, al modo di sentire l'imputato, i testimoni e periti, ed alla valutazione della forza legale delle prove.... *Proc., p.*, § 405.

Non ha luogo però nè un separato processo d'inquisizione, nè un conchiuso d'accusa.

La sua massima durata è prefissa a giorni otto, da calcolarsi dal momento in cui l'imputato fu tratto innanzi al Tribunale statario. *Proc., p.*, § 406.

Il procedimento dovrà limitarsi di regola alla prova del fatto pel quale fu ordinata la procedura stataria. Non si avrà quindi riguardo a circostanze accessorie che non influiscono essenzialmente sulla determinazione della pena, o ad altri reati che si scoprissero a carico dell'arrestato.

Per la prolazione e la pubblicazione del giudicato valgono le norme generali. *Proc. p.*, § 408.

Contro le sentenze del Tribunale statario non si fa luogo a ricorso.... *Proc. p.*, § 411.

Il protocollo da assumersi sulla procedura dovrà anche contenere la sostanza delle deposizioni dei periti. *Proc. p.*, § 412.

La pena di morte sarà eseguita di regola due ore dopo pubblicata la sentenza, e solo ad espressa preghiera del condannato può concederglisi una terz'ora per prepararsi a morire. Non ha luogo alcuna dilazione ulteriore. *Proc. p.*, § 413.

Le funzioni del Tribunale statario cessano tosto che gli

viene partecipata l' abrogazione della procedura stataria. . .
Proc. p., § 415.

CAPITOLO NONO

DELLA PROCEDURA PER CONTRAVVENZIONI.

§ CLVI.

Per contravvenzioni si procederà alle verificazioni e si terranno le udienze presso la Pretura (Giudizio distrettuale) da un Giudice approvato e da un Protocollista, senza cooperazione della Procura di Stato. *Proc. p.*, § 417.

Il procedimento per contravvenzioni si limiterá di regola al rilevare più sommariamente che sia possibile le circostanze essenziali da cui dipende la decisione. Non vi sarà quindi un formale processo d'inquisizione, nè un conchiuso d' accusa.

Vi si faranno intervenire anche i periti, ove occorra la loro opera. Le prove si addurranno secondo le norme prescritte pel dibattimento finale nei crimini. Ultimata la procedura, e ciò possibilmente in un' udienza sola, si pronuncia e si pubblica immediatamente la decisione, assumendo sulla udienza un protocollo, *Proc. p.*, § 419.

Occorrendo ancora speciali verificazioni preliminari, si fisserà, dopo il loro esaurimento, una nuova udienza, alla quale per altro si citeranno, oltre l' imputato, i soli testimoni e periti, la cui personale comparsa appare al Giudizio indispensabile pel convincimento dell' imputato. *Proc. p.*, § 420.

§ CLVII.

Gli arrestati per una contravvenzione non possono essere sottomessi ad altre restrizioni e privazioni che a quelle necessarie per la sicura custodia della persona loro, o per raggiungere lo scopo del processo; nè essere rinchiusi in una prigione comune con rei di crimine. Eglino possono

farsi preparare gli alimenti fuori della casa di arresto, per quanto lo permetta la disciplina di questa, e non si eccedano i limiti della temperanza. *Proc. p.*, § 424.

§ CLVIII.

I ricorsi contro le disposizioni della Pretura per *contravvenzioni* s'interpongono presso il Tribunale d' Appello, e contro le decisioni di quest' ultimo, alla Suprema Corte di Giustizia. *Proc. p.*, § 427.

Le pene di detenzione per contravvenzioni si eseguiranno di regola presso il Giudizio che ha proferito la decisione in prima Istanza, ove il Tribunale d' Appello non disponga altrimenti in singoli casi. . . *Proc. p.*, § 429.

PARTE SECONDA

risguardante

IL CODICE PENALE AUSTRIACO 27 MAGGIO 1852.

---

§ CLIX.

La parte della legge penale che risguarda il *diritto* è pel medico giudiziario ancora più interessante della *procedura*. I paragrafi *generali* del diritto penale, che si deggiono conoscere dal medico, furono già riportati e discussi a luogo opportuno nella parte prima ; rimane ora a trattare, in questa *seconda* parte, delle singole azioni punibili, nella disamina delle quali richiedesi l' intervento dei medici. Ritenuto che si conoscano i precetti generali di medicina legale relativamente agli oggetti, di cui si terrà argomento, ci limiteremo ad esporre gli officj del medico forense desunti dal *contesto della stessa legge penale*, o dalle decisioni della Suprema Corte di Giustizia e Cassazione, indicando quale debba essere lo scopo del parere medico, quali punti deggia toccare, o quali quesiti abbia a sciogliere, affinchè i giudici si trovino in grado d' istruire il processo penale e condurlo a termine secondo i principj della legislazione austriaca. In ciò seguiremo generalmente la divisione ammessa dal Codice penale, e tratteremo quindi dapprima dei *crimini*, e poscia dei *delitti* e delle *contravvenzioni*; in via di eccezione però parleremo di alcuni delitti e contravvenzioni subito dopo il corrispondente crimine.

L' ordine che terremo nel trattare dei crimini, diversifica alquanto da quello seguìto dal Codice penale, avvegnacchè ciò che in linea di diritto penale è della massima importanza, non è sempre di uguale entità anche nei rapporti medici; il perchè l'*affinità* delle azioni punibili ne' *rapporti di legge* richiede un apposito loro coordinamento, mentre la medicina legale deve preferire un diverso aggruppamento delle stesse, più naturale e più conforme alle basi scientifiche.

A. Crimini.

Dell' omicidio e dell' uccisione.

§ CLX.

Commette il crimine d' omicidio chi, coll' intenzione di togliere la vita ad una persona, agisce contro di essa in modo tale che ne derivi la morte di quella o d' altra persona; quand' anche questo esito sia avvenuto soltanto a causa della costituzione personale dell' offeso, o solo a causa delle circostanze accidentali, sotto le quali fu commessa l' azione, o solo per cagioni intermedie fortuitamente sopravvenute, in quanto queste ultime siano state occasionate dall' azione medesima. *Cod. p.*, § 134.

Il medico forense deve aver presente, che sono due gli elementi i quali costituiscono il crimine dell' omicidio, cioè:

a) l' *intenzione* di togliere la vita, e

b) la morte della persona presa di mira o di altre persone *avvenuta* in conseguenza dell' azione intrapresa coll' intento di uccidere; in caso diverso si avrebbe soltanto *un attentato di omicidio.*

L' *intenzione* è importantissimo oggetto di mediche indagini, giacchè a constatarla legalmente può il medico cooperare non poco, sia coll' attento confronto della natura, delle ferite, del modo e dello stromento, onde vennero prodotte, e delle fisiche circostanze, sotto le quali furono inflitte, sia colle conseguenti proprie deduzioni; l'*esito* lo è pure, in quanto che serve a dimostrare il nesso causale tra la morte e le ferite, ed a rendere scientificamente ragione del fatto del ferimento.

Osservazione. Il precedente Codice penale, rispetto all' omicidio, determinava quanto segue: « *Quegli che colla risoluzione di ammazzare una persona la tratta in modo che ne derivi necessariamente la morte, si fa reo del delitto d'omicidio.* » Cod. p., del 1803, I. p., § 117. Confrontando anche superficialmente i due testi, si scorge tosto la *maggiore estensione* data nell'attuale Codice al concetto di omicidio. Dal tenore del nuovo Codice si dedussero per altro alcune conseguenze rispetto alle perizie dei medici, alle quali non possiamo assentire.

In primo luogo sembra, che si abbia dato troppo peso all' ommissione della parola « *necessariamente* » occorsa nell'attuale Codice, volendosi ar-

guirne, che nell'applicazione di questo non si dà al giudizio medico quel valore, il quale è ammesso dalla maggior parte dei trattati di medicina legale, e non si bada all'influenza del significato medico-scientifico di una lesione ed alla relazione di essa colla seguita morte, ma più tosto all'influenza di quelle circostanze, che hanno causata la cessazione della vita, sebbene *in sè* e *per sè* non abbiano alcun *diretto* valore medico-legale (1). Vuolsi invece osservare, che parecchi recentissimi scrittori di medicina legale, *prima* ancora della pubblicazione del nuovo Codice penale austriaco, ridussero al suo vero significato la divisione delle ferite secondo il grado di letalità, e la adottarono piuttosto per lo storico valore che non per altro; che il vegliante Regolamento di procedura penale non ha a questo riguardo menomamente limitata la sfera delle indagini da istituirsi dal medico per corrispondere alle inchieste de' giudici inquirenti; che ogni circostanza, la quale per qualsivoglia accidente assume un valore medico-legale, deve essere sottoposta al giudizio del medico; e finalmente che fra l'atto del ferimento e l'avvenuta morte sussiste sempre un nesso causale; che quello è la causa, e questa l'effetto; ma che fra causa ed effetto vi è sempre una *necessaria* intima connessione; imperocchè, se per esempio una ferita non è *necessariamente* mortale, la causa della morte non istà in essa, ma in altre circostanze, ed essa *non* è in istretto senso *menomamente mortale* (2). Causa *necessaria* della morte di una persona è quindi quell'azione che offre tutte le circostanze o condizioni contemplate dal § 134 del Codice penale. Succedendo, a cagione d'esempio, la morte per la costituzione individuale del ferito, resta con ciò intatto il concetto di omicidio; siccome nessuno può conoscere l'interna costituzione di un altro, così ognuno ha l'obbligo di nulla intraprendere a danno di un altro, che possa cimentarne la vita, quando sia malaticcio o debole (3).

In secondo luogo fa *Ney* particolarmente risaltare nel precitato suo lavoro l'espressione adoperata nel testo tedesco al § 134 del Codice penale « *der Tod erfolgte* (*sia derivata la morte*) », mentre il Codice precedente dice: « *erfolgt* (*derivi*). » Per questo passato imperfetto, il medico resta dispensato, secondo *Ney*, dal considerare *a priori* la mortalità di una lesione; deve esser già avvenuta la morte, prima che si possa parlare di commesso omicidio. Rispetto al giudicare di una ferita *in astratto* ed *a priori*, ci riportiamo a quanto si è detto nel § LXXIII in punto ai giudizj delle ferite; crediamo poi, che anche secondo la precedente legislazione nessuno veniva dichiarato reo di omicidio prima che seguisse la morte del ferito, e riteniamo, che sarebbe stato più logico usare in que-

---

(1) *Ney*. Die ger. Erhebungen von Verletzungen.
(2) *Kleinschrodt*. Op. cit.
(3) Decisione della Sup. Corte di Cassazione, 25 novembre 1852.

sto caso nel testo tedesco, come si è fatto nel testo italiano, il tempo *presente* anzichè il *passato imperfetto*, avendo nel citato § amendue i tempi l' uguale significato; il testo italiano ha conservato il tempo presente usato dal Codice penale del 1803.

§ CLXI.

In punto ai quesiti da farsi nei casi di interfezione, abbiamo veduto nei §§ LXIII e LXIV, che la procedura penale vuole, che si prendano in considerazione quelle circostanze, che sebbene accidentali, così dette estrinseche, indipendenti dal fatto stesso, divennero causa della morte del ferito. L' ultimo periodo del § 134 del Codice penale invece chiama il medico a rivolgere la propria attenzione anche a quelle cause intermediarie della morte, che sopraggiunsero bensì *accidentalmente*, ma furono occasionate dall' *azione medesima*.

Confrontando il § 89 del Regolamento di procedura penale col § 134 del Codice penale, potrebbe taluno domandare, per quale scopo debba il medico forense esaminare e discutere specialmente, se le ferite siano mortali *per sè, individualmente, accidentalmente*, ecc., dacchè tali disamine non tolgono tuttavia il concetto di omicidio? (Vedi § CLX). Queste occorrono però al Giudice, onde ei possa con fondamento derivarne le proprie conclusioni in punto alla sussistenza di un' intenzione prava, diretta a togliere la vita; giacchè nelle azioni che sono mortali per l' indole loro generale resta più evidente la prava intenzione dell' attore; laddove in quelle che divennero causa di morte per l' individuale costituzione del ferito, e specialmente per circostanze estrinseche, l' autore può facilmente addurre, che non poteva menomamente o solo assai inverosimilmente prevedere l'esito letale. Comunque si possa ammettere, che la dottrina della letalità delle ferite, e le conseguenti distinzioni di questa, rifiutate da taluni come non *scientifiche* nè *pratiche*, costituiscano un tema che essenzialmente compete al foro giudiziario, è tuttavia certo, che la giurisprudenza non potrà spingersi avanti in questo argomento senza l' appoggio delle scienze mediche.

§ CLXII.

A dimostrare, come la legislazione austriaca abbia voluto approfittare del buono delle altre legislazioni tedesche, che in questo punto sono essenzialmente d' accordo, riporteremo senza ulteriori commenti i corrispondenti paragrafi del Codice penale prussiano sull' omicidio:

« § 175. Chi uccide una persona coll'intenzione di toglierle la vita e con premeditazione, commette un omicidio. »

« § 185. Nello stabilire il fatto dell'uccisione nulla importa, se l'esito d'una ferita *si potesse impedire con pronto ed efficace soccorso*, o se una tale ferita *sia guarita* in altri casi pei soccorsi dell'arte, come pure se la ferita sia stata letale in causa della particolare costituzione fisica dell'ucciso, o per le accidentali circostanze, sotto le quali venne arrecata. »

Il Codice del Granducato di Assia aggiunge la circostanza ammessa pure dal nostro Codice, che nulla influisce, se l'offesa abbia cagionato la morte *direttamente* o per altre circostanze *intermediarie occasionate però dalla stessa offesa.*

Il Codice penale bavarese al § 143 si esprime pure a un dipresso nello stesso modo: il virtemberghese ha una particolarità che merita di essere ricordata; mentre secondo le altre legislazioni si considerano mortali quelle ferite, che realmente hanno prodotto la morte, il § 235 dice: «Per dichiarare mortale una lesione, si richiede, che abbia cagionata la morte di una persona come causa effettiva, e sia tale che la avrebbe cagionata, se non fosse avvenuta prima in causa di un altro accidente ».

§ CLXIII.

Specie dell' omicidio sono:

1.° L' omicidio proditorio, che si commette col veleno o in un altro modo insidioso;

2.° L' omicidio per rapina che viene commesso colla mira d' appropriarsi una cosa mobile altrui, con violenza alla persona;

3.° L' omicidio per mandato, al quale taluno viene prezzolato od in altro modo indotto da un terzo;

4.° L' omicidio semplice, che non appartiene ad alcuna delle più gravi specie d'omicidio fin quì indicate. *Cod. p.*, § 135.

Abbiamo già veduto nel § LXVI, quali siano le indagini, che a termini del § 82 del Regolamento di procedura penale debbono praticarsi nei casi di avvelenamento; il Codice penale non offre in proposito argomento ad ulteriori discussioni. Rispetto all'omicidio proditorio che si commette col veleno od in *altro modo insidioso*, dichiara la Suprema Corte di Cassazione, che per *attacco insidioso* s' intende quello, che non si può prevedere per l'occulta ed inaspettata esecuzione, e contro il quale non si può quindi difendersi (1).

(1) Decisione 21 agosto 1851.

Alcune legislazioni penali della nostra penisola fanno, come la francese, distinzione fra omicidio ed assassinio. Secondo il Codice sardo è reo di omicidio volontario quegli che toglie volontariamente ad alcuno la vita (art. 568); e l'omicidio commesso con *prodizione*, con *premeditazione*, con *agguato*, è qualificato *assassinio* (art. 572). Il Codice penale di Parma dichiara omicidio il togliere volontariamente ad altrui la vita (art. 305), e qualifica per *assassinio* l'omicidio commesso con premeditazione (art. 306). Nel Codice penale del Regno delle Due Sicilie il vocabolo « assassinio » è sinonimo di omicidio premeditato.

§ CLXIV.

Ogni o micidio consumato è punito colla pena di morte tanto nell'immediato omicida, quanto in colui che gliene ha dato l'incarico, ovvero che ha posto mano egli stesso direttamente nell'esecuzione dell'omicidio o vi ha cooperato in modo efficace. *Cod. p.*, § 136.

Omettiamo gli altri paragrafi sulla punizione di questo crimine, eccettuato quello relativo all'infanticidio.

§ CLXV.

La madre, che nel parto toglie di vita il proprio figlio, o che omettendo deliberatamente di prestare al neonato la necessaria assistenza, lo lascia perire, è punita col duro carcere in vita, se il figlio era legittimo: se questi era illegittimo, ha luogo la pena del duro carcere da dieci a venti anni nel caso che la madre gli abbia dato la morte; e del duro carcere da cinque a dieci anni se l'infante è perito per l'omissione della necessaria assistenza. *Cod. p.*, § 139.

Alle infanticide si applica pertanto una *pena più mite* che agli altri omicidi; con questo paragrafo per altro non si è stabilita una nuova specie di omicidio. È superfluo ripetere, che questo più mite trattamento della infanticida è basato principalmente sulla minore imputabilità sussistente durante il travaglio del parto; *Güntner* ne ha eccellentemente sviluppate le ragioni nel già citato suo lavoro.

Osservazione. « Si imparò finalmente, dice *Lenhossek* (1), a riconoscere per onore dell' umanità, che l' infanticidio si commette non di rado in causa di mania passaggiera. » Ma se ciò è comprovato, l'azione cessa di essere criminosa, come abbiamo dimostrato nel § LXXXII.

Nel caso di madri non maritate, per le quali la legge è più mite che non per le maritate, si ebbe speciale riguardo alle note cause, che desse ordinariamente assegnano a questo crimine.

Il volgo ha per le infanticide meno compassione che non la legge, e attribuisce appunto alla troppa mitezza nella punizione di questo crimine la sua frequenza. Uguale opinione portano pure alcuni giudici. *Genst* (2) si dichiara apertamente contrario alla mite punizione dell' infanticidio, imperocchè l' inestinguibile sentimento dell' amore materno deve, a di lui avviso, contrabbilanciare ogni giustificazione, ogni sotterfugio appoggiato all' amor proprio. È evidente, dice egli inoltre, che l' indulgenza verso le infanticide è basata sopra un oscuro principio ed uno scambio di idee imperdonabile, avvegnacchè si applicarono all' infanticidio le ragioni naturali, che rendono perdonabile la gravidanza illegittima; ma ciò include necessariamente una contraddizione; le ragioni naturali non possono giustificare un crimine, che è il più contronaturale di tutti, e devono invece servire a renderlo maggiormente detestabile.

Le legislazioni penali vigenti negli Stati d' Italia sono più severe dell' austriaca nella inflizione della pena contro l' infanticidio, punendo questo crimine colla morte. Soltanto in Toscana, ove sino alla pubblicazione del nuovo Codice penale toscano l' infanticidio era punito colla pena della forca, alla quale doveano soggiacere anche i mandanti, gli ausiliatori e chiunque vi avesse deliberatamente cooperato, la pena dell' infanticidio è ora più mite che altrove, avvegnacchè il massimo della punizione nell' infanticidio doloso consiste in quindici anni di casa di forza (art. 317 del nuovo Codice penale toscano).

§ CLXVI.

Rispetto al *modo* di procedere nel rilevare i casi d'infanticidio, deggiono i medici attenersi alle regole prescritte colla Norma 28 gennajo 1855, per la visita giudiziale dei cadaveri dei neonati. Veggasi l'appendice, dal § CCCIII al § CCCXI.

Gli officj del medico nella verificazione del fatto in caso d' infanticidio sono molto estesi; appunto in questo crimine il giudizio

---

(1) Darstellung des mensch. Gemüthes 1824.

(2) Med.-krit. Bemerkungen über den Kindsmord. Henke's Zeitschift XXX, 2.

del medico è di tanto maggior peso, in quanto che il giudice manca ordinariamente delle relative occorrenti cognizioni. Molteplici e svariati sono i quesiti, che si fanno al medico, giacchè devonsi qui prendere in considerazione non solo tutti i punti da esaminarsi nei casi di uccisione in generale, ma anche quelli particolarmente contemplati per l'infanticidio dal § 139 del Codice penale, dal § 90 del Regolamento di procedura penale, non che dai §§ 112, 114, 115 e 116 della precitata Norma.

1.° Si comproverà, che l'oggetto dell'ispezione è effettivamente un *feto*, non una mola od altro.

2.° Devesi dimostrare, che il feto non fu ucciso con deliberata intenzione *prima* del parto, perchè altrimenti si tratterebbe di un altro crimine, ossia di procurato aborto.

3.° È sempre da stabilirsi, che il bambino sia morto *durante* il parto, o, come ammettono i nostri criminalisti, immediatamente, o poco tempo *dopo* la nascita. Questa interpretazione della frase « nel parto *(während der Geburt)* », usata dal Codice penale nel § 139, collima col tenore di una recente decisione della Suprema Corte di Giustizia e Cassazione (1), in cui è dichiarato, che « devesi trattare come infanticidio anche l'uccisione del neonato commessa dalla madre poco tempo dopo il parto. Questo periodo di tempo per altro non è stabilito dalla legge; secondo l' individuale costituzione e a norma delle circostanze si dovrà quindi determinare di caso in caso, se dessa in conseguenza del parto fosse in una tale condizione di animo e di mente da rendere applicabile secondo lo spirito della legge una pena minore. È bene in questi casi richiedere il giudizio di periti medici, ma l' omissione di questa pratica non costituisce punto un titolo d' insussistenza.

3.° Il bambino deve in ogni caso essere *neonato*. Nella nostra legislazione non troviamo però indicati i limiti, entro i quali debbasi intendere la frase « immediatamente o poco dopo la nascita »; e d'altra parte la medicina legale non ha stabilito alcun principio generale in punto al vero significato della parola *neonato*. Rispetto alla durata del parto, deve il medico distinguere il concetto *giuridico* del parto dal *fisiologico*. Secondo il concetto fisiologico, termina l' atto del parto coll' espulsione della placenta; se non che, potendo questa avvenire anche parecchi giorni dopo l' uscita del feto, difficilmente la legge avrà ritenuto questo con-

(1) Decis. della Supr. Corte di Giust. e Cassazione, 7 giugno 1854.

cetto, ma piuttosto avrà voluto intendere per parto solamente la espulsione del feto. L'ultimazione del parto in questo senso si verifica, tostochè colla recisione o col troncamento del cordone ombellicale, o colla contemporanea e pronta espulsione della placenta sia tolta la comunicazione esistente tra il feto e la madre per mezzo del detto funicolo. — La parola *neonato*, alla quale corrispondono le voci *enfant nouveau né* del Codice francese, *bambino nato di fresco* del Codice parmense, *infante di recente nato* del Codice piemontese, pare non debba esprimere soltanto la prole *appena nata*, cioè appena uscita dall' utero materno, ma quella eziandio *da qualche giorno nata*. *Freschi* (1) intende per infante di recente nato un bambino nato da uno, due, tre, quattro giorni, fino cioè al termine prescritto dalle leggi sullo stato civile per la produzione delle dichiarazioni di nascita. Nei nostri Stati un tale atto devesi produrre immediatamente dopo la nascita, e pare quindi che per neonato sia da intendersi il bambino appena venuto alla luce.

5.° Devesi stabilire, se il bambino fu *ucciso* per *positiva diretta* azione e quindi che:

a) abbia *vissuto* e

b) non sia morto di morte *naturale*, in causa od in conseguenza del *travaglio del parto*.

Quale estensione debbasi dare al concetto « uccide con deliberata intenzione, » lo può il medico desumere da una decisione della Suprema Corte di Giustizia (2), secondo la quale si comprende in esso perfino il caso, in cui una madre partorisce *stando appositamente in piedi*, onde segua la morte del feto per la caduta sul duro suolo sottoposto, senza che la madre stessa abbia messo mano al feto.

6.° Ovvero, se il feto sia morto per deliberata omissione della necessaria assistenza *durante* o *dopo* il parto. Quì intende la legge, che la partoriente sia rimasta *totalmente passiva*, ovvero non abbia fatto nulla per conservare la vita del neonato (3). — Che questa omissione si estenda ai primi momenti *dopo* il parto, lo si deduce dal tenore del testo italiano del Codice penale, più che dalla dizione dell' originale testo tedesco, quando pure non lo si intendesse per sè dallo *spirito* della legge. Il testo italiano si esprime così: « omettendo deliberatamente di prestare al *neonato* la necessaria assistenza »; si tratta quindi di feto già *nato*, e non di feto che *nasce*.

7.° Devesi stabilire, se il feto sia stato *vitale*, nel che sarà d'uopo

(2) *Freschi*. Op. cit.

(2) Decisione 27 maggio 1853.

(3) Decisione della Corte di Cassazione, 7 aprile 1853.

aver riguardo non solo all' età del feto, ma anche e specialmente al corrispondente suo sviluppo, alle eventuali sue malattie, anomalie, o mostruosità. Ove però risulti dimostrato, che siasi ucciso un *bambino vivo*, pare superflua la domanda, se lo stesso sarebbe pure stato capace di continuare a vivere fuori del seno materno; il crimine resta lo stesso, anche quando il bambino *non* fosse *vitale*, o capace di vivere; imperocchè alla legge è sacra ogni vita, senza riguardo alla possibilità di una maggiore o minore durata di essa ed ai frutti che possa produrre (1). Altronde poi non si hanno precisi criterj sui limiti della vitalità, criterj, in base ai quali possa il medico giudicare con positività, che il feto la abbia raggiunta, e d' altra parte il giudice non potrebbe acquietarsi ad una dichiarazione incerta. Siccome però il Regolamento di procedura penale prescrive questa verificazione, così la si dovrà prendere nel senso, che il legislatore abbia prescritto di constatare anche la vitalità del feto, come indagine non indifferente sotto l'aspetto, che la *pena* per l'interfezione di un feto evidentemente *vitale* deve senza dubbio essere *più rigorosa* che nel caso di un feto non vitale (2).

Osservazione. Ney è d' avviso, che non si possa commettere l' uccisione di un feto affatto immaturo, nato per esempio nel quarto mese, dacchè è provato che un feto nato in questo periodo non ha quel pieno sviluppo che è necessario alla vita nell' esercizio delle funzioni vitali indispensabile all' *uomo* anche nel momento della nascita.

Della massima importanza è una tale verificazione nel caso, che siasi attentato l'infanticidio, senza che però abbia avuto luogo per uno dei motivi accennati nel § 8 del Codice penale, e la morte sia nullameno avvenuta per difetto di vitalità. In questo caso devesi stabilire la prova, che il bambino sia morto non in conseguenza dell' *attentato*, perchè allora il crimine sarebbe *compiuto*, ma invece per una delle accennate cause. Non è poi di minore importanza tale indagine nel reato dell' *occultazione di un bambino*, ciò che si dimostrerà nel § CXCIV.

8.° Finalmente le indagini medico-legali devono constatare, se l' imputata abbia realmente partorito, e in quale epoca, e devono altresì concorrere a stabilire, se la stessa abbia o no compiuta l'azione criminosa; avvegnacchè potrebbe trattarsi di un crimine di omicidio, anzicchè d' infanticidio.

Rispetto all' *imputabilità* della madre, la legge l'ha diggià tenuta a calcolo, ammettendo che sia *diminuita* durante il travaglio del parto; nè su di ciò abbisogna perizia medica: può invece occor-

---

(1) *Böcker*. Op. cit.
(2) *Würth*. Op. cit.

rere un giudizio medico, quando nascesse il dubbio che si tratti di *totale* mancanza d'imputabilità, o il fatto siasi commesso, allorchè non sia più applicabile la suaccennata massima accolta dalla legge. Dietro le osservazioni fatte sotto 2, 3 e 6, si affaccia ora la domanda, per quanto tempo si possa ritenere diminuita l'imputabilità in una infanticida? Nella mancanza di disposizioni di legge potrebbero servire di norma le traccie dell'assistenza prestata al neonato. Imperocchè, come osserva *Froriep*, se il bambino fu già pulito, fasciato e nutrito, non si può credere, che la madre siasi trovata in uno stato che limitasse la responsabilità, in uno stato di confusione e d'interna disperazione. Del resto il medico deve in tali emergenze decidere di caso in caso.

È bene, che la legge non abbia prefinito al giudice il periodo, entro il quale ritiensi diminuita l'imputabilità della madre infanticida; chè senza base fisiologica ogni analoga prefinizione sarebbe sempre arbitraria, e perchè in molti casi non si può nemmeno precisare l'epoca dell'avvenimento del parto, e l'osservanza d'un termine legale offende il sentimento di diritto naturale, quando si tratti di poche ore od anche di minuti.

§ CLXVII.

Se l'azione, per la quale una persona perde la vita (§ 134), fu commessa, non già colla intenzione di darle la morte, ma con altra nemica intenzione, il crimine è di uccisione. *Cod. p.*, § 140.

Il crimine dell'omicidio si distingue quindi da quello dell'uccisione solamente per la differenza dell'intenzione, che nell'omicidio è diretta alla morte di una persona, nell'uccisione invece è soltanto in generale *nemica;* manca in questa la *premeditazione* dell'interfezione.

Se intraprendendosi una rapina, si tratta una persona in modo sì violento, che gliene derivi la morte (§ 134), l'uccisione è punita colla morte in tutti coloro che vi hanno cooperato. *Cod. p.*, § 141.

Nel testo tedesco troviamo adoperato in questo paragrafo il tempo passato imperfetto del verbo *derivare*, invece del presente; ma confermando le cose già dette al § CLX riteniamo più conveniente anche in questo luogo l'uso del tempo presente.

In altri casi l'uccisione è punita col duro carcere da

cinque a dieci anni; e da dieci a venti se l' uccisore era in istretta parentela coll' ucciso, od a lui vincolato da speciali doveri. *Cod. p.*, 142.

§ CLXVIII.

Se alcuno fu ucciso in una rissa insorta fra più persone, o in caso di maltrattamento usato ad una o più persone, chiunque gli ha recato una lesione mortale è reo di uccisione. Che se la morte è derivata dal complesso delle lesioni o dei maltrattamenti, ovvero se non può accertarsi chi gli abbia arrecato la lesione mortale, nessuno è reo di uccisione, ma tutti quelli che hanno portato la mano contro l' ucciso, sono rei del crimine di grave lesione corporale (§ 157), e vengono condannati al duro carcere da uno a cinque anni. *Cod. p.*, § 143.

2.° Della grave lesione corporale.

§ CLXIX.

Commette il crimine della grave lesione corporale chi, non già coll' intenzione di dare la morte ad una persona, ma con altra nemica intenzione, agisce contro di essa in modo tale, che (§ 134) gliene avvenga una alterazione nella salute od incapacità di attendere alle occupazioni proprie del suo stato per venti giorni almeno, uno sconcerto della mente od una grave lesione. *Cod. p.*, § 152.

Le legislazioni penali vigenti nella nostra Penisola non distinguono in generale la lesione grave dalla lieve. Il Codice penale napoletano però distingue la ferita o percossa *grave* dalla *lieve.* « *È percossa grave* o *ferita grave* quella giudicata pericolosa di vita o di storpio.... (art. 356). » Lo *storpio*, giusta la definizione data dalla suprema Corte di Giustizia di Napoli, è, secondo il comune linguaggio, l' essersi renduta permanentemente viziosa una parte della costruzione fisica del corpo umano, o l' essersi in tutto o in parte permanentemente debilitata l' umana agibilità ». La deformità risultante da una ferita all' angolo della bocca non costituisce lo storpio nel senso della legge; un' ernia invece consecu-

tiva a grave ferita costituisce lo storpio. Nel Regno di Napoli si considerano gravi, in forza di sovrano decreto 5 gennajo 1840, anche le percosse e ferite giudicate *pericolose di sfregio*, che dalla legislazione napoletana è ritenuto per una maniera di *storpio* (1). » *È percossa o ferita lieve* quella senza nessun pericolo.... (art. 361). Il Codice toscano poi distingue le lesioni in *gravissime*, *gravi* e *leggere*.

Dello stesso crimine si fa reo anche colui che deliberatamente danneggia nel corpo i proprj suoi genitori, ovvero un impiegato pubblico, un sacerdote, un testimonio o perito, nell' esercizio attuale delle loro funzioni, od a cagione di tale esercizio, quand' anche la lesione non abbia le qualità determinate nel § 152. *Cod. p.*, § 153.

Il capitolo della grave lesione corporale è ancora in tutte le legislazioni uno scoglio per la difficoltà di stabilire con precisione terminologica il concetto di questo proteiforme crimine. Intorno al § 152 del vigente Codice penale austriaco si fecero diggià tali e tanti commenti e rilievi, che sarebbe inutile il parlare più oltre de' suoi pregi e difetti; noi ci limiteremo quindi ad illustrarlo in ciò, che può aver interesse pel medico giudiziario.

§ CLXX.

Il carattere *generale* delle azioni, colle quali si commette il crimine della grave lesione corporale, è la *prava intenzione* (2), la *intenzione ostile*, esclusa *quella* di uccidere; essa è la base dell' azione, ancorchè non avesse per *iscopo* di produrre una lesione *grave* (3).

Caratteri *speciali* dell' azione criminosa sono: *alterazione della salute* per *venti giorni* almeno; *incapacità di attendere alle proprie occupazioni* per l' eguale durata di tempo; *sconcerto della mente; gravezza della lesione.*

1.° *Alterazione della salute* per *venti giorni* almeno.

Sul significato delle parole « alterazione di salute » si scrisse già molto di buono e di cattivo. Senza entrare in discussioni etimologiche e in cavillose sottigliezze sul vocabolo *salute*, faremo solo osservare:

a) Che qui si tratta unicamente della « *negazione di quello*

---

(1) *Freschi.* Op. cit.

(2) Decisione della Corte di Cassazione, 10 giugno 1851.

(3) Decisione della Corte di Cassazione, 22 aprile 1852.

stato fisico, del quale godeva il ferito prima della lesione, si tratta quindi soltanto di salute *relativa;* la legge penale protegge la salute di ognuno, quale è effettivamente » (1). Il medico deve pertanto informarsi esattamente dello stato di salute che godeva l'offeso prima di riportare la lesione.

b) Riteniamo inoltre, che il medico giudiziario debba in ciò adattarsi ad un concetto *medico,* che si accordi col concetto *volgare.* Pensava altramente la Deputazione scientifica di Berlino, quando sostenne, che si dovrebbe trovare una definizione, per modo di dire, *forense* del concetto *malattia*, la quale faccia totalmente astrazione dalla definizione medico-scientifica (2).

c) Non si tratta nemmeno di giudicare, se la lesione di una parte del corpo potrà guarire in venti giorni (vedi il § LXXI). Una ferita da taglio, per esempio, può abbisognare di un mese per la completa sua guarigione, comunque il ferito si trovi in buono stato di salute e possa attendere alle proprie occupazioni; ma affinchè riesca applicabile l'espressione usata dalla legge, deve essere sconcertata l'*interna* salute, soffrire l'intiero organismo; *alterazione di salute* deve equivalere a *malattia*, avendo anche il Codice penale francese scelta la parola *malattia* per designare questo concetto (art. 309). Se, a cagione d' esempio, la ferita da taglio ha destato una febbre suppurativa, ciò sarà a riguardarsi come alterazione di salute o malattia, e si dovrà nel giudizio prenderne in considerazione la durata.

« Sotto il vocabolo *malattia* deggionsi in più ampio senso intendere anche le offese esterne che vanno associate ad un' alterazione della salute » (3), *in quanto* cioè ne venga sconcertata la salute generale. Non possiamo quindi accedere all'opinione espressa dalla Gazzetta dei tribunali di Vienna, N. 35, 1854, secondo la quale non si potrebbe intendere per malattia se non quello stato, « in cui l' uomo è sconcertato nelle ordinarie sue funzioni », e ciò tanto meno, in quanto che non risulta, se intendansi per queste le funzioni naturali o *fisiologiche,* come appare dal susseguente periodo, dove si dice che questo stato sussisteva nel caso ivi accennato, giacchè la persona offesa per non esporre a pericolo la vita « avrà dovuto schivare alcuna delle occupazioni *proprie del suo stato.* » È chiaro, che qui si tratta di incapacità ad attendere alle occupazioni del proprio stato.

Osservazione. Alcuni medici si attengono strettamente all' *ideale* concetto medico o fisiologico, e, per dichiarare la sussistenza della salute, richiedono una piena fisica integrità. Questo significato del vocabolo « sa-

---

(1) *Schürmayer.* Op. cit.

(2) *Casper's.* Vierteljahrschrift. 3 Bd.

(3) Decisione della Suprema Corte di Cassazione, 18 gennajo 1854.

lute » in medicina forense è ancor meno ammissibile di quello attribuitovi dalla legge, la quale, essendo obbligatoria per tutti, si vale di vocaboli di comune intelligenza, e intende per essi ciò che generalmente si intende.

d) Il giudicare dell' alterazione della salute è senz'altro di competenza del medico (1), e deve farsi strettamente secondo i dettami della scienza; il giudice poi in base al parere del medico, potrà stabilire, se sussista un' alterazione di salute in senso giuridico.

Ove si considerino le molteplici circostanze, dalle quali può dipendere la durata di una tale alterazione di salute, il modo, per esempio, del ferimento, l'individuale costituzione, il regolato o cattivo contegno del ferito, ossia il di lui studio di guarire prontamente o lentamente, o per lo meno di comparire ammalato, il conveniente od improprio metodo di cura, altre circostanze *estrinseche*, ecc., si comprenderà, quanto sia difficile il pronostico medico, e il distinguere e stabilire, qual parte abbia ciascuno di questi elementi alla durata dell' alterazione della salute, specialmente in quei casi, in cui non sussistono segni obbiettivi di sofferimento, e il medico deve basare il proprio giudizio soltanto sulle deposizioni subbiettive dell' offeso, confrontate colle altre circostanze, od in cui l'offeso cerca colla simulazione d'ingannare il medico.

§ CLXXI.

2.° Altro carattere speciale del crimine di grave lesione corporale è *l'incapacità di attendere alle occupazioni del proprio stato* almeno per *venti giorni*, prodotta dalle conseguenze dell' azione criminosa.

A chi spetterà il giudicare di questo stato dell' offeso? Quando non occorre il perito, certamente al giudice. Che se è necessario l'intervento di un perito, il giudizio si compete prima di tutto a quest' ultimo, e in casi non rari appunto al medico, in base al parere di un *altro* individuo dell'uguale professione dell'offeso, o di un tecnico, col sussidio della sua propria scienza.

a) Mentre il Codice prussiano adoperò il vocabolo: *Arbeitsunfähigkeit* (incapacità al lavoro), a cui si diede vario significato, scelse l'austriaco il vocabolo di più ampio senso, *Berufsunfähigkeit*, che in italiano si traduce con « incapacità di attendere alle occupazioni del proprio stato ». *Beruf* (*dovere, officio, missione,* ecc.), è ciò, a che è diretta l'*azione principale* di un individuo, sia o non sia, che questi si procacci con essa i mezzi di sussistenza; si

---

(1) *Ney.* Die gericht Erheb. von Verletzungen.

tratta quì della commisurazione del crimine, e non del risarcimento dei danni. Il quesito sulla capacità al lavoro od all'esercizio d'un mestiere viene proposto, quando il danneggiato domanda il risarcimento dei danni, di cui si è tenuto parola nel § CLII. Talvolta però il quesito sulla capacità di attendere alle occupazioni del proprio stato si fonde con quello sull'attitudine al lavoro od all'esercizio del mestiere.

b) Nello stesso modo che non vi è che una salute relativa, così pure non si parla che di *relativa capacità* di attendere alle proprie occupazioni, e la sussistente *incapacità* deve confrontarsi colla capacità che sussisteva prima della lesione.

c) Il medico può dichiarare, che l'offeso è incapace di attendere alle occupazioni del proprio stato, sebbene questi le abbia effettivamente già riprese, quando con un giudizio ben fondato dimostri all'appoggio dei fatti, che l'aver riprese le occupazioni deve secondo i dettami dell' arte riescire di danno al ferito, ed avergli già nociuto.

Se è difficile stabilire il termine legale o la durata dell' alterazione della salute, difficile è parimenti il precisare la durata dell' incapacità al lavoro, nel che sono ancora più facili e frequenti le simulazioni per avvalorare le consecutive pretese di risarcimento di danno. Questa difficoltà ha per naturale conseguenza la incertezza della decisione del giudice. Il medico, a cui si domanda in proposito il parere, deve dichiarare, se nel ventesimo giorno dopo la lesione sussista ancora una totale o parziale incapacità, se questa sia temporaria o permanente, e se si debba considerarla effettivamente quale conseguenza diretta o mediata della lesione, o più tosto non sia a ripetersi da simulazione o poltroneria, o dall'avervi scientemente od inscientemente dato causa la persona offesa.

Osservazione. Secondo la legislazione penale francese l'incapacità deve essere assoluta e per qualunque lavoro, giacchè con decisione 14 dicembre 1820 di quella Corte di Cassazione fu stabilito, che qualora l'incapacità o impossibilità al lavoro fosse limitata a non potere il ferito servirsi di uno dei bracci, questa circostanza non è da reputarsi malattia o incapacità al lavoro nel senso della legge (1).

§ CLXXII.

3.° Rispetto allo *sconcerto della mente* non è stabilito alcun termine. Osserva saviamente *Snetivy*, che l'unico e bastevole titolo per determinare in questo caso la sussistenza del crimine della grave lesione corporale è la gravezza del danno derivante all' u-

(1) *Freschi.* Op. cit., pag. 340

mano organismo dallo sconcerto delle facoltà più nobili ed elevate, le intellettuali.

È inutile aggiungere, che per sconcerto della mente si intende qualsivoglia malattia mentale, temporaria o permanente, non però il delirio cagionato da febbre, o di consimile natura.

Nell' esaminare, se e quale specie di alterazione mentale sia derivata dalla lesione, vuolsi procedere colla stessa circospezione, come nel verificare l' alterazione della salute o l' incapacità al lavoro in chi dia a sospettare di simulazione.

§ CLXXIII.

4.° In punto alla *gravezza* delle lesioni, ed alla loro distinzione in gravi e leggiere, si è già detto quanto occorreva nei §§ LXX-LXXII.

Osservazione. Come pel crimine di omicidio, la Suprema Corte di Giustizia e Cassazione ha dichiarato colle decisioni 17 dicembre 1852 e 17 febbrajo 1853, che la circostanza di essere una ferita *divenuta grave specialmente o solamente in conseguenza della costituzione individuale*, o *disposizione morbosa dell' offeso*, *deve per nulla influire* sulla qualificazione del fatto per crimine di grave lesione corporale. Chi commette con intenzione nemica un'azione, dalla quale restino danneggiate persone deboli od infermiccie, è responsabile di tutte le conseguenze della stessa, comunque tali conseguenze non si sarebbero verificate in un individuo pienamente sano e robusto.

Dobbiamo qui ribattere un' opinione, che potrebbe con facilità indurre in errore medici giudiziarj novelli, e condurli fuori della loro sfera. *Ney* (1) dice, che, trattandosi di lesioni che hanno le conseguenze indicate nel § 152 del Codice penale, deve il medico per lo stesso tenore della legge *giudicarle* gravi. Ma noi abbiamo già dimostrato, che il giudicare della sussistenza della grave lesione è esclusivamente devoluto al giudice, avvegnachè il concetto « grave lesione corporale » è puramente giuridico, ed al medico non devesi menomamente proporre *su di ciò* alcun quesito. Egli è solamente tenuto a rispondere a quelle domande, che gli vengono fatte in punto alla sussistenza delle *condizioni* necessarie a costituire una grave lesione corporale; il suo parere intorno alla natura di questa non deve fondarsi che sui dati tecnico-scientifici. Spetta al giudice anche il riconoscere, *in base al giu-*

(1) *Ney*. Die gericht. Erheb. von Verletz. ecc.

dizio dei periti, se ne' rapporti di legge sussista una o più delle accennate circostanze.

§ CLXXIV.

5.° Nelle quattro condizioni qualificanti la grave lesione corporale si ebbe riguardo all' esito dell'offesa; nella condizione invece assegnata dal § 153 del Codice penale si considerò la dignità della persona dell' offeso, il che non include pel medico alcuna nuova norma, nè può formare oggetto di discussione medico-legale.

§ CLXXV.

La pena del crimine indicato nei §§ 152 e 153 è il carcere da sei mesi ad un anno, che si estenderà fino a cinque anni, concorrendo circostanze aggravanti. *Cod. p.*, § 154.

Qualora per altro:

a) la lesione, sebbene per sè leggiera, venga intrapresa con tale stromento ed in maniera tale, cui ordinariamente va congiunto pericolo di vita, o in altro modo consti della intenzione di produrre una delle gravi conseguenze accennate al § 152, quand'anche l'azione sia rimasta nei limiti dell' attentato; — oppure

b) dalla lesione venne alla persona lesa un'alterazione nella salute, od un' incapacità di attendere alle occupazioni proprie del suo stato per trenta giorni almeno; — oppure

c) se il danneggiato per l'azione ebbe a soffrire speciali tormenti; — ovvero

d) l' attacco avvenne in concertata unione con altri, od in modo insidioso, e ne derivò una delle conseguenze indicate al § 151; oppure

e) la grave lesione importò pericolo di vita; — in questi casi si pronuncierà la pena del carcere duro con inasprimento (§ 19) tra uno e cinque anni. *Cod. p.*, § 155.

Devesi avanti tutto osservare, che in questo § si sono ancora confusi ed amalgamati i concetti di lesione e di offesa corporale, ma che si può facilmente separarli, e che allora il § include alcune condizioni, che rendono *maggiore* la pena stabilita nel pre-

cedente § del Codice penale, condizioni che ricadono ancora nel campo medico-legale.

Ad *a)* Questo punto può dividersi in due parti, in quanto che esso considera:

aa) il modo, *col quale* venne commessa l'azione punibile, e

bb) l'*intenzione* avuta nel commetterla.

aa) L'aggravamento della pena ha luogo, quando sussistendo in linea medica una lesione leggiera, lo stromento adoperato è tale che avrebbe potuto causare la *morte*, ovvero la lesione fu arrecata in modo, che in via ordinaria soglia mettersi in pericolo la vita. Si fa di sovente ai medici il quesito, se lo stromento adoperato appartenga all' anzidetta categoria. In questo caso deve il medico considerare come tali tutti gli stromenti, che pel loro peso vincono prontamente l'umana attitudine a resistervi, come scuri, zappe, grossi martelli, grosse travi, ecc.; altri stromenti pesanti e forti, atti a spaccare, tagliare, pungere, quali sono le armi propriamente dette da taglio e da punta, falci, forche da fieno, ecc.; le armi da fuoco d'ogni specie.

Secondo lo spirito della legge non si tratta però di determinare, *se siano istromenti propriamente micidiali*; ma più tosto, se tali che la loro azione sia ordinariamente riconosciuta micidiale, e si possa quindi ammettere, che l'autore *potesse* o *dovesse conoscere* questa proprietà degli stromenti; siffatta indagine appartiene quindi più al foro legale che non al medico. Talvolta per altro la conseguenza dell' uso di un dato stromento è affatto relativa, a seconda cioè della precisa sua forma, della robustezza di chi lo usa, della lunghezza ed affilatura delle armi da taglio, e quanto alle armi da fuoco, della qualità e quantità della carica ed attitudine allo sparo. Nello stabilire questi dati può occorrere la cooperazione del perito medico pel raffronto tra lo stromento, l'estensione e profondità della ferita, e la forza e robustezza del feritore.

bb) Venendo con questo allinea punito più rigorosamente l' attentato del crimine, che non il crimine *consumato* della grave lesione corporale, si voleva trovare nelle citazioni del § 152 un errore di stampa, e sostituirvi il § 156. Ma mentre nel semplice crimine della grave lesione corporale l' intenzione deve solamente essere nemica in generale (vedi § CLXX), qui s' intende una intenzione più maliziosa, quella cioè di *produrre un tale esito*, *quale si richiede per avere una grave lesione corporale*.

Il punto *a)* col punto *c)* costituisce una parte del §, mentre *b)*, *d)* ed *e)* sono circostanze aggravanti per le *conseguenze* indicate nel § 152 del Codice penale.

§ CLXXVI.

Al punto *b*). La parola « lesione » può prendersi qui, tanto in senso legale, quanto nel significato medico, come azione o come effetto dell'azione. Rispetto al giudizio ci riportiamo a quanto si è detto nei §§ CLXX e CLXXI.

Al punto *c*). Circa i *tormenti* accennati, in questo allinea, vuolsi osservare, che il medico forense non deve considerare *come tali* le conseguenze dolorose dell'azione, per esempio i dolori prodotti dall'infiammazione, l'immobilità del corpo in causa di una frattura di coscia, ecc., ma quei tormenti, che accompagnarono la stessa azione punibile, quando siasi mandata ad effetto con particolare sevizie o malignità.

Al punto *d*). Non occorre alcuna osservazione in linea medico-legale.

Ad *e*). Una lesione che porta pericolo di vita può essere pericolosa in sè o per sè, o *diventarlo* consecutivamente; il medico deve fare questa distinzione, e nel secondo caso dovrà pure accennare i motivi, *pei quali* la lesione divenne pericolosa.

§ CLXXVII.

Ma la pena del duro carcere sarà commisurata tra cinque e dieci anni se il crimine

a) portò al danneggiato la perdita od un permanente indebolimento della favella, della vista o dell'udito, la perdita della facoltà di generare, di un occhio, di un braccio o di una mano, od altra rimarchevole mutilazione o deformità; — oppure

b) una permanente infermità, una malattia incurabile, od uno sconcerto della mente, senza probabilità di guarigione; — ovvero

c) una permanente incapacità di attendere alle occupazioni proprie del suo stato. *Cod. p.*, 156.

Questo §, trattando dei danni permanenti (*damna permanentia*) distingue sotto *a*), rispetto alla favella ed alle facoltà della vista e dell'udito, *aa*) una *limitazione* od infievolimento, e *bb*) la totale *abolizione*, la perdita o la privazione di esse. Rispetto invece alla facoltà di procreare non si prende, com'è ben naturale, in considerazione che la perdita, ovvero la completa cessazione, o l'annientamento della stessa, sia che si tratti della facoltà procrea-

trice dell' uomo, sia che si tratti di quella della donna, ossia della capacità di concepire. Fin qui il § si riferisce a danni per la massima parte *dinamici;* ma successivamente contempla anche i danni strettamente *meccanici*, ossia le *mutilazioni* ed il *difformamento*. Cosa debbasi intendere per quest' ultimo *(depravatio)*, lo abbiamo già detto nel § CLII; suo carattere distintivo è il deturpamento delle forme; la mutilazione all' incontro consiste nella *mancanza* totale o parziale di una parte del corpo. Il volgare uso del linguaggio limita il concetto della mutilazione all' avvenuta perdita di membra o di visibili parti del corpo, come le orecchie, il naso, le mammelle, il pene. Ogni mutilazione include una deformità, mentre non ogni deformità è mutilazione. — La legge vuole che si aggravi la pena soltanto nelle *rimarchevoli* mutilazioni e difformità, e, secondo *Schürmayer*, si dovrebbe considerare il danneggiato non nudo, ma vestito. La doppia castrazione si dovrebbe, secondo tale principio, annoverare in questo § non per la *rimarchevole* mutilazione, ma per la conseguente perdita della facoltà di procreare.

Dopo avere indicati i danni permanenti *locali* accenna il § sotto *b)* i permanenti guai *generali*, ossia l'*infermità* permanente, lo stato continuo di tormentosi acciacchi, le *malattie* incurabili, o quelle che si considerano tali secondo i dettami dell'arte salutare, e il permanente sconcerto mentale, rispetto al quale il medico non è tenuto a dichiarare in via apodittica, se sia *incurabile*, dovendo soltanto addurre i motivi della *probabile* incurabilità, al che la legge dà il massimo peso.

Finalmente si accenna sotto *c)*, fra i danni permanenti, l' incapacità permanente di attendere alle occupazioni del proprio stato. Intorno a ciò ci riportiamo a quanto dicemmo nel § CLXXI.

§ CLXXVIII.

Se in una rissa insorta tra più persone, od in caso di maltrattamento usato ad una o più persone, qualcuno venne gravemente danneggiato nel corpo (§ 152), chiunque gli ha arrecato una tale offesa verrà trattato secondo i precedenti §§ 154-156.

Che se la grave lesione corporale è derivata soltanto dal complesso delle offese o dei mali trattamenti recati da più persone, o se non può essere accertato l'autore di una grave offesa, tutti quelli che portarono la mano contro il maltrattato, verranno parimenti giudicati rei del crimine

della grave lesione corporale, e puniti col carcere da sei mesi ad un anno. *Cod. p.*, § 157.

Il rilevare, chi sia l'autore di una determinata offesa, quando il fatto del ferimento venne commesso da più persone, è affare talvolta molto astruso, e che non può chiarirsi malgrado tutto l'acume del Giudice inquirente e dei medici. Gli stromenti rinvenuti presso gli autori, l'accurato esame di tutte le circostanze del fatto, le lesioni stesse riportate dagli assalitori in conseguenza della difesa opposta dal danneggiato, possono talvolta condurre allo scopo e dare un *positivo* risultato.

Al § 157 del Codice penale facciamo opportunamente susseguire il § 411, che tratta pure di offese corporali, e costituisce quasi la seconda parte di quel §, sebbene appartenga alla sezione delle contravvenzioni.

Sono da punirsi come contravvenzioni le lesioni corporali deliberatamente arrecate, e quelle avvenute in caso di rissa, purchè abbiano lasciato almeno visibili traccie e conseguenze, ed in quanto non costituiscano un reato soggetto a più grave sanzione (§ 152). *Cod. p.*, § 411.

Rissa è quel conflitto, in cui più persone vengono tra loro alle mani, ed in cui ha luogo un vicendevole assalimento; non vi ha rissa, quando soltanto da una parte avviene un assalimento contro alcuno, e quest' ultimo non fa che difendersi dall' assalimento direttogli (1). Quali residue conseguenze, sebbene soltanto passaggiere (2), devonsi in tali casi risguardare l' impedimento dell' offeso a guadagnarsi il vitto, ogni danno nella salute od altro pregiudizio (3), in quanto *non ne sia derivata una grave lesione corporale.* Come segni visibili bastano le echimosi, le abrasioni cutanee e simili.

La pena di tale contravvenzione è l'arresto da tre giorni a sei mesi, da misurarsi secondo la qualità pericolosa e malvagia dell' azione, la più o meno frequente sua ripetizione, soprattutto ove trattisi di persone abitualmente rissose; l' entità della lesione, e la qualità della persona lesa. *Cod. p*, § 412.

---

(1) Decisione della Suprema Corte di Giustizia, 17 gennajo 1852.
(2) Decisione della Suprema Corte di Giustizia, 3 maggio 1855.
(3) Decisione della Direz. Sup. di Polizia di Vienna, 1 agosto 1817.

Fra i punti che devono servire di base al giudice per determinare la pena, alcuni richieggono l'opera e il parere de' periti medici; tali sono le indagini sul pericolo e sulla malvagità dell'azione, non che sull'entità delle lesioni, o in generale sulle succitate conseguenze; nel che serviranno di norma i principj già all' uopo enunciati.

Passeremo ora a considerare brevemente quei crimini, nei quali la pena deve secondo la legge essere molto più grave, quando siano *accompagnati* da grave lesione corporale od uccisione.

3.° *Del duello.*

§ CLXXIX.

Il duello devesi da noi considerare sotto due aspetti, cioè sotto l'aspetto *medico-legale*, e ne' suoi rapporti col *personale medico*.

A. Sotto il primo aspetto interessa solamente in quanto ne consegua un ferimento od un' uccisione, e il medico giudiziario deve allora farsi carico di quanto venne avvertito discorrendo delle ferite gravi e mortali.

Chi per qualunque siasi causa sfida taluno a battersi con armi micidiali, e chi dietro una tale disfida si presenta al combattimento, commette il crimine di duello. *Cod. p.*, § 158.

Cosa devesi intendere per armi micidiali? Senza dubbio il concetto di *armi* micidiali è più restrittivo che quello di *stromenti*, l'applicazione dei quali cagiona *comunemente pericolo di vita*; ed è ancor più restrittivo, che l' uguale espressione « armi » usata nel § 82 del Codice penale sulla *pubblica violenza*. *Jenul* (1) intende per armi in duello quegli stromenti *portatili, guerreschi*, che, adoperati nel modo conforme al loro scopo, sono atti ad uccidere. Nei duelli non si adoperano di regola altri stromenti.

Se non è avvenuta alcuna ferita, questo crimine è punito col carcere da sei mesi ad un anno. *Cod. p.*, § 159.

Se nel duello avvenne un ferimento, la pena è del carcere da uno a cinque anni. Qualora però il duello abbia

---

(1) *Jenul.* Das österr. Strafrecht.

prodotta alcuna delle conseguenze indicate nel § 156, verrà punito col duro carcere da cinque a dieci anni. *Cod. p.*, § 160.

Se dal duello è derivata la morte di una delle parti, l'uccisore è punito col duro carcere da dieci a venti anni. *Cod. p.*, § 161.

I susseguenti §§ su questo crimine non offrono alcun interesse ne' rapporti di medicina legale.

§ CLXXX.

B. Il Codice penale non fa menzione dei medici che assistono al duello unicamente per oggetto dell'arte loro, o che prima ancora del duello, vengono chiamati per prestare i necessarj soccorsi. Se il medico è chiamato durante o dopo il duello, ha in faccia allo Stato il solo dovere di denunciare l'avvenuto ferimento o l'uccisione, e non ha a temere verun castigo. Che se invece accetta l'invito di assistere al duello, fattogli prima di questo, vuolsi allora considerare: 1.° Che anche il medico privato non può scusarsi adducendo l'ignoranza della legge sul duello (vedi § IV). 2.° Giusta il § 5 del Codice penale si rende colpevole di crimine, oltre il diretto autore, chiunque in qualsivoglia modo abbia contribuito a commettere il fatto, prestato assistenza, cooperato a renderne sicuro l'eseguimento, ed anche colui, che con prevj concerti s'accordò coll'autore del crimine su l'ajuto e l'assistenza da prestargli dopo averlo commesso. La legge dichiara perciò correi o partecipi del crimine i così detti *padrini*, *Cod. p.*, § 164, sebbene sia loro officio di aver cura, che il duello succeda secondo i presi concerti od apposite regole, non si commetta un assassinio, e sia quindi evitato un maggior male. Che il medico, assistendo al duello, contribuisca al più sicuro eseguimento, non puossi mettere in dubbio; quasi ognuno si batte più volontieri e con maggiore facilità, quando è certo del pronto soccorso medico. Oltracciò il medico opera a vantaggio di amendue i duellanti, pel ferito, coll'immediata prestazione dell'occorrente opera sua, pel feritore col togliere possibilmente le cattive conseguenze delle ferite, che potrebbero prolungare od aggravare la pena, *Cod. p.*, § 160. — Secondo le cose fin qui esposte il medico, che ha prestato assistenza in duello, si espone ad una grande *responsabilità*. Ciò nullameno « dovrebbesi sostenere l'impunità dei medici che assistono a duelli, dacchè non si può in nessun caso attribuire

ad essi quella cattiva intenzione, che contemplano i §§ del Codice penale nella *correità criminosa* (1) ».

Osservazione. In Prussia i medici che assistono a duelli hanno secondo il § 172 l'impunità, nè sono obbligati di riferire alle Autorità il duello concertato o compiuto, se non sopra *inchiesta* delle Autorità stesse.

4.° *Dell'appiccato incendio.*

§ CLXXXI.

Commette il crimine di appiccato incendio chi intraprende un'azione, per cui, secondo il suo disegno, abbia a destarsi un incendio nell'altrui proprietà, quand'anche il fuoco non sia scoppiato, o non abbia cagionato alcun danno. *Cod. p.*, § 166.

Se il fuoco è scoppiato, e ne è derivata la morte di una persona, essendosi ciò potuto prevedere dall'incendiario,..... la pena è di morte. *Cod. p.*, § 167.

Quando la morte di una o più persone, prevedibile dall'incendiario, sia avvenuta durante lo stesso incendio per abbruciamento, ferite, falliti tentativi di salvamento, ecc., alla presenza di testimoni degni di fede, riesce pressocchè inutile il giudizio di un perito medico; occorre invece un tale giudizio, quando si trovi morta una persona durante o dopo l'incendio, ovvero la morte sia avvenuta successivamente in conseguenza delle lesioni. Vuolsi inoltre considerare, che talvolta l'*incendio* viene appiccato per coprire o velare il fatto dell'*omicidio*, e che in alcuni casi il giudizio dei periti sul modo di uccisione è quello che dà al giudice i dati per conoscere, se essa potevasi prevedere dall'incendiario nei sensi del succitato § 167 del Codice penale (2).

---

(1) *Frühwald.* Op. cit.

(2) Randbemerkungen von *Speckbacher.*

5.° *Della rapina.*

§ CLXXXII.

Chi fa violenza ad una persona per impadronirsi di una cosa mobile di sua o di altrui ragione, si fa reo di rapina, sia che la violenza segua con offesa di fatto, o soltanto con minaccia. *Cod. p.*, § 190.

Il medico è in certi casi chiamato a dare il suo parere sulla maniera, sull'importanza e sulle conseguenze della violenza usata nella rapina, tanto rispetto alle *minaccie*, quanto rispetto alle *offese reali.* Sotto il primo aspetto devonsi considerare tutte le possibili conseguenze del timore, della paura e dello spavento, — così le effettive come le simulate; sotto l'altro aspetto devesi aver presente ciò che risguarda la grave lesione corporale in genere. In punto alla minaccia è prescritto:

Una tale minaccia, se anche fatta da una sola persona e rimasta senza effetto, deve già punirsi col duro carcere da cinque a dieci anni. *Cod. p.*, § 191.

Se però la minaccia è stata fatta . . . . con armi micidiali . . . . . . la pena è del duro carcere da dieci a venti anni. *Cod. p.*, § 192.

È ovvio per sè, che alla parola *armi* devesi in questo caso applicare un significato più ampio che nel duello. La pericolosa minaccia può verificarsi soltanto, allorchè il minacciato conosce l'azione dello stromento, con cui lo si minaccia, e perciò noi crediamo, che debbansi qui annoverare tutti gli stromenti indicati nel § CLXXV.

Se in una rapina venne qualcuno ferito o leso in modo, che ne abbia sofferto un grave pregiudizio nel corpo (§ 152); ovvero se qualcuno con un continuato maltrattamento o con una pericolosa minaccia fu posto in istato tormentoso, chiunque vi ha preso parte è punito col duro carcere in vita. *Cod. p.*, § 195.

Dal modo, con cui fu causato lo *stato tormentoso*, se cioè, come distingue la legge, con *fisica* violenza a lungo protratta, che è quanto dire con *continuato maltrattamento*, ovvero con influenza

morale, con *minaccia di pericolo*, si rileva pure, che questo stato tormentoso può essere *fisico*, *morale* e misto.

Avvenendo la morte di un offeso, si verifica allora il crimine dell'omicidio o dell'uccisione per rapina, a sensi dei §§ 135, N. 2, e 141 del Codice penale. Vedi § CLXVII.

6.° *Della pubblica violenza.*

§ CLXXXIII.

Fra i casi citati dalla legge, del crimine di pubblica violenza, ve ne hanno parecchi, ne' quali possono succedere lesioni corporali od anche l' uccisione. Tali conseguenze aggravano la posizione del reo. Al medico giudiziario spetta naturalmente la disamina delle stesse. Ci limiteremo quindi ad esporre brevemente tali casi senza diffonderci in ulteriori disquisizioni.

1.° Nel caso di *pericolosa minaccia* o di effettiva violenta *manomissione a pubblici funzionarj* nell'esercizio del proprio ufficio, *Cod. p.*, § 81, la pena è del duro carcere da sei mesi ad un anno; *se l' opposizione seguì con armi*, o *fu accompagnata da un danneggiamento* o *ferimento*, la pena è il carcere duro *da uno a cinque anni*, *Cod. p.*, § 82.

La parola *armi* è presa quì nel senso più lato, e s' intendono non solo le vere armi di guerra, sciabole, pistole, fucili e simili, ma tutti gli stromenti servibili all'*attacco* od alla *difesa*, per esempio, scuri, falci, trebbie, bastoni, perfino anche i sassi (1).

Osservazione. Non ci è possibile decidere, se debbansi in questo luogo noverare effettivamente anche i sassi, il che poi è di nessuna importanza in linea medico-legale. Volendo sempre in oggetti di giustizia punitiva accordare un prevalente diritto all' uso comune delle parole, il vocabolo « armi » dovrebbesi usare con maggiore limitazione. *Luckinger* vi dà un significato più ampio, dicendo, che « arma è ogni stromento grande o piccolo, grosso o sottile, ottuso od acuto, di legno, ferro, ecc., che si prende in mano o si adopera coll'intenzione od allo scopo di arrecare ad una persona un' offesa od una ferita, e mediante il quale si produsse anche l'una o l' altra » (2).

2.° Se dal malizioso danneggiamento dell' altrui proprietà può derivare un pericolo all' altrui vita, salute o sicurezza

---

(1) *Frühwald.* Op. cit.

(2) *Henke*'s Zeitschrift XXXI. 3. Was ist Waffe im juridischen Sinne?

corporale..., o il danneggiamento... sia stato arrecato a strade ferrate, percorse colla forza del vapore o con altra forza, alle costruzioni, ai mezzi di trasporto, alle macchine, agli stromenti che vi appartengono, od altri oggetti che servono al loro esercizio, ovvero a battelli, macchine, caldaje a vapore, opere idrauliche, ponti, apparecchi alle miniere, od in generale sotto circostanze specialmente pericolose. *Cod. p.*, § 85... la pena di questo crimine... è il carcere duro da uno a cinque anni, e secondo il grado della malizia e del pericolo, anche fino a dieci anni. *Cod. p.*, § 86, 1.° *allinea.*

Che se dal danneggiamento è realmente derivato un pregiudizio all'altrui salute, sicurezza corporale, od in maggior estensione alla proprietà altrui, dovranno i colpevoli essere puniti col carcere duro da dieci a venti anni, e concorrendo circostanze specialmente aggravanti col carcere duro in vita. Qualora finalmente un tale danneggiamento avesse cagionato la morte di un uomo, e ciò si fosse potuto prevedere dal reo, questi debb'essere punito colla morte. *Cod. p.*, § 86, 2.° *allinea.*

Egli è quindi possibile, che il medico sia invitato a dare in proposito il proprio giudizio, per determinare, *se e quali pericoli possano* verificarsi nell' accennato caso. Quando poi siansi realmente *verificati*, si procede in generale, come nei casi di interfezione e di lesioni corporali.

3.° Nel caso di *maliziose azioni* o *deliberate omissioni* cogli scopi ora indicati sotto il numero 2, *Cod. p.*, § 87, la pena viene aggravata nella suddetta misura, quando siasi verificata una delle conseguenze accennate sotto lo stesso numero 2, *Cod. p.*, § 88.

4.° Nel caso di *rapimento di una persona* effettuato coll'astuzia o colla violenza, *Cod. p.*, § 90, la pena del carcere duro, stabilita da cinque a dieci anni, viene estesa fino a venti anni, *se la persona maltrattata fu esposta al pericolo di perdere la vita*, *Cod. p.*, § 91.

5.° Nel crimine dell'*estorsione*, *Cod. p.*, § 98, e delle *minaccie pericolose*, *Cod. p.*, § 99, la pena ordinaria del duro carcere da sei mesi ad un anno si estende al carcere duro da *uno a cinque anni*, quando il maltrattato venne posto per tempo non breve, in causa dell' arrecata violenza o della pericolosa minaccia, in uno stato tormentoso, o quando si minaccia omicidio, *Cod. p.*, § 100.

L'estorsione può farsi sia *a*) usando effettiva violenza, sia *b*) minacciando alcuno di lesione corporale, ecc., *Cod. p.*, § 98. Nel

disaminare le addotte conseguenze della pericolosa minaccia dovrà il medico giudiziario considerare, che la minaccia deve in genere essere tale, da incutere al minacciato un *fondato* timore, avuto riguardo ai rapporti personali ed alla costituzione fisica dello stesso ed all' entità del male minacciato.

Da queste disposizioni di legge si rileva, quanto calcolo si tenga della vita, della salute e della sicurezza corporale, avvegnacchè le pene stabilite per gli accennati crimini deggiano essere tanto più gravi, allorchè appunto si verifichi contemporaneamente un attacco alla vita, alla salute, alla sicurezza corporale.

7.° *Dello stupro.*

§ CLXXXIV.

Commette il crimine di stupro chi con pericolosa minaccia, con violenza effettivamente usata, o con assopimento di sensi astutamente procurato, mette una donna nell' impotenza di resistergli ed abusa di lei ridotta in questo stato con illegittimo carnale commercio. *Cod. p.*, § 125.

Il crimine dello stupro richiede: 1.° che la donna sia posta in uno stato, in cui non possa difendersi, e 2.° che durante questo stato si effettui l'illegittimo carnale commercio.

§ CLXXXV.

1. Ciascuno dei tre modi indicati dalla legge, valevoli a porre la persona stuprata nell' accennato stato, può formare oggetto di disamine medico-legali.

a). Minaccia pericolosa è in questo crimine quella che vale ad ad incutere nella persona minacciata un fondato timore (vedi § CLXXXIII), e a paralizzare con ciò ogni forza *morale* di resistere, costringendola moralmente ad arrendersi alla minaccia dello stupratore (1). La visita della persona minacciata e dello stupratore, e la disamina specialmente della *fisica* loro costituzione, dell' età, del temperamento, del loro sviluppo *intellettuale*, dell'educazione e riputazione, delle ordinarie occupazioni e del modo

(1) Suprema Corte di Giustizia, 24 marzo 1851.

di vivere, non che la valutazione del luogo e dell'epoca della minaccia, e di tutte le altre circostanze, sotto le quali avrebbe avuto luogo la minaccia, tutto ciò servirà al medico giudiziario per decidere sul grado di verosimiglianza delle deposizioni dell' accusato e della minacciata.

b) Più frequente è il caso, in cui il medico debba dare il proprio giudizio sulla *violenza effettivamente usata*, e sotto questo riguardo non possiamo che riportarci a quanto insegnano i trattati di medicina legale.

c). L' assopimento dei sensi dev' essere *astutamente* procurato, ossia conseguito con mezzi, propinati a tale scopo *senza saputa* dalla persona stuprata, o l' azione dei quali per lo meno è ad essa ignota; questi mezzi, a qualunque classe appartengano, siano eccitanti o narcotici, cominciando dagli antichi elisiri d'amore sino all' hachisch, all' etere, al cloroformio, devono assopire, ossia togliere l' influenza della volontà.

È uno dei temi più difficili pel medico forense lo stabilire, in alcuni casi, quale sia stato il grado d' influenza della minaccia, della violenza o dell' assopimento, esercitato sulla donna; eppure al giudice importa assaissimo che ciò venga constatato; giacchè se taluno, esercitando qualche atto di violenza, *compie* il coito con una donna senza che però tale atto di violenza sia spinto al grado da renderla impotente a resistere, in tale caso *non* si verifica il crimine dello stupro (1), di cui al § 125 del Codice penale.

§ CLXXXVI.

2.° Devesi comprovare, che il coito *seguì a*) *durante* questo stato, e che *b*) venne *effettivamente* compiuto, altrimenti, non sussisterebbe che l' attentato di questo crimine.

a). L'espressione «*durante* questo stato» non può escludere il caso, in cui la donna, venendo nell'opportunità, durante il fatto, di opporre resistenza, siasi indotta, per fisico stimolo sensuale, a continuare il coito, ommettendo espressamente o tacitamente l' ulteriore possibile resistenza. Questo caso venne particolarmente contemplato dalla legislazione bavarese, ciò che non pare necessario nella legislazione austriaca dietro il tenore del § sullo stupro; avvegnacchè l'irresistibile e procurato eccitamento dell' impulso sensuale produce *un assopimento de' sensi*, che paralizza la volontà della propria difesa.

---

(1) Suprema Corte di Giustizia, 23 ottobre 1851.

b). Il Codice penale austriaco ha lasciato al criterio del giudice e rispettivamente del perito il determinare, quando si possa ammettere, che effettivamente siasi abusato del commercio carnale; noi riteniamo, che basti a ciò il solo congiungimento delle parti sessuali del maschio e della femmina, senza che sia seguita l'ejaculazione dello sperma. Imperocchè non occorre che si verifichi la possibilità della produzione di un terzo essere in causa di questa azione; il punto essenziale dei reati carnali sta nel non offendere personalmente le leggi della costumatezza e del pudore col cimentare la *pubblica morale*; si tratta di onore e sicurezza personale. Anche secondo il Codice romano non si ebbe riguardo all'*immissio seminis* nello stabilire il fatto di questo crimine; lo stupro era considerato come una « *vis* » e risultava constatato pel fatto della *violenza* esercitata allo scopo di un commercio carnale. Il medico forense dovrà pure rilevare, se quest'atto abbia prodotta la violazione materiale della persona violentata, ovvero se quest'ultima abbia già avuto più volte commercio carnale. La legge per altro dichiara, che il violento commercio carnale debba essere *illegittimo*; la sussistenza dello stato verginale non è necessaria nel fatto di questo crimine; la legge non fa differenza alcuna tra femmine di fama intemerata e femmine abbiette e scostumate.

§ CLXXXVII.

La pena dello stupro è il duro carcere tra cinque e dieci anni, e tra dieci e venti anni se dalla violenza è derivato un grave pregiudizio alla salute o perfino alla vita della donna offesa. Se il crimine ha cagionato la morte della offesa, la pena è il duro carcere in vita. *Cod. p.*, § 126.

Contempla questo § una triplice gradazione di pena, secondo l'importanza delle conseguenze del crimine, cioè:

1.° La pena dello stupro semplice.

2.° La pena nel caso di più gravi conseguenze della fatta *violenza*. Non devesi per questa intendere la violenza nello stretto senso della parola, ma ben anche la minaccia, e l'assopimento dei sensi, avvegnacchè la prima, in causa dello spavento, del senso di pudore, ecc., e l'altro, in causa della pregiudicevole influenza sul sistema vascolare e nervoso in generale, o della somministrazione di dosi troppo alte di sostanze sopienti, ecc., possono produrre sinistri effetti sullo stato fisico e morale della salute, od anche

sulla vita dell'offesa, tanto come l'applicazione di una violenza materiale.

3.° La pena nel caso di morte della stuprata, prodotta dai mezzi usati per rendere la donna inetta a resistere, ed avvenuta per le conseguenze dirette o remote dell'atto. Essendo comprovato dagli odierni studj fisiologici e dall'esperienza, che il coito in caso di stupro può essere fecondo, ancorchè manchi il senso del piacere o la coscienza dell'atto, ne viene, che è possibile, specialmente nel caso di eventuali domande di risarcimento di danni (*Cod. civ.*, § 1238), che debbano formare oggetto di perizia medica anche la gravidanza, il parto ed il puerperio della stuprata con tutte le relative conseguenze.

Osservazione. La Gazzetta dei tribunali di Vienna, nel N. 139 del 1853, narra un caso di tal genere, interessante, ma pur troppo spiacevole al ceto medico, e che fu dettagliatamente discusso nei primi numeri del 1854 della Gazzetta medica settimanale di Vienna. Una giovane venne narcotizzata col cloroformio per l'estrazione di un dente, e durante la narcosi fu usata carnalmente dal dentista ed ingravidata.

§ CLXXXVIII.

È parimente da considerarsi come stupro e da punirsi giusta il § 126 l'illegittimo carnale commercio intrapreso con persona di sesso femminile, la quale senza cooperazione dell'autore si trova impotente a resistere od inconsapevole di sè stessa, o che non ha ancora compiuto il decimoquarto anno dell'età sua. *Cod. p.*, § 127.

A termini di questo § basta solo il comprovare, che la persona offesa era accidentalmente impotente a resistere od inconsapevole di sè stessa, in causa di deliquio, sonno, ubbriachezza, malattia mentale, fisici impedimenti, o che non abbia ancora compiuti i 14 anni. Non potendosi rilevare l'età dell'offesa, il medico forense cercherà di determinarla almeno in via approssimativa. Se l'autore *non conosceva* l'età al momento del commercio carnale, ed aveva *sufficienti ragioni* per giudicare maggiorenne la giovane, il commercio carnale illegittimo non è da qualificarsi per crimine; poichè in tal caso l'autore si trovava in un errore escludente, giusta il § 2, lett. *e*) del Codice penale, l'imputabilità, e che non gli fece conoscere nella sua azione il crimine contemplato dal § 127, ciò che vuolsi pure applicare al crimine dell'oltraggio al pudore, di

cui tratta il § 128 (1). Il medico giudiziario deve valutare le ragioni addotte dall' autore in confronto dell'individuale costituzione della giovane e del di lei aspetto esteriore di maturità, non che del grado di sviluppo intellettuale e della presumibile esperienza dell' imputato.

Anche nelle ragazze in età minore di 14 anni non è necessario pel fatto dello stupro, che non abbiano precedentemente mai usato coll'uomo, avvegnacchè ragazze così giovani, che forse ebbero la disgrazia nella loro età puerile di perdere la verginità per colpa d' un seduttore, non si possono perciò privare del patrocinio della legge (2). Che se la ragazza è così poco sviluppata, che il commercio carnale con essa *non si possa compiere*, o se l'atto dovette in genere cessare sul principio, basta a costituire il crimine, che il commercio carnale siasi intrapreso od incominciato (3).

Osservazione. Le legislazioni penali vigenti ne' varj Stati d' Italia contengono alcune dichiarazioni e prescrizioni sullo stupro, speciali e caratteristiche, che meritano di essere quì riportate, in quanto si voglia confrontarle coi surriferiti §§ del Codice penale austriaco.

Dichiara il Codice piemontese all' art. 530: « Si commette stupro violento semprecchè, togliendo i mezzi di difesa, od ispirando gravi timori a persona di altro sesso, si abusa della medesima » .... Art. 531 « Lo stupro si considera sempre violento: 1.° Quando la persona stuprata non abbia compiuto ancora l'età di anni dodici. 2.° Quando la persona di cui si abusi, trovisi per malattia, per alterazione di mente o per altra causa fuori dei sensi, o ne sia stata artificiosamente privata ». — Prescrive, all' art. 532, il massimo della pena contro lo stupro violento nei casi, in cui il colpevole ha autorità sulla persona offesa, ne è salariato, od ebbe ajuto da una o più persone, ed in cui il reato fu commesso sopra persone religiose, dedicate per loro istituto ad uffici di carità. Quando alla persona stuprata siansi arrecate delle lesioni che costituiscono per sè un crimine, lo stupratore nel caso dell' art. 530 è punito col massimo dei lavori forzati a tempo, e nel caso dell' art. 532 coi lavori forzati a vita..... (art. 533). — I reati, di cui agli art. 530, 532 e 533, commessi coll'introdursi in un chiostro di monache, sono puniti colle pene stabilite in detti articoli aumentate di uno o due gradi: se la persona, che avrà sofferta violenza è vincolata da solenni voti religiosi, la pena potrà esten-

(1) Decisione della Suprema Corte di Giustizia, 7 ottobre 1852.

(2) Decisione della Suprema Corte di Giustizia, 20 ottobre 1853.

(3) Decisione della Suprema Corte di Giustizia, 16 giugno 1853.

dersi fino a quella della morte (art. 534). — Se lo stupro fu commesso sulla persona di una pubblica meretrice, la pena sarà diminuita di uno a tre gradi (art. 542).

Il Codice penale napoletano distingue lo stupro violento in *consumato*, *mancato* e *tentato*, e punisce il primo colla reclusione, il secondo col terzo grado di prigionia, e l'ultimo col primo al secondo grado di prigionia. Anche questo Codice diminuisce la pena di uno o due gradi quando lo stupro violento sia stato commesso su una pubblica meretrice.

Secondo il Codice toscano (art. 298) « si fa colpevole di stupro *a*) chiunque, dopo aver contratto solenni sponsali con una fanciulla, la deflora, e poi non osserva, senza giusta causa, la data fede; *b*) chiunque deflora una fanciulla che ha compito l'anno duodecimo, ma non il decimosesto; e *c*) chiunque circonvenendo con le fraudi di una seduzione straordinaria la sua inesperienza, deflora una fanciulla, che, sebbene abbia oltrepassato l'anno decimosesto, non ha compito il vigesimoprimo. — Lo stupro si punisce con la carcere da tre mesi a due anni.... Il matrimonio fra lo stupratore e la stuprata fa cessare anche gli effetti della condanna ».

Più severa è la legislazione penale degli Stati Pontificj. Nei casi di stupro violento la pena è la galera dai dieci anni ai quindici, che si aumenta fino agli anni venti, se vi fossero ferite od altre circostanze aggravanti, o se fosse cagionato grave pregiudizio alla salute della persona stuprata.... La pena dello stupro immaturo è la galera perpetua: se ne segue la morte della stuprata è la decapitazione (art. 173 e 174, Tit. X, del Regolamento sui delitti e sulle pene). — Lo stupro semplice è punito coll'opera pubblica di tre anni, quando il reo o non doti, o non sposi la stuprata (art. 168). — Lo stupro qualificato per promessa di matrimonio, che il reo non voglia più adempiere, è punito coll'opera pubblica di tre anni, e il colpevole è obbligato a dotarla (art. 169).

Il tenore del Codice penale parmense in punto allo stupro violento si avvicina a quello del Codice piemontese, eccettochè non contiene particolari disposizioni pei casi di stupro violento commesso su persone religiose, claustrali, e su quelle dedite al meretricio.

Il Codice penale estense nel T. II, lib. V, tit. XI. prescrive riguardo allo stupro quanto segue: 1.° « Per il semplice stupro e deflorazione di donna lo stupratore, oltre l'obbligo di dotarla o sposarla, sarà punito con pena di venticinque scudi d'oro, e della carcere o relegazione, secondo la qualità delle persone e delle circostanze; e in caso di dotazione, la dote dovuta alla stuprata avrà l'ipoteca sopra i beni del defloratore dal giorno del commesso stupro. Detta pena però cesserà seguendo il matrimonio fra lo stupratore e la stuprata avanti la sentenza. 2.° Ma se lo stupratore, per conoscere carnalmente la donna, userà violenza, o col ferirla, o col gravemente percuoterla, incorrerà la pena di morte. 3.° Chi poi commetterà lo stupro con violenza sì, ma senza ferita o grave percossa, sarà punito colla galera perpetua. 4.° L'attentato di stupro violento con ferita

o percossa come sopra, si punirà colla galera per dieci anni, e per cinque se senza ferita o percossa. 5.° Le suddette pene nei rispettivi casi si aggraveranno, se lo stupro violento sarà commesso in fanciulle impuberi ed immature. »

8.° *Dell' oltraggio al pudore.*

§ CLXXXIX.

Chi per soddisfare alle libidinose sue voglie abusa sessualmente, in modo diverso da quello indicato nel § 127, di un fanciullo o di una fanciulla in età minore di quattordici anni, ovvero di una persona impotente a resistere od inconsapevole di sè stessa, commette il crimine di oltraggio al pudore, allorchè quest' azione non costituisce il crimine accennato al § 129, lett. *b*), e viene punito col duro carcere da uno a cinque anni; fino ai dieci anni, concorrendo circostanze assai aggravanti; e fino ai venti anni qualora ne fosse derivata una delle conseguenze addotte nel § 126. *Cod. p.*, § 128.

Mentre fin qui si parlò di commercio carnale criminoso, ma *naturale*, nell' oltraggio al pudore si tratta bensì del soddisfacimento di un piacere sessuale in individui di *diverso* sesso, ma da compiersi in un modo contrario all' accoppiamento naturale. Devonsi in questo luogo annoverare eziandio l' accoppiamento contro natura fra individui di diverso sesso (*sodomia* propriamente detta), e l' ejaculazione dello sperma virile provocata per mezzo della bocca di qualche ragazza o ragazzo.

Osservazione. Il commercio carnale illegittimo intrapreso con una giovane in età minore di 14 anni, o l' abuso sessuale commesso sopra un fanciullo od una fanciulla minori di 14 anni, devesi punire come crimine di stupro secondo il § 127 del Codice penale, o come crimine di oltraggio al pudore secondo il § 128 del Codice penale, *anche nel caso del loro acconsentimento,* senza che per costituire questi crimini sia occorsa l'applicazione dei mezzi indicati nel § 125 del Codice penale (1). (Vedi il § CLXXXV).

(1) Decisione della Suprema Corte di Cassazione, 6 maggio 1855.

9.° *Della libidine contro natura.*

§ CXC.

Sono puniti come crimini anche le seguenti specie di libidine :

1.° La libidine contro natura, cioè

a) con bestie,

b) con persone del medesimo sesso. *Cod. p.*, § 129.

La pena è il duro carcere da uno a cinque anni. Se per altro nel caso della lett. *b*) il reo si è servito di uno dei mezzi indicati nel § 125, la pena sarà misurata tra cinque e dieci anni; e verificandosi una delle circostanze addotte nel § 126, si applicherà anche la pena ivi determinata. *Cod. p.*, § 130.

La legge non fa ulteriori dichiarazioni sia rispetto alla libidine contro natura con bestie, *sodomia ratione generis*, di *Feuerbach*, sia rispetto alla *sodomia ratione sexus*, a cui appartiene pure la *pederastia*. Il medico forense in queste indagini non seguirà che i principj della scienza e le proprie vedute, e in punto alle conseguenze si farà carico dei quesiti proposti dal giudice.

In caso di *libidine bestiale* rivolgerà avanti tutto l'attenzione alla disamina dell'imputabilità dell'autore, perchè questo vizio si osserva solitamente, appunto nel periodo in cui si sviluppa la pubertà, in individui, nei quali si è molto trascurata l'educazione, e principalmente nei pastori, che vedono continuamente l'accoppiamento di animali; esso deriva da viziosa tendenza dell'impulso sessuale non frenato da motivi morali, e fa presupporre una diminuita imputabilità, come avemmo anche noi occasione di osservare nel caso di un monomaniaco inquisito per appiccato incendio, e che confessava apertamente un tale reato di libidine contro natura (1).

Rispetto alla *pederastia* rimandiamo il lettore al pregevole articolo di *Casper* intorno allo *stupro* ed alla *pederastia* (2), in cui si dimostra l'erroneità di alcuni criterj finora ammessi, e viene

(1) Appendice Psichiatrica della Gazzetta Medica Italiana di Milano, agosto 1855.

(2) *Casper's* Vierteljahrschrift. 1853. 1 Heft.

indicato come segno caratteristico della pederastia *passiva*, e meno fallace di tutti gli altri segni incerti, la *mancanza di pieghe alla pelle dei contorni dell'ano*, anche da noi constatata nei varj casi, che furono oggetto di nostre investigazioni.

Gli altri crimini di questa categoria: II.° l'incesto, III.° la seduzione alla libidine, e IV.° il ruffianesimo qualificato, non hanno per sè verun riferimento alla medicina forense, e perciò non occorre parlarne ulteriormente.

10.° *Del procurato aborto.*

§ CXCI.

Una donna che deliberatamente intraprende un' azione qualunque, per cui le si cagioni l'aborto, o per cui il parto segua in modo che il bambino venga alla luce morto, si fa rea d' un crimine. *Cod. p.*, § 144.

La legge distingue nel procurato aborto una duplice azione criminosa, ossia:

1.° La attentata o seguita *espulsione del proprio frutto del concepimento*, ossia l'espulsione del feto dall'utero *prima del tempo* colla *prava* intenzione di ottenere la morte del bambino. La legge per altro non determina il periodo della *gestazione*, dopo il quale possa dirsi aver luogo questo crimine; essa mira a proteggere l' uovo fecondato dall' istante del concepimento sino all' epoca del parto naturale. Non fa nemmeno distinzione se il feto sia venuto alla luce morto, vivo, od almeno vitale. Se però il medico giudiziario potesse dalla natura del feto raccogliere le prove, o per lo meno stabilire la verosimiglianza che fosse *morto* prima che se ne tentasse l' espulsione, non si potrebbe più ascrivere il fatto a questo crimine, come non si può commettere un omicidio sopra una persona morta. Usando la legge la parola *aborto*, che nel comune linguaggio significa *espulsione di un feto* e corrisponde precisamente alla frase « *Abtreibung der Leibesfrucht* » usata nel testo tedesco, resta esclusa da questo crimine l' espulsione di una mola e simili; si tratta precisamente di essere *umano*, e quindi anche l'espulsione di un mostro, a cui manchino i caratteri essenziali dell'uomo, non cade in questa categoria. In tale caso il medico forense non dovrebbe limitarsi a dichiarare avanti al giudice, che il prodotto espulso è un mostro, ma dovrebbe altresì comprovare attendibilmente, che mancano affatto i caratteri dell'umana

natura, oppure che questa è dubbia (1). La legge inoltre non parla dei *mezzi*, che vengono adoperati, essendo indifferente, che siansi a tal uopo usati mezzi meccanici o dinamici; solo deve la loro applicazione essersi fatta dalla madre, od almeno con di lei acconsentimento. Mentre per lo addietro non si conosceva quasi alcun mezzo *veramente sicuro* per procurare l'aborto, fuorchè l'introduzione di stromenti in vagina o nell' orifizio uterino, o la lesione delle membrane, la scienza medica ha in questi ultimi tempi scoperto parecchi metodi, onde con essi salvare la vita della madre ed anche del feto. La cognizione di questi metodi è indispensabile al medico forense, ed utile al giudice nel proporre i quesiti. Accenneremo quì soltanto i conosciuti metodi della vescica di *Heiter*, della doccia ascendente di *Kiwisch*, ai quali si aggiunsero da ultimo l'elettricità proposta da *Schreiber*, le injezioni di acqua calda suggerite da *Harting* ed altri, di acqua picea da *Cohen*, e l'incitamento delle mammelle, per mezzo di succhiatoj additato da *Scanzoni* ed altri. Mezzi che facilmente si possono impiegare anche dai profani, non si dovrebbero però annunciare così apertamente al pubblico, ed ancor meno si dovrebbe istruirne le levatrici e i mariti, potendo con troppa facilità servire di occasione al crimine di cui si tratta.

Il medico pratico, che deve ricorrere al partito di procurare l' *aborto* od alla perforazione delle membrane, è protetto in faccia alla legge dall' *intenzione*, che in amendue i casi è diretta a *salvare* una vita, e persino, nel primo caso, la vita di due individui, ossia della madre e del feto, e dalla *necessità*, che esclude ogni altro metodo nel raggiungimento del suddetto scopo.

2.° Questo crimine si commette anche quando si fa in modo, che il bambino *venga alla luce morto*, comunque il parto succeda a suo tempo. Il cominciamento del travaglio del parto segna la linea di demarcazione tra questo crimine e l' *infanticidio*, che, come si è detto, si commette *durante*, o subito *dopo* il parto.

§ CXCII.

La pena dell'aborto attentato, ma non seguito, è il carcere tra sei mesi ed un anno; la pena dell'aborto consumato è il duro carcere tra uno e cinque anni. *Cod. p.*, § 145.

Alla stessa pena, ma con inasprimento, viene condannato il padre del bambino, di cui fu procurato l' aborto, se è correo del crimine. *Cod. p.*, § 146.

---

(1) *Ney*. Die ger. Leichenschau.

1.° In punto all' *attentato* dobbiamo soggiungere, che talvolta lo si intraprende con tali mezzi, che per quanto insegna l' esperienza medica, non possono avere una cotale influenza nè sull' utero nè sul prodotto del concepimento. Il medico forense deve su di ciò dare un esplicito giudizio, avvegnacchè non si tolga l' imputazione di attentato aborto se non nel caso dell' applicazione di un mezzo abortivo qualitativamente *del tutto disadatto* (1). Ma quando siasi impiegato un mezzo, che non può (relativamente) produrre l'aborto soltanto per la tenuità della dose, o per la fisica costituzione della gestante, ciò si dovrà considerare come *estraneo ostacolo* od *accidente*, non venendo esclusa per esso l'imputazione dell' attentato (2).

2.° Rispetto all'effettiva *consumazione* dell'aborto ravvisiamo opportuno l' avvertimento di usare ogni possibile circospezione nel dimostrare il nesso causale tra l' imputata azione punibile e il seguìto aborto, quando si tratti dell'applicazione di mezzi abortivi meramente dinamici. Non sarebbe quindi pienamente giustificata la semplice dichiarazione, che l' aborto sia stato una *necessaria conseguenza* de' mezzi impiegati, perchè questi *ordinariamente* fanno abortire, e d'altra parte non sussista alcuna circostanza accidentale, dalla quale si possa ripetere l' aborto. Più facile è la dimostrazione del nesso causale, quando siansi adoperati mezzi meccanici, che sogliono agire direttamente sull' utero e sul prodotto del concepimento.

§ CXCIII.

Si fa parimente reo di questo crimine chi per qualunque siasi fine, senza saputa e contro volontà della madre, le procura o tenta procurarle l'aborto. *Cod. p.*, § **147.**

Il medico giudiziario deve qui avere sott' occhio i mezzi, che nel § CLXXXIV si indicarono valevoli a costituire l'impotenza a resistere nel crimine dello stupro, potendo gli stessi venire impiegati anche in quello del procurato aborto. Non v' ha dubbio, che secondo le fatte esperienze debbesi annoverare fra questi mezzi il forte spavento della gestante suscitato per produrre l'aborto. Altrettanto può verificarsi in una gestante imbecille, ed ingannata sull' azione dei mezzi adoperati.

Il reo di questo crimine è punito col duro carcere tra

(1) Decisione della Suprema Corte di Giustizia, 17 gennajo 1852.
(2) Decisione della Suprema Corte di Giustizia, 22 aprile 1852.

uno e cinque anni; e tra cinque e dieci anni, se col crimine siasi inoltre portato alla madre un pericolo nella vita, od un pregiudizio nella salute. *Cod. p.*, § 148.

Come si è detto nel § CXCI, il medico non commette alcun crimine col provocare l'aborto. Ove però, in conseguenza delle preaccennate operazioni, si verifichi un pericolo od un pregiudizio nella salute della madre, l'ostetricante diventa colpevole, secondo il vario esito, d'un delitto o d'una contravvenzione, in quanto abbia commesso un errore di arte, dal quale risulti la di lui ignoranza (*Cod. p.*, §§ 356 e 357).

Osservazione. Il § 10 delle Istruzioni generali per le levatrici (1) dichiara: « Sarà considerata rea di grave delitto o di commesso omicidio la levatrice che desse consiglio od ajuto per favorire l'aborto ». S'intende da sè, che la parola *omicidio* in questo Regolamento dell'Autorità politica non devesi prendere nel senso del Codice penale, col quale sarebbe in aperta contraddizione. Il vocabolo *omicidio* pesa *moralmente* sulla coscienza della levatrice di più, che non l'indicazione del crimine quale è denominato della legge.

11.° *Dell' esposizione d' un infante.*

§ CXCIV.

Chi espone un infante in un'età, in cui egli è incapace di ajutarsi da sè a conservare la propria vita, per metterlo a pericolo di morte, od anche soltanto per abbandonare al caso la sua salvezza, commette un crimine, qualunque siasi il motivo che lo abbia a ciò determinato. *Cod. p.*, § 149.

Se l'infante fu esposto in luogo remoto, d'ordinario non frequentato, ovvero sotto circostanze tali, per cui non era facilmente possibile che taluno se ne accorgesse presto e lo salvasse, la pena è del duro carcere da uno a cinque anni; e da cinque a dieci anni, se è seguìta la morte dell' infante. *Cod. p.*, § 150.

---

(1) Istruzioni pubblicate in Lombardia colla Govern. Circ. 13 novembre 1825, N 35809-2536.

Se all' incontro l' infante fu esposto in luogo ordinariamente frequentato ed in guisa che con fondamento potesse attendersi, che taluno se ne accorgesse presto e lo salvasse, l' esposizione è punita col carcere tra sei mesi ed un anno. Se ad onta di ciò fosse seguìta la morte dell' infante, la pena è del carcere tra uno e cinque anni. *Cod. p.*, § 151.

Questo crimine si commette con neonati o con bambini in tenera età; occorre l' opera del medico forense, quando l' infante esposto si trovò morto od almeno ammalato, o muore, ovvero ammalasi, subito dopo l'esposizione. Se lo si trova *morto*, e siavi sospetto d' infanticidio, allora deggionsi praticare tutte le verificazioni occorrenti in questo crimine. Ove si tratti meramente di esposizione, è d' uopo rilevare, se il bambino sia nato *vivo*, perchè, e come sia morto. In questo caso occorre altresì verificare, se era *vitale;* avvegnacchè è ben diverso se il neonato è morto per mancanza di assistenza, di nutrimento, per l' esterna azione dell' aria, del freddo, per attacchi di un animale, ecc., che è quanto dire *in causa* della seguìta esposizione, ovvero cessò di vivere per essere trascorso il breve periodo di tempo, che secondo il grado del suo sviluppo gli era concesso di vivere fuori del seno materno anche malgrado le maggiori cure.

Nel caso di malattia e di morte seguìta durante o subito dopo l'esposizione, vuolsi parimente ricercare, se o meno sussista un nesso causale tra quella e l'esposizione. Nel valutare le circostanze del giorno e della stagione, e i rapporti locali dell'esposizione, può molto cooperare il medico forense a scoprire l' intenzione dell' espositore o dell' espositrice, specialmente col prendere in considerazione il modo di fasciatura dell' infante esposto, la condizione del giaciglio, e le traccie del nutrimento che per avventura gli si avesse dato. La cooperazione del medico in queste indagini è tanto più necessaria, dacchè al giudice inquirente, non pratico del trattamento dei neonati, possono sfuggire parecchie circostanze non indifferenti.

B. Delitti e contravvenzioni.

§ CXCV.

Delitti e contravvenzioni, che possono interessare il medico forense, sono quelli, a cui si riferiscono i Capi VIII e IX del Codice penale, e che si intitolano:

I.° *Contro la sicurezza della vita ;*
II.° *A danno della salute ;*
III.° Altre contravvenzioni, che *offendono o minacciano la sicurezza corporale*, e di cui tratta il Capo X; ed alcune di quelle contemplate nei Capi XII e XIII.
IV.° *Contro la sicurezza dell' onore* ; e
V.° *Contro la pubblica moralità.*

Allorquando questi delitti e queste contravvenzioni risultano evidenti dalla denuncia, e non sorge verun sospetto di *prava intenzione*, l' officio del medico è subito spicciato, trattandosi solamente di constatare, che la lesione corporale o la morte sia seguita in una delle maniere indicate dalla legge nei seguenti §§. Essendovi invece il sospetto di nemica intenzione dell' autore, si avranno a sciogliere le questioni discusse nella parte I.ª, risguardanti l' omicidio, l' uccisione e le lesioni corporali.

Fra i delitti e le contravvenzioni di cui trattano i Capi V, VI e VII del Codice penale, dal § 218 al § 234 ve n' ha uno solo che possa interessare il medico giudiziario.

Chi mosso da perversità o petulanza danneggia luoghi destinati alla sepoltura di cadaveri umani; senz' autorizzazione apre sepolcri ; da essi o da altri luoghi destinati a conservarli asporta arbitrariamente cadaveri umani o loro parti, o li maltratta, si fa reo d' un delitto ed è da punirsi con arresto rigoroso da uno a sei mesi. Le sottrazioni a luoghi di sepoltura, sepolcri o cadaveri, commesse per avidità di lucro, sono per altro da trattarsi come furti. . . *Cod. p.*, § 306.

Verificandosi il caso, che da sepolcri o da altri luoghi destinati a conservare i cadaveri umani vengano questi asportati, o ne siano levate singole parti, oppure si maltrattino in qualunque modo, potrà il medico essere chiamato a dare il proprio giudizio sullo stato del cadavere asportato o delle singole parti, sull' epoca della tumulazione e dell' avvenuta asportazione del cadavere, e sopra diverse altre circostanze che siano in connessione col fatto dell' arbitraria asportazione dello stesso.

I.° *Delitti e contravvenzioni contro la sicurezza della vita.*

§ CXCVI.

1.° Paragrafo generale. Ogni azione od omissione, la quale, o già per le sue conseguenze naturali facilmente di-

scernibili per ognuno, o in virtù di prescrizioni appositamente notificate, o per la condizione, l'impiego, la professione, il mestiere, l'occupazione, o in generale per le particolari circostanze di chi n'è l'autore, possa essere da questo riconosciuta atta a produrre od accrescere un pericolo per l'altrui vita, salute o sicurezza corporale, dovrà essere punita in ogni colpevole come contravvenzione con arresto da uno a sei mesi, se ne provenne una grave lesione corporale (§ 152); e come delitto con arresto rigoroso da sei mesi ad un anno, se ne seguì la morte di una persona. *Cod. p.*, § 335.

§ CXCVII.

2.° La disposizione del precedente paragrafo sarà applicata in ispecialità, quando la morte o la grave lesione corporale fosse derivata da una delle seguenti colpe:

a) dall' essersi tenuti incautamente carboni accesi in locali chiusi;

b) dall' essersi omesse le necessarie cautele in gite o corse per acqua;

c) dall' inosservanza delle prescrizioni date, o delle cautele speciali, che altrimenti occorrono riguardo a battelli, macchine e caldaje a vapore;

d) da imprevidenze nel fare fumigazioni coll'uso di zolfo, o nell' applicazione di narcotici;

Osservazione. Se si potesse applicare *per analogia* la legge penale, si potrebbe far tener dietro all'*imprevidenza* nell' applicazione dei narcotici la *leggerezza* nel farne uso da parte dei medici, i quali senza esplicita responsabilità espongono la vita de' loro clienti ad un reale pericolo per una inconcludente operazione, per esempio, l'estrazione di un dente. Questi casi sono così frequenti, che qualche foglio periodico alzò la voce contro siffatto abuso, ed invocò dalla legge una limitazione della libertà lasciata ai medici nell'applicazione de' narcotici, col chiamarli responsabili delle sinistre conseguenze, derivabili dalla narcotizzazione in operazioni, che dalla legge vengono dichiarate di poco rilievo. — Venne però fatto il rimarco, che questa limitazione e tutela imposta al medico esercizio non potrebbesi per principio giustificare. D' altra parte noi riteniamo (*Cod. p.*, § 356), che il medico sia sempre responsabile, in faccia alla

legge, delle sinistre conseguenze derivabili da ogni procedimento contrario ai dettami della scienza, come sarebbe quello di applicare *senza bisogno* i mezzi anestetici, e di esporre un individuo ad un *reale* pericolo per una operazione *inconcludente*.

e) dal non essersi esposti segnali d'avviso nei luoghi in cui si disposero tagliuole, lacci, fosse da lupo ed armi a scatto;

f) dalla trascuranza delle speciali prescrizioni su la produzione, la custodia, lo smercio, il trasporto e l'uso di oggetti pirotecnici, di preparati e di capsule fulminanti, di zolfanelli accensibili per attrito od in altro modo, e di ogni altra materia che mediante confricazione facilmente si accende, di polvere ardente, di materie esplodenti (cotone fulminante), ed in ispecie dall' essersi di nascosto collocati simili oggetti in colli da spedirsi per mezzo d'instituti postali o di strade ferrate,

g) dal non essersi usate le precauzioni prescritte nell' esercizio delle miniere. *Cod. p.*, § 336.

Non è affar nostro il riportare le molte disposizioni di polizia, state pubblicate su questi oggetti, avvegnacchè la cognizione di esse è bensì indispensabile all' impiegato sanitario politico, che è tenuto a sorvegliarne l'adempimento, ma non già al perito medico, il quale non deve occuparsi che delle *sinistre conseguenze* della punibile azione od omissione. Onde per altro poter dare un fondato giudizio su queste conseguenze, deve il medico giudiziario conoscere gli oggetti indicati in questo § e le conseguenze derivabili dal loro uso ed abuso, cognizioni che generalmente deve avere anche ogni medico pratico.

§ CXCVIII.

3.° Avvenendo un'azione od omissione imputabile a colpa, che si riferisca agli oggetti indicati nel § CLXXXIII, *punti* 2 e 3, o sotto le circostanze specialmente pericolose ivi accennate, debb' essere punita come delitto coll' arresto rigoroso da sei mesi a due anni, quand' anche siane seguìta soltanto una grave lesione corporale; e fino a tre anni qualora ne fosse stata occasionata la morte di alcuno. *Cod. p.*, § 337.

4.° Successivamente si noverano le pene contro il bagnarsi in fiumi o stagni, lo sdrucciolare sul ghiaccio, *Cod. p.*, § 338, contro l'inavvertenza nel guidare e cavalcare, *Cod. p.*, § 341, il corso celere con veicoli od a cavallo, *Cod. p.*, § 342, quando ne sia derivata la morte o una grave lesione corporale.

§ CXCIX.

5.° Una donna non maritata, rimasta incinta, deve all'occasione del parto chiamare in assistenza una levatrice, un ostetrico, od altrimenti una onesta donna. Qualora poi sorpresa dal parto od impedita di chiamare assistenza, avesse abortito, ovvero il neonato fosse morto entro ventiquattro ore dal parto, essa è tenuta di notificare il parto e di mostrare l'aborto o il cadavere del bambino ad una persona autorizzata all'esercizio dell'ostetricia, o se questa non potesse facilmente ritrovarsi ad una persona addetta alla pubblica Autorità. *Cod. p.*, § 339.

L'occultazione del parto avvenuta in onta alla premessa disposizione, è punita come contravvenzione nella puerpera, dopo il suo ristabilimento, con arresto rigoroso da tre a sei mesi. *Cod. p.*, § 340.

Il fatto dell'occultazione del parto si punisce come contravvenzione, perchè tale occultazione colla circostanza ammessa dalla legge è l'introduzione al crimine dell'infanticidio, e non di rado avviene, che anche nell'infanticidio effettivo, l'autrice, per non confessarlo, adduce di avere soltanto voluto occultare il feto morto. Il medico giudiziario deve indagare ed esaminare:

a) se la madre abbia *potuto* essere stata sorpresa dal travaglio del parto e lo sia stata *effettivamente*;

b) le circostanze, che vengono addotte siccome ostacolo a chiamare assistenza, in quanto dipendessero dallo stesso travaglio del parto o dalla condizione dell'animo della partoriente, — con riguardo alla località ed alle altre circostanze accessorie;

c) l'epoca dell'avvenuto aborto o parto; *aa)* perchè ordinariamente si ammette, che siavi l'obbligo della notifica, allorchè l'aborto succede in un'epoca, nella quale la gravidanza sia tanto innoltrata, che l'abortire debba cagionare una notevole alterazione nel corpo della gestante, e *bb)* perchè si usa la parola *parto*, e questa parola secondo l'uso comune non suol applicarsi all'espulsione del feto nei primi tempi della gestazione, ciò che non toglie però

l' obbligo nella donna di notificare a chi si deve il parto, e di mostrare l' aborto o il cadavere del bambino, qualunque ne sia l' epoca.

d) se il bambino nato vivo sia morto entro 24 ore dal parto. La legge prescrive questo termine per l'evidente motivo, che il bambino abbisogna della maggior tutela della legge contro gli attacchi della madre illegittima, appunto nei primi tempi dopo la nascita; e il pericolo d' un infanticidio si dissipa ordinariamente sempre più coll' avanzarsi del tempo, perchè si ammette, che allora si desti l'amore materno, e il rigore della legge vi oppone il proprio freno, dichiarando parricidio l'uccisione del bambino in un' epoca più lontana dalla nascita.

e) Nell' investigare questa contravvenzione sorge non di rado il sospetto di *procurato aborto* e d' *infanticidio*; tutto ciò che devesi osservare dal medico giudiziario nell'esame di questi due crimini, è quindi applicabile in tale caso anche alle indagini da istituirsi nell' occultazione del parto.

§ CC.

6.° Segue ora un paragrafo, al quale dobbiamo accordare speciale attenzione, quello cioè dell' esercizio non autorizzato della medicina e della chirurgia come professione. È come segue:

Chi senza avere avuto istruzione medica e senza legittima autorizzazione alla cura di ammalati come medico o chirurgo, ne fa mestiere od in ispecialità si occupa dell'applicazione del magnetismo animale o vitale, o dei vapori di etere (narcotizzazione), commette con ciò una contravvenzione ed è punito coll'arresto, ed a misura del tempo, durante il quale ha esercitato illecitamente la professione e del danno che avrà con ciò cagionato, coll'arresto rigoroso da uno a sei mesi. Qualora per sua colpa sia derivata la morte di una persona, verrà punito come reo di delitto a norma del § 335. *Cod. p.*, § 343.

Se il reo è straniero, debb' essere sfrattato da tutta la Monarchia dopo compita la pena. *Cod. p.*, § 344.

Il § 343, che corrisponde al § 98 del Codice penale del 1803 parte II.ª, divenne più volte uno scoglio pei medici, i quali coll' idea in esso sviluppata circa l'esercizio empirico non vedonsi bastantemente guarentiti contro l' abusiva ingerenza nell' esercizio della professione, nè trovano protetto il pubblico dai contingibili

danni a pregiudizio della vita e della salute. « Mentre si elevano lagni, e si pretende che le restrittive disposizioni di polizia sanitaria siano rigorosamente applicate agli stessi esercenti sanitarj, si finge invece d' ignorare l' illegittimo agire degli empirici e cerretani, si ha per essi ogni indulgenza, e avanti ai tribunali non si trova a loro riguardo alcuna colpa. I medici e chirurghi non ritraggono perciò dall' adempimento dell' obbligo loro imposto di denunciare i ciarlatani alcun altro vantaggio, che quello di spiacere alle Autorità, farsi odiare dal pubblico, e rendersi poi ridicoli presso gli stessi cerretani » (1). L'esame più minuto dello spirito del § 343 dimostrerà, in quanto la causa delle lagnanze dei medici sia da attribuirsi alla legge stessa, ovvero alle Autorità che deggiono applicarla.

La contravvenzione, di cui si tratta, ammette per parte del cerretano: 1.° Mancanza d' istruzione medica. 2.° Mancanza di legale autorizzazione alla cura di ammalati. 3.° Esercizio della medicina e della chirurgia come professione.

a) Dall' aversi collocato questo § tra quelli, che risguardano le contravvenzioni contro la sicurezza della vita, e più particolarmente dal richiedersi, come si è detto, nella constatazione di questa contravvenzione, la mancanza della necessaria istruzione, e dell' autorizzazione che solo può conseguirsi dietro l' avuta istruzione, risulta evidentemente che il § 343 del Codice penale deve principalmente servire ad allontanare i pericoli, che *potrebbero* derivare agli ammalati dall' ignoranza di persone non autorizzate all' esercizio dell' arte salutare. Ciò è pure confermato dalla decisione della Suprema Corte di Giustizia, 11 gennajo 1854, la quale dichiara espressamente, che la legge ebbe di mira il *possibile* pregiudizio dell' umana salute, derivabile dal ciarlatanismo, e volle *prevenirlo.* Non si richiede quindi per questa contravvenzione, che il cerretano abbia effettivamente messa in pericolo la vita di una persona (2). Quando per colpa di un cerretano sia avvenuta la morte d' un individuo, la contravvenzione diventa delitto. — È inoltre chiara per sè la ragione, per cui i medici e chirurghi esteri, che esercitano in Austria senza autorizzazione, e i chirurghi nazionali, che col trattare malattie interne oltrepassano i proprj attributi, non commettono questa contravvenzione, ma deggionsi trattare come altri professionisti, i quali oltrepassino le rispettive loro abilitazioni (3). Da ciò deriva pure che le stesse *levatrici approvate*, le quali, tranne i casi più urgenti, in cui non si possano

---

(1) Tirolerbothe 1851, N. 18.

(2) Decisione della Suprema Corte di Giustizia, 19 agosto 1851.

(3) Decreto Aulico, 20 febbrajo 1807, N. 1470.

per l'assistenza delle puerpere e dei neonati far intervenire l'ostetricante od il medico, si occupassero della cura di ammalati, si deggiono secondo questo § punire come abusivi esercenti (1), perchè non hanno avuta alcuna corrispondente istruzione.

Osservazione. I.° In quanto ai medici e chirurghi esteri, abilitati dai rispettivi loro governi, devesi osservare, che essi sono autorizzati ad esercitare la pratica nei paesi austriaci di confine, quando si uniformino alle disposizioni vigenti nell'Impero austriaco (2).

II.° L' applicazione del magnetismo animale o vitale e della narcotizzazione per fini ciarlataneschi non costituisce che casi speciali di questa contravvenzione, nè abbisogna di particolare discussione.

III.° Rispetto alle *pseudomammane* il Ministero dell' Interno ha determinato, che ove esistono levatrici approvate, e queste si possano facilmente far intervenire ai parti, devono le Autorità *politiche* procedere d'ufficio contro le persone, che senza essere *approvate* esercitano l'ostetricia verso pagamento e come professione, e si debba in tali casi infliggere una multa proporzionata o secondo le circostanze, la pena dell'arresto, entro i limiti assegnati alle Autorità politiche, in quanto così fatta ingerenza nell'esercizio dell'ostetricia non includa contemporaneamente azioni od omissioni qualificate a termini di legge per la procedura penale (3). Non è applicabile alcuna pena, quando una persona non approvata abbia prestato assistenza in un parto solamente per le istanze della partoriente e gratuitamente, quindi non per *professione*, ma solo per *filantropia* (4).

§ CCI.

b) Ulteriore scopo di questo § è il proteggere i medici approvati nell' esercizio della loro professione dall'ingerenza de' guastamestieri; il perchè si usarono le parole *ne fa mestiere*.

Il concetto di attendere *per mestiere* alla cura degli ammalati è praticamente di ampia applicabilità; le decisioni della Suprema Corte di Giustizia e Cassazione lo hanno meglio determinato e circoscritto, e sarebbe desiderabile che tutti procedessero conformemente a queste decisioni.

Onde si possa dire che *se ne fa mestiere*, occorre in primo luogo, che la cura di ammalati non consista in un solo caso, ma

(1) Decreto Aulico, 5 marzo 1807, N 8159.

(2) Sovrana Risoluz., 26 settembre 1837. — Decreto Aulico, 28 d. d., N. 24361.

(3) Decreto Minister., 6 marzo 1854.

(4) Decis della Supr. Corte di Giustizia, 19 aprile 1854.

siasi ripetutamente praticata (1), ed in secondo luogo, che siasi intrapresa *contro compenso* o per guadagno (2), cioè, che il guastamestieri si faccia pagare per la cura degli ammalati, nel che non si fa distinzione, se il pagamento sia soltanto per le medicine, od anche per l'assistenza medica (3). Il guastamestieri dovrebbe, secondo lo spirito del § 343, essere punito, anche allorquando non ha intrapresa la cura per *effettivo guadagno*, ma in causa di perditempo ha perduto più di quello che non ha percepito (4). Non è nemmeno necessario, ch'egli abbia espressamente domandato alla parte il pagamento, ma basta che ne abbia accettato pe' suoi consigli e rimedj il compenso aspettato e per sè inteso (5). Le scuse de' guastamestieri di avere esercitato per molti anni senza rimproveri, o di farsi altrettanto da altri (6), non tolgono la loro punibilità, come non la toglie il pretesto di non avere dispensati che rimedj di uso domestico. Ciò varrà più tosto a rendere maggiore la colpa, perchè appunto i rimedj de'guastamestieri, non presi alle spezierie, sono i più dannosi e più pericolosi, e quando pure appartengano agli *innocui*, fanno peggiorare la malattia, perchè tolgono agli ammalati l'occasione di cercare altro soccorso (7).

Osservazione. Questo principio è parafrasato anche nella decisione 11 gennajo 1854, che dichiara: « Può riescire dannosa all'ammalato persino l'amministrazione di tali rimedj, che in sè e per sè sono innocui, quando gli ammalati siano curati da una persona ignorante, che abusa della loro fiducia, facendo sì che non ricorrano in tempo ad un medico intelligente ed all'uso di opportuni rimedj. »

Fin dove si spinga la Suprema Corte di Giustizia nel valutare il concetto « cura di ammalati », lo provano le seguenti decisioni:

1.° Anche i dentisti tecnici *(Zahntechniker)*, che intraprendono, senza autorizzazione, manualità ed operazioni nel cavo della bocca, sono guastamestieri, e devonsi punire come questi, quando ne facciano mestiere (8).

---

(1) Decisione della Suprema Corte di Giustizia, 7 luglio 1851.

(2) Decis. della Sup. Corte di Giustizia, 9 ottobre 1851.

(3) Decis. della Sup. Corte di Giustizia, 4 agosto 1851.

(4) Randbemerkungen von *Speckbacher.*

(5) Decisione della Suprema Corte di Giustizia, 28 agosto 1851.

(6) Decis. della Sup. Corte di Giustizia, 1 settembre 1853.

(7) Decis. della Sup. Corte di Giustizia, 25 febbrajo 1851.

(8) Decis. della Suprema Corte di Giustizia, 7 luglio 1851.

2.° Nessuno mette in dubbio che i *calli*, i *geloni* e le *unghie incarnate*, sebbene non siano vere malattie interne, debbansi nullameno considerare quali malattie esterne del corpo umano, che richieggono nel curante almeno cognizioni chirurgiche, comprovate le quali, resta poi ad invocarsi la superiore licenza per curare siffatti mali. La tutela assunta dalla legge per la sicurezza della vita umana consiste appunto nel vietare, che vada impunito chi esercita la cura degli ammalati, senza avere avuta istruzione medica, nè ottenuta la legale abilitazione a curare ammalati come medico o come chirurgo (1).

A tranquillità degli ammalati e dei medici, contro il sempre crescente dilettantismo medico, citeremo qui ancora una decisione della Suprema Corte di Giustizia (2), decisione della massima importanza, che dovrebbe dare un crollo al ciarlatanismo ed ai guastamestieri, quando fosse *obbligatoria* per le competenti Autorità e non si volesse ignorarla. Essa è del seguente tenore: « Chi non fa mestiere della cura degli ammalati, ma porge ad alcuno rimedj, che agiscano dannosamente sulla salute, si rende colpevole non della contravvenzione secondo il § 343, ma della contravvenzione *contro la sicurezza corporale in genere* secondo il § 431 » (vedi § CCXXIV). Collegando questa decisione colla precedente, che a ragione colpisce l'uso de' così detti rimedj *innocui* nelle mani dei profani, e confrontandole cogli altri princìpj fondamentali ammessi da molteplici decisioni, il medico non potrà più lagnarsi della legge e delle interpretazioni fatte dalla Suprema Corte di Giustizia, e sarà in grado di giudicare *a chi* nei casi contingibili sia da attribuirsi la mancanza di quest'appoggio, a cui egli ha diritto, e la protezione de' guastamestieri.

Giustamente si è ommesso nel nuovo Regolamento di procedura penale il punto 6 del § 443 del Regolamento di procedura penale del 1850, il quale determinava, che nella procedura che si fa dalle Preture, e quindi nelle contravvenzioni, basta l'intervento di un solo perito nei casi ove occorra che intervengano periti. Quando nella contravvenzione, della quale si tratta, necessiti stabilire l'estensione del danno corporale cagionato a taluno da un guastamestieri, vorremmo, che nessuno dei medici si arrischiasse di assumere da solo l'incarico delle occorrenti verificazioni, avvegnacchè in siffatta indagine, sempre delicata, e spesso odiosa, solamente col far intervenire un altro perito, si può togliere ogni apparenza di parzialità, sia al cospetto di un

(1) Decis. della Sup. Corte di Giustizia, 1 settembre 1855.
(2) Decis. della Sup Corte di Giustizia, 15 aprile 1851.

pubblico per regola deferente ai cerretani, sia in faccia al controllo dei medici.

Osservazione. Il nuovo Codice penale prussiano dichiara al § 199 : « Chi senza essere regolarmente approvato, senza compenso, o contro uno speciale divieto politico, intraprende la cura di una malattia esterna od interna od una operazione ostetrica, viene punito con multa da 5-10 talleri o col carcere sino a 6 mesi ». — « L' esercizio di un mestiere, secondo un' ordinanza del Ministero della Giustizia in Prussia, 28 gennajo 1825, sussiste già anche per un solo caso, quando risulti dalle circostanze, che l' imputato era disposto di prestare ad ognuno sopra inchiesta i proprj servigi contro pagamento, e che siasi domandato od accettato il compenso, per procacciarsi in questo modo i mezzi di sussistenza ». — Nel Belgio « si ha illegale esercizio della medicina, quando una persona non qualificata visita ed esamina ripetutamente ammalati, somministra o prescrive medicine, per guarire certe malattie, indica la maniera di usarne, sia per viste di *guadagno*, sia per commiserazione, sia che abbia o no accettato il titolo di dottore. » La legge belgica sotto la rubrica dei pseudomedici per *commiserazione* colpirebbe a meraviglia anche certi medicastri, che fanno od asseriscono di fare il mestiere per sola filantropia, ed alcuni dei quali rifiutano *per sè* ogni compenso, ma non vietano che sia pagato il *servo* o la *fantesca*, con cui tengono cassa comune. Questa genìa di *guastamestieri* è la più pericolosa di tutte, perchè con manto *umanitario* s'insinua meglio delle altre in ogni ceto di persone; e siccome il volgo è sempre volgo (1), *et vulgus vult decipi*, essa riesce anche perciò maggiormente perniciosa, inquantocchè sotto il velo della filantropia è appunto più facile ingannare il credulo volgo.

§ CCII.

7.° Delitti e contravvenzioni nell' esercizio della professione farmaceutica.

a) Vendita di medicinali proibiti.

La vendita di medicinali, la cui somministrazione è vincolata a cautele particolari in forza della norma generale sulle farmacie o di speciali disposizioni, senza che queste siensi osservate, è da punirsi come contravvenzione tanto nel pro-

---

(1) Gazzetta Medica Italiana, Lombardia, 1856, N. 23.

prietario e nel provveditore della farmacia, quanto nell' assistente. *Cod. p.*, § 345.

I susseguenti §§ contengono le pene contro il proprietario della farmacia nel caso che *aa)* non ne sapesse nulla; *Cod. p.*, § 345, *bb)* e che ne fosse informato, *Cod. p.*, § 346, contro il provveditore od istitore, *Cod. p.*, § 347, e contro l' assistente, *Cod. p.*, § 348.

Tra i farmaci, a cui allude il § 345, si devono intendere quelli, che sono in sè e per sè proibiti, come gli arcani ed eroici, e quelli che non possono spedirsi se non dietro ordinazione medica, e sono perciò segnati con † nella farmacopea e nella tariffa. Dovendosi esaminare tali farmaci, si fa ordinariamente intervenire oltre il medico anche un farmacista, pure nella qualità di perito, giacchè non di rado richieggonsi cognizioni farmacognostiche estese, e che non si possono pretendere dal medico giudiziario.

Qualora dal medicinale somministrato fosse derivato danno ad alcuno, la pena è dell' arresto rigoroso da uno a sei mesi secondo le più o meno importanti conseguenze. *Cod. p.*, § 346. Il medico giudiziario deve in tali casi occuparsi della questione, sempre importante, spesso difficile, e talvolta impossibile a sciogliersi, se le cattive conseguenze manifestatesi *dopo* l' uso di siffatte sostanze medicinali procedano effettivamente, in tutto od in parte, da tale uso.

b) Della falsa e cattiva preparazione delle medicine, *Cod. p.*, § 349, si è già fatta la necessaria menzione nel § XXVII. L'espressione « se un medicinale è *falsamente* preparato o falsificato » si riferisce tanto alla preventiva preparazione dei *composti*, voltacchè non siano stati preparati secondo le prescrizioni della farmacopea, quanto alla preparazione estemporanea dei singoli farmaci ordinati dal medico (1).

Non possiamo del resto trattenerci dall'osservare, che è di tutta necessità il conoscere meglio che sia possibile la maniera di preparazione delle medicine, non essendo molto raro il caso, in cui il medico si lagni della cattiva preparazione di una medicina, mentre l' inaspettata esteriorità della stessa non è che una conseguenza della sua propria maniera di ordinare, inesperta e segnatamente contraria ai principj della chimica.

Le pene per questa contravvenzione contro il proprietario della spezieria, il provveditore e l' assistente, sono indicate nei §§ 350, 351 e 352 del Codice penale.

---

(1) *Frühwald.* Op. cit.

c) Venendo scambiati o distribuiti erroneamente medicinali in una farmacia, chi li ha dispensati è punito per questa contravvenzione coll' arresto di una settimana, che può essere prolungato fino a tre mesi ed anche inasprito in caso di una disattenzione notevole per gravità o frequenza. *Cod. p.*, § 353.

Lo scambio di medicinali è più facile a provarsi nella spedizione delle ricette che non nella vendita senza ricette, e si dovrebbe insistere, perchè, giusta le vigenti norme (1), sopra ogni ricetta ed ogni segnatura si scriva chiaramente il nome di chi ha preparata la medicina e spedita la ricetta.

§ CCIII.

8.° Vendita non autorizzata di medicamenti.

Fuori delle farmacie autorizzate, ed anche di quelle che i medici e chirurghi di campagna approvati tengono nelle loro case, è vietata la vendita di medicamenti interni od esterni, la cui somministrazione è soggetta a speciali prescrizioni restrittive, quando non se ne sia ottenuta dall' Autorità apposita licenza. Questa vendita è punita come contravvenzione coll'arresto da uno a tre mesi, da inasprirsi ove siasi continuata per più mesi. Risultando poi dal processo, che la vendita di simili medicinali abbia avuto conseguenze nocive, la pena si è dell'arresto rigoroso da uno a sei mesi. *Cod. p.*, § 354.

Il venditore è inoltre obbligato, sotto comminatoria d'inasprimento della pena, di consegnare all'Autorità tutti i medicinali preparati, materiali ed utensili, di cui fosse provvisto. Gli stranieri che si fanno rei di questa contravvenzione, sono da sfrattarsi da tutti i dominj dell' Impero austriaco. *Cod. p.*, § 355.

Il medico forense è nel caso concreto chiamato a dichiarare, se l' uno o l'altro articolo invenzionato appartenga o no ai *veri medicinali* (2) che si possono vendere soltanto nelle spezierie pub-

(1) Ordin. del Minist. dell'Interno, 22 dicembre 1855, § 7.

(2) Decisione della Suprema Corte di Giustizia, 6 ottobre 1853.

bliche o private. Nell' emettere il proprio parere potrà giovarsi delle norme contenute nella Notificaz. 21 agosto 1819, N. 17640-1614 P. dell' I. R. Governo di Milano, colla quale di conformità ai regolamenti in vigore in altri dominj dell' Impero, è dichiarato, che le preparazioni indicate nel seguente elenco *non si potranno eseguire, nè vendere fuorchè nelle farmacie pubbliche debitamente approvate*, e che i contravventori sono a punirsi a termini del § 109 della II.ª p. del Cod. p., adesso § 354 del Cod. penale. Ecco l'elenco delle preparazioni chimiche e farmaceutiche, alle quali è applicabile la surriferita determinazione, e che, conformemente al testo della precitata Notificazione, riportiamo colla nomenclatura ivi usata:

« Acetato di ammoniaca liquido (Spirito del Minderero).
Acetato di potassa liquido (Liquore di terra fogliata di tartaro).
Acetato di soda (Terra fogliata di tartaro secca).
Acido acetico concentrato (Aceto radicale).
Acqua distillata di ciriegie.
Acqua di foglie di pesco.
Acqua di foglie di lauroceraso.
Acque (tutte le) composte descritte nella farmacopea austriaca.
Acqua vulneraria coll' alcool.
Acqua vulneraria acida.
Cerotti ed empiastri di ogni genere.
Elettuarj ad uso medico, siano o non siano descritti nella farmacopea.
Estratti medicinali d' ogni genere.
Etere acetico.
Globuli di tartrato di ferro e di potassa (Palle marziali).
Linimento di sapone e di canfora (Opopeldoc).
Magnesia pura (Magnesia usta).
Melliti, o composti col miele della farmacopea austriaca.
Muriato di ferro ammoniacale (Fiori di sale ammoniaco marziale).
Muriato di mercurio ammoniacale insolubile (Mercurio precipitato bianco).
Muriato di mercurio sublimato insolubile (Mercurio dolce).
Nitrato d'argento fuso (Pietra infernale).
Nitrato d' argento liquido.
Olio animale etereo (Olio del Dippel).
Ossidulo di ferro nero (Etiope marziale).
Ossidulo d' antimonio idrosolforato aranciato (Solfo dorato d'antimonio).
Ossidulo d' antimonio idrosolforato rosso (Chermes minerale).
Ossidulo d' antimonio solforato fosco (Croco d' antimonio o dei metalli).
Polveri composte.
Polveri semplici della farmacopea austriaca, ad eccezione di

quelle fatte coi preparati chimici che non sono indicati nel presente elenco, e dei quali non è riservata l'esclusiva fabbricazione e vendita ai farmacisti.

Resina artificiale di guajaco.
Resina artificiale di sciarappa.
Sapone ammoniacale (Linimento volatile).
Sapone antimoniale.
Specie composte ad uso di the, vale a dire tutte le mescolanze di erbe, fiori, radici, legni, tra le quali sono da comprendersi tutti i così detti decotti pettorali, dolcificanti, purgativi e simili.
Spirito etereo di ferro (Tintura nervino-tonica marziale).
Spirito d' etere nitrico (Spirito di nitro dolce).
Spirito di vino canforato.
Spugna preparata.
Spugna bruciata.
Solfato di rame ammoniacale (Cupro ammoniacale).
Solfo precipitato (Magistero di solfo).
Solfuro di mercurio nero (Etiope minerale).
Solfuro di mercurio antimoniato (Etiope antimoniale).
Solfuro di potassa antimoniato (Fegato d'antimonio).
Tartaro di potassa puro cristallizzato (Tartaro tartarizzato).
Tartrato di potassa e di soda.
Tartrato di potassa antimoniato (Tartaro emetico).
Tinture, Elisiri, Essenze d' ogni sorta, di uso medico.
Unguenti (tutte le specie di) in uso come rimedj. »

È poi ovvio per sè, che tutti gli articoli, i quali nella nuova tariffa (1) e nella nuova farmacopea (2) sono segnati con asterisco, devonsi pure comprendere fra quei medicamenti, *la cui somministrazione è soggetta a speciali prescrizioni restrittive*, dacchè non si possono somministrare nemmeno dagli speziali se non *dietro regolare prescrizione di un medico, chirurgo* o *veterinario approvato*; veggasi il § 2 dell' Ordinanza 22 dicembre 1854 del Ministero dell'Interno, la quale d'altra parte al § 16 dichiara espressamente, che « rimangono in piena forza le disposizioni tuttora vigenti, che si riferiscono all' acquisto , alla tenuta ed alla vendita di merci medicinali e di medicine » e rammenta nel successivo § 17, che « la vendita non autorizzata di medicamenti proibiti o di merci medicinali di specie sconosciuta . . . . . . si puniranno a sensi del Codice penale ».

Attenendosi pertanto alle suaccennate direttive sarà in grado il medico forense di porgere coscienziosamente il parere richiestogli sul punto, se l' uno o l'altro articolo invenzionato appartenga o

(1) Ord. del Ministero dell' Interno, 22 dicembre 1854.
(2) Decreto del Ministero dell' Interno, 20 ottobre 1854.

nò alla categoria di quei medicamenti, la cui somministrazione è soggetta a speciali restrizioni. Non poco lume potrà poi dare così al medico come al giudice anche il tenore d' altra recente decisione della Suprema Corte di Giustizia (1), emanata sopra il ricorso di un droghiere del Tirolo meridionale, ove sussiste una disposizione che permette ai droghieri di vendere, anche al minuto, rabarbaro in pezzi, cremor tartaro, sale amaro, sale del Glauber, foglie di senna, manna, magnesia, polpa di cassia, polpa di tamarindo, olio di ricino. La decisione della Suprema Corte di Giustizia è del seguente tenore: « Ogni droghiere e negoziante di generi misti vendendo alle parti, per uso di medicina, medicinali composti, purgativi, emetici e sonniferi, e fra i purganti la senna, cremor tartaro, olio di ricino, manna, sal inglese, cassia, rabarbaro, magnesia, ecc., si rende punibile a sensi del § 109 della II.ª p. del *Cod. p.*, (§ 354 *del vigente Codice penale*) per contravvenzione contro la sicurezza della vita mediante l' illecita vendita di medicinali ».

Se quel Supremo Dicastero trovò saggiamente di applicare il citato § del Codice penale in un paese, dove l' abuso pareva appoggiato ad una disposizione politico-amministrativa, sembra non potervi essere alcun dubbio sull'applicabilità dello stesso § nei dominj, in cui le leggi politico-amministrative proibiscono ai venditori di droghe ed altri articoli soggetti alla medica ispezione, di vendere al minuto sostanze medicinali, la cui vendita è esclusivamente riservata agli speziali, e ciò s'intende particolarmente dei rimedj purganti, emetici ed anodini, siano semplici o composti (2).

Ma comunque la legge provveda, a che i contravventori al divieto della vendita non autorizzata dei medicinali siano debitamente puniti, l'abuso però dello smercio di medicamenti per parte di persone che non vi sono abilitate è così esteso, impudente e sfacciato da richiedere ulteriori energici provvedimenti (3). Nelle città quest' abusivo smercio si fa ordinariamente dai droghieri;

(1) Decisione 21 gennajo 1853, N. 244.

(2) Notificazione dell' I. R. Governo di Milano, 20 aprile 1837, N. 7955-585, § 12.

(3) Gazzetta di Farmacia e Chimica. Este, 1855, N. 8, 11, 17 e 21.

nel contado dai *postari*, bottiglieri e bottegaj d'ogni genere. Qual sorta di medicinali si venda da siffatti abusivi commercianti, si può immaginarselo, quando si rifletta un istante alle cure, che devonsi avere dalle persone dell'arte nel preparare e conservare i farmaci anche dell'uso il più comune, all'ignoranza dei detti commercianti in ciò che risguarda l'arte farmaceutica, ai vili prezzi pei quali si vendono cotali medicamenti, e, quel che è peggio, ai dannosi effetti che questi producono in coloro che adescati dall'illusorio *buon mercato* ne fanno improvvido uso. Frequenti ed improvvise visite agli esercizj di drogheria varranno senza dubbio a mettere nelle città un freno all'avvertito abuso; ma nel contado, dove la sorveglianza sarebbe devoluta alle Autorità comunali, dove l'abuso parte molte volte od è per lo meno fomentato da quegli stessi che siedono nella Deputazione amministrativa, dove il medico locale è paralizzato nella sua sfera d'azione dalla temporarietà del proprio impiego riescirà ben più arduo il raggiungimento dello scopo, tanto più se, ci duole il dirlo, non si asterranno i farmacisti dal cooperare essi medesimi a tener vivo cotale abuso col vendere all'ingrosso ai *postari* ed altri bottegai pulviscoli d'ogni sorta, polpe, elettuarj, pillole, sciroppi e va discorrendo. — È desiderabile, che in una riordinazione del servizio farmaceutico si tenga pure calcolo di quest'oggetto, che tanto interessa la salute pubblica e privata, e sul quale sappiamo essere attualmente rivolta la speciale attenzione dei superiori dicasteri.

§ CCIV.

9.° Colpa di un medico o di un chirurgo.

A. Per ignoranza:

Un medico che nella cura di un ammalato ha commesso errori tali che palesino la sua ignoranza, è colpevole di una contravvenzione, qualora ne sia derivato un grave danno al corpo; e di un delitto se l'ammalato sia morto. Gli deve perciò essere interdetto l'esercizio dell'arte medica fino a che in un nuovo esame non provi di aver acquistate le cognizioni che gli mancavano. *Cod. p.*, § 356.

La stessa punizione è da applicarsi anche ad un chirurgo che con operazioni imperitamente eseguite sopra un malato, abbia prodotto alcuna delle conseguenze indicate al precedente paragrafo. *Cod. p.*, § 357.

a) Amendue questi §§ si riferiscono agli errori, che i medici ed i chirurghi possono aver commesso nella cura di malattie di ogni genere, interne od esterne, di competenza medica o chirurgica, senza che abbiano però oltrepassate le corrispondenti loro attribuzioni, stabilite dalle relative vigenti norme.

b) È impossibile precisare cosa s' intenda per errore di arte in medicina (1), e difficile è ben anco lo stabilire un principio che possa in ciò servire di guida. Negli errori *di fatto* si suole ordinariamente riportarsi ad autorità, ad incertezza di diagnosi, a trascuratezza dello speziale, a disobbedienza dell'ammalato, ecc.; in quelli *di omissione* ai principj di un particolare sistema, di una nuova teoria (2). Abbiamo veduto pronunciarsi diversi giudizj sul medesimo caso da diverse Istanze e diverse Facoltà. L'errore d' arte, quando è prodotto da *errore scientifico*, non può essere imputato dalla legge nè subbiettivamente, ned obbiettivamente. La nostra legge non contempla nemmeno quegli errori d' arte, che risultano tali solamente secondo le vedute di una data scuola, di un dato sistema; giacchè allora ne deriverebbe un' insopportabile limitazione di quella libertà di agire, che è tanto necessaria alla scienza ed all'arte; essa punisce soltanto gli errori, che derivano da *ignoranza*, e ben inteso da *colpevole* ignoranza. Ci liberiamo così anche da alcuni aggravj, appostici da *Mittermaier* nel registro degli errori medici da lui compilato (3)

c) Il giudizio degli errori d' arte non può competere che a periti medici; secondo il Codice del 1803 dovevasi richiamare in proposito il giudizio di una Facoltà. Nella disamina dell'individuo, sul quale venne commesso un errore di arte, può bastare quando *ancora viva*, un solo perito per la *verificazione* del fatto. Il *parere* invece si dovrà pronunciare *collettivamente* da *più* medici o chirurghi, sia pure da un Collegio medico, da una Facoltà medica, o da parecchi medici giudiziarj, poichè sarebbe troppo arrischiato il far dipendere da un solo collega una tale decisione, e difficilmente si troverebbe chi da solo voglia assumere tale incarico: questo parere non verrà emesso che in base alle più esatte indagini, e dietro la comunicazione dell'atto di denuncia, dei protocolli di esame degli attinenti e possibilmente anche del danneggiato, non che in base al reperto medico-legale, e nel caso di morte in base alla relazione sull' autossia, e dietro l' esame delle ricette e della storia dell'ammalato, ecc.

d) Chi vorrà determinare con precisione le norme, secondo le quali è da giudicarsi l' imputata ignoranza? Che questa debba es-

---

(1) *Schürmayer*. Die Kunstfehler der mediz. Personen.

(2) Vedi Gericht. Leichenöffnungen von *Casper* — 1. Hundert.

(3) Vedi *Mittermaier*, Archiv des Kriminalrechtes, 1852.

sere *crassa*, lo si desume dall'espressione usata dal Codice « che palesino ignoranza ». Ma se il medico ha agito ignorantemente contro le regole della scienza e dell' arte, quali sussistevano all' epoca della sua promozione, si dovrebbe allora punire anche la Facoltà, che ad onta della palese sua ignoranza lo ha promosso (1); che se non è al fatto di mezzi diagnostici e di altre nozioni che allora non si avevano, si dovranno esattamente ponderare e valutare non solo la difficoltà e gravezza del caso nei rapporti diagnostici e terapeutici, ma ben anco tutte le circostanze in cui versa il medico imputato, avvegnacchè molti medici non possono tener dietro ai progressi della scienza sia per limitati emolumenti, sia pel loro isolamento nel contado, sia perchè soperchiati dalle occupazioni nell' esercizio della professione o nelle bisogna domestiche, ed altri poi non vogliono prendersene briga, sia per preconcetta avversione alle innovazioni scientifiche, sia perchè seguaci di un sistema piuttosto pratico che non scientifico. Prima quindi di togliere l' onore ad un collega col tacciarlo di *ignoranza*, e di lanciare contro di lui l'anatema, in base al quale il Giudizio penale gli proibisce il pratico esercizio, sarà d'uopo prendere in ben maturo e coscienzioso esame tutti i dati valevoli a procurare la più intima convinzione sulla sussistenza dell' imputata ignoranza.

e) Nell'addurre le prove necessarie a constatare, che a questa contravvenzione, o rispettivamente, a questo delitto sia susseguita, in causa dell' errore di arte, una grave lesione corporale o la morte, occorre di procedere con ogni possibile cautela e scrupolo. Imperocchè in questo caso l'oggetto della disamina è un individuo ch' era già *ammalato*, allorquando ebbe luogo l'azione punibile, e nel quale la stessa malattia può avere per sè promosso e cagionato l' esito infausto (*Schürmayer*).

f) Rispetto alle operazioni imperitamente eseguite, devonsi intendere per esse tutte le operazioni chirurgiche nel più ampio senso della parola, in qualsiasi ramo della chirurgia, oculistica, dentistica, ostetricia, e in qualsivoglia caso siano state intraprese. Annoveriamo qui anche l'applicazione del cloroformio, dell'etere, ec., per la narcotizzazione degli ammalati. L'*ostetricante*, come imputato, è l'esercente sanitario che si trova nella peggiore condizione. I suoi errori soggiacciono alla censura dei chirurghi, e, per l'esito facilmente letale, anche a quello dei medici. Gli errori ostetrici si possono constatare colla massima facilità, perchè l' ostetricia in confronto degli altri rami dell'arte salutare si appoggia a principj relativamente più sicuri, e, in parte, a leggi matematiche, le quali stabiliscono i confini, per giudicare, se o no siavi colpa. In ostetricia noi sappiamo, se non sempre, almeno nel maggior numero

(1) *Böcker*. Op. cit.

dei casi, ciò che è d'uopo sapere. È poi in generale più facile stabilire gli errori d'arte in *chirurgia* che non in *medicina*, in quanto quelli si riferiscano alla maniera di eseguire l'operazione. La mancanza di destrezza meccanica, di abili maneggi, la non conoscenza dei necessarj stromenti e del modo di adoperarli, l'ignoranza dell'applicazione delle fasciature, ecc., si può talvolta riconoscere al primo sguardo; anche il danno derivatone non è difficile a determinarsi; si deggiono però avere anche in questi casi le cautele più sopra accennate. Meno facile è il constatare, se un'operazione sia stata eseguita od ommessa per ignoranza, in punto all'indicazione, al pericolo, alle conseguenze, ecc.

g) Secondo il Codice penale del 1803 era necessario per la riabilitazione all'esercizio pratico, che il medico od il chirurgo subisse un nuovo esame presso la Facoltà. Se ciò dovesse anche ora aver luogo, lo si sarebbe pure indicato. La nuova legge penale non determina per un tal caso, dove debbasi subire sì fatto esame. Dovrebbe quindi essere demandato all'Autorità *politica* il delegare un'apposita Commissione esaminatrice. Potranno farne parte quei medici, che già pronunciarono sul collega il giudizio di « ignoranza » ?

Osservazione. Ad ogni chirurgo, al quale fu inibito l'esercizio dell'ostetricia, è pure vietato per l'eguale periodo di tempo l'esercizio degli altri rami chirurgici (1); nell'esame di riabilitazione però i quesiti verseranno solamente sul ramo nel quale mostrò ignoranza.

§ CCV.

B. Per trascurata cura degli ammalati.

Un medico od un chirurgo che ha assunto la cura di un ammalato, e può essere convinto di averla in progresso essenzialmente negletta con effettivo danno della di lui salute, viene condannato per questa contravvenzione ad una multa da cinquanta a duecento fiorini. Essendone derivata una grave lesione, o perfino la morte dell'ammalato, sarà applicata la disposizione del § 335. *Cod. p.*, § 358.

a) La *trascuranza* di un ammalato già assunto in cura si estende a tutti gli amminicoli essenzialmente compresi nell'assi-

(1) Sovrana Risoluzione, 6 gennajo 1837. — Decreto Aulico, 10 febbrajo d. a. N. 3458.

stenza medica, come a dire l' omissione delle necessarie visite l' omissione di un' operazione indispensabile e simili.

Osservazione. Vuolsi qui annoverare anche il caso speciale della *venuta troppo ritardata* del medico presso l'ammalato, quando si tratti di malattia, la quale secondo i sintomi a lui notificati appartiene a quelle che rendono necessario un *prontissimo* soccorso, ben inteso però che il ritardo non sia proceduto da speciali impedimenti non imputabili a di lui colpa. Il *danno essenziale*, vedi più avanti *bb*), contemplato dalla legge, sta in ciò, che gli attinenti dell'ammalato, assicurati dal medico della pronta sua venuta, si dovettero astenere in un caso di tanta urgenza dal chiamare altro medico (1).

Nel caso che sopra rimostranza degli attinenti il giudice proponesse il quesito, se si debba considerare come trascurata cura il non aver apprestato all' individuo ammalato o già morto alcun rimedio *interno* od altro soccorso, si dovrebbe allora determinare, se ciò sia avvenuto per ignoranza (vedi il precedente §), o per leggerezza, disattenzione, o noncuranza, ovvero se il medico siasi limitato a prescrivere rimedj esterni, o meramente un regime dietetico, per determinate sue vedute, o in base a un dato sistema, e ciò scientemente, ma con buona intenzione, nel qual caso, ancorchè l'esito sia cattivo, il medico non commette la contravvenzione di cui si tratta. —

Se ciò non fosse conforme allo spirito della legge, non si potrebbero impunemente pubblicare, sotto gli occhi della competente Autorità, scritti, che proclamano ed encomiano l'astinenza dai rimedj in malattie, nelle quali la scuola precedente impiegava le più acute sue armi, i farmaci più attivi. —

Si è perfino sostenuto, che il governo dichiarò legalmente permesso il *far nulla* nelle malattie interne, coll' avere riconosciuta ed autorizzata l' omeopatia, nella quale le dosi equivalgono a zero (2). Ma qui devesi opporre, per ciò che risguarda la legislazione *austriaca*, esservi una disposizione, secondo la quale, se nell' applicazione della cura omeopatica è sorto il sospetto fondato di condotta censurabile da parte del medico o del chirurgo (quindi anche negli errori di arte o nella trascurata cura degli ammalati), si deve sempre sentire non solo la Facoltà, ma ben anche medici omeopatici distinti per teoriche e pratiche cognizioni, e doversi poi decidere, previo esame di tutte le circostanze, e secondo lo spirito e lo scopo delle relative vigenti prescrizioni (3).

---

(1) Decis. della Supr. Corte di Giustizia, 21 luglio 1851.

(2) *Böcker.* Op. cit.

(3) Sovrana Risoluzione 5 dicembre 1846. — Disp. Aulico 9 dicembre 1846, N. 41201-2593.

Osservazione. Nel ducato di Nassau vi è una disposizione che dichiara esplicitamente, essere in facoltà d'ogni medico approvato il curare le malattie col metodo che gli sembri il migliore, *in quanto* la scelta dello stesso risulti *basata* a principj *scientifici*. Questa riserva non garberà a qualche seguace della *medicina mistica*, nella quale il *Richter* comprende l'omeopatia, il mesmerismo, ecc.

b) L'indagine medico-legale è diretta a stabilire, se

aa) abbia avuto luogo una trascuranza in linea *medica* e propriamente un'*essenziale* trascuranza, ossia tale che debbasi considerare come causa effettiva e necessaria del danno da determinarsi, per l'omissione di un'*importante* medica ordinazione od operazione. La mancanza della dovuta attenzione deve essere *grossolana*, altrimenti non si potrà nè rilevare nè provare con positività.

bb) Devesi inoltre rilevare, *quale danno ne* sia derivato all'ammalato negletto. Ordinariamente si tratta di falli d'*omissione*, nei quali il danno è spesso più difficile a comprovarsi, che negli errori *di fatto*. Si verificheebbero questi, se per difetto della debita attenzione o pel negligentato esame dell'ammalato si fossero ordinati rimedj *positivamente* dannosi, come gli eroici, i salassi, ecc.

Osservazione. Sotto l'essenziale trascuranza nella cura degli ammalati e tra i falli di omissione collochiamo anche l'inosservanza dei §§ 10 e 11 dell'Istruzione pei chirurghi, dovendosi, nel caso che ne siano procedute conseguenze dannose all'ammalato, applicare la pena secondo questo § del Codice penale.

I succitati §§ dell'Istruzione pei chirurghi (1) sono:

10. È proibito al chirurgo di assumere la cura delle malattie interne in un luogo ove vi sia un medico. I contravventori a questa disposizione saranno puniti a norma delle leggi e dei regolamenti veglianti.

11. Nelle operazioni chirurgiche di qualche importanza invocherà il chirurgo sempre il consiglio di un medico o di un altro chirurgo, ed eseguirà l'operazione, se le circostanze lo permettono, sempre in presenza dell'uno o dell'altro.

La legge distingue tre specie di conseguenze della trascurata cura di ammalati. Il primo grado è costituito da un danno effettivo ma non molto rilevante della salute dell'ammalato, e per questo grado è stabilita una *multa*. Il secondo si verifica, quando il danno devesi qualificare come grave *lesione* corporale; anche in questo si ha una *contravvenzione*. Nel terzo grado all'incontro, quando cioè dalla trascurata cura dell'ammalato è derivata la di lui morte, si ha un *delitto*.

(1) Istruzione diramata dall'I. R. Governo di Milano con Circ.e 13 novembre 1825, N. 35809-2356.

Osservazione. Dietro le cose discusse rispetto ai §§ 152, 335, 356, ecc., del Codice penale, si scorge, che all'espressione « grave lesione » sarebbe meglio sostituire, come già dimostrammo, quella di « grave offesa corporale ».

c) Il totale abbandono di un ammalato, quando di nascosto del curante viene sopracchiamato un guastamestieri, non può imputarsi al medico come contravvenzione di questo §; giacchè l'obbligo di esso non può estendersi a tanto da vincolarlo a proseguire la cura, quando l'ammalato dia una prova manifesta di volerlo licenziare, e di non avere fiducia in lui, rivolgendosi ad un guastamestieri. La legge può solamente provvedere, che l'ammalato avente fiducia nel proprio medico non venga da questi trascurato; ma non esigerà mai, che il medico si cacci anche presso un ammalato che non lo vuole (1).

§ CCVI.

10.° Dell' omisione della denuncia di morti sospette, ecc., si è già parlato nel § XXVI. *Cod. p.*, § 359.

§ CCVII.

11.° Trascurata assistenza degli ammalati da parte dei loro attinenti.

Venendo provato, che quelli, ai quali per dovere di natura, o per obbligo assunto incombe di aver cura di un ammalato, gli abbiano lasciato mancare del tutto la necessaria assistenza medica, potendosi procurarla, sono dessi puniti come colpevoli di una contravvenzione, a seconda delle circostanze, coll' arresto da uno a sei mesi. *Cod. p.*, § 360.

L' espressione assistenza medica non devesi prendere letteralmente, restringendola alla sola cura medica, ma è da applicarsi a qualsivoglia cura interna ed esterna, alla ostetricia, alla chirurgia. I casi di siffatta grave negligenza devonsi notificare alla competente Autorità, quando giungano a notizia del medico, e siano accompagnati da rilevanti conseguenze. Quest' obbligo è particolarmente ricordato, nei casi di vajuolo umano, al capo di fami-

(1) Decisione della Suprema Corte di Giustizia, 17 febbrajo 1855.

glia, sotto la comminatoria di una multa di Lir. 100 italiane, o di 15 giorni d'arresto, se il contravventore non è in grado di pagare la multa (1).

Osservazione. Le levatrici devono adempiere l'obbligo assunto di assistere le partorienti e le puerpere. Queste sono a considerarsi come ammalate, quando il decorso del travaglio del parto non sia naturale, e subentrino sconcerti nel corso del puerperio. Ne viene quindi, che le levatrici, le quali non osservano punto il § 5 delle loro Istruzioni (2) con pregiudizio della partoriente, contravvengono a questo § del Codice penale. Il citato § 5 è come segue:

« § 5. Nei parti difficili e pericolosi, e dove potesse abbisognare l'uso degli stromenti, le levatrici dovranno, sotto *pena di sospensione dall'esercizio*, far chiamare in tempo opportuno il chirurgo ».

L'inosservanza invece dei sottoindicati §§ 7 e 8 delle stesse Istruzioni cade sotto il § 355 del Codice penale (Vedi § CLXXVI).

« § 7. Ai bambini nati a maturità e che senza segni di manifesta putrefazione fossero ridotti all'asfissia si dovranno per tempo sufficiente praticare tutti i soccorsi raccomandati dall'arte per tornarli in vita. »

« § 8 Le levatrici non potranno abbandonare dopo il parto le puerpere se non dopo che in queste sarà cessato ogni pericolo di emorragia per lievi cagioni ».

§ CCVIII.

12.° Traffico di veleni.

I seguenti §§ 361-371 del Codice penale risguardano il traffico *illecito* di veleni per parte di negozianti, merciajuoli girovaghi, ecc., e le contravvenzioni alle veglianti prescrizioni sanitario-politiche per parte di negozianti abilitati allo smercio di veleni, e per parte degli esercenti industrie, nelle quali si usano i veleni, non che la pena di chi vende droghe sconosciute. — L'osservanza delle vigenti discipline è pure ricordata coll'Ordin.^a 22 dicembre 1854 del Ministero dell' Interno, la quale al § 17 dichiara, che « la vendita di merci medicinali sconosciute . . . . ., le incaute vendite di veleno, la somministrazione di veleno in contravvenzione alle relative norme, la negligenza nella custodia e

---

(1) Gov. Notif. 13 novembre 1821, Milano, pubblicata in seguito ai Dispacci Aulici 1 febbrajo 1821, N 2123-200, e 4 ottobre d. a. N. 27897-2608.

(2) Istruzioni diramate dall'I. R. Governo di Milano colla Circol. 13 novembre 1825 già citata.

nella segregazione delle merci velenose si puniranno a sensi del Codice penale ». — I corrispondenti §§ di questo non interessano il perito medico, perchè egli non viene generalmente chiamato che a giudicare dell'articolo invenzionato, onde rilevare cosa sia, e stabilirne le proprietà venefiche; che se da una delle azioni punibili contemplate in questi §§ è derivato a taluno un danno nella salute, una grave lesione corporale o la morte, si devono allora applicare i principj e le norme già accennate nei precedenti capitoli sulle offese corporali, sull' ispezione dei cadaveri degli avvelenati, ecc.

§ CCIX.

13.° Altrettanto dicasi rispetto alle contravvenzioni nella fabbricazione di armi sospette, all'omessa loro custodia, ed al lasciare incautamente scattare l' acciarino d' un' arma da fuoco. *Cod. p.*, §§ 372-374.

§ CCX.

14.° Anche l'inesatta notificazione dell'epoca della morte di una persona costituisce una contravvenzione.

Chi all'atto della visita di un cadavere notifica inesattamente il tempo della seguita morte, e dà quindi motivo a che il defunto venga sepolto o sezionato prima del termine stabilito dalla legge per prevenire la sepoltura e la sezione dei morti apparenti, è punito per questa contravvenzione coll'arresto rigoroso da uno fino a sei mesi. *Cod. p.*, § 375.

§ CCXI.

15.° Omissione della dovuta sorveglianza di fanciulli, ecc.

In generale quelli, a cui per dovere di natura o per impegno assunto incombe la sorveglianza di fanciulli o di altre persone incapaci di guardarsi e difendersi da sè stesse da pericoli, sono responsabili per la negligenza incorsa nell' adempimento di tale dovere. Se perciò un tale fanciullo

o una tale persona resta morta o gravemente lesa nel corpo, quegli a cui è imputabile la comprovata mancanza della dovuta cura, è punito a sensi del § 335. *Cod. p.*, § 376.

Sotto le stesse condizioni le summentovate persone devono essere condannate ad ugual pena, in particolare se amministrano a fanciulli il decotto di papaveri. *Cod. p.*, § 377.

Il decotto di papaveri si dà ordinariamente ai bambini più teneri per farli addormentare. Avvenendone la morte di un bambino, sarà tuttavia assai difficile stabilire le prove, che la morte sia effettivamente avvenuta in causa della somministrazione del decotto di papaveri, sebbene all' autossia cadaverica si trovi nel ventricolo del bambino il corpo del delitto; avvegnacchè i sintomi prodotti da un tale veneficio nel vivo e le conseguenti alterazioni nel cadavere, specialmente la congestione dei vasi sanguigni cerebrali, dei polmoni e del cuore, possono dipendere anche da altre malattie dell' età infantile. Quanto più tenero è il bambino, tanto più difficile sarà il conseguimento d'un sicuro risultato.

Nell' egual modo sono da trattarsi coloro, ai quali incombe la cura o la sorveglianza di un fanciullo, se questi ha perduto la vita, o fu gravemente leso nel corpo per essere stato abbandonato a sè solo in un luogo pericoloso per fanciulli. La pena viene inasprita, se fu tenuta nascosta la disgrazia accaduta al fanciullo. *Cod. p.*, § 378.

Anche questo occultamento può formare oggetto d'indagine medico-legale, quando si tratti di rilevare, in quale grado l'occultamento abbia influito sulla gravezza dell' offesa corporale, sia per sè, sia per aversi omesso di chiamare in tempo debito il necessario soccorso.

§ CCXII.

16.° Pena contro nutrici sifilitiche.

Una donna che sa di essere affetta da male venereo o da altra malattia contagiosa, e tacendo od occultando questa circostanza, prende servizio in qualità di balia, è pu-

nità per tale contravvenzione coll' arresto rigoroso di tre mesi. *Cod. p.*, § 379.

Per istabilire il fatto contemplato da questo § deve il medico forense praticare due principali indagini certamente ardue, l' una diretta a verificare da quanto tempo sussista la malattia sifilitica o contagiosa dell' incolpata, e l'altra a cerziorare, se la nutrice sapesse di essere ammalata, e non ignorasse che il suo male era d'indole venerea o contagiosa. Nel determinare l'epoca dell'infezione o dello sviluppo del male, è d' uopo sovente accontentarsi dell'indicazione d' un periodo largo, non potendosi sempre precisare, se il male sussistesse diggià allorquando la balia accettò od assunse il servizio. Il riconvincere una tale persona, che dessa *conoscesse* realmente l'indole del proprio male, richiede tanto maggiore prudenza e circospezione, in quanto che è frequente il caso di donne rese infette dai loro mariti, le quali non vogliono credere all'infezione celtica persino dopo la comparsa dei condilomi e delle angine veneree, ed ancor meno s' inducono a riconoscere la specifica natura dell' infezione nei casi di gonorrea sifilitica. Quando sarà dimostrato, se sia o no contagiosa anche la sifilide secondaria e terziaria, si potrà, in quanto occorra, modificare questo §. Avvegnacchè, ove, malgrado l' opinione di distinti sifiliografi suffragata da coscienziose esperienze ed osservazioni, come quelle d' un *Weller*, d' un *Sigmund*, d' un *Clerici*, si dovesse ammettere con *Hunter*, *Pauli*, *Ricord*, *Cullerier*, non doversi temere da un' infezione sifilitica secondaria della nutrice la comunicazione del virus al bambino, e non esserne quindi compromessa la salute di quest' ultimo, cesserebbe allora il motivo della punizione della nutrice. In quanto poi ad altre malattie contagiose, specialmente cutanee, la loro contagiosità non è nota a tutti, e per alcune è impugnata persino dai medici. Ove per altro questo § miri a proteggere i lattanti dal succhiamento di principj morbosi esistenti nella nutrice, dovrebbesi allora dare una più estesa applicazione al concetto « malattia contagiosa », e intendere per essa ogni cachessia, i di cui prodotti morbosi entrino nel latte della nutrice, e introdotti nell' organismo del bambino agiscano sullo stesso come potenza morbifica.

§ CCXIII.

17.° I susseguenti §§ 380-385 del Codice penale trattano dell' omissione delle dovute precauzioni nei fabbricati in costruzione. Il § 386 contempla la troppo sollecita occupazione di una casa di fresca costruzione:

Chi occupa o lascia ad altri occupare una casa o bot-

tega fabbricata di fresco in città od in altri luoghi, dove esistono regolamenti a questo proposito, senza che l' Autorità, previe ispezioni, ne abbia accordato il permesso, è punito per questa contravvenzione secondo la diversità delle circostanze, coll' arresto da tre giorni ad un mese, o con una multa pari all' importo di un semestre di fitto. *Cod. p.*, § 388.

Nel giudicare delle lesioni traumatiche avvenute in causa della trascuranza delle dovute cautele nei fabbricati in costruzione, e delle dannose conseguenze derivabili dall' abitare troppo presto case di recente costrutte, offre il parere medico la base per la commisurazione della pena, giacchè la legge fa una notabile differenza, secondo che ne sia derivata una offesa corporale leggiera, o grave, o ben anco la morte di taluno.

§ CCXIV.

18.° Nei §§. 387-392 del Codice penale sono contemplate le azioni od omissioni punibili, che cagionano pericoli *in causa di animali.*

a) Chi omette di denunciare un cane o qualunque altro animale, in cui si manifestino sintomi di vera rabbia, od anche soltanto tali che ne facciano presumere lo sviluppo, si rende colpevole di una contravvenzione, ed è punito coll'arresto da tre giorni a tre mesi; e coll' arresto rigoroso di uguale durata se la rabbia si spiegò effettivamente e ne derivò danno a persone od animali. Che se ne fosse derivata la morte od una grave lesione corporale di una persona, l'omessa denuncia è punita a sensi del § 335. *Cod. p.*, § 387.

Oggetti d'indagine medico-giudiziaria sono tanto l'animale sospetto, quanto anche gli uomini e gli animali che ne vennero offesi.

aa) Nell' animale sospetto devesi ricercare, se sia o no effettivamente affetto da rabbia, o sussistano in esso tali sintomi, che si potessero facilmente conoscere anche da un profano, giacchè fuori di questo caso il proprietario dell' animale non può essere responsabile. La legge può presumere in genere la cognizione degli ordinarj sintomi della rabbia, perchè alle Autorità comunali furono diramate più volte apposite istruzioni a stampa sulla rab-

bia degli animali; veggasi a cagion d'esempio l'istruzione 26 maggio 1854 (1). Dovendo noi avere di mira soltanto la parte penale di quest'argomento, non entriamo a parlare delle misure di polizia sanitaria prescritte in tali casi. Il medico forense deve in ogni caso provvedere alla custodia dell'animale sospetto e farne anche la sezione, quando non siavi un apposito veterinario od un chirurgo, essendo l'ispezione del cadavere non di rado indispensabile per constatare la rabbia. Per le sezioni giudiziarie degli animali non ha la nostra legge stabilita alcuna norma; il medico saprà nullameno ricavare dall'istruzione sulla visita giudiziale dei cadaveri quanto occorre e farne l'applicazione. Gli potranno poi servire di guida nella sezione giudiziaria degli animali *Veith* (2), *Pozzi* (3) ed altri. Il parere medico dovrà in questi casi far conoscere, se l'animale, che si sospetta pericoloso, sia effettivamente e in modo manifesto, o soltanto verosimilmente affetto da rabbia; il che talvolta è difficilissimo a stabilirsi, non essendo la scienza riescita finora a trovare nel cadavere degli animali un segno o carattere sicuro e costante della rabbia.

bb) Gli *animali offesi* stanno sotto sorveglianza politico-sanitaria, e, occorrendo, vengono assoggettati a trattamento profilattico o terapeutico; quando poi si trovano morti, o siano stati uccisi, si sottopongono tantosto alla sezione giudiziaria.

cc) Rispetto alle *persone offese* è d'uopo avanti tutto occuparsi della loro cura, e si continuerà in appresso a tenerle sotto sorveglianza politico-sanitaria, ed anche giudizialmente in istato di osservazione finchè siano guarite. Circa la cura medica, s'intende da sè, che all'offeso è libero prevalersi del medico che più gli aggrada. Verificandosi la di lui morte, si osserverà ciò che si è detto in generale sulla visita giudiziale dei cadaveri. A costituire il caso di grave offesa corporale, non è necessaria un'effettiva *lesione*; lo spavento per l'attacco di un animale, l'apprensione per l'imbrattamento colla bava dello stesso, o il timore di essere preso dalla rabbia, possono facilmente produrre un'alterazione morale, una malattia, che basta a costituire un grave danno corporale. Non ha forse il solo timore dello sviluppo di questa terribile malattia cagionato persino il suicidio?

§ CCXV.

b) I §§ 388, 389, 390 del Codice penale risguardano il tenere *senza permesso* animali perniciosi e la trascurata custodia di ani-

(1) Decreto del Ministero dell' Interno, 26 maggio 1854.

(2) *Veith.* Handbuch der gericht. Thierarzneikunde.

(3) *Pozzi.* Della Zoojatria legale.

mali feroci tenuti con permesso, non che le pene per tali contravvenzioni in sè e per sè e nel caso di conseguenti danni.

c) Segue poi la pena per la trascurata sorveglianza di animali domestici di *qualità nociva*, non sospetti di rabbia, *Cod. p.*, § 391, e da ultimo la pena di chi li aizza o provoca. Con questa disposizione combina anche il Codice civile universale, che rispetto al risarcimento del danno determina: « Se alcuno è danneggiato da un animale, dev' essere risarcito da quella persona che lo ha istigato o irritato, o trascurato di custodirlo . . . . . » *Cod. civ. univ.*, § 1320. La disposizione penale del § 391 è applicabile non solo allorquando dall' animale d' indole maligna sia minacciata la sicurezza personale dell' uomo, ma anche quando venga dal medesimo minacciata soltanto la sicurezza della proprietà, se per esempio l'animale d'indole maligna avesse l' istinto di mordere e danneggiare solamente pecore, vitelli e simili, e non anche gli uomini (1).

II.° *Delitti e contravvenzioni a danno della salute.*

§ CCXVI.

Sebbene i delitti e le contravvenzioni, a cui alludono i seguenti §§ del Codice penale, si riferiscano ad azioni ed omissioni, per le quali si destano e si diffondono determinate malattie, è nullameno ben raro il caso che nell' investigazione occorra l' intervento di periti medici. Diffondendosi una malattia in causa di azione di tal genere, può essere proposto al medico il quesito, se questa diffusione sia effettivamente una conseguenza di quel fatto, e se realmente abbia avuto luogo un' infezione ? Nelle varie opinioni ora vigenti sulla contagiosità di alcune malattie, come per esempio del *cholera*, e persino della peste, potrebbe il giudice trovarsi imbarazzato da qualche parere medico, non conforme alle di lui vedute, od anche del tutto contrario ai principj ammessi dallo Stato.

§ CCXVII.

1.° In un distretto, nel quale furono dati speciali provvedimenti per la preservazione del pericolo, ond' è minacciato, di peste o di altre malattie contagiose e pericolose

(1) Decisione della Suprema Corte di Giustizia e Cassazione, 23 gennajo 1852, N. 11819.

allo stato sanitario generale, si commette un delitto con qualunque azione, la quale per le proprie conseguenze naturali o per quelle che ognuno può facilmente riconoscere in vista delle prescrizioni appositamente pubblicate, possa attirare il male o propagarlo ulteriormente, sia che il reato consista in un' azione od in un' omissione, sia che venga commesso deliberatamente o per inavvedutezza.

La punizione di questi delitti viene per altro determinata dalle disposizioni esistenti in generale per tali emergenze, o da quelle speciali, che verranno impartite di caso in caso a seconda delle circostanze. *Cod. p.*, § 393.

Osservazione. Le più importanti fra queste disposizioni sono: il Regolamento di sanità marittima, Patente 13 ottobre 1851, valido per tutto il Litorale e i Confini militari, e il Regolamento sulle pene dei delitti contro gli stabilimenti per la peste, Decreto del Ministero di Giustizia 10 novembre 1853, valevole pei Regni di Ungheria, Croazia e Schiavonia e pel Voivodato di Servia col Banato di Temesvàr. Essi non contengono però nulla di rimarchevole in linea medico-legale, essendo in generale assegnati appositi medici ai lazzaretti di sanità marittima e per la peste.

§ CCXVIII.

2.° I §§. 394-397 contengono le disposizioni penali in punto all' occultamento degli effetti di un individuo morto di malattia contagiosa, *Cod. p.*, § 394; contro gli infermieri, ecc., *Cod. p.*, § 395, gli inservienti di ospedale, che abbiano sottratto alcuni di tali effetti, *Cod. p.*, § 396, e contro chi scientemente ne fa acquisto. *Cod. p.*, § 397.

§ CCXIX.

3.° Nel caso di contaminazione di sorgenti, cisterne, ecc., per avervi gettato entro animali morti, o qualunque altra cosa che *possa rendere* impura o malsana l'acqua, *Cod. p.*, § 398, o di vendita di carni di un animale non visitato giusta il prescritto, *Cod. p.*, § 399, può occorrere, che venga cerziorato, se la contaminazione siasi fatta con sostanze effettivamente dannose alla salute; se la carne venduta era di animale infetto; e se per avere usato di tale acqua o carne sia derivato un danno alla salute di chi ne usò; se la malattia ecc., dipenda da siffatto uso; disamina, la quale devesi praticare con ogni possibile precauzione e circo-

spezione, onde il medico non resti deluso sia per altrui arte, sia involontariamente.

Osservazione. Sotto il vocabolo « carni » adoperato nel § 399 devonsi intendere non solo i muscoli secondo il significato anatomico, ma in generale ogni parte servibile di un capo di bestiame che sia stato macellato senza la prescritta visita (1). La circostanza che un macellajo ammazzi un animale prima della visita prescritta, non basta per l'applicazione del § 399; la di lui punibilità incomincia allora soltanto ch' egli faccia vendita della carne dell'animale prima della visita prescritta (2).

§ CCXX.

4.° Rispetto alle contravvenzioni delle disposizioni da osservarsi nelle epizoozie, *Cod. p.*, § 400-402, vuolsi notare, che desse porgono occasione di lavoro ai medici incaricati della sorveglianza politico-sanitaria, ma di rado al medico giudiziario come perito in processi penali; e che questi §§ in generale si riferiscono solamente a tali contravvenzioni de' veglianti Regolamenti, dalle quali si possa temere un pericolo per l' *umana* salute. Col vocabolo « bestiame » devonsi quì intendere soltanto quegli animali domestici, che servono di nutrimento. Le contravvenzioni alle discipline sulle epizoozie rispetto ad altri animali (per esempio in una epizoozia cavallina) devonsi riconoscere e giudicare dalle Autorità politiche. Quì basta riportare i §§ del Codice.

La moltiplicità dei generi di sussistenza provenienti da animali, rende necessaria anche la seguente determinazione:

Manifestandosi una malattia nel bestiame, si fa reo di contravvenzione e viene punito con arresto da uno a tre mesi chi occulta un animale ammalato ai veterinarj delegati per l' ispezione, oppure colui il quale, tosto che viene dichiarato esservi contagio nel bestiame, non osserva le disposizioni vigenti in genere, o quelle che secondo le circostanze vengono particolarmente pubblicate riguardo agli animali morti, agli infetti ed a quelli tuttavia sani. *Cod. p.*, § 400.

A questa pena soggiacciono pure in particolare:

a) coloro i quali, anche senza che nel luogo o nei din-

(1) Decis. della Suprema Corte di Giustizia, 15 luglio 1853.
(2) Decis. della Suprema Corte di Giustizia, 8 luglio 1852.

torni domini contagio nel bestiame, trascurano di denunciare al Capo del Comune la malattia interna da cui fu colto un animale; ovvero, essendosi ammalati più animali, omettono di collocare tutto il bestiame dello stesso padrone in una stalla a parte, e di tenerlo così segregato fino a che per dieci intieri giorni non vi sia più alcuna traccia di condizione morbosa; ovvero lasciano condurre all' aperto animali ammalati in compagnia del restante bestiame del Comune; ovvero macellano di nascosto o vendono una bestia di recente venuta d'altro luogo, senza sottoporla a previa visita; oppure non osservano le speciali disposizioni impartite in tali emergenze;

b) coloro che, dominando contagio nel bestiame, in segreto o pubblicamente comperano, frodano e introducono in luoghi non infetti, per farne vendita o per proprio uso, da luoghi sospetti animali ammalati, carni, latte, burro, pelli, grasso o qualsiasi altra parte dell'animale, sia che provengano da capi sani od ammalati, macellati o morti;

c) quelli, che, ad onta del pubblicato divieto, conducono bestiame da luoghi infetti oltre i confini, in paesi liberi da contagio, qualora questo bestiame, dopo essere stato rinchiuso in istalla separata, venga colpito entro dieci giorni dal contagio dominante, come pure quelli che importano pezzi di animali che vengono riconosciuti derivare da bestie macellate di nascosto;

d) quei Capi di Comune che tralasciano di fare denuncia all' Autorità politica distrettuale, allorchè in una stalla od in un sito qualunque si ammalino due o tre animali per settimana. *Cod. p.*, § 401.

Qualora per essersi occultati animali ammalati, o per non essersi osservate le prescritte norme, il morbo si fosse dilatato ed avesse arrecato maggior danno, la pena sarà raddoppiata, e secondo le circostanze si applicherà pure l'arresto rigoroso. *Cod. p.*, § 402.

§ CCXXI.

3.° Più importanti pel medico forense sono i seguenti §§ del Codice penale, che gli offrono non di rado speciale occasione di far valere le sue cognizioni chimiche, e rendono anche necessario l'intervento di altri periti, come a dire farmacisti, chimici, fabbricatori di bevande, ecc.

Sono rei di contravvenzione i mercanti di vino, i fabbricatori di birra, di acquavite, o di altri liquori, come pure i venditori di bibite di ogni genere, presso i quali si rinvengono bevande preparate, adulterate o guaste in modo, da poter esser nocive alla salute. *Cod. p.*, § 403.

Trattando questo § di alterazione delle bevande sia nel *prepararle*, sia per *adulterazione* o per *corrompimento*, dal *che possa* derivare qualche dannoso effetto, si devono esaminare dai periti medici le dette bevande sotto gli accennati tre rapporti, anche allorquando non siasi manifestata alcuna nociva conseguenza. In tutte queste disamine il medico si farà spiegare dal perito rispettivo la preparazione normale, ed anche la presunta o comprovata diversa maniera di preparazione, non potendosi nè presupporre ned esigere, che il medico debba conoscere tutte le manipolazioni per la produzione delle bevande, o faccia in proposito particolari studj; dietro di che può intraprendere le ulteriori sue indagini, o quanto meno in base a queste premesse può dedurre ulteriori illazioni sulla nocevolezza od innocuità della bevanda, nel che non si può mai abbastanza guardarsi dalle illusioni, e si avrà presente di non ammettere le dichiarazioni di altri esercenti se non dietro il più accurato esame.

Qualora nell'esame di una bevanda vi si trovi mescolata od aggiunta qualche cosa che si riconosca nociva in alto grado alla salute, la bevanda debb'essere tosto distrutta, ed il colpevole è punito, per tale contravvenzione, con arresto rigoroso da tre fino a sei mesi, ecc., *Cod. p.*, § 405.

Il perito dichiarerà nociva in alto grado la bevanda, se l'uso della stessa può produrre gravi o lunghe malattie, infermità croniche, od anche la morte in più o men lungo periodo di tempo (1).

---

(1) *Kudler*. Op. cit.

§ CCXXII.

6.° Contro la falsificazione dei vasellami di stagno con piombo, e le stagnature fatte con aggiunta di piombo, il § 406 del Codice penale determina un vario grado di pena, che è tanto più grave e porta persino la perdita del mestiere, « se taluno ne abbia sofferto effettivo pregiudizio nella salute. »

§ CCXXIII.

7.° Del resto ogni addizione, ogni mescolanza o falsificazione, la quale, o per sè stessa, o per gli ingredienti adoperati, o pel modo di prepararli, o pei recipienti di cui si fosse fatto uso per prepararli o per conservarli, potesse comunicare una qualità nociva per la salute a qualsivoglia specie di commestibili, debb' essere trattata come contravvenzione, ed in proporzione della qualità nociva e del tempo pel quale sarà stata continuata questa pratica, è punita con multa da dieci fino a cento fiorini, o con arresto da tre giorni ad un mese, che secondo le circostanze è pure da inasprirsi. Verificandosi ancor più notevoli circostanze, si applica al colpevole anche una pena più rigorosa. *Cod. p.*, § 407.

A questa contravvenzione appartengono specialmente:

a) l' uso di colori minerali nella preparazione di commestibili, o il colorire con rame, arsenico, piombo, zinco o con altri colori minerali che contengono preparati metallici velenosi, le stoffe destinate a venire in contatto col corpo umano, come pure il dare la salda alle stoffe con amido, cui sieno stati misti simili colori minerali;

b) l'applicazione di litargirio o di vernice cattiva a vasellami che servono per mangiare, bere, o cuocere, ovvero a balocchi per fanciulli;

c) la fabbricazione di vasellami ad uso del mangiare, bere o cuocere con packfong, in modo contrario ai regolamenti;

d) l' inosservanza da parte dei fabbricatori e venditori di acquavite, delle speciali norme di polizia sanitaria ema-

nate per la costruzione degli apparati di distillazione dell'acquavite;

e) l'uso di vasi di rame nell'esercizio del mestiere di pizzicagnolo, di venditore di trippe cotte, ed in genere di tutti quegli artigiani, i quali si occupano della bollitura e della vendita di commestibili occorrenti in simili esercizj. *Cod. p.*, § 408.

Non è d'uopo notare, quanto esteso sia il campo aperto allo studio da questi §§ della legge penale; sarà facile per altro il desumere, che il medico, quando non vi abbia uno speciale obbligo, senza essere effettivo medico giudiziario, non si darà la pena di procurarsi tutte le cognizioni necessarie per pronunciare i relativi giudizj.

III.° *Di altre contravvenzioni che offendono o minacciano la sicurezza corporale.*

§ CCXXIV.

È impossibile annoverare tutte le contravvenzioni, per le quali si può offendere la sicurezza corporale, *Cod. p.*, § 431; ma facile sarà l'applicare a ciascuna di esse quello dei §§ sin qui citati, che vi corrisponde: l'officio del medico forense è sempre basato sui medesimi principj. La legge per altro addita ancora alcuni speciali casi di contravvenzione, dei quali diremo ora brevemente.

§ CCXXV.

a) Offese e minaccie alla sicurezza corporale in causa di azioni violente di *persone.*

1.° Chi deliberatamente mutila o lede sè stesso per sottrarsi al servizio militare, è punito secondo la natura del fatto e delle circostanze, come reo di contravvenzione, coll' arresto rigoroso da quattordici giorni a tre mesi. *Cod. p.*, § 409.

Oltre a ciò l'autore, compita la pena, debb'essere ciò nondimeno destinato a quel servizio militare, per cui viene trovato abile. *Cod. p*, § 410.

Devonsi arruolare per quel servizio militare, per cui riconosconsi tuttavia abili, non solo i coscritti colpiti dalla sorte e che a sensi dei surriferiti due §§ furono dalla competente Autorità giudiziaria dichiarati rei di volontaria mutilazione, ma ben anche coloro, in confronto dei quali venne sospesa la procedura per difetto di prove legali, o si è desistito dal procedere stante la prescrizione del titolo (1).

I difetti *simulati* dei coscritti non appartengono a questa categoria, anche quando vi si associino insignificanti lesioni corporali. Se taluno, per esempio, si punge la pelle, per insufflare aria nel sottoposto tessuto cellulare e produrre un tumore, sussiste, è vero, una lesione volontaria, ma questa ordinariamente non è di alcun rilievo; il difetto derivatone non è reale e si può togliere facilmente, e il coscritto non diventa per esso inabile al servizio militare. Essendo il medico forense chiamato a dichiarare, se il coscritto dopo la guarigione delle sue ferite sia ancora abile a qualche servizio militare, si atterrà in ciò alla vigente Istruzione sulla visita dei coscritti (2).

2.º I §§ 411 e 412 del Codice penale vennero già discussi nel § CLXXVIII.

3.º Seguono dappoi nei §§ 413-421 le contravvenzioni per maltrattamenti nell' applicazione della disciplina domestica. Noi non riporteremo che la disposizione *generale*, avvegnacchè rispetto al medico giudiziario non si tratta che di applicare i principj già enunciati in punto alla disamina di persone danneggiate. Sul confine del Codice *civile* comincia il *penale*; mentre quello permette alla paterna podestà, di castigare sotto certe circostanze i figli in *modo proporzionato e non dannoso alla loro salute* (§ 145), determina il secondo:

Il diritto della domestica disciplina non può in verun caso estendersi fino a maltrattare il castigato in modo che ne risenta danno nel corpo.

Perciò sono da punirsi come contravvenzioni siffatti maltrattamenti recati dai genitori ai loro figli, dai tutori a pupilli, da un conjuge all' altro, dagli educatori e precettori ai loro allievi e scolari, dai maestri d'arte ai loro gar-

---

(1) Disp. del Ministero dell'Interno, d'intelligenza col supremo Comando dell'Armata, 5 gennajo 1855, N. 29928-4137.

(2) Istruzione 12 marzo 1838, N. 151, ripubblicata in seguito a Disp. 7 luglio 1855, N. 10526-1256, dell'I. R. Ministero dell' Interno, coll' aggiunta del Decreto 4 maggio 1852, N. 2106, del cessato Ministero della Guerra.

zoni, e dai padroni alle persone di servizio. *Cod. p.*, § 413.

In questi casi necessita rilevare non solo, in qual modo siasi applicata la disciplina, ma ben anco se questa fu *molto grave per sè* ed accompagnata da cattive conseguenze, giacchè la salute del castigato può soffrire egualmente danno in causa del digiuno, della reclusione, della paura, ecc., come pei castighi propriamente corporali.

§ CCXXVI.

b) Offese e minaccie alla sicurezza corporale per *oggetti*, i quali per altrui colpa possono riescire di danno.

aa) Contravvenzioni per ingombri delle strade di nottetempo, *Cod. p.*, §§ 422-424. Se in causa di essi taluno fosse stato effettivamente danneggiato, la pena sarà inasprita; e qualora si fosse verificata una delle conseguenze contemplate dal § 335, l'azione punibile sarà trattata colle norme del detto paragrafo. *Cod. p.*, § 425.

bb) Contravvenzioni commesse da chi getta qualche cosa da una finestra, ecc. Rimanendo taluno leggermente ferito in causa della caduta, la multa è raddoppiata e l'arresto inasprito. Che se fosse avvenuta una grave lesione corporale, o se taluno fosse perfino rimasto ucciso, l'azione punibile viene trattata secondo il § 335. *Cod. p.*, § 426.

c) Contravvenzioni pel rapido correre con rotabili od a cavallo, ecc. Verificandosi in causa di ciò delle lesioni, si applica la pena secondo i §§ 341 e 342 del Codice penale. Vedi il § CXCVIII.

Osservazione. Le contravvenzioni, fin qui riportate in questo §, vengono giudicate dalle Autorità di sicurezza nel raggio di polizia delle città capitali, com'è prescritto col § 9 del Regolamento di procedura penale e coll'Ord. Imp. 11 maggio 1854. Altrettanto dicasi della contravvenzione al divieto di bagnarsi in fiumi, ecc. (§ CXCVII); dell'omissione de' segni di avviso in una fabbrica (§ CCXIII); dell' omessa denuncia di cani idrofobi, ecc. (§ CCXXIV); dell' imbrattamento di sorgenti, ecc., (§ CCXIX); delle simulazioni de' mendicanti (§ CCXXIX). Queste contravvenzioni però sono di competenza delle Autorità di Polizia, allora soltanto che *da tali reati non sia stato danneggiato alcuno* (1).

---

(1) Ordinanza Imperiale 11 maggio 1854., Bollett. prov. 1854, Parte I.ª, pag. 197.

d) Contravvenzioni da parte del personale di servizio delle strade ferrate; la pena è maggiore, secondo che ne sia provenuto un pericolo a maggior numero di persone, ed abbiano cagionato parecchie lesioni corporali. *Cod. p.*, §§ 432 e 433.

§ CCXXVII.

IV.° Nel § XXVI abbiamo trattato dell'obbligo che ha il personale sanitario di denunciare le ferite, ecc.; indicheremo ora la pena pel rivelamento dei segreti degli ammalati stabilita nel capitolo delle contravvenzioni contro la *sicurezza dell'onore.*

Un medico o chirurgo, un ostetrico od una levatrice, che palesano i segreti di una persona affidata alla loro cura, ad altri fuorchè all'Autorità che gl' interpelli d'ufficio, sono puniti per questa contravvenzione col divieto di esercitare la professione, la prima volta per tre mesi, la seconda per un anno, la terza per sempre. *Cod. p.*, § 498.

Gli esercenti sanitarj promettono nell'atto del *giuramento* per la laurea, o promozione al grado accademico, di osservare i segreti degli ammalati; la legge non vi ha però alcun riguardo nel punire il rivelamento dei segreti, ma lo considera come una speciale contravvenzione. Il vocabolo segreto devesi intendere solamente nel senso il più stretto, ossia come il complesso di verificazioni risguardanti i mali e difetti occulti, da cui taluno è travagliato, e pel rivelamento de' quali lo stesso individuo o la di lui famiglia può scapitare nell'opinione pubblica, ne' rapporti sociali od economici. Dubbia è la questione, quando il medico comunica un segreto di professione ad altro medico, e questi lo divulga. L' ultimo è sempre colpevole. Che se la prima comunicazione fu fatta soltanto nell'interesse della scienza o in via di consulta, non può la stessa meritare castigo; laddove al contrario non sia avvenuta che per appagare la curiosità, il primo medico nel caso di divulgamento, deve soggiacere tanto come il secondo alla punizione di legge per inosservanza del segreto (2); l' altro medico poi non è a considerarsi quale *contravventore* ne' sensi del § 498 del Codice penale, perchè il malato non era affidato alla *sua* cura; la contravvenzione consiste nell' abuso della confidenza tra il medico e il suo ammalato (3).

Uno speciale che rivela ad altri, fuorchè all'Autorità che

---

(1) Kriminallexicon von *Jagemann.* Articolo *Aerzte.*

(2) Randbemerkungen von *Speckbaeher.*

lo interpelli d' ufficio, i segreti di un ammalato venuti a sua cognizione per mezzo della presentategli ricette, commette una contravvenzione, ed è punito per ogni caso, essendo proprietario o provveditore della Farmacia, con una multa da cinque a cinquanta fiorini, ed essendo garzone, coll'arresto da uno a quattordici giorni, da inasprirsi secondo le circostanze. *Cod. p.*, § 499.

§ CCXXVIII.

V.° Fra le azioni punibili contro la *pubblica moralità* accenneremo:

1.° La *libidine come mestiere.*

La punizione di coloro che fanno commercio libidinoso del proprio corpo, è rimessa alla Polizia locale. Quando per altro una meretrice cagiona notevole scandalo colla pubblicità, seduce giovani, o, sapendo di essere infetta da male venereo, ha tuttavia continuato il suo commercio libidinoso, essa è punita per questa contravvenzione con arresto rigoroso da uno a tre mesi. *Cod. p.*, § 509.

Le leggi austriache, malgrado ciò che fu scritto e pubblicato in favore della prostituzione regolata con leggi politiche, e valutando forse l'equivoco risultato delle esperienze fatte all'estero, rifiutano di prendere sotto il proprio patrocinio il ruffianesimo e il meretricio. Il ruffianesimo non offre al medico giudiziario alcuna occasione d'indagini; il meretricio invece può offrirne, ma solo nel caso, in cui la meretrice, che sa di essere affetta da sifilide, continui il commercio libidinoso. Non occorre quindi trattenerci sul ruffianesimo; rispetto poi alle prostitute sifilitiche ci riportiamo a ciò che dicemmo nel § CCXII in punto alle malattie veneree delle nutrici. Devesi qui fare solamente la differenza, che le meretrici conoscono benissimo in via ordinaria le conseguenze del loro mestiere e segnatamente i caratteri apparíscenti della sifilide, ciò che non si può presupporre riguardo alle nutrici, delle quali tratta il suddetto §.

§ CCXXIX.

2.° Punizione del mendicare con simulati difetti corporali.

Se (poi) un mendicante per destare maggior compassione,

simula imperfezioni nel corpo, ferite, malattie e simili, è punito coll'arresto fino ad un mese già la prima volta che viene colto. *Cod. p.*, § 519.

I giudizj sui difetti simulati, o sui reali, ove si sospetti che siano procurati od artefatti, lo scuoprimento dell'inganno o la conferma dei mali reali, sono officio non sempre grato del medico forense, al quale nella moltiplicità dei mezzi di simulazione e nella grande raffinatezza dei mendicanti nell'inventare e simulare, deve servire di guida il proprio acume.

§ CCXXX.

3.° L' ubbriachezza. Ci riportiamo alle osservazioni fatte nel § LXXXIII.

L' ubbriachezza è punita come contravvenzione in colui, che in istato di ebrietà ha commesso un' azione, la quale altrimenti gli sarebbe imputata a crimine (§ 236). La pena è dell'arresto da uno a tre mesi. Se l' ubbriaco sapeva per esperienza di andare in istato di ebrietà soggetto a violenti trasporti, l' arresto debb' essere inasprito. Trattandosi di gravi misfatti si applica l'arresto rigoroso fino a sei mesi. *Cod. p.*, § 523.

Non è da punirsi l' ubbriachezza, quando si possa comprovare che sia stata cagionata da maliziosa opera altrui, diretta a ridurre l'autore nel corrispondente stato, adoperando all' uopo studiate preghiere ed esortazioni, od anche mescolando alle bevande ingredienti capaci di inebriare.

APPENDICE

NORMA 28 GENNAJO 1855 SULLA VISITA DEI CADAVERI.

§ CCXXXI

La Norma sulla visita giudiziale dei cadaveri, emanata coll'Ordinanza 28 gennajo 1855 dei Ministeri dell' Interno e della Giustizia (1), è tale legge, che costituendo la base fondamentale delle verificazioni ed ispezioni da praticarsi sulle persone morte vuolsi conoscere per punto e per segno da ogni perito sanitario che venga chiamato a sì fatte indagini. Le *disposizioni legislative medico-giudiziarie* di questa Norma furono per la massima parte diggià esaminate nel contesto del presente lavoro, e rispetto ai paragrafi discussi non faremo che citare i nostri §§ che vi hanno relazione. Gli altri paragrafi invece, e quelli specialmente che risguardano le *prescrizioni normali medico-scientifiche* da osservarsi nella visita dei cadaveri, verranno riportati per intiero (2).

§ CCXXXII.

Devesi osservare, che siccome la nuova Norma, nella parte necroscopica, tenne dietro ai progressi dell'anatomia, così è d'uopo che i dissettori rendansi famigliari i metodi o processi anatomici

---

(1) Inserita nella Punt. VIII del Bollettino delle Leggi dell'Impero, dispensata e spedita il 13 febbrajo 1855, e nella Parte I., Punt. 5 del Bollettino provinciale degli Atti di Governo per la Lombardia.

(2) La Norma 28 gennajo 1855 trovasi riportata per esteso nell'Appendice I dell'Indice Analitico delle Leggi di diritto e procedura penale edito a cura della Redazione della Gazzetta dei Tribunali di Milano, e vendibile presso la stessa Redazione. Nel raccomandare l'acquisto di quell'Appendice esortiamo i medici a procurarsi anche i due volumetti a cui si riferisce, e che formano un manuale giovevolissimo al personale sanitario e giudiziario.

in essa additati, onde non trovarsi all'atto pratico imbarazzati anche in faccia al giudice, il quale colla Norma alla mano può sempre insistere, perchè le indagini seguano precisamente nel modo ivi tracciato e non altrimenti. È indispensabile, a cagione d'esempio, che si abbandonino finalmente i metodi usati fin quì nella sezione del capo, di dividere i tegumenti cranici con un taglio crociato, ovvero col taglio circolare, e quello seguìto nell'apertura della cavità toracica, di rompere ed arrovesciare ad una ad una le costole; e così pure, nell'esame dei visceri contenuti nelle varie cavità, e nelle sezioni cadaveriche in caso di veneficio e d'infanticidio, si dovranno esattamente osservare le savie e minuziose direttive contenute nella mentovata Istruzione. Considerando la qualità ed estensione delle molte indagini da praticarsi nella visita giudiziale dei cadaveri, potranno anche i giudici persuadersi come debba riescire importuna ad un medico e dissettore coscienzioso ogni sollecitazione nelle ispezioni necroscopiche, e come non possano a meno di essere inesatte e difettose le tante sezioni cadaveriche eseguite affrettatamente, senza la dovuta precisione, e forse anco non estese nemmeno alle tre cavità principali. È vero, che nel § 58 della vigente Norma è dichiarato, che «quantunque le prescrizioni generali risguardanti la visita interna dei cadaveri debbano essere per regola osservate, è tuttavia facile ad intendersi, che a norma del caso in concreto si può deviarne alquanto: ma non riteniamo, che ciò autorizzi a decampare dall' esame almeno generale di alcuna delle tre cavità, dacchè esso è esplicitamente prescritto col § 39 dell' anzidetta Norma, ed il protocollo dell'ispezione deve in ogni caso contenere tutti i possibili dettagli a scanso di rilievi e di eccezioni, mortificanti così pel Giudizio inquirente come pel medico, e che facilmente si potrebbero elevare nel dibattimento dalle parti interessate, e troverebbero per avventura appoggio nelle disposizioni di legge. Egli è quindi più che mai necessario, che i medici chirurghi si tengano esercitati nelle sezioni cadaveriche e si trovino in grado di procedere colla occorrente franchezza e speditezza tanto nell' atto pratico della necroscopia, quanto nella dettatura del protocollo di sezione, essendo questo l'unico mezzo per conciliare la precisa applicazione della ripetuta Norma colla possibile prontezza dell'atto.

I.° Della visita giudiziale dei cadaveri in generale.

a) Disposizioni generali.

§ CCXXXIII.

La visita giudiziale dei cadaveri è della massima importanza, poichè ben di sovente da essa dipendono così l'onore, la libertà,

le proprietà e la vita della persona imputata di un reato, come la sicura amministrazione della giustizia; ed è quindi indispensabile dovere dei periti ad essa chiamati di procedervi colla più scrupolosa esattezza. *Norma* 28 *gennajo* 1855, § 1.

Sotto quale condizione, e in quali casi occorrano le visite giudiziali dei cadaveri, venne già da noi accennato nei §§ LVI e LVIII, ove trovansi pure riportati i §§ 2 e 3 della succitata Norma. Vuolsi qui solo raccomandare al personale sanitario di procedere colla massima circospezione e coscienziosità nell' emettere gli ordini pel seppellimento dei cadaveri, e ancor più nel produrre il preliminare suo voto sul bisogno o meno della visita giudiziale, e ciò segnatamente nei casi dubbj di suicidio, avvegnacchè sia in questi della massima importanza l' investigare il preciso stato delle cose, tanto nei rapporti penali, quanto nei rapporti di diritto civile.

§ CCXXXIV.

A visite giudiziali di cadaveri può farsi luogo di regola soltanto dietro ordine del competente Giudizio inquirente.

Per conseguire la sollecitudine spesso necessaria in tali casi si abilita anche ogni Ufficio distrettuale (Giudizio di sedia, Pretura), in qualità di Giudizio distrettuale, a far intraprendere visite giudiziali in tutti i casi di morte della specie indicata ai §§ 2 e 3 che si verificano nel suo circondario. Qualora per altro non sia esso medesimo Giudizio inquirente, dovrà darne immediato avviso al Giudizio competente per la inquisizione. *Norma succ.*, § 4. — Veggasi il § X, lett. *b)*.

§ CCXXXV.

Quanti e quali siano i membri del personale sanitario da assumersi alle visite giudiziali dei cadaveri, e quale essere debba il modo di invitarveli, lo abbiamo già veduto nei §§ XXXII, XXXIV, XLI, LX e LXI, ne' quali furono pure riportati i §§ 5, 6, 7 e 8 della Norma succitata.

Vuolsi qui solo aggiungere, che « alle sezioni giudiziali di cadaveri nell' I. R. Esercito, nei Confini militari devono in mancanza di medici militari intervenire i medici civili a ciò requisiti dalle Autorità militari; e così pure in mancanza di medici civili dovranno nelle sezioni di cadaveri, che sono di competenza dei giudizj civili, prestarsi, a richiesta di questi ultimi, i medici militari, giusta quanto è disposto dall'Ordinanza 28 marzo 1856, N.° 698 del Comando superiore dell' Armata. Così ai medici civili come ai medici militari sono da corrispondersi in tali casi le com-

petenze contemplate dall' Ordinanza 17 febbrajo 1856 », riportata al § CXLIX (1).

§ CCXXXVI.

Ogni Capo di Comune è risponsabile per la sicura custodia dei cadaveri pei quali giusta i §§ 2 e 3 potrebbe rendersi necessaria una visita giudiziale. Qualora non possa lasciarsi il cadavere nel luogo ove fu trovato, il Capo-Comune dovrà provvedere un altro luogo idoneo per riporlo, e non essendo questo opportuno per la visita giudiziale, troverà a tale oggetto, prima dell' arrivo della Commissione, un altro locale chiaro, spazioso, da potersi riscaldare in caso di gran freddo; farà venire, oltre ai testimonj giudiziali, anche un individuo atto a prestare i servigi necessarj nella visita, ed in generale farà preparare tutto quanto occorre. *Norma succ.*, §. 9.

§ CCXXXVII.

Nel § XLIV si è già accennato, quali siano le persone, che ponno assistere alla visita giudiziale dei cadaveri, giusta il prescritto col § 10 della succitata Norma.

§ CCXXXVIII.

Prima di passare alla sezione del cadavere lo si farà vedere, per porne fuori di dubbio la identità, a persone che hanno conosciuto il defunto, come pure all'imputato se fosse già noto. Ove il morto sia affatto sconosciuto, e non esista peranco una descrizione della persona, degli abiti e degli effetti ritrovati, la si stenderà ancor prima della sezione, oppure si esaminerà la descrizione già presentata dal visitatore dei morti, supplendo, all'occorrenza, a quanto vi manca. *Norma succ.*, § 11.

b) Officio dei periti nelle visite giudiziali dei cadaveri.

§ CCXXXIX.

I medici o chirurghi chiamati alla ispezione hanno il dovere di

(1) Decreto del Ministero dell'Interno, d'intelligenza col Ministero della Giustizia e col Comando superiore dell' Armata, 10 settembre 1856. Boll. prov. 1856, parte I, punt. 10, n.° 167. — Bollettino dell' Impero 1856, punt. XLI.

eseguire la visita con ogni riguardo e precauzione, attenzione, ordine e colla più scrupolosa coscienza, attenendosi esattamente ai principj ed alle regole della scienza e prendendo in considerazione ogni circostanza che possa servire in qualche modo a rischiarare la specie del fatto.

A tale scopo i periti possono domandare che si somministrino loro all' appoggio degli atti, o mediante l' esame di testimonj, i necessarj schiarimenti sovra punti da esporsi da loro con precisione. In particolare dovranno indicarsi esattamente le ferite ed altre tracce esterne di sofferta violenza, precisandone il numero e la qualità, descriversi i mezzi e stromenti, da cui furono o potevano essere prodotte, e si paragoneranno colle lesioni osservate gli stromenti che si ritrovassero, o che avessero potuto servire a recarle. *Norma succ.*, § 12. Veggasi il § XXXV.

§ CCXL.

Nei rapporti medici la visita sarà regolata e diretta da quello fra i medici che la intraprendono, che è in pari tempo medico giudiziario o d' ufficio; se vi furono impiegati due altri medici, dal più anziano; e se la visita si eseguisce da un medico e da un chirurgo, dal primo. A questo spetterà principalmente di dettare a protocollo il viso reperto, e ciò durante la visita ed in nessun caso dopo finita l' ispezione, nell' ordine, in cui si fanno le osservazioni. Il secondo perito provvederà i necessarj stromenti, procederà egli stesso alla sezione del cadavere, e finita che sia, lo assetterà di nuovo, apporrà poscia egli pure la sua conferma al viso reperto, e qualora creda di dover esporre le circostanze di fatto osservate in modo diverso dal primo perito, darà a protocollo il diverso suo parere.

Che se i due periti credessero di dover esporre in modo diverso i fatti da loro rilevati, si farà intervenire possibilmente già alla compilazione del viso reperto un terzo medico o chirurgo, oppure si procederà a norma del § 21. *Norma succ.*, § 13. Veggansi i §§ XLIV, XLVIII, LIII e LX.

c) Protocollo di sezione.

§ CCXLI.

Durante ogni visita giudiziale di cadaveri dee tenersi, di pari passo colla medesima, un circostanziato protocollo redatto con cura, avvedutezza e nella debita forma, in cui s'indichino il tempo, il luogo, l' oggetto e lo scopo della visita, e le persone presenti,

e si descrivano colla possibile esattezza tutte le osservazioni influenti sul riconoscimento del fatto. *Norma succ.*, § 14.

§ CCXLII.

Per questo protocollo si prescrive la seguente forma :

Si piegherà in colonna un foglio di carta e si scriverà nel mezzo l'intestazione colle parole: « *Procotollo di sezione* », sotto le quali si noterà il giorno della visita.

Poscia si scriverà su tutta la larghezza della carta la introduzione, in cui si esporranno dapprima l' Autorità per ordine della quale si fa la visita giudiziale, la data ed il numero sotto cui fu spedito ed intimato il relativo ordine scritto, il luogo ed il tempo della ispezione, la indicazione del cadavere, le circostanze sotto cui fu ritrovato, o che occasionarono la visita giudiziale, e le altre verificazioni comunicate ai medici incaricati della sezione, la ricognizione della identità del cadavere, il giuramento fatto prestare nei prescritti modi o ricordato ai periti, e la promessa data dai testimonj giudiziali. Quindi si noteranno nel mezzo della pagina le parole: « in presenza » e sotto di esse per intiero i nomi e le qualifiche dei membri componenti la Commissione, intervenuti alla visita.

Il vero oggetto del protocollo si scrive nella colonna a destra di chi lo tiene, e si divide in più articoli, da contrassegnarsi con lettere majuscole o numeri romani, secondo le singole parti di cui si compone, vale a dire la descrizione della persona, degli abiti ed effetti, degli stromenti adoperati per recar la ferita, che si presentassero, la storia della malattia e simili, quindi il viso reperto sulla ispezione esterna ed interna del cadavere.

Questi articoli si suddivideranno in allinea più brevi contrassegnati progressivamente con lettere minuscole o numeri arabici, all' oggetto di potersi richiamare nel parere ai rispettivi punti, e di far constare facilmente della esattezza dei passi del protocollo, che si avessero a citare. Finito il protocollo, chi lo ha tenuto lo leggerà e lo chiuderà scrivendo su tutta la larghezza della pagina la clausola seguente: « Letto a tutti i presenti, e non avendo questi trovato di aggiungervi cosa alcuna, chiuso alle ore . . . »

In seguito si apporranno le firme, e precisamente quelle delle persone del Giudizio presenti, e dei testimonj giudiziali sulla colonna a sinistra, quelle dei medici che hanno eseguito la sezione e degli altri membri del personale sanitario, che si fossero fatti intervenire, sull'altra colonna. *Norma succ.*, § 15.

§ CCXLIII.

Come ulteriore norma pel protocollo si prescrive che chi lo tiene abbia prestato il dovuto giuramento, che nello scritto non si cancelli, si aggiunga o si cambi nulla d'importante, ed i passi cancellati rimangano tuttora leggibili, che i cambiamenti e le rettifiche rilevanti, che si facessero dai medici, siano inserite con apposito cenno, notate in margine od in calce e regolarmente sottoscritte dai membri della Commissione.

Se il protocollo consiste di più fogli, debbono unirsi con filo, i capi del quale siano assicurati col suggello giudiziale in modo che senza ledere questo non possa levarsi alcun foglio. *Norma succ.*, § 16.

d) Parere dei periti.

§ CCXLIV.

Compita la visita, i periti stenderanno il parere, dopo essersi concertati fra loro, basandolo sul risultato della visita, e riferendosi sempre ai singoli punti del viso reperto. Questo parere può essere dato tosto a protocollo, co' suoi motivi, nel qual caso si pone nel mezzo del foglio l'intestazione « parere » e lo si scrive in tutta la larghezza della carta; oppure, particolarmente in casi difficili, i periti possono stenderlo in iscritto e presentarlo più tardi, al qual uopo si prefiggerà un congruo termine. *Norma succ.*, § 17.

Il parere scritto, steso posteriormente, comincerà colla indicazione dell'incarico scritto, emanato dal Giudice inquirente o suo sostituto, che ha ordinato la visita giudiziale, del luogo e tempo, in cui questa avvenne e dei dati contenuti nel protocollo, in quanto che si riferiscano al parere stesso, il quale verrà steso in seguito. *Norma succ.*, § 18.

Se i periti sono di opinione diversa, ciascuno consegnerà dal canto suo un parere debitamente motivato all'Autorità giudiziaria, o lo scriverà in aggiunta alla fine del protocollo. *Norma succ.*, § 19.

Nei casi in cui i periti ritengono che per dare un fondato parere sia loro indispensabile d'ispezionare essi medesimi gli atti processuali, anche questi potranno essere loro comunicati, sempre che non si presentino speciali difficoltà in contrario. *Norma succ.*, § 20.

Se si trova che il parere dei periti sia oscuro, incompleto, non abbastanza preciso, in contraddizione con sè stesso o con circostanze di fatto già rilevate, ovvero che non siano giuste le conclusioni tratte dalle esposte premesse, oppure che le dichiarazioni dei periti, rispetto alle cose di fatto da essi osservate, discordino fra di loro in modo rilevante, il Giudice inquirente li sentirà in proposito, e se con ciò non si tolgono i dubbj, ripeterà per quanto è possibile l' ispezione facendovi intervenire gli stessi od altri periti. *Norma succ.*, § 21. Veggansi i §§ XLVII, L e LIII.

§ CCXLV.

Il parere propriamente detto dovrà sempre dichiarare *quale* sia stata nel caso concreto *la causa prossima* dell'avvenuta morte, e da che questa causa sia stata prodotta.

Secondo la qualità del caso, si dovrà quindi mettere in chiaro particolarmente:

1.° Se giusta le emergenti circostanze abbia a ritenersi con certezza, oppure con verosimiglianza che la morte sia avvenuta:

a) in conseguenza delle lesioni rilevate, o

b) già prima di tali lesioni, ovvero

c) in conseguenza o per concorso di una causa sopraggiunta alla lesione ed indipendente da essa.

Dichiarandosi che le lesioni rilevate furono la causa della morte si determinerà inoltre:

2.° Se l' azione posta a carico dell' imputato sia divenuta la causa della morte per la sua natura in generale, o per una speciale costituzione fisica od uno stato particolare della persona lesa, oppure per circostanze estrinseche accidentali.

Ove il parere non si estenda a tutte le circostanze importanti per la decisione, il Giudice inquirente proporrà su di esse speciali domande ai periti. *Norma succ.*, § 22. Veggasi in proposito ciò che si è detto nei §§ LXII, LXIII e LXIV.

Nel motivare il parere i risultati ottenuti dall'investigazione devono venir spiegati giusta principj esatti di anatomia, di fisiologia, di patologia, schiariti da conclusioni tratte dalla natura della cosa, e confermati da sicure osservazioni e riconosciute esperienze.

Le ipotesi ed opinioni proprie od altrui non fanno prova; similmente l' altrui autorità potrà solamente servire a convalidare una motivazione esposta nel modo suaccennato. *Norma succ.*, § 23. Veggasi il § XLIX.

Siccome in qualunque rilievo giudiziale lo scopo deve sempre essere quello di scoprire la verità, così anche nel parere sopra una visita di cadavere intrapresa giudizialmente si dovranno distinguere esattamente le cose che si possono decidere con certezza

per ragioni fisico-mediche da ciò che non si può addurre che come congettura. Nei casi perciò che sono dubbj al medico stesso, e che in mancanza di circostanze rischiaranti rimangano tali, egli sarà in dovere di dichiarare francamente di non essere in grado di pronunciare un deciso giudizio; e quindi, secondo lo stato delle cose, egli dovrà dare un parere certo soltanto in parte, ovvero affatto dubbio, se non è altrimenti possibile. *Norma succ.*, § 24. Veggansi i §§ XLII e XLIX.

§ CCXLVI.

La conclusione del parere sarà costituita della formola:

« Il che noi portiamo a cognizione del Giudizio dopo esame « diligentemente eseguito e dopo matura ponderazione, giusta i « principj delle mediche scienze, e lo confermiamo per vero « colle nostre sottoscrizioni. »

Indi i periti accenneranno la retrocessione degli atti che avessero ricevuto ed apporranno la data e le loro sottoscrizioni. Infine si piega convenientemente lo scritto, ed all' esterno si scrive il titolo dell' Autorità giudiziale alla quale dee venire trasmesso il parere, il nome e la condizione degli estensori, ed una breve indicazione dell' oggetto a cui si riferisce. *Norma succ.*, § 25.

e) Obbligo dei periti intervenuti a visite giudiziali di comparire al dibattimento finale.

§ CCXLVII.

I medici che si prestarono alla visita giudiziale d' un cadavere sono obbligati, dietro regolare citazione, di comparire al dibattimento finale del Giudizio penale, e di restar presenti alla seduta dopo che furono esaminati fino che il Presidente li licenzia o li prega di ritirarsi. Essi hanno altresì a rispondere secondo la loro scienza e coscienza alle domande proposte tanto dal Presidente, quanto anche dal Procuratore di Stato e dagli altri membri del Giudizio, come pure dal querelante privato, dall'accusato, dal danneggiato e dai loro rappresentanti, dopo che questi abbiano a tal uopo ottenuta la parola dal Presidente, ove però il medesimo non respinga una domanda come inconveniente.

L'inobbedienza ad una tale citazione per parte dei periti avrebbe per conseguenza il loro immediato accompagnamento in Giudizio, e, se questo non fosse possibile, una multa di cinque fino a cinquanta fiorini oltre al risarcimento delle spese della seduta an-

data deserta, ed un mandato d'accompagnamento per la loro prossima sicura comparsa.

Contro simili condanne potranno essi ricorrere entro otto giorni dopo l'intimazione loro fatta della decisione relativa presso lo stesso Giudizio che li ha condannati. Se può venir provato che la citazione non fu convenientemente consegnata al medico in proprie mani, o che un ostacolo impreveduto ed insuperabile gli ha tolto di presentarsi, potrà venire intieramente esonerato dalla pena contro di lui pronunciata.

Si potrà far luogo ad una riduzione della pena inflitta, o della rifusione delle spese a lui imposta, s'egli è in grado di far constare che la pena o la condanna nelle spese non sono proporzionate alla sua trascuranza.

Contro siffatte decisioni del Giudizio non si ammette ulteriore rimedio di legge. *Norma succ.*, § 26. Veggansi i §§ XXXIX e CIV.

f) Preparativi e stromenti per le sezioni cadaveriche.

§ CCXLVIII.

Per evitare in tale atto di speciale missione ogni inutile ritardo, specialmente in quei luoghi ove non si trovano appositi stabilimenti per visite giudiziali di cadaveri, sarà cura del medico chiamato alla visita di recarsi nel sito determinato, s'è possibile ancor prima del tempo prefisso per intraprendere l'esame cadaverico, e di verificare se il Capo del Comune abbia convenientemente provveduto che sia apprestato un tavolo od altro apparecchio adattato per la sezione, sostegni per la testa del cadavere, i quali potranno consistere in pezzi di legno, mattoni o pietre adatte, alcuni recipienti pieni d'acqua, alcuni asciugamani, e finalmente un tavolo per lo scrittore cogli occorrenti oggetti di cancelleria. Sarà dovere del medico visitante di essere provveduto di una completa cassetta di strumenti da sezione, od almeno di un completo astuccio tascabile, nel qual ultimo caso però dovrà essere munito d'una sega ad arco e della sua lama di riserva, come pure di spugne. Gli altri requisiti che potessero al caso occorrere, come martello, scalpello, grandi e piccole bilance coi relativi pesi e simili, devono essere provveduti stabilmente da maggiori Comuni (1) delle Città, nei quali avvengono più di frequente siffatte investigazioni; in

(1) Nel testo tedesco leggesi: « *grössere Stadtgemeinde, in welchen* » che fu tradotto: « *da maggiori comuni delle città, nei quali* ». A questa dicitura che manca di senso dovrebbesi sostituire la seguente: *dai municipj delle città maggiori, nelle quali* ».

caso diverso si prenderanno a prestito da artigiani, o presso le farmacie private e pubbliche.

Al contrario ogni medico giudiziale dev' essere fornito di un passetto articolato lungo quattro piedi, i di cui pollici siano divisi in linee secondo il sistema decimale, di un compasso da grossezze e di una buona lente. *Norma succ.*, § 27.

g) Circostanze da notificarsi ai periti prima che intraprendano la visita.

§ CCXLIX.

Essendo che i cadaveri destinati per una visita giudiziale non possono di regola esser lasciati nel sito ove furono trovati, ma devono essere portati nelle città maggiori nel locale apposito a ciò destinato, così avverrà di raro il caso che la visita abbia ad intraprendersi sul luogo stesso, o che la Commissione visitante abbia ad ordinare essa medesima il trasporto del cadavere ad un luogo adatto per l' esame. In conseguenza di ciò dev' essere reso noto nel modo già indicato (§ 11) ai medici giudiziali il luogo, lo stato e la positura del cadavere, dove e come sia stato esso ritrovato, come pure il modo con cui ebbe luogo il trasporto, coll' indicazione delle cautele che in ciò fare furono osservate. E qui s' intende da sè che i Capi di Comune, o quelli che sono chiamati ad ordinare un tale trasporto devono prendere le opportune misure, affinchè il cadavere venga collocato con tutta precauzione sopra una bara od altro simile apparecchio solido in modo che non possa sfasciarsi, che sia assicurato per guisa da non poter cadere a terra, ricoperto da un coperchio o da un panno abbastanza grande, e portato al luogo destinato da un numero di persone corrispondente al bisogno, e se si tratta di grande distanza col mezzo di un carro, ma con eguali precauzioni. Qualunque altro modo di trasporto non deve essere permesso. *Norma succ.*, § 28.

Delle circostanze accessorie, che servono a chiarire i periti sullo stato delle cose prima che intraprendano la sezione, e delle quali trattano i §§ 29 e 30 della Norma sulla visita giudiziale dei cadaveri, si è già parlato nel § XLI.

h) Esame e descrizione dei vestiti del cadavere non che dei presunti strumenti feritori.

§ CCL.

Ciò fatto, si passa all'esame ed alla descrizione dei vestiti. Una tale descrizione è già di rilevante importanza, in quanto che unita a quella degli altri effetti trovati serve a meglio constatare, trat-

tandosi di sconosciuti, l'identità della persona, e perchè in caso di lesioni recate a traverso i vestiti, dalla qualità delle aperture in essi rimarcabili, le quali dovranno lasciarsi come sono, si può talora trarre una sicura conclusione intorno alla qualità degli strumenti adoperati, meglio che dai caratteri delle ferite stesse, le quali durante la vita subiscono molteplici cangiamenti.

Lo svestimento del cadavere deve avvenire con precauzione e senza violenza. Quei vestiti che non potessero esser levati via con facilità dovranno essere aperti collo scalpello lungo quelle cuciture che per la descrizione non sono importanti, evitando ogni lesione del cadavere, e quindi levati. *Norma succ.*, § 31.

La descrizione dei singoli capi di vestiario può farsi nello stesso ordine col quale essi si trovano indossati, e se ne dovrà considerare la stoffa, il colore, il taglio, la fodera, le saccocce esistenti ed il loro contenuto; la loro qualità se vecchi e logori, o nuovi e tuttora adoperabili. In quei vestiti che ordinariamente si contrassegnano con marche, bisognerà esaminare se vi siano, e riportare a protocollo quelle che si trovassero colla maggior possibile precisione, indicandone la forma ed il colore; e dove queste mancassero, bisognerà accennare anche tale circostanza. Se i vestiti fossero imbrattati di sangue, terra, sabbia, melma, sterco e simili, bisognerà indicarlo, precisando i punti ove tali lordure s_ trovano. Se vi fossero lacerazioni od altri guasti, bisognerà deci dere se per avventura ciò fosse derivato da movimenti di difesa. Un' accurata disamina meritano particolarmente quei fori in essi trovati, i quali furono prodotti dagli strumenti adoperati nel ferimento. S' indagherà diligentemente la loro sede e direzione, nominando la parte del vestito corrispondente, si misurerà col passetto la loro lunghezza e larghezza, si osserveranno esattamente gli orli se nettamente tagliati o dentati, gli angoli se ottusi, acuti o altrimenti conformati, sempre nominando la parte di vestito corrispondente. Se nei diversi abiti posti l'un sull'altro, che avrebbero dovuto essere traforati ad un tratto, si trovasse una contraddizione quanto al numero ed alla grandezza delle aperture, bisognerà vedere se ciò possa essere spiegabile per una piega che vi avesse esistito. *Norma succ.*, § 32.

Circa gli strumenti, che presumibilmente hanno servito al ferimento, ed ai quali allude il § 33 della stessa Norma, vedasi ciò che si è detto nel § LXXIV.

i) Cadaveri congelati e tentativi di rianimazione.

CCLI.

Trattandosi di cadaveri trovati congelati bisognerà subito isti-

tuire i soliti tentativi per richiamarli in vita. Se il loro stato fa conoscere l'inutilità di tali tentativi, ove il medico visitante li reputi ancor atti all'ispezione giudiziale, dovrà procedere al loro graduato sgelamento. Ma se i cadaveri vengono conservati secondo le prescrizioni, e preservati dall'azione del freddo, allora la Commissione visitatrice non avrà mai avanti di sè un cadavere congelato, tranne quei pochi casi in cui l'inaspettata ingruenza di un forte freddo durante le notte ne abbia occasionata la congelazione. In caso di legger grado d'irrigidimento, in cui la pelle riceve ancora l'impressione del dito, sarà il cadavere ancor appropriato alla sezione quando si osservino le dovute cautele; ma non più in caso di completa rigidità. In quest'ultima ipotesi bisognerà naturalmente aspettare che sia avvenuto il graduato sgelamento. *Norma succ.*, § 34.

Ancor più di raro avverrà il caso, ove si seguano le vigenti prescrizioni, che i medici chiamati ad intraprendere la sezione giudiziale si trovino nella necessità di istituire esperimenti di rianimazione. Ad onta di questo, se ciò fosse necessario, essi vi sono obbligati, e resta loro severamente proibito d'intraprendere la sezione d'un cadavere in cui non si mostrino chiari indizj di morte; per cui si dovranno citare anche in ogni protocollo i riscontrati certi segni della morte. Persino in caso di lesioni che non lasciano alcun dubbio sull'avvenuta morte non sarà permesso d'istituir la sezione prima del completo raffreddamento di tutte le parti, anche interne, quindi giammai prima che siano passate 24 ore. *Norma succ.*, § 35.

j) *Gradi di putrefazione.*

§ CCLII.

Onde i risultati ottenuti abbiano una piena certezza, è necessario poi di osservare e notare anche i segni esistenti di putrefazione. Imperciocchè soltanto nel primo grado di essa si può dare un giudizio sicuro e giustamente fondato; mentre quanto più è inoltrata la putrefazione, tanto più difficile riesce il giudicare se le alterazioni trovate negli organi si debbano attribuire a preceduti processi patologici o ad una lesione, oppure all'influenza della già incominciata putrefazione, o sibbene a quest'ultima soltanto.

Pure in questo caso eziandio si potranno giudicare con discreta sicurezza le ferite anche penetranti fino agli organi interni quando si confronti lo stato del seno che costituisce la ferita, o dei tessuti immediatamente adjacenti con quello del rimanente organo leso; ed in caso di versamenti sanguigni se si rifletta alla presenza di coaguli ed alla circostanza che nella putrefazione molto avanzata

possono aver luogo con facilità dei trasudamenti di liquido sanguinolento senza che v' abbia preceduto una lesione.

Similmente possono essere verificati spesso a putrefazione molto avanzata gli avvelenamenti per sostanze minerali, e le fratture delle ossa si riconoscono in qualunque tempo. *Norma succ.*, § 36.

Intorno all'ispezione de' cadaveri già sepolti e putrefatti in grado considerato, § 37 della Norma, abbiamo già versato nel § LVIII.

k) Divisione della visita dei cadaveri in esterna ed interna, regole generali da osservarsi.

§ CCLIII.

La visita del cadavere si divide in esterna ed interna. Quanto alla prima, dopo fatta la descrizione dei connotati generali, si esamineranno le singole parti del corpo, testa, collo, torace, addome, estremità superiori ed inferiori e da ultimo la superficie dorsale, e si enuncierà tutto ciò che in esse parti apparisse rimarchevole. Quelle lesioni che si limitassero a singole parti si esamineranno durante la descrizione delle parti stesse; che se invece si estendessero sopra una gran superficie del corpo, allora si esamineranno dopo aver notato lo stato generale. Si osserveranno poi in modo speciale ed esatto quelle regioni del corpo umano nelle quali di preferenza possono essere praticate delle ferite che facilmente passano inosservate e difficili sono a scoprirsi, o nelle quali in generale possano rimaner nascoste le tracce di avvenute esterne violenze; tali sarebbero le orbite, le fosse nasali, le cavità della bocca e delle fauci, il condotto uditivo esterno, la regione della nuca, le cavità ascellari, l'ano, nelle donne che hanno mammelle flosce e pendenti le regioni sottomammarie, specialmente la sinistra, le parti genitali esterne; inoltre nei bambini le fontanelle e tutta la regione spinale. Tuttavia la visita giudiziale deve limitarsi all'esterna ispezione soltanto in quei casi in cui un alto grado di putrefazione non lasci sperare nessun ulteriore importante risultato dall'esame interno, e quando non siavi sospetto di avvelenamento per mezzo di sostanze minerali, o di lesioni delle ossa. *Norma succ.*, § 38.

§ CCLIV.

Nella visita interna bisognerà aprire il cranio, il collo, la cavità del petto e del basso ventre, e ciò anche in quei casi in cui si avesse già trovato la causa della morte nell' una od altra di queste parti. In generale nella sezione bisognerà tenere l' ordine anatomico, cominciandola dalla testa e proseguendola per ordine come nella visita esterna.

Ogni incisione dovrà essere fatta cautamente ed in modo da non dividere parti che si volevano lasciar intatte.

Si dovrà particolarmente evitare di ledere le vene, come le tiroidee, le giugulari interne ed esterne, le sotto clavicolari, le vene cave ed in generale tutti i grossi vasi venosi. Non si dovrà mai condurre un taglio attraverso un'esistente lesione, e quando questa si trovasse su la linea ove per solito si pratica un' incisione, si dovrà schivarla e passarle all' intorno. Se v'ha una ferita in una parte tale che non abbia comunicazione con una delle principali cavità del corpo, si dovrà aprire anche questa parte secondo le regole dell' arte, ed esaminare più da vicino tutti i tessuti interessati. Si può rendere perciò necessaria l' apertura delle cavità orbitali, nasali, del canale uditivo esterno ed interno, della teca vertebrale, dello scroto, del retto intestino, di una o più articolazioni, o la preparazione dell' una od altra estremità, e così via. *Norma succ.*, § 39.

l) Regole da osservarsi nell' esame esterno delle varie lesioni.

§ CCLV.

In ogni lesione devesi indicare la sede di essa mediante la denominazione anatomica della parte lesa, ed ove ciò fosse insufficiente, se ne dovrà determinare la distanza (misurata in pollici) da uno dei punti della stessa regione o del membro od organo più vicino. Si descriverà la forma e figura possibilmente con nomi geometrici o secondo la somiglianza con oggetti comunemente noti; se ne misurerà esattamente la lunghezza e larghezza mediante il passetto, se ne enuncierà la direzione e si dichiarerà se la lesione sia una ferita da colpo, da taglio, da punta, d' arma da fuoco, se sia una contusione, una scottatura, ecc. Per mezzo della visita esterna non si potrà mai determinare esattamente la profondità di una ferita, perchè sotto nessuna condizione è permesso di scandagliarla collo specillo od in altro modo. Basterà quindi far osservare che la medesima è superficiale, profonda o penetrante. Soltanto dopo finita la sezione e constatato quali parti sieno lese può con sicurezza giudicarsi la profondità d' una ferita. Perciò, dopo descritti i caratteri esterni della lesione, devono essere preparati in ordine anatomico e per istrati gli organi più profondi da essa intaccati, secondo che il sezionante nel corso dell' esame li pone a scoperto. In ogni strato si nomineranno le parti colpite, e si noteranno i diametri della lesione in pollici e linee. Dalla complessiva descrizione dei singoli strati si può formarsi un' esatta idea intorno alla profondità e direzione della ferita ed intorno agli organi lesi. Se molte sono le lesioni, dovrà

ognuna di esse venir descritta collo stesso ordine, accennando anche l'istrumento col quale la medesima potesse essere praticata ed il modo con cui esso potrebbe essere stato adoperato, come pure se l'una o l'altra delle lesioni non debba venir considerata come indizio di opposta resistenza.

Oltre a ciò si dovranno confrontare colle esistenti lesioni gli stromenti per avventura trovati e che potessero essere stati adoperati a produrle. Questi però non si dovranno mai introdurre nelle ferite stesse e nemmeno nei fori esistenti negli abiti, mentre ciò facendo se ne altererebbe la forma primitiva; ma bensì trarransi le necessarie conclusioni dalla forma, figura, larghezza della ferita, dalla qualità de' suoi margini ed angoli e dai caratteri corrispondenti dei fori dei vestiti confrontati colla forma, figura, larghezza e peso dello stromento, colla affilatura e lunghezza del suo tagliente, coll' acutezza della punta, collo spessore del suo dorso, colle tacche e colle tracce di sangue esistenti, ecc. *Norma succ.*, § 40.

CCLVI.

Nelle ferite poi propriamente dette che si trovassero in un cadavere se ne descriveranno la forma e figura, la dimensione tanto secondo la lunghezza che la larghezza, la direzione, i margini, cioè se questi siano netti, frastagliati, in forma di lembo, gonfi, lisci, suffusi o no di sangue, rivolti all' indentro od all' infuori; e quanto agli angoli, se questi sieno acuti, ottusi, arrotondati o di altra forma: si farà attenzione se ne fluisca sangue, bile, chimo, materie fecali e simili, come pure se vi sia protrusione di un viscere; si osserverà lo stato delle parti circonvicine; e trattandosi di ferite da colpo, taglio o punta si avrà riguardo se vi esista insieme anche una contusione. Dovranno essere contrassegnate tutte le parti lese da una ferita, ed il modo di loro lesione, non che indagate le conseguenze da ciò derivate, come: versamenti di sangue, di succhi secretorj, o del contenuto di organi cavi nel parenchima di un viscere od in una cavità; e si distingueranno i corpi stranieri contenuti nella ferita, come: frammenti degli strumenti adoperati, palle, brani di vestiario, schegge ossee, ecc. Si dovrà guardare se nella ferita e ne' suoi contorni vi sia arrossamento, gonfiezza, ispessimento del tessuto, infiltrazioni di sangue, essudamenti sierosi, fibrinosi, purulenti, ecc., degenerazione sfacelosa od icorosa di essi e dei tessuti, se quindi sianvi i segni di infiammazione, e se lo stato impuro od affatto abnorme della ferita e della sua cavità desti il sospetto di avvelenamento. *Norma succ.*, § 41.

§ CCLVII.

In caso di pure contusioni che si riconoscono per un coloramento rosso più o meno carico della pelle, si dovrà osservare prima di tutto se questi coloramenti possano essere occasionati da macchie da morto, ecchimosi, petecchie, o da emorragie prodotte da altri processi morbosi, come tifo, piemia, scorbuto e simili, da estravasati sanguigni per violenti sforzi muscolari, come può avvenire nelle convulsioni, nel vomito, nella tosse, nel saltare, nel correre, ecc., ovvero infine non sieno cagionate da altro che da néi materni (voglie), teleangiectasie, ecc. La natura di queste macchie deve ogni volta essere verificata attentamente mediante incisioni.

Le ferite contuse si riconoscono dall' infiltramento sanguigno della pelle e del tessuto cellulare sottocutaneo, come dalla più o meno considerevole distruzione di questi tessuti, avendo anche riguardo alla forma ed estensione di esse, onde distinguerle giusta i principj d'anatomia patologica da altri analoghi coloramenti cutanei.

Se si rileva che tali macchie cupe sono vere lesioni esterne, si dovrà notarne la sede, l' estensione, la forma ed il grado di distruzione del tessuto, si enuncieranno gli organi a cui s'estendono, come: muscoli, grossi tronchi vascolari e nervosi, visceri, ecc.; si avrà riguardo se al caso sieno fratturate o contuse le ossa. Trattandosi di visceri e di muscoli si baderà se gli stessi in qualche punto siano scoppiati o lacerati ed in quale estensione, e se da ciò fosse stata occasionata uscita di sangue, o di altri umori, ed in qual copia. Si esaminerà inoltre se le parti contuse ed i loro contorni presentino i sintomi d' infiammazione, di organica dissoluzione già accennati nel paragrafo precedente, e finalmente se anche parti lontane, e specialmente opposte alla parte direttamente lesa ne abbian sofferto esse pure ed in qual modo. *Norma succ.*, § 42.

§ CCLVIII.

Nelle ferite d' arma da fuoco si osserverà se già i vestiti stessi o la parte colpita ed i suoi contorni siano anneriti dalla polvere o bruciati, se la ferita trapassi intieramente la parte stessa o no. I fori di entrata ed uscita del projettile si riconoscono in generale da ciò che il primo rappresenta una ferita più piccola, a margini rovesciati all' indentro; contrassegnata spesso da un'escara; il secondo invece una ferita più grande, i di cui orli son rovesciati all' infuori e più laceri. La direzione della ferita e le parti da essa intaccate si esploreranno dietro le indicazioni già fornite (§ 40). Se lo sparo fu composto, cioè originato da più palle o pallini, si dovrà osservare il numero delle ferite, la loro reciproca distanza, come pure la direzione e la comunicazione fra loro dei singoli

canaletti che costituiscono in tal caso la ferita. Si cercheranno i corpi stranieri che col projettile fossero penetrati, come brani di vestito, stoppacci della scarica, schegge ossee e simili; ed anche in caso che il projettile non fosse penetrato, o solo superficialmente, converrà notare le alterazioni da esso prodotte. *Norma succ.*, § 43.

§ CCLIX.

Le fratture e le lussazioni, per quanto si rilevino colla ispezione esterna, si determineranno fin da principio nominando le ossa fratturate, i legamenti e le articolazioni lese; si rimarcheranno le alterazioni da esse prodotte nella giacitura, forma, lunghezza e mobilità della parte, si descriverà lo stato dei comuni integumenti, cioè se i medesimi sieno immutati o suffusi di sangue, arrossati o gonfi; se contemporaneamente vi sia una ferita e di che specie; se in essa si trovino schegge ossee, ovvero l'uno o l'altro dei frammenti dell' osso rotto. Nell'esame interno di lesioni ossee si dovranno condurre tagli sufficientemente lunghi, ma in modo che non s' incrocino con esistenti ferite; si descriverà lo stato della superficie interna della cute; si prepareranno tutti i muscoli della parte fino all' osso od all' articolazione offesa, e si avrà riguardo se vi fossero nei medesimi infiltrazioni di sangue; lacerazioni parziali o totali, lesioni di grossi vasi o nervi.

Quanto all' osso rotto si noterà la specie della frattura, se completa od incompleta, obliqua, longitudinale, se con ischeggiamento o sfracellamento dell' osso rotto, nel qual caso si descriveranno i frammenti più grandi secondo il numero e la forma loro. Nelle lussazioni si baderà se sono recenti od antiche, complete od incomplete, di quanto distino fra loro (in pollici e linee) le superficie articolari, quale sia lo stato dei legamenti, se soltanto sieno stirati, ovvero lacerati, da qual parte sia diretto l'osso slogato, se in esso od entro la cavità articolare vi sia contemporaneamente una frattura. Oltre a cio tanto nelle fratture quanto nelle lussazioni si porrà attenzione se per caso preesistenti morbose condizioni delle ossa e dei legamenti articolari abbiano potuto occasionarle, e finalmente se v' abbiano fenomeni infiammatorj e di che specie siano. *Norma succ.*, § 44.

§ CCLX.

Nelle lesioni avvenute in causa di scottature per liquidi, di ustioni, o d' applicazione di caustici si esaminerà se la pelle sia d'un rosso vivo o cupo, o d'altro colore, se sia più o meno gonfia, se l'epidermide sia sollevata in piccole o grosse bolle, e di che sieno riempite queste ultime; se manchi l'epidermide e se il corio

denudato sia tramutato in una massa molle, gialliccia o grigia, ovvero sia annerito, essiccato in forma di cotenna, o in certo modo abbrustolito, o finalmente apparisca più o meno carbonizzato, e se queste alterazioni si limitino soltanto alla pelle ed al tessuto cellulare sottocutaneo, oppure se si estendano fino ai muscoli, ai nervi e vasi, o fino alle ossa medesime. Si dovranno riferire gli indizj di infiammazione, quali sono: il rossore, il turgore, le infiltrazioni di siero, di sangue, di marcia, di sanie, ecc., nei tessuti lesi e nei circostanti: si accennerà se il morboso processo già mostrasse la tendenza a limitarsi, come pure s' indicheranno i fenomeni consecutivi di metastasi ad altri organi, d' ipostasi, di piemía, ecc. *Norma succ.*, § 45.

§ CCLXI.

Il § 46 della Norma 28 gennajo 1855 prescrive, che tutte le lesioni trovate in un cadavere devono essere giudicate anche in quanto siano state praticate avanti o dopo la morte, oggetto che venne già discusso nel § LXIII, ove è pure riportato il detto § 46.

II.° Della visita giudiziale dei cadaveri in particolare.

A. Visita esterna del cadavere.

§ CCLXII.

L' esame esterno comincia colla descrizione generale del cadavere.

Questa considera nel cadavere la statura, lo sviluppo fisico regolare od irregolare, la costituzione robusta o gracile, la buona o cattiva nutrizione, l'abnorme grassezza, la morbosa consunzione o l'aumentato volume, il grado di rigidezza cadaverica, il colore della superficie del corpo in generale, la strordinaria pallidezza, o la particolare pigmentazione (brunezza), la presenza della pelle anserina (pelle d' oca), finalmente la specie ed estensione delle macchie da morto, la di cui natura si constaterà mediante incisioni. Essa farà inoltre menzione delle alterazioni morbose che si estendono a tutta la superficie del corpo, o a gran parte di esso, come pure accennerà se la superficie cutanea fosse in ragguardevole estensione lorda di sangue, terra, sabbia, fango, sudiciume, sterco e simili; accennerà pure le lesioni esterne, però quelle soltanto che abbracciano una ampia superficie, poichè le lesioni si notano per regola nell'esame delle singole parti. *Norma succ.*, § 47.

Trattandosi di persone sconosciute, l'esame esterno comincerà colla descrizione dei connotati personali; in questa si devono registrare: la statura, notandone la misura precisa, il sesso, l'approssimativa età, i caratteri fisici in generale, il colore dei capelli e degli occhi, la forma della faccia, la conformazione della fronte, del naso, delle labbra, della bocca, la specie di barba, se ve ne fosse, la qualità dei denti, ed altri rimarchevoli segni, come: cicatrici, verruche, néi materni (voglie), lobuli d'orecchio perforati, deformità ed altri. *Norma succ.*, § 48.

§ CCLXIII.

Quanto alla testa, si noterà la sua grandezza, la sua figura sferica, allungata od altrimenti conformata, la lunghezza ed il colore dei capelli, la loro foltezza o scarsezza, la loro umidità per sangue, acqua od altri liquidi; il loro imbrattamento di terra, sabbia, fango, ecc., i fenomeni morbosi al capillizio, i tumori che vi esistessero e la loro natura, e le lesioni, e si descriveranno secondo la loro specie; si accennerà il colorito e l'espressione della faccia. Riguardo agli occhi si osserverà se sieno aperti o chiusi, prominenti od infossati, quale aspetto abbiano la congiuntiva, la cornea, l'iride e la pupilla; si determinerà più davvicino se vi fosse uno scolo dal naso, o corpi stranieri nelle sue cavità; quanto alla bocca si osserverà se essa sia chiusa ovvero più o meno aperta, se il labbro inferiore sia pendente, la mascella inferiore abbassata, mobile o fissa, qual colore e qual forma abbiano le labbra, se siano umide od asciutte, se nella cavità della bocca si trovi sangue, muco, acqua, schiuma, sostanze vomitate, ovvero se esistano in essa de' corpi stranieri venuti dall' esterno. Riguardo ai denti si esaminerà se sieno sani o cariati, se esistano tutti o se ve ne manchino, se ed in qual grado sieno logorati o recentemente spuntati, che aspetto abbiano le gengive in generale ed all' orlo dei denti; se la lingua si trovi convenientemente o abnormemente collocata, se sia gonfia, rossa o sporca, e qual colore abbia la mucosa della bocca e delle fauci. Con uguali avvertenze si esploreranno anche le orecchie. Quando in alcuna di queste parti si trovi uno stato morboso od una lesione, dovranno questi venir più dappresso determinati secondo le regole più sopra indicate. *Norma succ.*, § 49.

§ CCLXIV.

Al collo si osserverà: se sia corto o lungo, sottile o grosso, rigido o mobile, e nell' ultimo caso se fosse insolitamente snodato, se le vene superficiali fossero considerevolmente turgide, se vi sia un gozzo e di qual grandezza, forma e consistenza, se al caso si veda attorno al collo un solco prodotto da una corda od altro

legaccio strangolante che fosse stato applicato, nel qual caso si dovrebbe descrivere la sua posizione, profondità, larghezza, direzione e decorso, come anche la qualità della pelle in quei punti, se cioè normale, ovvero occupata da suggellazioni, od abbia l'aspetto di secca cotenna, descrivendo pure il laccio, se vi fosse, ed il modo con cui fu adoperato. Si noterà se si trovino escoriazioni, impressioni, suggellazioni quali indizj di avvenuto strangolamento, ovvero lesioni di altra specie, od altre morbose alterazioni esterne del collo. — In caso di ferite da taglio sarà particolarmente da indagarsi se il taglio sia stato condotto da sinistra a destra, o viceversa, se la parte principalmente colpita, la concreta ricognizione degli organi lesi, o la forma stessa del taglio diano luogo a sospettare che l' autore possa essere stato persona abituata a maneggiare il coltello, come un macellajo, ecc. *Norma succ.*, § 50.

§ CCLXV.

Nell' ispezione esterna del petto si osserveranno la larghezza, la convessità o l'appianamento dello stesso, ovvero la sua irregolare conformazione; nei cadaveri di donne si osserveranno le mammelle se grandi o piccole, tese o flosce, se le glandule mammarie siano molto sviluppate, se contengano latte, se i capezzoli e le loro areole si mostrino pallide o brune, se vi sieno tracce di cera-lacca sgocciatavi sopra, escare dure essiccate od altri segni di eseguiti esperimenti per richiamare in vita la defunta, se la pelle del petto sia normale o morbosamente alterata, o se vi siano altri indizj dai quali si possa arguire esistervi organiche alterazioni degli organi interni. Le lesioni che si trovassero si descriveranno secondo le regole generali già accennate, e sotto questo rapporto trattandosi di donne, le cui mammelle pendano in basso si esaminerà principalmente la parte da esse coperta; e se si tratta di cadaveri sconosciuti non si trascurerà di descrivere i peli che vi fossero e qualunque segno o marca particolare come fu già indicato. *Norma succ.*, § 51.

§ CCLXVI.

Quanto al ventre si enuncierà la sua gonfiezza, se moderata o considerevole, uniforme o solo parziale, accennandone la causa, cioè se per aria o liquidi contenuti o per altri corpi riconoscibili; o se invece l'addome sia rimarchevolmente infossato: si descriveranno poi la cute di esso e le macchie verdi, rosse, bleu o d' altro colore che vi si riscontrassero, le strie biancastre, o simili a cicatrici, secondo la loro sede ed estensione. Oltre a questo però si dovrà sempre assicurarsi della vera natura di tali macchie e strie mediante incisioni. Così pure se si riscontrassero tumori superficiali, dopo averne descritto la sede, la grandezza, la

consistenza, l'elasticità o la fluttuazione, col mezzo dell'apertura se ne determinerà più concretamente il contenuto; e così questi come le macchie suddette si giudicheranno rapporto allo stadio di putrefazione e rapporto alle lesioni che vi si trovassero, le quali ultime si distingueranno a norma delle prescrizioni. Si avrà riguardo inoltre alla facile presenza in simili casi di protrusioni di visceri addominali ed al loro strozzamento come pure agli esistenti fenomeni di infiammazione ed esiti di esse. Le ernie che al caso esistessero dovranno essere descritte giusta la loro sede, grandezza ed altri caratteri. *Norma succ.*, § 52.

§ CCLXVII.

Nei cadaveri di donne dovrà inoltre specialmente osservarsi se il basso ventre sia adequatamente prominente, o se la pelle sia flaccida, rugosa, sparsa di strie cicatriciformi, ovvero se al contrario l'addome si mostri voluminoso per l' incremento dell'utero già reso sensibile all'esplorazione, il quale si presenta in forma di un globo duro sopra le ossa del pube. In tal caso si osserverà in seguito se l'ombelico sia più o meno cancellato, o se il fondo dell' utero arrivi fino ad esso o lo oltrepassi, mentre queste ultime circostanze si devono risguardare in parte come segni di gravidanza, in parte come già preesistenti indicazioni per il taglio cesareo. Che se quest' operazione fosse già stata eseguita, si esaminerà se i bordi della ferita siano riuniti con eguali riguardi come si pratica sulla donna vivente mediante un opportuno bendaggio, ovvero solamente col mezzo della sutura da pellicciajo, o con punti staccati, oppure se invece siano stati lasciati senza medicazione di sorta. Per i motivi accennati al § 35 non dovrebbe mai darsi il caso che il medico chiamato alla visita giudiziale debba fare il taglio cesareo. *Norma succ.*, § 53.

§ CCLXVIII.

L' ispezione esterna delle parti genitali maschili e femminili viene praticata soltanto quando nelle stesse esistano alterazioni morbose od insolite, o siano state colpite da esterne violenze, ovvero quando il Giudice ne domanda l' ispezione per circostanze particolari, ch' egli però dovrà render note. In questi casi, trattandosi di maschi, si descriveranno la lunghezza, forma e colore del pene, il glande, se coperto o nudo, l' orificio dell' uretra ed i suoi caratteri, le tracce di ejaculazioni di sperma o di scoli morbosi, le ulceri, le cicatrici e deformità, poscia il colore dello scroto, i peli di esso e del pube se ve ne sono, la presenza o mancanza dei testicoli e dei cordoni spermatici e le loro qualità. Nelle femmine al contrario si noterà la posizione e direzione del pube, le qualità delle grandi labbra e delle ninfe, la presenza e forma del-

l' imene, delle rughe della vagina, della clitoride e della forchetta, e quanto a quest' ultima si dovrebbe specialmente osservare se essa ed il perineo appajano lacerati, se vi siano tracce di sperma o d' altri umori nella vagina, se nella medesima v'abbiano ulceri, tumori, escrescenze, se l'utero od una parte della vagina sia proceduta (1), e finalmente se in essa si contengano corpi stranieri. Le lesioni poi di queste parti si dovrebbero verificare e descrivere secondo le regole generali. *Norma succ.*, § 54.

§ CCLXIX.

Riguardo alle estremità superiori ed inferiori è da notarsi se esse siano rigide o mobili ed in qual grado, se i muscoli delle medesime siano tesi ovvero insolitamente rilassati, come sia la loro pelle, se alle cosce ed alla superficie posteriore delle braccia si rimarchi la pelle d' oca in modo particolare, se vi si trovino segni di recenti salassi per avventura non fasciati secondo le regole dell'arte, croste lardacee secche od altri indizj di mezzi rivivificanti già tentati. Le alterazioni avvenute per malattia o per putrefazione, come pure le lesioni che si trovassero, si descriveranno nel modo già noto. Si devono poi esaminare anche le ascelle. In caso di persone sconosciute si osserverà se dal colore, dalla callosità della pelle delle mani e dei piedi si possa dedurre il loro genere di vita e mestiere; se le dita siano distese, leggermente piegate, o come spasticamente contratte; si osserverà pure alle mani se vi sieno macchie di sangue, se sieno annerite da polvere ardente, od imbrattate da altre sostanze, e si vedrà se fra gli apici delle dita e le unghie si trovino per avventura capelli od altro, se vi esistano scalfitture, tagli e lacerazioni quali indizj di opposta resistenza. *Norma succ.*, § 55.

§ CCLXX.

In seguito si colloca il cadavere sovra un lato e si esamina la nuca e tutto il decorso della colonna vertebrale onde scoprire se vi fossero lesioni anche apparentemente insignificanti; ogni traccia di esse si esamina più davvicino col mezzo di incisioni, e se una qualche suffusione di sangue si approfondasse fin presso alle

---

(1) Il vocabolo tedesco « *vorgefallen* » avrebbesi quì dovuto tradurre colla parola « *procidente* », avvegnacchè nel linguaggio scientifico si dica « *utero procidente*, *vagina procidente* », e non *utero proceduto*, *vagina proceduta* ». Nella traduzione italiana della Norma 28 gennajo 1855, quì riportata, s' incontrano parecchie altre voci e frasi non adoperate nel linguaggio scientifico, ma che non osammo variare per non iscostarci dall' edizione ufficiale.

vertebre, allora si dovrà più tardi intraprendere l'ispezione interna del canale vertebrale, la quale com' è evidente dovrà praticarsi ogni qual volta vi sieno ferite a questa regione.

In tale giacitura del cadavere si baderà se dall'ano ebbe luogo un qualche scolo, e se questo fosse sanguigno, se ne esplorerà l' origine all' atto della sezione. Le ulteriori alterazioni o lesioni al dorso si descriveranno in particolare, come al solito. *Norma succ.*, § 56.

Finita la visita esterna, sarà bene di dare ancora uno sguardo generale al cadavere rispetto alle circostanze rischiaranti il fatto, onde al caso potervi aggiungere quanto fosse passato inavvertito; in seguito a che, se nient' altro fosse a rimarcarsi, viene chiusa nel protocollo la visita esterna colle parole: « Del resto, dopo replicata diligente ispezione, non si trovò nel rimanente del corpo veruna traccia di una (d'altra) sofferta violenza, o resistenza opposta, come pure nessuna ulteriore marca particolare della persona »; e queste ultime parole soltanto nel caso che il cadavere fosse sconosciuto. In quei casi finalmente nei quali giusta le vigenti prescrizioni si avrebbe dovuto prestare al defunto i soccorsi proprj per gli asfittici, e non lo si fece, o lo si fece soltanto in modo insufficiente, bisognerà farne quì la necessaria annotazione. *Norma succ.*, § 57.

B. Visita interna del cadavere (Sezione).

§ CCLXXI.

Terminata la visita esterna si procede all' interna. Quantunque le prescrizioni generali che qui seguono debbano essere per regola osservate, tuttavia è facile ad intendersi che a norma del caso in concreto si può deviarne alquanto, e che si deve poi evitare qualunque inutile mutilazione del cadavere. *Norma succ.*, § 58.

1.° *Esame della cavità del cranio.*

a) Apertura della stessa.

§ CCLXXII.

L'apertura del cadavere dovrà, giusta il prescritto dal § 39, cominciare con quella della testa. A tal fine si taglierà la cute della testa in modo che l' incisione cominci dietro l'orecchio destro ed approfondandosi fino all' osso passi trasversalmente sopra la testa e termini al di dietro dell' orecchio sinistro. Il lembo anteriore

che ne risulta viene staccato dalle sue aderenze cellulari e rovesciato sopra la faccia, il posteriore sopra l'occipite. Nel cuojo capelluto si descriverà lo spessore, lo stato congestivo, le ecchimosi della superficie interna, le emorragie, gli essudati e la loro specie, sede ed estensione, osservando in proposito s' essi stieno in relazione causale con lesioni esternamente già rimarcate, e trattandosi di ferite penetranti si descriverà lo stato della superficie interna della cute craniale nel punto corrispondente. Sotto uguale rapporto si deve esaminare anche la superficie esterna del cranio, osservando quì con diligenza se il periostio sia in qualche parte staccato dall'osso, se vi esistano fessure semplici o molteplici delle ossa, suture scostate, scheggiature od infossamenti della lamina esterna, fratture e sfracellamenti delle ossa con o senza depressione. Qualunque volta siavi sospetto di soluzioni di continuità nell'osso, sarà opportuno di raschiare il periostio onde poter meglio esaminare l'osso denudato. Si apprezzeranno del pari tutte le morbose alterazioni, come, essudati, necrosi, carie, cicatrici, esostosi, pseudoplasmi, ecc., come pure qualunque lesione cagionata da chirurgiche operazioni. *Norma succ.*, § 59.

L'apertura del cranio si eseguisce meglio di tutto col mezzo d' una sega ad arco. Staccati dall' osso i due muscoli temporali, onde non imbrattino i denti della sega, raschiato via il periostio sulla linea da segarsi, e fatta fissare fra le mani d' un assistente la testa mediante un pannolino, si applica la sega perpendicolarmente alla metà della fronte mezzo pollice più in alto dell' orlo superiore dell' orbita, ove il caso speciale non esiga un taglio diverso, la si tiene in direzione col mezzo dell' unghia del pollice sinistro che si applica in quel punto, e dapprincipio con brevi tratti di sega, indi con più lunghi si compie il primo solco. Onde la sega non trovi ostacoli nel suo movimento la si deve tener sempre in un piano verticale, e si eviterà qualunque eccessiva pressione, conducendo però dei tratti sufficientemente lunghi. Il solco così ottenuto si continuerà da ambe le parti colla dovuta precauzione fino a che le ossa siano completamente divise in tutta la circonferenza, procurando per quanto è possibile di non ledere le sottoposte meningi e molto meno il cervello. Quei punti che non fossero ancora intieramente divisi, come avviene spesso alla fronte ed all' occipite, si divideranno facilmente coll' introduzione dell'apposita leva, od in mancanza di questa collo scalpello che s' incunea dentro con moderati colpi, e poi si gira sul proprio asse, e finalmente abbassando il manico dello strumento introdotto si solleva la calotta craniale quanto basta per passarvi sotto cogli apici delle dita della mano sinistra, afferrarvi l'orlo e staccarla completamente dal davanti all' indietro. Se vi fossero aderenze solide colla dura madre, saranno queste lacerate in caso di bisogno colla spatola od altro adatto strumento, e questo, come

qualunque altro distacco della dura madre dall' interna lamina vitrea dovrà essere notato, precisandone l' estensione. *Norma succ.*, § 60.

In seguito si descrive la calotta del cranio in riguardo alla sua forma, spessore e peso, in riguardo alla proporzione fra la diploe e le lamelle, ponendola contro la luce onde vedere se in qualche punto fosse assai tenue ed insolitamente translucida, si osserverà se le sue impressioni sieno regolari, appianate, molto profonde o stranamente conformate, se vi esista qualche stato morboso dell' osso, se v' abbiano depressioni, fenditure o scheggiature alla lamina interna senza che sia lesa l'esterna, ovvero controfessure di essa, e dove si mostrassero lese ambe le lamelle nello stesso punto, si osserverà se le lesioni sieno eguali, ovvero in che differiscano fra loro, badando finalmente se la lamina interna vitrea sia levigata o ruvida, corrosa e morbosamente affetta in qualunque modo. *Norma succ.*, § 61.

b) Meningi.

§ CCLXXIII.

Quanto alla dura madre si osserverà se sia più del solito tesa o rilasciata, se i suoi vasi sieno turgidi o vuoti, se sia più o men rossa ovvero pallida. In caso di versamenti sanguigni si baderà se il sangue stravasato sia fluido o coagulato, si noterà la sede, l'estensione, la copia dell'emorragia, se il sangue sia fresco o già alterato, se le alterazioni patologiche trovate nella lamina vitrea si estendano anche alla dura madre, ed in qual modo. In caso di fratture scheggiate e di depressioni di frammenti si osserverà se le medesime abbiano leso anche la dura madre, ed in che modo, se scheggie o pezzi d' osso od altri corpi stranieri sieno penetrati nel cervello, quale estensione abbiano le ferite della dura madre, se attraverso le medesime sporgano parti di cervello ed in quale stato queste ultime si trovino. Finalmente s'incide dall'avanti all'indietro con uno scalpello il seno longitudinale superiore della dura madre e si nota la quantità del sangue in esso rinchiuso, ovvero gli essudati od altre patologiche alterazioni che vi si trovassero. *Norma succ.*, § 62.

In seguito con uno scalpello puntuto si apre la dura madre anteriormente alla gran falce ed in prossimità all'orlo dell'osso segato, si continua il taglio lungo l'orlo medesimo fino all'estremità posteriore del processo falciforme, e si fa lo stesso anche dall'altro lato. Le lamine in tal modo staccate si rovesciano, avendo quì riguardo alla quantità e qualità degli umori che si versano dal

sacco aracnoideale, alle recenti od antiche emorragie, sacchi emorragici ed altri patologici prodotti che si trovassero sulla lamina parietale dell' aracnoidea.

Per allontanare completamente la dura meninge si afferra col pollice ed indice il gran processo falciforme presso la sua inserzione alla cresta di gallo (apofisi, crista galli), lo si tende e lo si tronca colle forbici, e lo si rovescia insieme con la dura madre all'indietro sopra l'occipite, riferendo però se alle pareti della gran falce si osservassero alterazioni rimarchevoli. *Norma succ.*, § 63.

Ora si osserverà la denudata aracnoidea, notandone le qualità, se fina e trasparente, o torbida e come lattiginosa, rigonfiata o d'aspetto tendineo, la sua tensione sopra la superficie del cervello, ovvero la sua rilasciatezza. I versamenti sanguigni, i trasudamenti morbosi e le lesioni che penetrassero fino a questa membrana verranno descritti come fu detto parlando della dura madre. In simile modo si enunceranno i caratteri fisici della meninge vascolosa (pia madre); qui però converrà aver riguardo alla dilatazione dei vasi, al loro decorso serpentino o rettilineo, come pure all' injezione sanguigna. Si osserverà inoltre se l'aracnoide sia aderente alla pia madre, ovvero se esistano fra di esse versamenti sanguigni od infiltrazioni e di quale specie: in quest'ultimo caso converrà staccare le dette due membrane dal cervello, al qual fine si pizzicheranno in un punto opportuno colle unghie e si leveran via dalla superficie cerebrale, osservando se fra esse e le circonvoluzioni del cervello sia raccolto del siero od altro liquido, in qual copia e di qual natura, se le dette membrane si possano facilmente o difficilmente staccare, e se in questo caso restino aderenti alla pia madre parti di sostanza cerebrale, o se vi siano turbercoli od altri patologici prodotti. *Norma succ.*, § 64.

c) Cervello, cervelletto e base del cranio.

§ CCLXXIV.

Nell' ispezione del cervello si noterà la sua rimarchevole grandezza, ovvero la sua flaccidità *(collapsus)*, il colore carico o sbiadito della sostanza grigia, il numero e la grossezza delle circonvoluzioni, o lo straordinario appianamento delle stesse, la profondità e larghezza dei solchi o la loro scomparsa. In seguito si farà menzione dei versamenti di sangue alla superficie del cervello, delle parti di esso che si trovassero arrossate, gonfie, rammollite, dei depositi purulenti, saniosi od altri prodotti morbosi al caso esistenti.

Nelle ferite penetranti nel cervello si osserverà se queste furono prodotte dallo strumento feritore, o da ossa del cranio depresse, conficcate o scheggiate, ovvero se avvennero per pura commozione, e in quest' ultimo caso se le lesioni cerebrali si trovino nel punto esternamente colpito od in luogo diverso; se la lesione consista puramente in imbibizione sanguigna del tessuto senza apparente soluzione di continuità, in lacerazioni i di cui interstizj sieno pieni di sangue, ovvero se tutta la massa cerebrale sia sfracellata e ridotta in una poltiglia più o meno rossa giusta la quantità dello stravaso sanguigno; quale sia la sede ed estensione delle ferite, rilevando però la loro profondità solo nell'ulteriore investigazione. *Norma succ.*, § 65.

Per esaminare le parti più profonde del cervello se ne allontanano alquanto colle dita gli emisferi e si staccano le loro aderenze cellulose, sottostanti alla gran falce, si prendono e si rovesciano all'indietro i vasi collocati sul corpo calloso, si prende colla mano libera il destro emisfero presso la sua superficie interna, e nella direzione del corpo calloso, ma un po' sopra del suo livello, lo si esporta con un taglio rettilineo un po' inclinato all'indietro, e nello stesso modo si esporta l'emisfero sinistro sostenendolo colla mano libera al suo lato esterno. Se vi fosse considerevole appianamento delle circonvoluzioni cerebrali, il che fa presumere che i ventricoli sieno riempiti di qualche essudato, si condurrà il taglio meno bruscamente, ed anzi in generale sarà prudente di asportare gli emisferi a strati.

Che se ciò malgrado accadesse che si aprisse uno dei ventricoli laterali, e che una parte del liquido contenuto ne scolasse, bisognerà in seguito avervi riguardo nel rispettivo esame, e si farà riflesso eziandio alla circostanza che siccome i due ventricoli comunicano fra loro, così il vuotamento d' uno di essi può sempre far sì che si vuoti almeno in parte anche l'altro.

Negli emisferi esportati si osserva la proporzione fra la sostanza corticale e la midollare, il numero e la massa dei punti di sangue (rugiada sanguigna) che si presentano, il colore degli emisferi stessi, se la loro sostanza sia molle, tenace, consistente, umida o secca, e si osserverà in fine se esterne lesioni siano fin qui penetrate. Da ultimo s' incide la polpa cerebrale in diverse direzioni, si notano le anomalie che non fossero finora accennate e si descrive la profondità e la specie delle ferite che si riscontrassero. *Norma succ.*, § 66.

Se col taglio precedente non si fossero aperti i ventricoli laterali o non se ne vedessero le volte, si dovrà porli a scoperto portando via nuovi strati di sostanza midollare, dopo di che s'introduce in uno dei ventricoli il dito mignolo della mano libera, e sopra di esso il manico dello scalpello e si esplorano i tre pro-

lungamenti in avanti, cioè, posteriormente ed inferiormente.

Nei ventricoli laterali si osserverà se ci sia restringimento o dilatazione, ed il loro grado, se in essi esista versamento di sangue fluido o coagulato, siero limpido o torbido, fioccoso, giallastro o rossigno, od altro trasudamento, se le loro pareti sieno consistenti, coriacee o rammollite. Nei plessi coroidei si osserverà se sieno pallidi rosso-bruni, se vi esistano vescichette acquose isolate o raggruppate in forma di grappoli, ovvero concrezioni calcaree, finalmente si noterà se vi sieno altri stati patologici oppure ferite fin quì penetranti.

Per aprire il terzo ventricolo s' introduce il pollice sinistro nel ventricolo laterale destro, e l' indice nel sinistro, ed afferrato con queste due dita il corpo calloso ed il setto lucido, vengono tagliati anteriormente insieme col pilastro anteriore del fornice e rovesciati all'indietro, indi si leva il plesso coroideo collocato sopra i talami dei nervi ottici e lo si porta pure all'indietro, e col manico dello scalpello si solleva la glandula pineale che si presenta sopra i corpi quadrigemini: questa viene schiacciata fra le dita notandone la grandezza, la consistenza più o meno considerevole, e la sua struttura ordinariamente sabbiosa, poscia allontanando l'un dall' altro i talami ottici si esamina lo stato del terzo ventricolo cogli stessi riguardi usati per i ventricoli laterali. In modo speciale si osserverà la membrana che tappezza ogni ventricolo cerebrale, se sia tenue o spessa, coriacea, tenace, rugosa, callosa o rammollita, e che ne sia degli strati cerebrali adjacenti. Per ultimo s' incidono i corpi striati ed i talami ottici, si ispezionano le commessure, l'apertura del canale della glandula pituitaria e quella dell'acquedotto del Silvio, ed i corpi quadrigemini notandone ogni anomalia. *Norma succ.*, § 67.

Per esaminare il resto del cervello e la base del cranio bisogna estrarre tanto il cervello quanto il cervelletto. Si prendono perciò colla mano sinistra i lobi anteriori del cervello e si sollevano in alto, nel qual atto si lacerano i nervi olfattorj, e si tagliano gli altri nervi e vasi insieme coll'infundibulo rasente l'osso; da ambe le parti s' incide il tentorio lungo il decorso dello spigolo superiore della rocca petrosa, si taglia la midolla allungata quanto è possibile profondamente nel canal vertebrale e tutti gli altri nervi di questa parte, e coll' ajuto dell' altra mano si leva fuori tutto l'encefalo e lo si colloca sulla sua faccia già esaminata, Nella faccia inferiore si osservano i relativi nervi e vasi, le gambe anteriori e posteriori, il ponte del Varolio, la midolla allungata, la faccia inferiore del cervello stesso, il quarto ventricolo (il quale si apre spaccando la midolla allungata, o semplicemente sollevandola), la fosse del Silvio ed il cervelletto, e dopo avere esaminato

questa faccia superficialmente, quindi internamente mediante incisioni in varj sensi, si descrive il tutto colle stesse norme già enunciate parlando del cervello.

Alla base del cranio si notano la quantità e qualità del sangue contenuto nei grandi seni venosi, le raccolte di siero o d'altri liquidi nelle fosse cerebrali e la loro quantità, si stacca poi la dura madre dalla base del cranio, servendosi del coltello ove occorre, e si riferiscono le lesioni dell' osso che si trovassero secondo la loro sede, natura ed estensione. *Norma succ.*, § 68.

2.° *Apertura in generale delle altre cavità.*

§ CCLXXV.

L'apertura delle altre cavità del corpo s'incomincia con un' incisione cutanea che partendo dal mento decorre lungo la linea mediana del collo e del petto, lungo la linea alba del basso ventre, passando a sinistra dell' ombelico rasente ad esso: e finisce alla sinfisi del pube. Questo taglio viene incrociato da un altro che comincia alla metà di una regione lombare e decorrendo trasversalmente sotto l' ombelico arriva fino all' altra. Subito dopo nella regione epigastrica si divide per alcuni pollici di lunghezza il tessuto cellulare-adiposo e la linea alba fino al peritoneo, il quale finalmente viene aperto con caute ripetute incisioni. Nell'apertura così ottenuta s'introducono le dita indice e medio della mano sinistra, e sollevando la parete addominale s' introduce fra queste due dita divaricate a mo' di forchetta il coltello anatomico e si compie l' apertura di essa parete fino alla sinfisi del pube. Indi si sollevano una dopo l'altra le due metà della parete addominale e sulla linea stessa del taglio trasversale si dividono in due lembi. I due lembi inferiori mediante un taglio che interessa la loro superficie interna si rovesciano all' infuori ed in basso sopra le ossa iliache: i due lembi superiori vengono afferrati un dopo l'altro colla mano sinistra e, tesi fortemente sopra il pugno, si distaccano dalla cartilagine mucronata dello sterno insieme con tutto lo strato dei muscoli pettorali fino alle cartilagini delle ultime coste. Se non vi sono lesioni al petto, non essendovi bisogno di esaminare i muscoli pettorali, si potrà distaccarli insieme coi comuni integumenti fino alle clavicole.

Per eseguire questa dissezione si devono tendere nel modo indicato i due lembi superiori, e portato il coltello nell' incisione già esistente sotto i muscoli più profondi, si distaccano questi dalle loro aderenze mediante lunghi tagli condotti dal basso in alto, in modo che restino scoperte le cartilagini di tutte le coste e le estremità anteriori delle coste medesime. In caso però di fe-

rite del petto si dovrà prepararne anatomicamente la pelle dalla superficie verso gli strati più profondi. *Norma succ.*, § 69.

3.° *Esame del collo.*

§ CCLXXVI.

Dopo di ciò si passa all'esame del collo. La pelle di esso viene dissecata fino agli angoli posteriori della mascella inferiore e fino alle inserzioni del muscolo sterno-cleido-mastoideo in maniera che restino denudate la faccia anteriore e le laterali del collo stesso. A fine però di poter parimente esaminare i grossi tronchi vascolari e nervosi del collo si devono dividere le inserzioni inferiori del muscolo suddetto, il quale vien rovesciato all' esterno.

Ora si osserva la quantità e qualità del sangue contenuto nelle vene giugulari esterne ed interne, si confrontano le suggellazioni sottocutanee che si trovassero con gli indizj di sofferte violenze che s'avessero rimarcate all' esterno, e si noterà se il tessuto cellulare ed i muscoli superficiali siano secchi, suffusi di sangue, lacerati od in altro modo alterati. Sotto questo rapporto tuttavia dovransi esaminare in particolar modo le giugulari interne, le carotidi ed i loro rami più grossi, il nervo ricorrente, il simpatico, il frenico, il glosso-faringeo, i quali si cercheranno levando via con precauzione il tessuto cellulare che li ricopre e li riveste.

In seguito si scopre la glandula tiroidea, si descrive la sua grandezza, forma e colorito, si esamina lo stato del tessuto di essa incidendola, si esplorano colle dita l'osso joide, la laringe e la trachea, onde rilevare se queste parti fossero fratturate od in altro modo offese, si aprono la laringe e la trachea fino al manubrio dello sterno e si esamina se la mucosa sia pallida, più o meno rossa, di color grigio, rammollita, coperta di muco, di pus, esulcerata od altrimenti alterata, notando sempre il grado e l'estensione di qualunque stato patologico. Se nel lume della trachea si trovassero liquidi di qualunque specie essi verranno indicati giusta la loro quantità e natura, e si proverà se comprimendo leggermente il torace non ne esca una maggiore quantità, o se allora soltanto si presentino alla vista; si baderà in particolare allo stato della rima della glottide, ai suoi legamenti, all' epiglottide, ai corpi stranieri che per avventura si trovassero in queste od altre parti della trachea; ed in una parola qualunque altra patologica alterazione o lesione sarà descritta secondo le regole già note. Finalmente si aprirà l'esofago lungo il suo lato sinistro, dopo di averne staccato il tessuto cellulare connessivo, e lo si esami-

nerà tanto riguardo al suo contenuto, quanto ai caratteri della mucosa che lo tappezza, ed a ferite al caso sofferte. *Norma succit.*, § 70.

Se nell'esame dell'esofago si fossero trovati dei sintomi sospetti, o se l'ispezione esterna della bocca e delle fauci od altra causa avesse resa necessaria una più concreta disamina di queste parti, allora si dovranno staccare tutti i muscoli che s'inseriscono alla faccia interna della mandibola inferiore e la mucosa della bocca, sciogliere le aderenze tutte della faringe, stirare in avanti e rovesciare in basso la lingua insieme alle dette parti, e spaccare tutta la faringe fino al punto dell'apertura già prima nell'esofago praticata. Se a ciò fare non si avesse spazio sufficiente, bisognerebbe incidere i tegumenti comuni fino all'angolo posteriore della mascella.

Si considerano poi il velo pendulo, le tonsille, la base della lingua, la superficie interna della faringe, onde vedere se queste parti fossero tumide od arrossate, affette da ulceri e di qual natura, se la mucosa abbia la sua normale consistenza, ovvero se sia morbosamente rammollita ed in quale estensione, se vi siano corpi stranieri o tumori, e finalmente se qualche ferita fosse per avventura fin quì penetrata, e quali caratteri mostrasse. *Norma succ.*, § 71.

4.° *Apertura del torace.*

§ CCLXXVII.

Se a motivo d' una lesione esterna del petto non si fossero staccati i muscoli pettorali insieme cogl' integumenti comuni, allora converrebbe descrivere i primi giusta i caratteri loro, staccare poi il muscolo gran pettorale alle sue inserzioni sullo sterno, sulle cartilagini delle coste e sulla clavicola, dividere le aderenze del piccolo pettorale colla terza, quarta e quinta costa da ambi i lati e mettere così allo scoperto la cassa toracica.

Dopo aver notato la sede, estensione e forma di qualunque ferita che si riscontrasse nelle parti molli di questa regione, si esaminano le ossa e cartilagini denudate onde accertarsi se vi esistano carie, necrosi, esostosi o callosità, fessure, fratture complete od incomplete, lussazioni, facendo attenzione se al caso qualche estremità d' osso fratturato sia approfondata nella cavità del torace, e finalmente si esamina la cartilagine ensiforme.

L' apertura del torace si eseguisce con un forte scalpello panciuto, col quale si tagliano cautamente le cartilagini costali presso alla loro unione colle coste medesime. Che se le dette cartilagini fossero già ossificate, in tal caso bisognerà ricorrere alla sega per dividerle, avendo però attenzione durante l' ulteriore esame dei visceri del petto di non ferirsi le mani contro gli orli acuti delle ossa segate. Subito dopo, staccato il diaframma presso alle sue inserzioni dalle ultime coste e dalla cartilagine mucronata dello sterno, si solleva quest' ultimo all' insù verso la faccia del cadavere, si staccano i sacchi pleurici ed il cellulare del mediastino anteriore dalle cartilagini costali e dallo sterno, avendo riguardo di non ferire il pericardio; da ultimo si tronca la cartilagine della prima costa che per solito è ancora intiera, si disarticola lo sterno dalle due clavicole, e dopo averlo esaminato nella sua faccia interna e notata ogni abnormità, lo si mette in disparte.

Nell' aprire il petto però bisognerà anche fare attenzione se dal medesimo escano dei gas. *Norma succ.*, § 72.

a) Esame della cavità toracica e delle sue pareti.

§ CCLXXVIII.

Aperto il torace, si osserverà se nel mediastino anteriore sianvi versamenti di sangue, essudati, ecc., ed allontanati questi, se gli organi di questa regione sieno allo scoperto ovvero se presentinsi tuttora rivestiti e da che. Se vi si trovasse del sangue liquido bisogna rimarcare se mai esso provenisse da vene lese durante la sezione, specialmente dalle vene succlavie o dalle mammarie interne, o se durante l'ispezione del collo per ferita di qualche vena si fosse versato e disceso poi di là nel torace. Perciò ogni emorragia derivante da accidentale ferimento d' un vaso durante la sezione, quando non possa venir tosto frenata mediante spugne, dev' essere notata a protocollo. *Norma succ.*, § 73.

Dopo di ciò si esamina tutta la cavità del petto e le sue pareti, indagando se, specialmente nel caso che ne fossero usciti dei gas, sia vuota o piena di sangue, siero od altri liquidi o prodotti patologici, se da queste materie il polmone era considerevolmente compresso ed insieme col cuore spostato dalla sua sede ordinaria. Il sangue rappreso in grossi coaguli si prende fuori colle mani e se ne considera il peso, il sangue liquido invece verrà levato mediante spugne che si spremeranno in un vaso di nota capacità onde calcolarne la copia. Nello stesso modo si estraggono altri essudati che esistessero, dei quali parimente si determina la quan-

tità e natura. Alla pleura si osserverà se la superficie sia levigata e lucente, ovvero torbida ed arrossata uniformemente od a strisce, se sia coperta, da uno strato sottile di sostanza viscosa, o se v'esistano pseudo-membrane delicate, vellutate, ovvero compatte e spesse, composte da varj strati e sparse di vasi, di pus, di tubercoli, concrementi calcarei, ecc. Le fratture e lussazioni delle coste si scoprono facilmente col muovere le singole coste prendendole alla loro estremità tagliata, e coll' osservare la suffusione sanguigna della pleura costale all' intorno del punto rotto. Qualunque frattura o lussazione così rilevata sarà descritta indicandone la specie, la sede e la relativa lesione della pleura. Se si dovesse verificare la ferita d' un' arteria intercostale bisognerà staccare la pleura dalla faccia interna della costa fino alla colonna vertebrale, e cercare l'arteria in discorso nel solco della costa corrispondente. Onde ciò sia possibile è necessario di estrarre prima i visceri del petto già esaminati. *Norma succ.*, § 74.

b) Polmoni.

§ CCLXXIX.

Nell' esame dei polmoni si noterà se i medesimi siano più o meno espansi, ovvero più o meno flaccidi e contratti, se liberi od aderenti alla pleura costale, al diaframma od al pericardio, se quest' adesione sia avvenuta mediante briglie cellulari o membrane, se in pochi punti od in grande estensione, ed in quale regione, se ed in qual grado esistano le suindicate alterazioni alla pleura polmonale.

Poscia si solleva un polmone dopo l'altro dalla cavità del petto, liberandolo colle dita o col coltello dalle sue aderenze, e si descrive il colore delle sue varie facce, la sua consistenza, cioè se sia elastico, pastoso, più o men duro, lacerabile o resistente, le ecchimosi superficiali, la diminuzione o l'aumento del volume dell' uno o dell'altro dei polmoni e dei loro lobi, le visibili dilatazioni delle cellule aeree, indicando se fra la pleura ed il parenchima polmonale fosse raccolta dell'aria, del sangue od altro, se vi fossero escare cancrenose superficiali, e finalmente si descriveranno giusta la loro sede, qualità ed estensione tutte le ferite che si trovassero in quest' organo. Per poter misurare la profondità delle ferite si incide con precauzione il lobo offeso secondo il decorso della ferita stessa, si nota lo stato di essa e del tessuto circonvicino, e si guarda specialmente se fosse stato leso qualche grosso vaso in prossimità al suo punto d' ingresso nel polmone. *Norma succ.*, § 75.

Se poi non vi fossero ferite, allora si spaccheranno presso ai peduncoli polmonali (ai quali si giunge ripiegando il polmone sinistro sopra il pericardio) le prime diramazioni bronchiali, e si seguiranno per un certo tratto entro il parenchima polmonale descrivendone le condizioni, come pure le glandule che le circondano, con riguardi analoghi a quelli indicati per la trachea (§ 70). Passando poscia all'esame del tessuto proprio dei polmoni, tenuto il polmone sinistro nella stessa maniera accennata per l'apertura dei bronchi, e teso quanto basta, si conduce una lunga e profonda incisione entro al suo parenchima, e da questa incisione si fan partire delle altre in varj sensi ed attraverso tutto lo spessore dell'organo. Quanto al polmone destro basterà tenderlo sopra la parete costale ed inciderlo nello stesso modo. In casi particolari si esaminerà la sostanza polmonale secondo le circostanze con altri tagli più opportuni.

Nel tagliare i polmoni si farà attenzione se il loro parenchima crepiti più o meno chiaramente sotto il coltello, ovvero se un tale crepitío manchi del tutto, se la sostanza del polmone sia pallida, marmorizzata, rutilante o d'altro colore, se contenga più o meno sangue liquido o coagulato, o se sia anemica, se sia più o meno elastica, consistente, spappolabile, lacerabile, se v'esistano stasi sanguigne, trasudamenti liquidi o rappresi, ed in quest'ultimo caso se la superficie tagliata si mostri liscia ovvero più o meno granulosa, se sotto il taglio o sotto leggiera pressione si effonda un siero spumoso a piccole o grosse bolle, ovvero acquoso o sanguinolento, se il tessuto polmonale sia compresso, indurito, se contenga depositi di concrezioni calcaree, focolari emorragici più o men grandi, e più o men numerosi, ovvero caverne, delle quali si descriverà il contenuto e le pareti. In tutti questi casi bisognerà fare un' esatta fisiografica descrizione delle alterazioni riscontrate precisandone l'estensione, il lobo, l'ala ed il punto del polmone da esse occupato.

Oltre a ciò si porrà mente ai caratteri della mucosa bronchiale, al contenuto, alla dilatazione e forma dei bronchi e delle loro diramazioni, ad enfisemi, ecc., alle anomalíe dei vasi polmonali, specialmente dell'arteria. *Norma succ.*, § 76.

c) Pericardio e cuore.

§ CCLXXX.

Nell'esame del pericardio si osserverà se vi sia esternamente insolita abbondanza di adipe, od aderenze cellulose, se il pericar-

dio stesso sia teso intorno al cuore, o rilasciato, se sia dilatato od insolitamente disteso, se vi esistano ferite cagionate da stromenti o da ossa rotte o depresse, oppure se per commozione o per contusione del tronco siano avvenute lacerazioni del pericardio. Dopo questo si passa alla sua apertura, evitando l' effusione di liquidi che si supponessero in esso contenuti col fare un' incisione che cominci da uno ad un pollice e mezzo sopra l' inserzione del pericardio al diaframma e che termini presso ai grossi vasi cardiaci tenendo la linea mediana della faccia anteriore di esso. Per poter raccogliere il sangue od il siero contenuto del pericardio, bisogna sollevarvi il cuore e tenerlo fissato da una parte, ed in caso di considerevole copia, questi liquidi si dovranno levare nel modo indicato al § 74, e nella stessa guisa saranno misurati e specificati. Poscia si compie l'apertura del pericardio spaccandolo in alto fino ai grossi vasi, ed in basso fino al diaframma, osservando se sia inspessito od attenuato, se fra le sue lamine esistano depositi di patologici prodotti, se la superficie interna sia liscia, scabra, villosa, tappezzata da strati più o men grossi di essudazioni preternaturali, se sia aderente in parte od in tutta la sua estensione col cuore, e quale sia il modo d' aderenza, se cioè mediante un tessuto fibrillare o fibroso, o per mezzo di strati pseudo-membranosi frapposti, più o men grossi ed intersecati da granulazioni o lamine calcaree, ecc., e finalmente si descriverà qualunque altra modificazione di quest'organo per essudati, pseudoplasmi e simili. *Norma succ.*, § 77.

L'involucro sieroso del cuore (esocardio) presenta in generale le stesse alterazioni che furono indicate parlando del pericardio e della sua faccia interna; tuttavia nell'esame della superficie esterna del cuore si noteranno in modo particolare il grado di adiposità, gl'intorbidamenti e le macchie lattee e tendinee, le suffusioni di sangue e le ecchimosi, specialmente verso la base del cuore, lo stato delle arterie e vene coronarie, il loro decorso, contenuto e tessitura, come pure qualunque alterazione esocardica avvenuta per processi morbosi della sostanza periferica del cuore.

Quanto al cuore si osserverà se il medesimo si trovi abnormemente collocato, e quale sia la causa di tale spostamento, se sia più voluminoso o più piccolo del normale, il che si calcolerà come si suole dietro la grandezza del pugno del cadavere stesso, ed infine se ne descriverà la forma avendo riguardo alla reciproca proporzione dei varj suoi diametri.

Per aprire il cuore si comincia collo spaccare l'una dopo l'altra mediante un taglio longitudinale le pareti dei ventricoli, e prima ancora di estendere l'incisione sulle pareti dei seni bisognerà osservar bene se vi siano alterazioni, e specialmente stenosi degli orificj auricolo-ventricolari (*ostia venosa*) relativi, giacchè in tal caso si dovrebbe modificare l'apertura secondo le circostanze spe-

ciali. Aperto così il cuore, si osserverà se le sue pareti sieno ingrossate od assottigliate, ed in ambe le ipotesi si osserveranno poi gli strati più esterni e più interni della sostanza muscolare cardiaca, e si noteranno anche le alterazioni parziali consimili; poscia si descrivono la consistenza, il colore, i trasudamenti che al caso esistessero nella sostanza muscolare, i fibroidi, i depositi calcarei, i pseudoplasmi, e si registreranno l' ampiezza dei ventricoli e dei seni e la proporzione fra loro, come pure le dilatazioni parziali di queste cavità (aneurisma parziale del cuore) secondo l' estensione, forma e contenuto di esse, e infine tutte quelle alterazioni che ne derivassero nella superficie del cuore.

Particolare riguardo meritano poi le alterazioni che si riscontrano all' endocardio; queste sarebbero: intorbidamento latteo, placche fibrose, inspessimento, la scomparsa delle trabecole muscolari, depositi calcarei, allungamento e assottigliamento dei tendini papillari, accorciamento, ingrossamento e fusione dei medesimi fra loro e colle valvole, lacerazioni di essi e modificazioni delle estremità lacerate ai tendini. Merita pure attenzione la grandezza, forma e spessore delle valvole venose medesime. Quanto a queste si osserverà se sieno rigonfie, raggrinzate, incrostate di escrescenze ruvide, fibrinose, se vi si trovino prominenze fibrose, calcaree, specialmente all'orlo libero o nei punti d'inserzione delle stesse, se ciò abbia dato origine ad alterazioni nel lume degli orificj, a lacerazioni e di che specie, e si calcoleranno infine i così detti aneurismi valvolari, e la sufficienza od insufficienza delle valvole in discorso.

Si osserverà inoltre la quantità e qualità del sangue contenuto nelle cavità del cuore, e segnatamente l'annichilamento di coaguli fibrinosi fra le trabecole muscolari, determinando in concreto le così dette vegetazioni globulose che al caso si rimarcassero.

Si aprono poi l' arteria polmonale e l' aorta introducendo lo scalpello nel lume di questi vasi, trapassando colla punta di esso la parete anteriore dei medesimi e spaccandoli completamente, dirigendo il taglio verso il cuore. Anche qui si porrà attenzione alle alterazioni delle valvole semilunari, che in generale sono analoghe a quelle delle valvole venose, notando a protocollo l' ampiezza ed il contenuto di questi vasi, la qualità delle loro pareti, le degenerazioni fibrose, ateromatose esistenti, i depositi calcarei, le screpolature da essi derivanti, specialmente alla tonaca interna ed alla media, le dilatazioni aneurismatiche ed i rigonfiamenti spontanei, accennando la grandezza e sede degli aneurismi, il punto ove avvenne lo scoppio, il luogo in cui il sangue si versò e la quantità del sangue medesimo.

I riguardi qui accennati valgono poi non solo per l'aorta ascendente e per il suo arco, ma si avranno presenti anche nell' ispezione dell' aorta toracica discendente e delle principali sue ramificazioni.

In caso di lesioni del cuore, oltre alle avvertenze generali, si osserverà in particolare se tali lesioni sieno state prodotte da strumenti atti a ferire, da ossa rotte e conficcate, da violenti scosse del corpo (commozioni), ovvero soltanto da condizioni morbose della sostanza cardiaca, se le dette lesioni penetrino nel cuore stesso, e se i vasi coronarj ne siano pure stati colpiti o meno. *Norma succ.*, § 78.

d) Diaframma, ecc.

§ CCLXXXI.

Quanto al diaframma, si descriverà la posizione abnorme di esso, lo stato della lamina sierosa che lo riveste secondo le regole già enunciate parlando della pleura costale (§ 74), le ferite di esso, le ernie e gli strozzamenti dei visceri addominali che ne fossero derivati, e le conseguenze di tali accidenti. Allontanati i polmoni ed il cuore dalla cavità del torace, si esamineranno più davvicino e si descriveranno a norma del caso gli organi decorrenti lungo la colonna vertebrale, l' esofago, le vene azighe, il condotto toracico, il nervo pneumo-gastrico, ecc., e finalmente ove occorra anche la colonna vertebrale stessa. *Norma succ.*, § 79.

5.° *Esame della cavità addominale.*

§ CCLXXXII.

Prima di procedere alla visita dei singoli organi addominali si esamina lo stato dei muscoli del basso ventre onde valutare il grado di putrefazione del cadavere, la quale si mostra prima di tutto in questa regione, ed anche per indagare se vi fossero delle ferite.

Già nell'atto dell'apertura della cavità addominale si dovrà aver riguardo alle morbose raccolte di liquidi nel sacco peritoneale. Quindi vengono notate nel protocollo la quantità e qualità di essi, e specialmente degli essudati sierosi o d' altra natura, del contenuto dello stomaco, degl'intestini e della vescica che si trovassero versati, così pure si nota la presenza di gas liberi, ed a norma del caso si cerca tosto d'indagare la causa di un tale contenuto. I processi morbosi e le lesioni che si riscontrano nello spazio occupato dal peritoneo non presentano in generale nessuna diversità da quelli della pleura, e perciò si giudicheranno giusta le norme per la pleura già date.

Le differenze risulteranno dalla considerazione dei singoli visceri addominali. I processi essudativi che risguardano il perito-

neo soltanto ponno avvenire o in tutta la sua estensione ovvero sono locali e più circoscritti; in qualunque caso si noteranno le aderenze più o meno forti, le adesioni dei visceri addominali tra loro o colle pareti del ventre avvenute mediante un tessuto cellulare connettivo corto, teso, lasso, in forma di strisce o di filamenti. In caso di peritonite circoscritta, saccata si farà menzione dei processi suppurativi che dal peritoneo si approfondassero nei visceri da esso rivestiti, ovvero negli strati che sotto di esso si ritrovano, e delle perforazioni che si riscontrassero, sieno queste conseguenza di morbosi processi ovvero di ferite. *Norma succ.*, § 80.

a) Fegato e sue dipendenze.

§ CCLXXXIII.

Per poter esaminare convenientemente il fegato bisogna tagliare il legamento rotondo ed il sospensorio, come pure le morbose aderenze che vi fossero. Si noterà poscia la grandezza di questo organo, specialmente il considerevole aumento o la diminuzione del volume, accennando se queste alterazioni occupino tutto il viscere o solo un lobo, od una piccola parte di esso, quali sieno i diametri del fegato e quali modificazioni abbia sofferto la sua natural posizione, se gli orli e segnatamente l' anteriore siano in modo rimarchevole accorciati, ingrossati, arrotondati o più acuti, se la superficie ne sia piana e liscia, ovvero granulosa, acinosa, bernoccoluta, ecc., se la sua sierosa sia opacata ed inspessita ovvero assai tenue e delicata. Subito dopo si farà attenzione al colore, cioè se questo sia pallido, bruno chiaro o bruno cupo, grigio, giallastro, ecc., all' iperemia, alla consistenza, se molle, pastosa, dura, lacerabile, coriacea e tenace, alla proporzione fra loro delle due sostanze componenti il fegato, notando quella che al caso prevalesse. Si descrive poi la qualità del parenchima epatico, se questo contenga maggior quantità di pinguedine, la quale si manifesta subito dalla lama asciutta del coltello nell' atto del taglio, se la superficie tagliata si mostri liscia o più o meno granulosa, di colore uniforme o variegata, se gli acini sieno circondati da un tessuto calloso, fibroso, tenace, più o meno abbondante, o da essudati, se esistano nella sostanza del fegato pseudoplasmi, ascessi e comunicazioni con organi vicini. Si osserva finalmente il decorso, il calibro e la permeabilità dei condotti biliferi, badando se contengano bile fluida od inspessita e densa, ovvero concrezioni biliari.

In caso poi di ferite del fegato si esaminerà in particolare se sieno superficiali o se penetrino profondamente, se sieno stati lesi considerevoli vasi sanguigni o biliferi, se sieno avvenute effusioni

di sangue o bile, e quale sia la quantità di questi umori stravasati.

Quanto alla cistifellea se ne descriverà la grandezza ed estensione, la quantità, il colore e la consistenza del suo contenuto, ed in caso che vi fossero concrementi solido-molli o calcoli biliari, se ne noterà il numero, la specie ed il rapporto colle pareti della cistifellea.

Nei condotti escretori si osserverà se questi sieno assai dilatati, se sieno ostruiti per mezzo del loro contenuto o divenuti impervj in conseguenza di esterne pressioni; si esamineranno le membrane che costituiscono questi condotti e la vescichetta medesima, ed in caso di ferita di tali organi bisogna indagare se ne avvenne effusione di bile, in qual copia e dove sia versata, e quali ne siano poi le conseguenze già avvenute. Similmente riguardo alla vena porta si esamina la quantità e qualità del sangue in essa contenuto, e si osserva se il lume di essa fosse obliterato da coaguli sanguigni o da pus, se fosse affetta da altri stati patologici, ed in tal particolare poi si descriveranno le ferite che si presentassero. *Norma succ.*, § 81.

b) Milza.

§ CCLXXXIV.

Ciò che si è fatto osservare in generale per il peritoneo vale anche per la capsula della milza, però sono quì da notarsi i frequenti depositi fibrosi e calcarei in forma di acini, bernoccoli, lamine, e le ineguaglianze derivanti da deposizioni entro alla sostanza della milza.

Quanto alla milza medesima, si noterà la sua grandezza, l'evidente accrescimento di volume o l' atrofia, se queste alterazioni siano avvenute in tutta la milza ovvero nella direzione d'un dato diametro soltanto, ed in qual modo, se ne siano alterati la forma e gli orli, accennando del pari se vi fossero aderenze morbose e spostamenti di quest' organo. Il suo parenchima si descriverà secondo il colore, se sia pallido, azzurrognolo, bruno, rosso-cupo, nerastro, rugginoso, ecc., secondo la consistenza, se sia molle, spappolabile, tenace, lardacea, elastica, dura, e secondo la quantità e qualità del suo sangue. Si avrà riguardo alle infiltrazioni sanguigne, sierose o purulente del tessuto splenico, ai depositi fibrinosi o d'altra sostanza liquida o rappresa, osservando specialmente se tali depositi avessero una forma conica dalla periferia verso il centro. Si considera inoltre la proporzione fra lo stroma della milza e la sua polpa, se cioè il primo sia prevalente in riguardo alla massa, se sia morbido o compatto e resistente, se la seconda sia più o meno poltacea e scorrevole, uniforme ovvero sparsa di molta

sostanza bianca. Si noteranno gli ascessi recenti o cretificati, i tubercoli e le concrezioni delle vene (fleboliti) che si riscontrassero. In caso di ferita, lacerazione o scoppio della milza si dovranno esaminare anche i vasi brevi e considerare la quantità di sangue estravasato. *Norma succ.*, § 82.

c) *Omento e pancreas.*

§ CCLXXXV.

Si osserverà se l'omento sia scarso o ricco di adipe, lungo o rilasciato, disteso avanti l'intestino tenue ovvero raccolto in un mucchio, lacerato od in altro modo ferito, stirato, proveduto di vasi rigonfj di sangue, o vuoti, se sia infiammato, cangrenato, strozzato in un'ernia, occupato da masse cancerose o da altri tumori, se attaccato mediante aderenze ai visceri od alle pareti addominali, e quali siano queste aderenze, se da ciò provennero dei prolungamenti o delle briglie che avessero allacciato e reso impermeabile un intestino, ecc.

Con eguali riguardi si esamina il piccolo omento, il quale poi viene lacerato presso alla curvatura minore dello stomaco, onde levarne fuori il pancreas che si trova dietro di esso. Il pancreas medesimo viene poi spaccato longitudinalmente; e se ne descrive la grandezza, il colore, la consistenza e gli altri caratteri, esaminando le lesioni esterne che al caso fossero fino a quest'organo penetrate. *Norma succ.*, § 83.

d) *Ventricolo.*

§ CCLXXXVI.

Riguardo al ventricolo si esamina prima di tutto, se esso si trovi nella sua normale posizione o se sia spostato, indagandone la causa; se sia considerevolmente grande od insolitamente piccolo, se dilatato uniformemente o solo parzialmente, se la dilatazione parziale occupi il gran sacco cieco od altra parte dello stomaco, se sia strangolato circolarmente in modo che nemmeno mediante l'insufflazione si possa fare sparire la strozzatura, o se sia alterato nella sua forma in conseguenza di cicatrici, se la sua superficie sia liscia, pallida, diversamente colorata, occupata da molteplici prodotti morbosi simili a quelli già indicati parlando del peritoneo, se vi esistano aderenze, ecc. Si osserverà per ultimo lo stato de' suoi vasi maggiori.

Lo stomaco si apre colla forbice, incominciando il taglio presso al duodeno, seguendo l'arco minore e terminando entro all' eso-

fago. Ciò fatto, si osserva se le pareti del ventricolo così aperto siano più grosse o più sottili del normale, e se ciò dipenda da alterazioni della mucosa, dello strato cellulare submucoso (tonaca nervosa), della tonaca muscolare, del peritoneo, ovvero da depositi morbosi fra queste membrane distribuiti uniformemente ovvero in alcuni punti soltanto, i quali verranno determinati. Subito dopo si esaminano le materie contenute nello stomaco, osservando se vi sia straordinaria raccolta di gas e liquidi, si farà attenzione alla quantità e qualità del chimo e specialmente a materie straniere e sospette che si trovassero ad esso mescolate. Se nello stomaco v'ha effusione di sangue bisogna notarne la quantità e lo stato liquido o coagulato, osservando se sia convertito in una sostanza rosso-bruna o nera, se si trovi una materia simile al cioccolate, al caffè, all'inchiostro, ecc., rintracciando l'origine di tali sostanze. S' intende poi da sè che non bisogna trascurar di osservare qualunque altra materia trovata nel ventricolo, come: bile, calcoli biliari, feci, vermi intestinali, corpi stranieri inghiottiti, ecc. Vuotato poi lo stomaco, si passa ad osservare la sua mucosa, e prima ancora il muco che la copre, indicando se sia scarso od abbondante, bianco, torbido lattiginoso, puriforme, trasparente, viscoso, gelatinoso, mescolato a strisce di sangue od a qualcuna delle materie più sopra accennate; indi si descrive la mucosa medesima enunciando se sia liscia, pallida, come al solito sollevata in pieghe, se sia più o men rossa, grigio-cinerea od altrimenti pigmentata, e se questi coloramenti sieno estesi a tutta la tonaca ovvero limitati a qualche parte, se la medesima sia sparsa quà e là di punti sanguinanti più o meno estesi, rotondi o d'altra forma, o da analoghe ulcerazioni, se essa sia molle, facilmente staccabile, ovvero consistente, inspessita, dura; se v' esistano ulceri larghe più o meno profonde o perforanti, e quali ne siano i caratteri, se v' abbia rammollimento e di quali tonache, quale sia il numero, l'estensione, la sede e la natura dei punti rammolliti, se questi rammollimenti non siano prodotti dalla decomposizione cadaverica, se al piloro od in altre parti esistano cicatrici o tumori, ecc.

In caso di ferita dello stomaco si osserveranno specialmente il punto colpito, la grandezza della ferita, i vasi considerevoli che ne fossero stati lesi, il vuotamento delle materie contenute e la loro quantità, ed il grado dell' emorragia. Tanto in seguito a ferite, quanto a perforazioni per ulceri si avrà riguardo se vi siano rimaste delle aderenze, se v'esistano orificj di comunicazione con visceri adjacenti, con cavità del corpo, ovvero colla superficie del medesimo, o se sianvi altri analoghi condotti fistolosi.

Il processo da seguirsi ed i sintomi speciali da indagarsi nei casi d'avvelenamento saranno trattati in capitolo separato. *Norma succ.*, § 84.

e) Tubo intestinale.

§ CCLXXXVII.

Gl' intestini saran prima visitati esternamente, si svolgeranno colle dita e a più riprese i tenui dal loro principio fino all'intestino cieco, ed i crassi dal cieco fino al retto seguendo il loro naturale decorso. Durante quest'atto se ne osserva la posizione e le anomalie che vi fossero, le procidenze, le torciture intorno all' asse, le aderenze, le invaginazioni (volvulo) e loro conseguenze; se ne considera poi la lunghezza e le anomalie, l' ampiezza del lume intestinale, le dilatazioni e gli stringimenti di esso, indicando se l' alterazione si estenda a tutto il canale intestinale o sia limitata ad una parte ed in che consista, e per rapporto a queste ultime si osserverà se il lume intestinale sia dilatato o ristretto tutto all'intorno ovvero da un lato, per esempio, in forma di diverticolo, di cicatrice contratta, ecc. In pari tempo si cercherà la causa di queste varie alterazioni che possono essere prodotte da stenosi, cicatrici, voluminosi pseudoplasmi ostruenti il canale enterico, corpi stranieri e simili.

Il peritoneo intestinale viene anche quì nuovamente esaminato giusta le ripetute regole generali, e specialmente in rapporto alle sue aderenze leggiere o tenaci, alla specie, forma e conseguenza delle medesime, mentre le aderenze hanno speciale influenza sulla direzione del lume e sulla permeabilità dell' intestino.

Si valuteranno gli essudati e le degenerazioni che si trovassero giusta la loro natura, forma, estensione e conseguenze, come: peritoniti circoscritte o saccate, distruzione del tessuto peritoneale, formazione di seni fistolosi, perforazioni, ecc.

Ordinariamente per esaminare il contenuto dell'intestino si spacca coll' enterotomo l'ileo sopra la valvola ileo-cecale, e precisamente nella sua faccia inferiore presso all' inserzione delle lamine mesenteriali, e poscia viene aperto il crasso cominciando il taglio al cieco e seguendolo per tutta la sua lunghezza lungo la commessura muscolare; il duodeno però viene esaminato subito dopo lo stomaco. Si nota poi il contenuto che in tal modo si ottenne dall' intestino, il quale può essere: gas, chimo, materie fecali, corpi stranieri provenienti dall' esterno, vermi intestinali, sangue, muco, siero, marcia, sanie ed altri prodotti morbosi, che si descriveranno secondo la loro quantità, qualità, causa ed influenza sulla posizione e sul lume del tubo enterico. Per poter osservar bene la mucosa bisogna prima lavarla, ovvero dolcemente tergerla con una spugna: riguardo ad essa si noterà se sia fina o grossa, molle o dura, sbiadita, rossa, azzurrognola od altrimenti pigmentata, se la medesima sia infiltrata di essudati e di qual genere, o se sia distrutta da suppurazione, da mortificazione e ne siano de-

rivate ulcerazioni di varia specie più o meno numerose ed estese, ovvero se la mucosa sia distrutta in estensione maggiore, in un intiero tratto intestinale, ed in qual modo ciò sia avvenuto, se siasi già formato un tessuto cicatriciale ed in quale estensione e forma, e quali fenomeni consecutivi abbia questo originato, per esempio strangolamenti, stringimenti o completa obliterazione del canale intestinale, in quale estensione si trovi dilatato l' intestino al di sopra di questi impedimenti, ovvero se tali conseguenze siano state prodotte da formazione di masse morbose otturanti il lume del tubo enterico.

Si presterà la medesima attenzione a qualunque altro processo essudativo ed ulcerante, od a cicatrici, ecc. nei varj apparati follicolari della mucosa intestinale. Se si trovano ulceri o mortificazioni con perforazione di tutte le tonache intestinali bisognerà indagarne anche qui le possibili combinazioni, ed in particolare si osserverà l' appendice vermiforme, nella quale così di frequente si riscontrano le perforazioni delle tonache in conseguenza di concrezioni intestinali. Analogo esame richiedono la tonaca sotto-mucosa e la muscolare, dovendosi in ogni caso notare le scoperte anomalíe. A ciò terrà dietro l'ispezione del mesenterio, delle sue glandule e de' suoi vasi. In particolare si noteranno le ghiandole mesenteriche che fossero atrofiche, obsolete, calcinate, ovvero le enfiagioni, gl' ingrossamenti per essudati, la formazione d' ascessi nelle medesime come pure le conseguenze da ciò derivate, i processi essudativi fra le lamine del mesenterio, la straordinaria adiposità e la qualità dell'adipe medesimo.

In caso di ferite del tubo intestinale e del suo mesenterio, oltre al seguire le regole generali, si osserverà se abbia avuto luogo spandimento di materie fecali o di sangue; e nei casi di scoppio delle lamine mesenteriche e di ferite penetranti attraverso le stesse si baderà se siano avvenute ernie ed incarcerazioni, come in generale si terrà conto della specie e del grado di reazione che già fosse in corso.

Se molte anse intestinali sono ferite, ovvero se il mesenterio è ferito in più punti, bisognerà ogni volta giudicare se queste ferite sieno state prodotte da uno o da più colpi, nel qual giudizio conviene calcolare esattamente la mobilità ed i rapporti delle singole anse intestinali. *Norma succ.*, § 85.

f) Reni e loro dipendenze.

§ CCLXXXVIII.

Essendo i reni collocati dietro la lamina peritoneale, così biso-

gnerà aprire quest' ultima per un tratto sufficiente e distaccarla onde aver campo di convincersi della normale od abnorme posizione dei reni. Ciò fatto, si esamina la capsula cellulare che li veste, notandone lo spessore, il grado di consistenza e di tenacità come pure l'accumulo di grasso, gli essudati ch' ebber luogo nella medesima secondo la loro quantità e natura, i versamenti di sangue e d' orina nella capsula stessa o nel cellulare che lo circonda.

Prima di passare all' esame dei reni medesimi, bisogna estrarli fuori, sia involti nel loro involucro celluloso, sia senza di esso, ma in modo da non lacerare i loro vasi sanguigni e gli ureteri, i quali bensì saranno messi a nudo ed esaminati, e secondo il bisogno si modificherà l' ulteriore investigazione.

Per enunciare lo stato dei reni si osserverà prima di tutto la loro capsula propria dietro le indicazioni già date per le membrane sierose in generale, cioè se sia liscia, lucente, torbida, inspessita, fina o resistente, piana od ineguale, facile o difficile a sgusciarsi, se abbiano avuto luogo essudati, e di qual genere, o se avvennero emorragie nel suo tessuto e subito sotto di essa.

Nei reni stessi avrassi riguardo se esistano entrambi o se manchi l' uno o l' altro, o se tutti e due siano fusi insieme, nel qual caso l'abnorme collocazione risulta evidentemente da sè. Si determina poi la grandezza dei reni e la proporzione fra loro; in caso di considerevole aumento o diminuzione di volume si cercherà d' indagarne la causa, e si descriveranno le alterazioni che nel tessuto stesso avvennero. Oltre alla forma lobata che fisiologicamente si riscontra spesso in questi organi si noterà qualunque altra anomalía da ciò derivante, ed oltre a queste tutti li essudati, i pseudoplasmi, le cisti, gli ascessi che si riscontrano nella sostanza corticale o nella tubulata, la suppurazione e lo sfacelo del tessuto renale. Si avrà riguardo alla proporzione fra la sostanza corticale e la tubulare o piramidale; al colore, alla maggiore o minor quantità di sangue contenuta, al grado di consistenza o lacerabilità, all' insolita ipertrofia, all' atrofia od anche scomparsa dello strato corticale, se la superficie di questo sia liscia, ineguale, bernoccoluta, lobulosa, screpolata, ecc. Nella sostanza tubulare spaccata in due parti si osserverà in quale stato si trovino le papille del rene ed i canaletti orinarj, se questi sieno considerevolmente dilatati e ripieni di orina, muco, concrezioni orinarie, ecc. Nell' esame dei calici e della pelvi renale e dell' uretere (semplice o molteplice) che ne ha origine, oltre all' osservare se quest' ultimo abbia un decorso rettilineo o serpentino, si avrà riguardo anche all' ampiezza, cioè se i calici e la pelvi siano dilatati ed espansi in forma di sacchi insufflati o di vesciche, e se le papille

o la sostanza renale più profonda, cominciando dall' ilo sieno scomparse, ovvero se ed in qual grado il lume di questi canali per raggrinzamento o metamorfosi callosa delle loro tonache sia ristretto ed obliterato. Si noterà il contenuto di queste parti, per esempio: orina, essudati, sangue, sedimenti orinarj o concrezioni, la qualità della mucosa, il suo rammollimento, la maggior consistenza, l' iperemia, gli essudati alla superficie o nel suo tessuto, le ulcerazioni e cangrenescenze o passaggio di questi processi alla sostanza renale; si noteranno le perforazioni indicandone la direzione, le complicazioni, le cicatrici e l' influenza delle medesime sul lume rispettivo.

Lo stesso contenuto e le stesse anomalie delle tonache fino alla completa obliterazione ponno risguardare l' uretere sia in tutta la sua lunghezza o in un piccolo tratto. Nell' esame dei vasi renali si osserverà il loro contenuto normale o patologico, lo stato delle loro tonache, decidendo specialmente se per qualche stato morboso fosse impedito l' afflusso od il riflusso del sangue.

Da ultimo si osserveranno le capsule sopra-renali che in generale non offrono quasi mai abnormità.

Nelle ferite dei reni, delle capsule e vasi renali, o degli uretrri oltre al descrivere la lesione, si considera in particolare l' effusione di sangue o di urina, adducendo il modo con cui essa avvenne, la quantità di questi umori stravasati, qual grado di reazione siasi sviluppato o quali altre conseguenze ne siano derivate. *Norma succ.*, § 86.

g) Vescica orinaria.

§ CCLXXXIX.

Nell' esame della vescica orinaria si avrà riguardo se la medesima in causa d' una pressione d' organi vicini fosse spostata od altrimenti collocata, il che succede però assai di raro, indi se sia dilatata e fino a qual grado, ovvero apparisca contratta. In generale si osserverà poi sempre quale sia la capacità della vescica, se questa capacità sia considerevolmente aumentata o diminuita, nel primo caso se la dilatazione sia uniforme ed in quale stato si trovino le singole tonache vescicali, ovvero se la dilatazione sia parziale, cioè segnatamente se la mucosa sia sfiancata in forma di diverticolo, quale sia il numero e la grandezza dei singoli diverticoli. Tutte le aderenze di qualunque specie e natura, come pure tutte le patologiche alterazioni risguardanti l' involucro pe-

ritoneale della vescica saranno apprezzate giusta le ripetute indicazioni generali.

Per esaminare il contenuto della vescica e lo stato delle sue membrane, quando non sembri necessario di estrarre l'intiera vescica e di prepararla anatomicamente, bisognerà spaccarla colla forbice o collo scalpello, nel qual atto si preferirà di tagliare il suo alto fondo onde evitarne l'improvviso vuotamento. Quanto al contenuto si noterà in particolare la quantità e qualità dell'orina, se questa sia pallida od altrimenti colorata, acquosa, limpida o torbida, quale e quanto sedimento abbia formato, se con essa sianvi mescolati sangue, essudati liquidi o rappresi, renella o concrezioni più grosse.

I calcoli che si trovassero nella vescica si descriveranno secondo il loro numero, forma, grandezza, secondo i loro rapporti colla cavità vescicale o con diverticoli, accennando pure il loro colore, la loro consistenza, l' odore ammoniacale dell' orina in cui erano immersi, ecc. In seguito si esamina la mucosa, se sia pallida, liscia, rossa, injettata, rilasciata, coperta da molto muco, da molto epitelio, se pregna di trasudamenti, od in altro modo degenerata, ovvero se sia distrutta per un tratto esteso o circoscritto in causa di suppurazione e sfacelo, se tale distruzione sia estesa anche alle altre membrane della vescica, se ne siano state occasione delle lacerazioni o delle perforazioni, indicando l' effusione dell'orina nel cavo addominale, od in qualche insaccatura del medesimo, e le conseguenze da ciò portate. Nelle dilatazioni si baderà specialmente allo stato della tonaca muscolare, se questa sia ipertrofizzata od atrofica, e si avrà riguardo alla causa occasionale, in ispecial modo ad impedimenti che potessero rilevarsi all'apertura interna dell' uretra.

Le ferite al caso riscontrate saranno descritte non solo, ma si spiegherà esattamente se v'ebbe luogo stravaso di orina e di sangue, o se ne seguirono altre patologiche alterazioni, cercando poi d'indagare nei singoli casi se la vescica nel momento in cui avvenne la lesione fosse piena d'orina e distesa.

Se il caso lo esige l'uretra maschile verrà aperta col mezzo di una forbice spaccandola dal suo orificio esterno fino al collo della vescica, e si osserverà se sia larga o stretta, infiammata, coperta da ulceri o da cicatrici; se il suo canale apparisca ristretto od impervio in causa di stringimenti, di vegetazioni, di calcoli in esso impegnati: o se l'uretra stessa si trovi ferita, in che modo, e quali ne siano le conseguenze. *Norma succ.*, § 87.

h) *Parti genitali maschili.*

§ CCXC.

Nell' ispezione delle parti genitali maschili, dopo aver notate le già indicate alterazioni esterne (§ 54), si esamina lo scroto mediante incisioni, osservando se nella sua cute e nel sottoposto cellulare si trovino siero, sangue, essudati, orina e simili, notandone anche le relative alterazioni conseguenti. Indi si apre la capsula propria del testicolo (vaginale) e si osserva se quì si trovino raccolte sostanze simili alle sopraindicate, in quale copia e di qual natura, se v'esistano aderenze cellulari o fibrose col testicolo, se si riscontrino deposizioni calcaree; di qual maniera ed in quale estensione, e quali influenze abbiano esercitato simili materie sopra il testicolo, avendo riguardo alla compressione del medesimo, all' atrofia, ecc. Ciò fatto si pone a nudo il testicolo in tutta la superficie, si descrive l' albuginea come si fece rapporto alla vaginale, e poscia mediante incisioni si esamina più davvicino la sostanza propria del testicolo e dell' epididimo e se ne registra il volume, lo stato dei canaletti seminiferi, gli essudati, gli ascessi, gl' indurimenti che si trovassero, ecc., e specialmente in individui tubercolosi si sottopone ad attenta disamina l'epididimo che spesso si mostra da tale affezione interessato.

Divisi poscia gl' integumenti comuni, si pone allo scoperto il cordone spermatico, e, come fu sopra accennato, si osservano le alterazioni risguardanti la sua guaina ed i suoi vasi, e secondo l'esigenza del caso si esaminano i condotti deferenti, la loro dilatazione, il contenuto, la permeabilità o l'atresia del loro lume, lo stato delle loro pareti, ecc. Per poter in caso di bisogno esaminare convenientemente l' ulteriore decorso dei condotti deferenti, le vescichette spermatiche e la prostata, si devono preparare queste parti estraendole dalla cavità pelvica insieme colla vescica, colle parti genitali esterne, col retto e col perineo. A tal fine bisogna dividere la sinfisi del pube, e distaccato lo strato peritoneale, isolare le parti in discorso da tutte le loro aderenze coi tessuti vicini. Quindi si denudano da ambe le parti le vescichette seminali, si nota il volume di esse, la proporzione delle singole vescicole, la loro dilatazione, il raggrinzamento, la completa obliterazione, il loro contenuto, come: muco, umore seminale, sangue, essudati, ecc., e si prosegue l' investigazione lungo i condotti escretori dello sperma (canali ejaculatori) fino al loro sbocco nell' uretra.

Incidendo in varie direzioni la prostata si potrà esaminare lo

stato della sua sostanza, e render conto degli essudati, dei tumori fibrosi ed altri eteroplasmi che si trovassero, come pure delle alterazioni di forma o di volume da essi prodotte, rimarcando specialmente gl' impedimenti all' escrezione orinaria da ciò derivati. Se in qualunque di queste parti si riscontrasse una ferita, la si dovrebbe descrivere giusta la sede, specie ed estensione, valutandone le conseguenze. *Norma succ.*, § 88.

i) Parti genitali femminili.

§ CCXCI.

Nell' esame degli organi genitali femminili interni si vedrà se questi si trovino in istato di vacuità o di gravidanza, ovvero se annunzino un parto pregresso. In simili casi bisogna sempre sottoporre a minuta disamina l'utero, le trombe falloppiane, le ovaje ed i legamenti uterini.

Nell' ispezione dell' utero si baderà all' abnorme sua collocazion, come sarebbe il prolasso, l' anti- e la retroversione o l' inclinazione da un lato, delle quali anomalie s' indicherà sempre il grado e la causa, sia poi questa costituita da rilasciamento dei tessuti, da depositi fibrosi, o da altri tumori dell' utero, da aderenze, ovvero da pressione esercitata da parti adjacenti, ecc. Sulla forma dell' utero influiscono oltre alle anomalie della originaria evoluzione, quali sarebbero per esempio: l'utero in istato rudimentale, l' utero bicorne, ecc., non solo tutti i processi fisiologici, ma anche tutti i patologici, per cui se ne farà il dovuto calcolo in ogni caso che si presentasse. Lo stesso dicasi in generale riguardo all' alterata grandezza dell' utero medesimo. Se non chè in quest'ultimo rapporto si dovrà considerare a parte il semplice ingrandimento dell' utero per aumento di massa della sua sostanza, come anche l' impicciolimento dello stesso derivante da vecchiezza.

Nei casi ordinarj basterà di sollevare l' utero dal fondo del bacino e di spaccarlo a metà con un semplice taglio condotto dal suo fondo fino all' orificio esterno del suo collo, onde potervi osservare il suo tessuto, la sua cavità, e la mucosa che lo tappezza. Tuttavia in caso di alterazioni importanti sarà necessario di levarlo fuori, insieme alle sue dipendenze, alla vescica ed al retto, dalla cavità della pelvi onde sottoporlo a diligente esame. Secondo il bisogno poi si esamineranno anche le parti genitali esterne, il retto ed il perineo.

Si osserverà se l' involucro sieroso dell' utero sia inspessito, se v' esistano aderenze cogli organi vicini, ovvero processi essuda-

tivi recenti, i quali siccome succedono in generale al peritoneo, così ponno localizzarsi anche a questa parte, e se ne descriveranno le ulteriori complicazioni. Rispetto alla sostanza dell' utero, oltre allo spessore delle pareti, si dovranno indicare il grado di consistenza, il colore, la vascolarità, i tumori esistenti, e questi in rapporto alla loro sede, natura e grandezza, l' aumento o la diminuzione di massa della sostanza uterina da essi causata, come pure la loro influenza sulla capacità del cavo uterino, e l' impedita comunicazione del medesimo colle trombe falloppiane. Merita attenzione eziandio l' ingrossamento delle arterie uterine che si riconosce nella superficie spaccata di quest' organo, la quale è una ordinaria conseguenza di precedute gravidanze. Nel collo dell' utero si baderà se vi siano stenosi od obliterazioni de' suoi due orificj o del suo canale medesimo, e se specialmente alla sua parte vaginale esistano cancri.

In seguito si descrive la capacità del cavo uterino, e la sua influenza sullo stato delle pareti, ed in caso d'insolita dilatazione se ne enuncierà la causa (per esempio trattandosi di utero senile il cui collo sia chiuso ed obliterato, la presenza di tumori fibrosi sporgenti entro la cavità e simili), come pure in caso di capacità diminuita, per esempio per aderenza delle pareti. Inoltre si descriverà il contenuto del cavo uterino, che può consistere in sangue, siero, mucosità di vario aspetto, essudati, ecc., e finalmente lo stato della mucosa medesima.

Quanto alle trombe dell' utero, oltre alle già indicate aderenze, ed agli essudati che si trovassero sulla loro sierosa, si avrà riguardo alla loro lunghezza, grossezza, permeabilità, al contenuto del loro canale, e quindi si farà attenzione se l' obliterazione delle stesse fosse cagionata da tubercolosi, da essudati cancerosi, da adesioni della mucosa, dal loro decorso serpentino od angoloso, o finalmente da chiusura del loro margine libero frangiato, e specialmente in quest' ultimo caso si descriverà in concreto il grado e la forma della loro dilatazione ed il loro contenuto.

Quanto alle ovaje si esaminerà il loro involucro esterno, la loro grandezza, consistenza o flaccidità. Le infiltrazioni cancerose e le cisti che si riscontrano a questi organi saranno con precisione registrate, e si noterà lo stato e la grandezza dei follicoli grafiani, la loro turgescenza, il loro contenuto acqueo o sanguigno, se sieno scoppiati, e se con ciò abbian dato origine ad emorragie, se sieno convertiti in corpi lutei, ecc., e finalmente s'indicheranno lo stato e le condizioni dei legamenti larghi e rotondi dell' utero. *Norma succ.*, § 89.

Ma se v' esiste gravidanza, o se la si presume, allora si apre l' utero alla sua faccia anteriore cominciando presso al fondo, però con tutta precauzione per non ferire la placenta nè le membrane

del feto, indi si fa una conveniente apertura nelle membrane stesse, si descrive la quantità e qualità delle acque che ne escono, e la posizione del feto, e dopo di avernelo estratto si noterà nel protocollo la sua grandezza, il suo peso, i segni di maturità più o meno avanzata, il grado e gl' indizj della putrefazione, come in genere qualunque altra anomalia. Se la placenta s'è già formata, se ne indicherà la sede, si accennerà se sia facile o difficile a distaccarsi, se abbia un'aderenza abnorme, se sia parzialmente staccata, se v'abbia emorragia; se ne noterà la grandezza, il peso, il colore, la formazione di cisti, gli essudati segnatamente fibrinosi nel tessuto placentale o nei punti d' inserzione di quest'organo, come pure le metamorfosi di questi ultimi, e qualunque altra anomalia nelle membrane del feto. *Norma succ.*, § 90.

Trattandosi poi di gravidanza preceduta, si descriverà il grado di contrazione dell' utero, o la mancanza di questa, lo stato delle pareti uterine, della sua mucosa con particolare riguardo al luogo d'inserzione della placenta, i residui di quest' ultima ancor aderenti, l'emorragie esistenti, ed in particolare si farà attenzione ai processi morbosi che costituiscono il complesso delle malattie puerperali, come pure alle alterazioni causate dall' atto medesimo del parto. Perciò rapporto alle prime si dovrebbe osservare se la sostanza uterina sia molle, spappolabile, se vi siano essudati purulenti o saniosi nei vasi linfatici e nelle vene dell'utero, se e quanto si estendano questi nella cavità della pelvi, se da ciò derivarono ascessi, essudati peritoneali, ed in quale estensione e grado, o se simili processi colsero la mucosa uterina o vaginale, ovvero se queste sian suppurate, sfacellate, ecc. Quanto alle seconde, cioè alle alterazioni per l' atto del parto, si noteranno le rotture accennandone il sito e la grandezza, le suffusioni sanguigne che ne seguirono o le emorragie, i rovesciamenti ed i prolassi. Similmente si citeranno le partecipazioni delle trombe falloppiane e dei legamenti larghi dell' utero a questi varj processi, come: gonfiamenti, infiltrazioni siero-purulente, ascessi, ecc. Se si presentasse il caso di gravidanza estrauterina bisogna non solo esaminare gli organi interni della generazione con uguali riguardi, ma si deve mettere in chiaro il luogo in cui avveniva lo sviluppo dell' uovo, il grado di questo sviluppo, le emorragie che lo accompagnarono, i processi essudativi, ecc. In caso di gravidanza tubaria oltre a quanto fu detto finora, si presterà attenzione se sia avvenuto, come accade per solito, lo scoppio della tromba e delle membrane dell' uovo, insieme a considerevole emorragia, e poscia se sia possibile di rinvenire l' embrione in mezzo al sangue che lo circonda.

Le ferite che si riscontrassero in qualunque parte dell' apparato generativo femminile si noteranno in ogni caso secondo i principj

già conosciuti, e si calcoleranno dovutamente l' emorragie, i versamenti, i processi essudativi da esse occasionati, e, trattandosi di utero gravido, le lesioni delle membrane e del feto medesimo. *Norma succ.*, § 91.

j) Vasi maggiori contenuti nel cavo addominale.

§ CCXCII.

Se si devono esaminare lesioni o stati patologici degli altri organi collocati fuori del sacco peritoneale, ovvero se si deve aprire la teca vertebrale, allora si leveranno via i visceri del petto se mai non lo si fosse fatto già prima (§ 79), si staccherà il diaframma dalle sue inserzioni alle coste, si prenderà la massa dei visceri addominali e la si stirerà alquanto in avanti, ed a poco a poco coll' ajuto del coltello si staccheranno e si leveran fuori insieme col peritoneo tutti gli organi da esso rivestiti fino all' intestino retto, il quale però verrà prima legato e tagliato.

Fra gli organi in questo modo messi a scoperto si esamineranno l' arteria aorta ventrale e la vena cava ascendente colle glandule linfatiche che le circondano, l' arteria celiaca, ed il plesso solare che le si trova vicino, i tronchi arteriosi e venosi renali, spermatici, le arterie iliache primitive, le iliache interne (ipogastriche) ed esterne, e le vene dello stesso nome, i plessi ed i cordoni nervosi, avendo presenti le regole ripetutamente indicate. Qualunque lesione di queste parti, dei muscoli lombari, dei psoas ed iliaci, come qualsiasi lussazione o frattura delle vertebre dorsali e lombari, delle ossa iliache, ecc., sarà descritta giusta le norme già esposte. *Norma succ.*, § 92.

6.° *Esame dello speco vertebrale.*

§ CCXCIII.

Per lo scopo giudiziale basta ordinariamente l' aprire il canal vertebrale nel punto leso od alterato, e di esaminarlo fino alle parti sane che circoscrivono la lesione qualunque di cui si tratta, al qual fine, dopo aver allontanati tutti i visceri, si tagliano le cartilagini ed i legamenti intervertebale in una conveniente estensione, si dividono i corpi delle vertebre in prossimità ai loro archi col mezzo dello scalpello e martello, e quindi vengono mediante una tenaglia levati via. Ma se v' hanno delle ferite alla faccia dorsale del corpo, se v' ha sensibile frattura delle apofisi delle vertebre, o se v'ha fondato sospetto che una tale frattura

sia avvenuta, allora bisogna aprire il canal vertebrale dalla parte del dorso. A tal uopo si colloca il cadavere boccone sopra il tavolo, si preparano anatomicamente le parti offese a strati dall' esterno all' interno fino alla colonna vertebrale, e si descrivono contemporaneamente tutte le alterazioni che si trovassero. Quando s' abbian tagliati gl' integumenti comuni in modo che la regione della spina da esaminarsi sia facilmente accessibile, si taglieran via rasente all' osso i muscoli ed i tendini che si trovano sulle apofisi spinose ed ai lati di esse, si troncheranno i legamenti intraspinosi, e col martello e scalpello, ovvero col rachiotomo, se ve ne abbia, si staccheran via gli archi delle vertebre dal sotto in su. Siccome però l'aprimento del canal vertebrale mediante lo scalpello è più facile ad eseguirsi alla parte anteriore, ed in questa guisa resta illeso il dorso del cadavere, così quando con esso si raggiunga egualmente lo scopo voluto lo si preferirà a quello eseguito dalla parte del dorso. *Norma succ.*, § 93.

Nell' esame della colonna vertebrale si considerano anche le curvature che vi esistessero, il loro grado e direzione, le alterazioni dei singoli diametri della cavità toracica, addominale e pelvica da esse curvature occasionate, le influenze di queste alterazioni sui visceri collocati nelle dette cavità e lungo la colonna vertebrale medesima. Inoltre si osserverà quale sia lo stato dei legamenti anteriori della colonna e degli intervertebrali, se vi sieno anchilosi ed in qual maniera sieno avvenute, e quale sia lo stato della sostanza ossea delle vertebre stesse. Sarebbero poi da descriversi i rammollimenti e la rarefazione del tessuto osseo, la vascolarità, lo stato del midollo dell' osso e della membrana midollare, e finalmente gli essudati, la carie, la necrosi, gli osteofiti, ecc., che si verificassero.

Aperto il canal midollare, si esamina cogli stessi riguardi la di lui superficie interna, e si notano le alterazioni primitive o secondarie della superficie esterna della dura meninge spinale. Quest'ultima viene poi spaccata nel senso della sua lunghezza ponendo attenzione alla quantità del liquido sieroso o sanguinolento che ne fluisse, ed agli essudati qualunque che si trovassero. Le altre meningi spinali più interne si devono esaminare cogli stessi riguardi già esposti parlando delle alterazioni delle membrane del cervello (§§ 62, 63 e 64), dopo di che si leverà colla dovuta precauzione la midolla spinale colle sue meningi dalla sua teca ossea, onde poter esaminare più comodamente i cordoni midollari medesimi. In tale esame si avrà riguardo alla grandezza e proporzione vicendevole dei cordoni stessi, se ne indicheranno chiaramente il colore, la consistenza, il rammollimento od indurimento, il grado d' imbibizione, gli essudati liquidi o rappigliati, l' emorragie interne, le degenerazioni di tessuto dietro le massime generali accennate per il cervello (§§ 65 e 66), e si estenderà l' investiga-

zione ai cordoni grigi della midolla ed al canal midollare nel medesimo senso.

In caso di avvenute lesioni s' indicherà se v' esistano fratture o lussazioni della colonna vertebrale, e trattandosi di sfracellamenti o di ferite penetranti, si descriverà in modo speciale lo stato del canale osseo, delle meningi spinali e dei cordoni midollari, le lacerazioni, contusioni, schiacciamenti, emorragie, processi essudativi, ecc. *Norma succ.*, § 94.

7.° *Visita interna delle estremità.*

§ CCXCIV.

Trattandosi di lesioni violente, o di patologiche alterazioni delle estremità, bisogna intraprenderne la visita interna, nella quale si devono esaminare la cute, le aponevrosi, i tendini, i muscoli, i vasi e nervi principali, le articolazioni, e le ossa. Ordinariamente si suol praticare una conveniente incisione sulla pelle al di sopra ed al di sotto della parte da esaminarsi, e poi se ne preparano per ordine anatomico tutti i relativi tessuti strato per istrato. In particolare poi si aprono con cautela le articolazioni, e si notano a protocollo l' ampiezza della cavità articolare, il contenuto della stessa, come sinovia, sangue, pus od altro giusta la quantità e qualità del medesimo, le congestioni della membrana sinoviale, i rammollimenti, la suppurazione, la distruzione icorosa, la mortificazione della stessa, il grado di macerazione delle cartilagini articolari, e la loro più o men completa distruzione, l' iperemia, il gonfiamento, i trasudamenti, la carie, la necrosi delle estremità ossee che costituiscono l' articolazione, gl' insaccamenti del pus, i condotti fistolosi, le aperture fistolose alla cute, come finalmente le lussazioni, le anchilosi, ecc. Quanto al corpo delle ossa se ne descriveranno esattamente le alterazioni di forma, lo stato della sostanza ossea, il grado di densità (eburneazione) e di durezza, il rammollimento e la rarefazione della medesima, l' ipertrofia od atrofia, la sclerosi, come pure la singolare fragilità e pastosità, la vascolarità, gli essudati che si formarono e le conseguenze loro, come la carie e la necrosi, ovvero la formazione di calli, di osteofiti, ecc. Le lesioni poi per causa esterna si giudicheranno giusta le prescrizioni del § 44. *Norma succ.*, § 95.

8.° *Deduzioni generali sul risultato della sezione.*

§ CCXCV.

Terminata la visita interna, sarà bene che il medico si pronunci in generale sopra il risultato della sezione, e che indichi le cose

sulle quali è in istato di dare un giudizio, onde poter primieramente fornire al Giudice i desiderati schiarimenti mentre il cadavere è ancora presente, e si può quindi approfittarne, ovvero onde poter prendere in considerazione le ulteriori quistioni poste dal Giudice medesimo, e secondariamente anche per potersi accordare coll' altro medico in quanto al parere da darsi. Dopo di ciò viene letto il protocollo della sezione, che si chiuderà a norma di quanto fu prescritto. *Norma succ.*, § 96.

9.° *Cucitura del cadavere*

§ CCXCVI.

Subito dopo sarà dovere del medico sezionante di riporre in ordine il cadavere, rimettendo a sito nelle rispettive cavità tutte le parti che si fossero estratte, adattando al loro posto la calotta ossea del cranio e lo sterno, come pure i muscoli tagliati, e riunendo in fine la pelle mediante la solita sutura da pellicciajo. A tal uopo si adopreranno aghi bitaglienti quasi retti ed un filo doppio, abbastanza lungo, resistente e bene incerato. La cucitura si comincia ad una estremità del taglio, e passando gli aghi alternativamente d' ambi i lati dall' interno all' esterno attraverso la cute si stirano moderatamente i lembi cutanei l'un contro l'altro. Sarà opportuno di cucire prima i tagli longitudinali, poi i trasversali. *Norma succ.*, § 97.

III. Regole particolari da osservarsi nella visita di cadaveri sui quali v' ha sospetto d' avvelenamento.

1.° *Indagini da farsi prima di procedere alla sezione cadaverica.*

§ CCXCVII.

In quei casi di morte nei quali si presenta il sospetto di avvenuto avvelenamento si faranno intervenire alla verificazione del fatto, ove sia possibile, oltre ai medici, anche due chimici.

In simili casi devonsi verificare opportunamente i sintomi che si fossero mostrati nel vivente organismo del supposto avvelenato, esaminare attentamente nel cadavere le alterazioni morbose, e bisogna cercare colla massima diligenza di rinvenire nel cadavere il

veleno, al quale scopo inoltre si raccoglieranno tutte quelle sostanze nelle quali il medesimo potesse essere contenuto e si custodiranno onde possano esser sottoposte alla chimica analisi che si trovasse necessario d'instituire. *Norma succ.*, § 98.

Se il Giudice inquirente trova opportuno di verificare il fatto ancor prima di ordinare la sezione; vi farà intervenire almeno uno dei medici da assumersi poi nella visita, il quale a norma dei principj della scienza dovrà informarsi presso i parenti ed altre persone appartenenti al defunto, come in generale presso tutti quelli che gli prestarono assistenza, sugli accidenti che precedettero la morte, e dovrà perquisire minutamente l'abitazione dell'avvelenato, per cercare se mai in bicchieri, scatole, carte, stoviglie e recipienti adoperati nel mangiare o nel bere, nella cucina, nella cantina, ecc., si trovasse per avventura qualche sostanza che per sua natura potesse apparire venefica, o che in ogni modo dovesse assoggettarsi ad un particolare esame come sospetta. Se si potessero avere le materie vomitate dall'avvelenato prima della sua morte, come altresì tutto quello che si potesse ricavare dai panni adoperati ad asciugarlo e ripulirlo, converrebbe raccogliere e custodire separatamente ogni cosa contrassegnandola convenientemente. Se il defunto fu curato da un medico o da un chirurgo, dovrà questo venir interrogato rispetto al decorso della malattia ed ai rimedj adoperati, e se la preceduta malattia fosse stata alquanto lunga se ne esigerà da lui una storia. In particolare si ingiunge ad ogni medico di raccogliere e custodire debitamente in vasi opportuni le materie evacuate per vomito o per secesso in tutti quei casi nei quali v'ha sospetto d'avvelenamento, onde poterle sottoporre ad un'esatta ricerca. S'intende da sè che tutti i risultati si devono notare in un regolare protocollo, ed a questo esame dovranno intervenire i due medici chiamati alla visita, ove il detto esame venga istituito nel luogo e giorno della visita medesima. *Norma succ.*, § 99.

Nell'investigare i sintomi della preceduta malattia non basta il limitarsi a verificare soltanto in generale i sintomi indicanti un avvelenamento qualunque, ma questi devono essere indagati in modo che da essi possa determinarsi se l'avvelenamento fu prodotto da sostanze caustiche, narcotiche, narcotico-acri, o settiche.

I sintomi prodotti da veleni caustici (corrosivi) si presentano ora più violenti e più rapidi, ora più deboli e più lenti. Nei gradi più gravi di tale avvelenamento si manifesta già un bruciore alle fauci nell'atto della deglutizione, in seguito poi violento dolore urente o lacerante nel ventricolo con inesprimibile angoscia e brividi di freddo. Ne segue una sete inestinguibile, cresce il dolore, nascono crampi allo stomaco, senso di soffocazione, vomito delle

materie contenute nel ventricolo e spesso più tardi anche vomito di sangue, non di rado anche diarrea violenta e dissenteria, tremori degli arti, sudor freddo, polso piccolo, duro, frequente, convulsioni, delirj, svenimenti, sono i sintomi ordinarj. Improvvisamente il dolore, già salito al colmo, diminuisce, il paziente perde i sensi, diviene ognor più debole, e dopo aver patito da 6 a 24 ore, sotto leggiere convulsioni muore. I veleni narcotici che secondo la loro diversa natura stanno anche in relazione con sintomi particolari producono in generale uno stato simile a quello dell'ubbriachezza, e quindi i fenomeni generali sono: vertigini, annebbiamento dei sensi, spaventosa inquietudine, sete, calore urente, congestione alla testa, dilatamento della pupilla, stridore dei denti, furore e smania, nausea e vomito, trismo e tetano, convulsioni, sopimento e paralisi generale, sudori freddi, sussulto dei tendini e respirazione stertorosa, e finalmente la morte con evacuazioni involontarie.

I veleni narcotico-acri producono i fenomeni finora indicati, ma in guisa molteplice combinati. I veleni astringenti (settici) in fine cagionano peso e crampi allo stomaco, coliche violenti con tormini insopportabili, angoscia indicibile, spasmo, deliquj ed ostinata stitichezza: gli accessi di dolore passano finalmente in paralisi, alla quale segue la morte. *Norma succ.*, § 100.

Se da parte del Giudizio furono assunte altre verificazioni rischiaranti il fatto, sia per mezzo di deposizioni fatte dal defunto prima della sua morte, o per mezzo di deposizioni di testimonj, o mediante protocolli di costituto, si dovranno queste partecipare ai medici giudiziali. Tutti questi dati così raccolti, come pure il modo con cui se ne venne in cognizione, si registreranno in luogo opportuno nel protocollo della sezione, e solo dopo di ciò si passerà ad intraprendere la visita del cadavere. *Norma succ.*, § 101.

2.° *Visita esterna.*

§ CCXCVIII.

Nella visita esterna del cadavere di persona morta con sospetto d'avvelenamento, oltre agli oggetti da osservarsi in ogni altra visita, si dovranno esaminare tutte le aperture esterne, come quelle del naso, delle orecchie, della bocca, dell'ano, e nei cadaveri di donne anche l'orificio della vagina; e qualunque sostanza sospetta che si trovasse dovrà essere raccolta e conservata, e si noteranno poi le alterazioni organiche delle aperture; se si trovassero ferite, ulceri, tracce di applicati vescicanti, crittemi cutanei, ecc., si dovranno esaminare più da vicino. I tessuti organicamente alterati

o feriti di queste parti del corpo si distaccheranno, ove sia possibile, dalle parti vicine onde consegnarli per l'analisi chimica.

Si avrà per regola generale di conservare anche per la chimica analisi quelle parti del cadavere, nelle quali l'effetto delle sostanze venefiche si manifesta nel maggiore suo grado.

Si vedrà inoltre se la faccia sia turgida, rossa, livida, scontorta, gli occhi semi-aperti e suffusi di sangue, se le vene del collo e delle membra siano straordinariamente ripiene di sangue, quale sia il colore delle unghie, quale la forma ed il volume dell'addome, se questo sia gonfio, o se apparisca assai contratto e come stirato all'indentro, in quale proporzione stieno le macchie da morto che si trovano al ventre col grado di putrefazione in corso, e finalmente se quest'ultima dietro il calcolo del tempo decorso dopo avvenuta la morte, dietro la stagione ed il modo con cui fu conservato il cadavere, debba dichiararsi più rapida del solito, ovvero invece ritardata.

Trattandosi di veleni corrosivi in particolare bisognerà far attenzione se i loro effetti sieno già visibili alla superficie del corpo, specialmente ai contorni della bocca e delle labbra, ove ordinariamente si riscontrano strisce e macchie corrose, escarotiche, coriacee. In questo rapporto bisogna esaminare anche le mani, come qualunque altra parte della cute in quanto possa essersi trovata in qualche contatto coi veleni. *Norma succ.*, § 102.

3.° *Visita interna.*

§ CCXCIX.

Nell'esame interno bisogna ispezionare precipuamente le fauci, la laringe, la trachea e l'esofago, lo stomaco e gl'intestini, notando la specie ed il grado delle alterazioni che si trovassero. Non è permesso in nessun caso di trascurare e peggio d' omettere una esatta visita di tutto il corpo, mentre oltre all'essere questa una prescrizione di legge, è provato che l' azione del veleno non è soltanto locale, ma spesso molto estesa e generale. Nel fare l'ispezione del sangue contenuto nel cuore e nei grossi vasi sarà nominatamente da osservarsi la quantità e proporzione della fibrina, ed il grado d'inspessimento della medesima fino alla durezza della piombaggine, come pure si presterà attenzione ai diversi particolari odori delle singole cavità, i quali sono spesso caratteristici, per esempio: l'odore acido, alcoolico, l'odore di mandorle amare e simili, i quali odori talora nell'atto in cui si apre il cranio o si tagliano i singoli organi, manifestansi in modo rimarchevole.

Se v'ha motivo di sospettare che l'avvelenamento sia avvenuto mediante inalazione di gas o vapori, dovrà, oltre ad una parte del polmone, raccogliersi anche qualunque fluido trasudato nella

cavità del petto ed il sangue contenuto nel cuore, per rimetterli alla chimica analisi. *Norma succ.*, § 103.

Similmente nell'esame interno del cadavere si deve cercar di scoprire tutte le particolari alterazioni dei tessuti organici d'ogni specie di veleno, e sotto tale rapporto si sottopone alla più minuta disamina tutto l'apparato digerente, cominciando dalla cavità della bocca, e seguitando nell'esofago ed in tutto il tubo intestinale. In generale si farà attenzione agli oggetti seguenti: al contenuto, al grado d'umidità o secchezza della mucosa, al coloramento della medesima sia per la presenza di sostanze straniere, sia per l'injezione vascolare, alla qualità ed allo spessore dello strato mucoso ed epiteliale, ed in particolare se quest'ultimo si presenti in forma di una pseudo-membrana circoscritta o più estesa, caseosa o secca, se la mucosa che si trova sotto non apparisca come conciata di color bruniccio, se vi si vedano delle così dette erosioni sanguinanti, se si riscontrino in essa o negli altri strati delle essudazioni, se la mucosa, gli strati tutti del canale digerente, ovvero se perfino gli organi vicini sieno rammolliti e convertiti in una poltiglia rossiccia, bruna, nerastra, gialliccia o verde sporca, se v'abbiano perforazioni, in quale estensione e con quali complicazioni, e quali versamenti ne siano avvenuti, se v'esistano cicatrici, di qual massa ed estensione, e quale influsso esercitino sul lume di questi organi. *Norma succ.*, § 104.

Aperto il ventre, si raccolgono con precauzione, meglio di tutto con una spugna netta, i liquidi che si trovassero in questa cavità fuori degli intestini, giacchè in essi non di rado scopronsi tracce di veleno, specialmente se fossero perforate le pareti dello stomaco o degl'intestini.

Osservata la posizione e l'aspetto esteriore degli intestini, si allacciano doppiamente ambe le aperture del ventricolo (cardias e piloro) e si tagliano queste due estremità fra le due legature praticate ad ognuna di esse, e, sciolto lo stomaco dal grande e piccolo omento, ed estratto dalla cavità addominale, lo si colloca in un vaso di porcellana o di vetro che si avrà prima ben ripulito; lo si esamina esternamente in tutta la sua periferia, indi lo si apre alla sua parete superiore od anteriore, e si esamina attentamente la sua interna superficie ed il suo contenuto. Lo stesso si fa coll'intestino tenue e col crasso, ognuno dei quali verrà doppiamente allacciato, come si è detto di sopra, tagliato fra i due lacci e distaccato dal mesenterio, indi posto in un vaso simile al suddescritto ed aperto per tutta la sua lunghezza sarà ispezionato esternamente ed internamente con tutta esattezza, sempre però in modo che nulla si perda di quanto era in esso contenuto.

Si procederà egualmente anche in quei casi nei quali, benchè previamente non vi fosse alcun sospetto d'avvelenamento, un tale

sospetto insorge durante l'apertura del cadavere. *Norma succ.*, § 105.

Aprendo lo stomaco, si baderà prima di tutto se da esso si sviluppi un odore specifico, indi se ne descriverà il contenuto giusta la quantità, consistenza ed altre fisiche qualità, e si cercherà colla massima diligenza di rinvenire le sostanze venefiche che vi esistessero, la quale indagine deve estendersi non solo al contenuto del ventricolo già vuotato nel vaso, ma eziandio con egual diligenza al muco che sempre spalma le pareti gastriche ed alle pieghe della mucosa. I veleni minerali, siano essi mescolati in forma di polvere, di piccoli o grossi frantumi, come pure le parti vegetabili che si sospettino velenose, come foglie, peduncoli, radici, bacche, semi, funghi, ecc., si dovranno raccogliere a parte, e dopo notate le loro proprietà fisiche si conserveranno appositamente e coi dovuti riguardi onde possano essere sottoposti all'analisi chimica, o ad esatta determinazione botanica. Si dovrà comportarsi in modo affatto analogo anche nell'ispezione degli intestini. *Norma succ.*, § 106.

4.° *Modo di raccogliere le sostanze da sottoporsi ad analisi chimica.*

§ CCC.

Tanto le sostanze contenute nel ventricolo in casi d'avvelenamento, quanto anche in generale qualunque altra sostanza sospetta rinvenuta, della quale potesse presumersi che abbia agito come veleno nel defunto, dovrà essere sottomessa in ogni caso ad un accurato esame, e se questo non porge sufficienti risultati, dovrà sottoporsi ad una chimica analisi. A tal fine

a) se nello stomaco o negl'intestini si trovi una sostanza in forma di polvere o di grumi, sarà accuratamente raschiata via da questi visceri, presa fuori, collocata in opportuno vaso di vetro o di porcellana, pria lavato con acqua, il quale possa esser ben chiuso, sigillata, segnata col n.° 1 e portata con sè onde farne un ulteriore esame, il quale non può eseguirsi sul momento;

b) egualmente si procede colle sostanze liquide o poltacee che si trovano nel ventricolo e negli intestini, specialmente nei tenui, e si segnano col n.° 2;

c) anche l'acqua con cui si lavarono lo stomaco e gl'intestini

sarà raccolta a parte, conservata nello stesso modo per gli esperimenti e segnata col n.° 3;

d) le materie vomitate per avventura dall'avvelenato prima della sua morte, e quelle che si potessero ottenere lavando con acqua bollente i panni coi quali furono nettate via, dovranno essere conservate in vase appropriato, segnato col n.° 4 e sigillato;

e) similmente tutto ciò che si fosse rinvenuto nell' abitazione dell' avvelenato in bicchieri, scatole, carte, vasellami, nella cucina, nella cantina, ecc., e che apparisse sospetto come veleno, sarà raccolto, e si conserverà sotto sigillo segnandolo col n.° 5;

f) finalmente non solo il ventricolo e gl' intestini stessi, ma anche un pezzo del fegato, della milza, dei reni, della vescica col suo contenuto saranno consegnati all' Autorità in vasi opportuni ben sigillati per le ulteriori pratiche d' ufficio.

Di tutti questi oggetti s' inserirà nel protocollo un elenco ed una esatta descrizione dei loro caratteri fisici. *Norma succ.*, § 107.

Riguardo ai vasi suaccennati si deve ricordare che converrà sceglierli tali, che possano esser ben chiusi e che corrispondano per la loro capacità agli oggetti da riporvisi od alla quantità dei liquidi da versarvisi onde vi resti meno quantità d' aria che sia possibile: inoltre tali vasi dovranno essere prima accuratamente ripuliti.

L' otturamento di questi vasi si farà mediante turaccioli di vetro, ed in caso che non si possa trovarne con turaccioli di sovero nuovi, e pria lavati in acqua calda, e poi si ricoprirà il turacciolo come tutta la bocca del vaso con un pezzo di vescica di bue o di majale, ovvero mediante una lamina di gomma elastica (caoutchouc) previamente rammollita nell' acqua calda.

Non è permesso di chiudere i vasi con una lastra di vetro saldata con mastice, come pure non si dovranno assolutamente adoperare pentole inverniciate in bianco. I vasi di vetro si preferiranno a tutte le altre qualità. *Norma succ.*, § 108.

Osservazione. Onde prevenire gli inconvenienti che possono derivare dall'impacco difettoso di oggetti relativi ad inquisizioni penali, il Ministero della Giustizia ha emanata la seguente norma (1):

---

(1) Ordinanza 2 agosto 1856 del Ministero della Giustizia. — Bollett. prov. 1856, punt. 9. n.° 145. — Boll. dell'Impero, 1856, punt. XXXVII.

« 1.° Ogni oggetto che deve essere spedito allo scopo di un'analisi chimica giudiziale, per es. un organo, una parte organica, una materia velenosa, o che contenga veleno, e acidi, dovrà imballarsi in un apposito recipiente da sè solo e separato da qualsiasi altro.

2.° Sono a preferenza addatti a raccogliere simili materie recipienti di vetro o di porcellana, i quali con un conveniente imballaggio esterno dovranno essere assicurati da qualsiasi danneggiamento.

3.° Tali recipienti devono chiudersi con turaccioli di vetro smerigliato, oppure di sughero ben ripulito, e questi coprirsi ermeticamente di ceralacca in modo che riesca impossibile alla materia contenuta di sortire esternamente, ed a qualsiasi materia estranea di penetrare nell'interno dei recipienti medesimi.

4.° In generale però anche qualunque altro materiale destinato ad imballare simili oggetti deve essere perfettamente pulito e specialmente di natura tale, che la materia da analizzarsi chimicamente non venga per avventura da esso medesimo contaminata od avvelenata.

5.° L'intero imballaggio degli oggetti da spedirsi verrà sempre effettuato da un perito e possibilmente da un esperto chimico. »

5.° *Dissotterramento di cadaveri in caso di sospetto avvelenamento.*

§ CCCI.

Se per sospetto d'avvelenamento si dovesse dissotterrare un cadavere già inumato, dovrà essere presente a quest'atto almeno uno dei chimici destinati all'esame chimico del cadavere. Si dovrà decidere in questo caso se si possa lavare il cadavere colla soluzione di cloruro di calcio, ovvero se un tal modo di disinfezione avesse a rendere poi impossibile il rinvenimento del veleno.

Occorrendo di scoprire un avvelenamento per arsenico, piombo o rame, bisogna scegliere specialmente se trattisi del primo di questi veleni per la chimica analisi, di preferenza quelle parti del corpo che meno delle altre vennero a contatto della terra che circondava il cadavere.

Oltre a ciò si deve prendere sempre un po' di quella terra che circondava più davvicino il cadavere, come pure di quella che trovasi alla periferia della sua sepoltura, ed anche della terra in altri punti del cimitero, onde analizzarla chimicamente. Si prenderanno inoltre eziandio dei pezzi della cassa del morto, specialmente in quei luoghi ove si vede che l'umidità è maggiore, e si sottoporranno anche questi a chimico esame. *Norma succ.*, § 109.

6.° *Analisi chimica.*

§ CCCII.

L'analisi chimica stessa, essendo un'operazione ch'esige grande esattezza, molteplici apparati, e molto tempo, potrà essere intrapresa secondo le circostanze dai soli chimici in un locale particolarmente opportuno.

Bisogna però aver sempre la precauzione di non adoperare l'intiera quantità delle raccolte sostanze nel primo esperimento, ma di lasciarne ogni volta un residuo di ciascuna qualità, il quale, se fosse necessario, si riconsegnerà ben conservato e contrassegnato al Tribunale per analisi ulteriori.

Oggetti precipui da sottoporsi alla chimica indagine sono i veleni raccolti nella sezione, le materie contenute nello stomaco e negl' intestini, le tonache di questi due organi ed in caso di bisogno gli altri visceri sopramenzionati.

Gli oggetti trovati nella perquisizione della casa si utilizzeranno nel confrontare i risultati già ottenuti con quelli che danno essi medesimi, e quando ne sieno riconosciute la natura e le proprietà, serviranno a decidere se i sintomi osservati nell' avvelenato corrispondano a quelli che dalle sostanze rinvenute si sogliono produrre.

Il processo dell' analisi ed i risultati ottenuti in ogni singolo atto della medesima, devono mano a mano notarsi in iscritto, determinando esattamente gli agenti chimici adoperati, e si dovrà indicare particolarmente che con prevj esperimenti si potè persuadersi della loro purezza, e che si adoperarono apparecchi nuovi e netti, onde poter in tal modo estendere un sicuro e ben documentato rapporto. S' intende poi naturalmente che l'ordinario laboratorio d' un chimico, nel quale vengono preparati molti veleni, dovrà essere ognora convenientemente ripulito prima di una tale indagine giudiziale, e restar chiuso ed inaccessibile ad altre persone durante tutta l'analisi.

Se riuscì di poter ridurre un veleno metallico alla sua forma primitiva, ovvero di ottenere dalle sostanze analizzate un alcaloide vegetabile (ed a tale scopo bisogna tendere per quanto è possibile) allora si deve conservarlo in modo che resti riconoscibile e consegnarlo al Tribunale, se anche fosse in minima quantità. *Norma succ.*, § 110.

Trattandosi d' avvelenamenti con sostanze vegetabili, quando dai residui di piante, di frutti, semi o funghi trovati nello stomaco sia posta fuori d' ogni dubbio la qualità della sostanza ingerita, allora l'analisi chimica è superflua, tuttavia si dovranno egualmente raccogliere questi residui, e sigillati si consegneranno

insieme col protocollo all'Autorità. Al contrario se anche nel cadavere si trovassero dei veleni minerali anche in gran quantità, non sarà lecito per questo di omettere l'analisi chimica, essendochè lo stato di triturazione e di polverizzazione nel quale sogliono venire inghiottiti non permette di determinarne con certezza la natura. *Norma succ.*, § 111.

IV.° Regole particolari da osservarsi nella visita giudiziale dei cadaveri di neonati.

1.° *Scopo particolare della sezione cadaverica de' neonati.*

§ CCIII.

Essendochè nella visita giudiziale di neonati morti, oltre all'esame prescritto del cadavere del bambino, si deve precipuamente osservare se il bambino sia stato partorito vivo, e se sarebbe stato atto a continuar a vivere fuori dell'utero materno, e stante che a tale scopo s'intraprende la visita ed il giudizio sullo stato dei singoli organi del neonato in tale forma ed estensione che non sarebbe necessaria in un'età più avanzata, e dovendosi intraprendere la docimasia polmonale e della respirazione giusta il disposto dalla legge, così si ritiene opportuno di richiamare specialmente l'attenzione ai fenomeni a ciò relativi, e di determinare il modo preciso col quale deve istituirsi la docimasia polmonale e quella della respirazione. *Norma succ.*, § 112.

2.° *Apparecchi particolari.*

§ CCIV.

Per poter iscioglierе poi giustamente questo tema proposto in caso di sezione d' un neonato si richiedono particolari apparecchi che dovran provvedersi secondo il prescritto dal § 27. A questi appartengono, oltre agl' istrumenti anatomici perfetti, ai necessarj sostegni per il cadavere, ed agli oggetti occorrenti per lavare e nettare quanto abbisognasse, una grande bilancia coi pesi relativi fino a 10 libbre, un vaso profondo pieno d'acqua pura, non troppo fredda, un passetto (misura), un compasso da grossezze, una lente

biconvessa, una pinzetta arteriale ben costruita ed alquanti aghi d' allacciatura coi relativi fili. *Norma succ.*, § 113.

3.° *Indagini preliminari.*

§ CCCV.

Dalle indagini già instradate cercherassi di scoprire se sia noto alcun che intorno al tempo ed al modo in cui nacque il bambino, se il parto sia stato facile o difficile, se abbia durato poco o molto tempo, se sia seguíto improvvisamente, in qual luogo ed in qual posizione della madre sia avvenuto, se la madre sia stata côlta da considerevoli emorragie o da altri insoliti accidenti, in quale stato si sia trovata la medesima dopo il parto, se sembri provato che il bambino dopo la sua nascita abbia vagito, abbia mosso gli occhi e le membra, abbia preso alimenti, se esso abbia evacuato orine e fecce, se al parto erano presenti altre persone, se queste in qualche modo v' abbian prestato assistenza ed in quale relazione si trovino esse colla madre. *Norma succ.*, § 114.

Se non si venne a saper nulla riguardo alla nascita del bambino, dovrà il medico informarsi del tempo e luogo in cui fu rinvenuto il cadavere, se il medesimo era vestito, avviluppato, od altrimenti involto, ed in qual modo, se si trovi ancora nello stesso stato, o se si fecero dei mutamenti, e cosa sia stato mutato, se il cadavere medesimo siasi trovato a cielo scoperto, in un luogo rimoto o molto frequentato, se nella terra, nell' acqua od in altro mezzo, e sotto quali circostanze siasi rinvenuto. In generale non si ometterà di accennare eziandio le condizioni atmosferiche, e tutte le altre influenze che più o meno compromettono la vita di un bambino abbandonato senza soccorsi, ovvero che ritardano o promuovono la putrefazione del cadavere. *Norma succ.*, § 115.

4.° *Visita esterna.*

§ CCCVI.

Notate nel protocollo tutte queste circostanze, e descritti gli oggetti trovati presso il cadavere, si procede alla visita esterna, e subito dopo all' esame interno. Nei paragrafi seguenti vengono soltanto indicate le regole richieste dall' organismo infantile, e per decidere se il bambino abbia vissuto fuori del ventre materno, e se fosse atto a continuare la vita; perciò quanto al resto si dovrà attenersi alle prescrizioni dei paragrafi precedenti. *Norma succ.*, § 116.

Indicato il sesso del cadavere, viene questo pesato sulla bilancia, e dopo averlo convenientemente disteso se ne misura col passetto la lunghezza dal vertice della testa (sincipite) fino ai calcagni, si descrive chiaramente la conformazione regolare e proporzionata ovvero abnorme, lo stato di buona nutrizione o di magrezza, se il corpo in generale sia solido e consistente, od appassito e molle, se il suo colorito sia pallido, cereo, rosso, livido, azzurrognolo, se la pelle sia liscia, delicata, rugosa, ruvida (pelle d'oca), coperta di lanugine, di untume caseoso, ecc., si nota se la superficie del corpo sia sporca di sangue, di meconio, di terra, di fango e simili, designando la parte del corpo che n'è imbrattata, si descrivono le macchie cadaveriche, la loro forma e qualità, verificandone la natura mediante incisioni. Se vi fosse un grado avanzato di putrefazione, questo si dimostrerà chiaramente accennando l'odore che si esala dal cadavere, la gonfiezza enfisematosa dei tessuti, il colore più o meno livido della pelle, l' epidermide già caduta o facile a staccarsi, ovvero sollevata in vesciche. *Norma succ.*, § 117.

Quanto alla testa si giudicherà della sua grandezza in generale, della sua proporzione col resto del corpo, si osserverà se sia rotonda, allungata, larga, appianata, ecc., indi col compasso da grossezze si misurerà il suo diametro retto (anteroposteriore) dalla metà della fronte fino all'occipite, il diametro trasverso da una regione temporale all' altra, ed il diametro maggiore dalla punta del mento fino al vertice del capo, e la lunghezza di questi diametri si dimostrerà ogni volta sul passetto dopo d' aver fissato le branche del compasso. In seguito si enuncerà la quantità, lunghezza e colore dei capelli, osservando se siano asciutti, umidi, insanguinati, agglutinati insieme, od imbrattati in altra guisa. Alla cute della testa si osserverà qual colore essa abbia, se sia facilmente o difficilmente spostabile, se sia gonfia in generale, o se sia sollevata in forma del così detto tumor verticale, o d'altro tumore, e si porrà attenzione in particolare se vi si vedano suffusioni sanguigne o lesioni di continuità. Quanto alle fontanelle se ne nota la grandezza, la figura ed i diametri avendo riguardo se sieno infossate, e riguardo alle posteriori ed alle laterali se fossero già chiuse, se in esse vi siano tracce di ferite (le quali in queste parti passano facilmente inosservate), o se già all' esterno di esse siano rimarcabili delle patologiche alterazioni o delle ferite. Esaminando le orecchie si osserverà se la cartilagine delle medesime sia grossa, sottile, solida, elastica, molle e membranosa, se nel condotto uditivo esterno esistano tracce d' una lesione o corpi stranieri, o se dallo stesso scoli qualche materia, e di quale specie essa sia. *Norma succ.*, § 118.

Alla faccia si noterà la fisonomia, se fosse rimarchevole, e le ferite

che vi si vedessero. Quanto agli occhi si osserverà se sieno chiusi, aperti, infossati, sporgenti, se le sopraciglia e le ciglia sieno già formate, ed in qual grado, poi di quanto sieno sviluppate le cartilagini delle palpebre superiori (i tarsi), se la congiuntiva sia arrossata, suffusa di sangue, o ferita, se la cornea sia chiara e risplendente, ovvero torbida ed appassita, se si veda il colore dell'iride, se la pupilla sia dilatata, ristretta, o se v'esista ancora la membrana pupillare. Al naso si osservano la sua forma e grossezza, la consistenza delle sue cartilagini, la conformazione delle narici esterne, se le cavità nasali contengano sangue, muco, schiuma, ecc., le lesioni ed alterazioni di forma del naso come sogliono succedere per l'azione di violenze esterne. Quanto alla bocca si avrà riguardo se la medesima sia chiusa od aperta, se le labbra sieno pallide, rosse, storte, contuse, ecc., se la mandibola inferiore sia mobile, od immobile, se la lingua sia corta, larga, retratta nella cavità della bocca, ovvero stretta fra le due mascelle, e qual colore essa abbia, se nella cavità buccale esistano liquidi o corpi stranieri solidi. *Norma succ.*, § 119.

Al collo si osserverà s'esso sia sottile, lungo, corto, grosso, se abbia solchi, se sia rigido, o mobile, gonfio, se vi si rimarchino macchie, infossature, escoriazioni, ecchimosi, ferite.

Si dovrà poi esaminare eziandio la sua faccia posteriore, quando anche non vi si mostrassero alterazioni di sorta, e si noterà quanto s'avesse trovato. *Norma succ.*, § 120.

Al petto si misurerà prima di tutto la larghezza delle spalle, cioè il diametro da una spalla all'altra, il diametro retto dall'estremità inferiore dello sterno fino all'apofisi spinosa della vertebra opposta ed il trasversale allo stesso livello di quest'ultimo, ma da un lato all'altro, notando il tutto nel modo già indicato. Si osserverà inoltre, se il torace sia insolitamente arcuato in tutta la sua estensione o solo in parte, ovvero se sia appianato. *Norma succ.*, § 121.

Nell'ispezione dell'addome si vedrà se questo sia rigonfio, infossato, appianato, teso o floscio, qual colore abbia la pelle, se vi esistano suffusioni sanguigne, ferite, prolassi, ecc. Segnatamente poi si avrà riguardo al cordone ombelicale, e si noterà se questo esista ancora o se manchi intieramente; nel primo caso si misurerà come al solito la sua lunghezza, ed oltre a questa si noteranno il suo colorito, se sia fresco o disseccato, la sua grossezza, la quantità del suo contenuto gelatinoso, si descriveranno i nodi veri che si trovassero, ed i così detti nodi falsi, il contenuto dei vasi sanguigni. Inoltre si metterà in chiaro se l'estremità libera dello stesso cordone ombelicale sia allacciata, ed in qual modo lo sia, se una tale estremità abbia gli orli acuti, piani, ineguali

a zig-zag, a lembi o stracciati, e se vi si rimarchino ecchimosi. In caso diverso, cioè se non v' ha più cordone ombelicale, si dovrà esaminare la ferita dell'ombelico e descriverne la grandezza, la forma, lo stato dei suoi margini cogli stessi riguardi accennati per il cordone, ed in ogni caso si confronterà collo stato di questa ferita anche quello del detto cordone ogni volta ch'esso possa aversi insieme colla placenta.

Nei maschi si esamina poi lo scroto onde persuadersi se i testicoli sieno già discesi ed in qual modo lo sieno. Nelle femmine si osserva il colore e lo stato delle grandi labbra, se la clitoride e le ninfe sporgano tuttora molto in avanti, ponendo attenzione se per caso attraverso la vagina fosse stata arrecata qualche lesione.

Similmente si esaminerà sotto questo rapporto la colonna vertebrale con tutta esattezza, e si noteranno le alterazioni e le ferite che si riscontrassero al dorso. Finalmente si esplora l'ano, se esso sia imbrattato esternamente di meconio, se per caso una esistente emorragia dell'ano non risvegli il sospetto di una praticata violenza, e se v' esistano anomalie di conformazione originaria, come aderenze morbose, cloache, ecc. *Norma succ.*, § 122.

Nelle estremità si deve notare se sieno regolari od abnormemente conformate, rotondeggianti, consistenti, grasse, circondate da quei solchi profondi che nei bambini grassi derivano da duplicature della pelle, ovvero se siano magre, rilasciate, consunte, se le unghie sian già solide, cornee e convesse, ovvero piane, molli, membranose, se le medesime sporgano più in fuori degli apici delle dita, o se ancora non li raggiungano; e finalmente si esamineranno più davvicino le suffusioni sanguigne, le gonfiezze e le ferite che vi si trovassero, e si avrà riguardo alle fratture e lussazioni per avventura esistenti. *Norma succ.*, § 123.

Se si trovò anche la placenta, bisogna osservare se sia intiera o se vi sia solamente una parte di essa, se ne noterà il peso, la forma, lo spessore, il colorito, lo stato di freschezza o di putrefazione, descrivendo esattamente il suo tessuto e le membrane del feto, la sua vascolarità, gli essudati, le cisti ed altri patologici prodotti che v' esistessero.

Il cordone ombelicale si esamina coi riguardi sopraccennati; quì però si descriverà il punto d' inserzione del medesimo, e si porrà attenzione ai particolari fenomeni che si osservano nei casi di parto gemello, trigemino, ecc. *Norma succ.*, § 124.

5.° *Visita interna.*

a) *Cavità cranica.*

§ CCCVII.

L'esame interno di bambini neonati avrà luogo dietro le norme già date, per cui il taglio e la descrizione del cuojo capelluto si farà nello stesso modo con cui si pratica negli adulti. Soltanto bisogna fare attenzione di non ritenere falsamente come effetto di commessa violenza il capo succedaneo (tumor verticale) ed il cefalo-ematoma (trombo, bozza sanguigna sottopericranea), che spesso si presentano. Bensì trattandosi di questi ultimi dovransi valutare le condizioni anatomo-patologiche, le circostanze tutte che accompagnarono il parto, e la proporzione fra la testa del bambino e le parti genitali e la pelvi della madre, se questa per avventura fosse nota. Dopo ispezionata la pelle del capo, si esamineranno attentamente il pericranio, le fontanelle, le suture e finalmente le ossa della testa, e specialmente si rimarcherà se alle fontanelle ed alle suture sienvi lesioni di tal genere che passano facilmente inosservate, per esempio, ferite praticate con aghi sottili, ed alle ossa poi si noteranno le depressioni, le fessure, le fratture e le sfracellature che vi si trovassero. Onde ovviare ad errori si crede opportuno di richiamare alla memoria dei medici che in questo periodo della vita le ossa del cranio sono ordinariamente ricche di sangue, e che lungo i margini delle suture si osservano spesso fini solchi che somigliano a fessure dell'osso.

L'apertura della cavità del cranio si eseguirà meglio di tutto mediante una robusta forbice: con questa si dividono prima le suture membranose, indi si tagliano abbastanza profondamente i quattro lembi ossei che ne risultano, comprendendovi anche la dura madre ad essi tenacemente adesa, e si mettono in disparte.

Se v' erano esternamente tracce di una lesione qualunque, bisognerà in tal caso anzi tutto osservare se v' abbiano suffusioni sanguigne, notandone la sede e l' estensione. L' esame ulteriore del cervello, il quale spesso ha un colore roseo ed è molto frequentemente ricco di sangue, come pure delle sue membrane, si eseguirà dietro le regole ed i principj già comunicati, soltanto si osserveranno colla massima attenzione per rapporto alle ferite che passano facilmente inosservate oltre alle regioni già indicate, anche le tempia, l'osso etmoide, la parete superiore delle orbite, e la rocca petrosa. *Norma succ.*, § 125.

b) Apertura delle altre cavità, esame del collo e del torace.

§ CCCVIII.

L'apertura delle altre cavità del corpo si pratica nel modo stesso usato pegli adulti, soltanto nei neonati si deve evitare di ledere i vasi ombelicali. A tal fine si tagliano le pareti addominali alle regioni dello scrobicolo del cuore, e per l'apertura così ottenuta s'introducono l'indice ed il medio della mano sinistra nella cavità addominale onde esplorare il decorso e la posizione dei vasi ombelicali per poterli risparmiare nei tagli successivi. Ma per rovesciare all'esterno i lembi così formati bisogna distaccare dal lembo superiore destro l'ombelico coi suoi vasi intatti. Per la susseguente ispezione della cavità della bocca sarà inoltre opportuno d'incidere gl'integumenti comuni lungo il margine della mascella inferiore fino agli angoli della mascella stessa, e di farne la dissezione in modo da scoprire tutta la faccia anteriore e le facce laterali del collo. *Norma succ.*, § 126.

Così denudati gli organi del collo, saranno esattamente descritti, e siccome in quest'età è sempre necessario d'esaminare la cavità della bocca e le fauci, così a tal fine si troncherà colla forbice la mascella inferiore sulla linea del mento, si distaccheranno le parti molli dall'orlo mandibolare, si scosteranno verso i lati le due metà della mascella, e poi si osserverà in particolare se per caso si trovino corpi stranieri, suffusioni sanguigne, scalfiture, ecc., siccome segni che potrebbero essere derivati da tentativi d'insufflazione d'aria nei polmoni del bambino. *Norma succ.*, § 127.

Denudato il petto dai suoi tegumenti comuni, si osserva se lo sterno consti di uno o più pezzi, sotto qual angolo si uniscano le cartilagini costali colle coste rispettive; le cartilagini stesse vengono poi troncate colla forbice, dopo di averne distaccato il diaframma; e disarticolato con precauzione lo sterno dalle due clavicole lo si pone in disparte. Nella cavità toracica così aperta si noterà il grado d'elevazione del diaframma, cioè fino a qual costa od a quale spazio intercostale si elevi la sua maggiore convessità, poi si descrive la glandula timo notandone la grandezza, la forma, la posizione, il colorito, la consistenza, e se consti d'uno o più lobi. *Norma succ.*, § 128.

c) Docimasia polmonale e della respirazione.

§ CCCIX.

Prima di procedere alla docimasia polmonale e della respirazione, si valuteranno dietro l'esterna ispezione il volume dei pol-

moni ed i rapporti della loro posizione in conseguenza del volume stesso, e si noterà se e per quanto riempiano questi la cavità del petto, se essi occupino soltanto la parte posteriore di detta cavità, quali sieno i punti di contatto dei polmoni cogli organi vicini, se il diaframma sia interamente coperto dalla base dei polmoni o non lo sia, se e per quanto le ali anteriori dei polmoni abbraccino il pericardio o se quest' ultimo ne sia affatto scoperto.

Dopo d'avere allacciato l' aorta, la cava ascendente al di sopra del diaframma, come pure gli altri grossi vasi che partono dal cuore o sboccano in esso, affine di evitare l'effusione di sangue e le lordature conseguenti, si levan fuori dalla cavità del torace i polmoni insieme col cuore e colla glandula timo, si lavano questi organi lasciandovi cader sopra dell' acqua, si verifica il loro peso assoluto e si sottopongono quindi alla visita esteriore. Quanto al reperto esterno dei polmoni si dovranno indicare la forma dei polmoni in generale e dei singoli lobi in particolare, lo stato dei loro orli, il colorito e le diverse gradazioni di esso alla superficie dei singoli lobi e dei segmenti di lobo (nel che bisogna aver riguardo ai mutamenti indotti dall' influenza dell' aria atmosferica esterna), la consistenza ed elasticità loro, se questa sia uniforme o diversa nei differenti punti, se essi presentino al dito l'impressione di una massa uniformemente solida, compatta, ovvero lassa e molle, quale sia lo stato della superficie polmonale, se attraverso alla fina sierosa si mostri il parenchima polmonale come un tessuto omogeneo, soltanto percorso da vasi sanguigni, ovvero se sieno visibili le vescicole aeree, raccolte in piccoli gruppi isolati, ed in quale estensione ed in quali punti sieno esse visibili; di quanto sia perciò rigonfiato il polmone, ovvero se tramezzo a parti di polmone contenenti aria vi siano ancora dei punti che non ne contengano, ed in quale estensione si trovino, quale sia l'alterazione di forma nei polmoni da ciò derivante, ecc. In caso d'avanzata putrefazione si calcoleranno dovutamente il colore, la consistenza, le alterazioni di volume in quanto possano le medesime essere effetto della putrefazione stessa, e specialmente quando abbia già avuto luogo uno sviluppo di gas bisogna porre attenzione a quelle vesciche talora piccole, spesso del volume d'un pisello o d'un grano di fava, che si ponno facilmente spostare e che si trovano immediatamente sotto la pleura da esse sollevata. *Norma succ.*, § 129.

I polmoni unitamente agli organi, come or ora fu detto ad essi attaccati, saran posti cautamente in un vaso abbastanza ampio e profondo pieno d'acqua pure non riscaldata in modo che questi organi possano liberamente secondo il loro volume e peso galleggiare, o cadere al fondo. Ora si osserva se i polmoni insieme cogli altri organi ad essi attaccati galleggino nell' acqua o cadano al fondo, se affondino lentamente o presto, se mai una parte di essi

tendesse a galleggiare e quale sia questa parte, ovvero se tutte le parti insieme cadano al fondo, o se questi organi restino sospesi in mezzo del vaso sotto il livello dell' acqua, ovvero se arrivino intieramente fino al fondo del vaso. *Norma succ.*, § 130.

In seguito si dividono i polmoni dal cuore tagliandoli presso ai loro peduncoli, si osserva l'effusione di sangue che ne succede, e si fanno colle singole lor parti gli stessi esperimenti per veder se galleggino; si passa poi ad un' esatta investigazione del tessuto polmonale medesimo, ponendolo a nudo con franche incisioni e facendo altri tagli particolari in quei punti che si riscontrassero alterati, se ne nota il colore, la vascolarità, la consistenza, si descrivono i fenomeni patologici, lo stato dei bronchi ed il loro contenuto, ecc. Nel tagliare i polmoni si avrà riguardo se le parti contenenti aria diano il suono crepitante, se ne esca un liquido schiumoso, si proverà se galleggino i singoli pezzetti del polmone tagliato in più parti, mentre però nel tagliare a pezzi il polmone si avran per guida i risultati ottenuti dall'esame. Bisogna premettere che si dovrà descrivere esattamente dietro anatomici principj specialmente quel tessuto polmonale che non contiene alcun'aria, onde poter facilmente già dalla stessa descrizione riconoscere la causa per cui quel tessuto non contiene aria e quindi non è atto a galleggiare. *Norma succ.*, § 131.

Ora si passa alla descrizione del cuore: aperto il pericardio, si enuncia quale sia il suo contenuto, quale sia la grandezza e la forma del cuore, descrivendo in modo speciale il volume e la massa del cuore destro, e segnatamente delle pareti del destro ventricolo in confronto del cuore sinistro, e lo stato dell'apice del cuore. Aperte poscia le singole cavità di quest' organo, si descriverà il loro contenuto, e si presterà esclusiva attenzione alle comunicazioni del cuore fetale. Descritto il foro ovale del setto dei due seni, si preparerà anatomicamente il condotto del Botallo in tutta la sua estensione, e dopo averne indicata la lunghezza, grossezza e forma lo si aprirà longitudinalmente nella sua faccia anteriore, e si descriverà lo stato delle sue estremità, il suo lume, il contenuto, i caratteri della sua tonaca interna, nella qual descrizione sarà opportuno, specialmente parlando del calibro, di determinare anche le analoghe condizioni dell'arteria polmonale e dei suoi due rami.

Se si riscontrano, sia nel cuore, sia nei suoi vasi maggiori, delle anomalie (il che si riconosce facilmente esaminando colla vista e col tatto gli organi del collo denudati e la forma e posizione del cuore), allora si potrà deviare secondo il caso dal processo della visita che quì non fu indicato se non nella sua generalità.

In caso di avanzata putrefazione e di conseguente sviluppo di gas possono non solo il polmone, ma anche il cuore e qualunque altro muscolo, il fegato stesso, le tonache intestinali, ecc., divenire galleggianti; però anche allora si dovran notare nel protocollo i singoli esperimenti docimastici eseguiti. *Norma succ.*, § 132.

d) Esame della cavità addominale.

§ CCCX.

Nel basso ventre si esaminano prima di tutto i vasi ombelicali ed il sangue che contengono, la loro permeabilità, l' unione della vena ombelicale colla vena porta, e lo stato del dutto venoso dell'Auranzio, designando se questo sia tuttora aperto, se il suo lume sia ristretto o se lo si trovò già chiuso. Riguardo al fegato si osserverà di quanto esso sporga nella cavità toracica e quale influenza eserciti sulla posizione del diaframma, se sia rosso o bruno carico, ovvero se per condizioni morbose mostri qualche altro particolar colorito, si noterà la sua vascolarità, il colore del sangue da esso contenuto determinando se il fegato stesso sia fresco ovvero putrefatto, e finalmente si noterà la grandezza della cistifellea e la qualità e quantità della bile in essa contenuta.

Riguardo al ventricolo si osserverà se il medesimo sia rotondeggiante o piriforme, se il suo fondo (tuberosità) sia rivolto all' insù ed il piloro all' inbasso, se la piccola curvatura sia diretta verso il lato destro, la grande verso il sinistro, che cosa si ritrovi nella sua cavità, se vi sieno liquidi mucosi, albuminosi, ovvero altri liquidi estranei, se in tal posizione il ventricolo sia tenuto disteso da aria, ovvero se contenga qualche altra materia e di quale specie.

Agl' intestini si osserverà se il tratto superiore dell' intestino tenue sia ristretto, se l' inferiore sia ripieno di meconio, o se il primo sia disteso da aria e l' ultimo apparisca vuotato; se nel crasso si contenga meconio di color verde chiaro, nel colon discendente e nel retto di color più bruno, se il meconio stesso sia stato già evacuato, ed in quale quantità, se vi siano immondizie d'altra qualità, e finalmente quanto alla vescica orinaria se questa si trovò piena o vuota. *Norma succ.*, § 133.

e) Esame della colonna vertebrale.

§ CCCXI.

Qualora nell' ispezione esterna della colonna vertebrale si riscontri una lussazione od una ferita, allora prima di tutto si esaminerà se nelle parti lese vi sieno suffusioni sanguigne, le quali non lascino alcun dubbio sulla loro formazione durante la vita. Così eziandio, in caso di stravasi sanguigni anche piccoli in apparenza si dovranno esaminare con ogni cura tutte le parti molli che si trovano vicine e la teca vertebrale, mentre essi potrebbero guidare allo scoprimento di nascoste lesioni, e sotto questo rapporto si esplorerà in particolare la parte superiore della colonna vertebrale e la regione del collo. Qui si avverte pure che il canal vertebrale dei neonati, dopo allontanate le parti molli che ricoprono la colonna, può venir aperto mediante una robusta forbice. *Norma succ.*, § 134.

AVVERTENZA

Era già stampato il primo foglio di questo libro, quando in data di Milano 25 gennajo 1857, fu emanato il graziosissimo Sovrano Viglietto, col quale S. M. I. R. Apostolica si compiacque di ordinare, che dovesse cessare dalle sue funzioni la Corte speciale di Giustizia istituita a Mantova, e venisse per conseguenza immediatamente disciolta.

In seguito a tale Ordine Sovrano cessò la stessa dall' esercizio delle sue attribuzioni fino dal giorno 25 gennajo 1857; e le procedure pei crimini d' alto tradimento, sollevazione, ribellione, le quali in forza dell' Ordinanza 22 maggio 1854 erano nel Regno Lombardo-Veneto ad essa demandate, restano ora devolute, a termini del § 10 del Regolamento di procedura penale, come per gli altri crimini contemplati dalla lettera *a)* del detto § al Tribunale provinciale del luogo ove ha sede il Dicastero politico del Dominio (Luogotenenza). — Voglionsi quindi intendere conformemente modificati i §§ X, XI, XII, pag. 10 e 11 del presente libro.

INDICE

PARTE PRIMA

RISGUARDANTE IL REGOLAMENTO DI PROCEDURA PENALE.

CAPITOLO PRIMO.

DISPOSIZIONI GENERALI.

CAPITOLO SECONDO.

DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE IN AFFARI PENALI
E DELLA PROCURA DI STATO.

CAPITOLO TERZO.

DELLA INQUISIZIONE PER CRIMINI O DELITTI.

I. Disamine medico-legali su persone morte.

II.° Disamine medico-legali sulle persone vive.

A. Disamine nei casi di offese corporali.

B. Disamine o indagini sull' imputabilità.

CAPITOLO QUINTO.

DELLE DECISIONI DOPO CHIUSO IL DIBATTIMENTO FINALE
E DEL RICORSO CONTRO LE RELATIVE DECISIONI.

CAPITOLO SESTO.

DELLA ESECUZIONE DELLE DECISIONI DEI GIUDIZJ PENALI.

CAPITOLO SETTIMO.

DELLE SPESE DELLA PROCEDURA PENALE E DELLE RAGIONI
DI DIRITTO PRIVATO.

CAPITOLO OTTAVO.

DELLA PROCEDURA STATARIA.

CAPITOLO NONO.

DELLA PROCEDURA PER CONTRAVVENZIONI.

PARTE SECONDA

RISGUARDANTE IL CODICE PENALE.

A. **Crimini.**

B. Delitti e contravvenzioni.

APPENDICE

III.° Regole particolari pei casi sospetti d'avvelenamento.

IV.° Regole particolari pei cadaveri dei neonati.

		ERRORI	CORREZIONI
Pag. 7	lin. 2	qu(	qui
» 13	» 24	de' periti	di periti
» 21	» 2	richiedono	richiedano
» 25	» 2	debbono	debbano
» ivi	» 42	raztes Deutsche Zeicitschrift	arztes; Deutsche Zeitschrift
» 26	» 19	devesi	devonsi
» 27	» 39 *e* 40	la circostanza	le circostanze
» 28	» 33	Giudizio:	Giudizio.
» 33	» 28	ostetrica	ostetricia
» ivi	» 37	Lahrbuch	Lehrbuch
» 34	» 3	a loro	la loro
» 36	» 37	§ 108	§ CVIII
» ivi	» 40	agostn	agosto
» 41	» 34	Fondamento	Fondamenti
» 44	» 23 *e* 24	la domanda	le domande
» 47	» 16	possono	possano
» 56	» *penul.*	e non chiaro	o non chiaro
» 63	» 28	5 gennajo	28 gennajo
» 64	» *ult.*	dal Ministero	del Ministero
» 72	» 7	18 gennajo	28 gennajo
» 74	» 27	*lesiones*	*læsiones*
» 89	» 28	il crimine ed	il crimine, ed
» 104	» 23	citare o per	citare per
» 111	» 13	§§ CXXVII e CXXVII	§§ CXXVII e CCXXVII
» 115	» 3	è all'imputato permesso	è permesso
» 136	» 36	3 luglio 1854	3 luglio 1834
» 153	» *ult.*	Gerichtzeitung	Gerichtszeitung
» 258	» 1	VISITA DEI CADAVERI	VISITA GIUDIZIALE DEI CADAVERI
» 261	» 1	17 febbrajo 1856	17 febbrajo 1855
» 273	» 2	essere praticata	essere stata praticata
» 286	» *ult.*	la fosse	la fossa